

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

52° anno

Comunicazioni ed informazioni

29 ottobre 2009

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

Parlamento europeo

SESSIONE 2008-2009

Sedute dal 22 al 24 aprile 2008

TESTI APPROVATI

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 154 E del 19.6.2008.

I testi approvati del 22 aprile 2008 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2006 sono stati pubblicati nella GU L 88 del 31.3.2009.

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 22 aprile 2008

2009/C 259 E/01	Donazione e trapianto di organi: Azioni politiche a livello dell'Unione europea Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (2007/2210(INI))	1
2009/C 259 E/02	Contributo del volontariato alla coesione economica e sociale Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale (2007/2149(INI))	9
2009/C 259 E/03	Relazione annuale 2006 della BEI Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla relazione annuale 2006 della Banca europea per gli investimenti (2007/2251(INI))	14
2009/C 259 E/04	Soluzione del problema dei senzatetto Dichiarazione del Parlamento europeo sulla soluzione del problema dei senzatetto	19

IT

Prezzo: 26 EUR

(Segue)

Mercoledì 23 aprile 2008

2009/C 259 E/05	Ruolo della società civile nella politica in materia di droga nell'Unione europea Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sul Libro verde sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga dell'Unione europea (2007/2212(INI))	22
2009/C 259 E/06	Attuazione della programmazione del 10º Fondo europeo di sviluppo Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sull'applicazione del 10º Fondo europeo di sviluppo (2007/2138 (INI))	29
2009/C 259 E/07	Relazione 2007 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla relazione 2007 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (2007/2268(INI))	35
2009/C 259 E/08	La politica cinese e i suoi effetti sull'Africa Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla politica della Cina e le sue conseguenze per l'Africa (2007/2255(INI))	41

Giovedì 24 aprile 2008

2009/C 259 E/09	Strategia politica annuale della Commissione per il 2009 Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sulla strategia politica annuale della Commissione per il 2009	56
2009/C 259 E/10	Naufragio della New Flame e impatto ambientale sulla baia di Algeciras Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sul naufragio della New Flame e le sue conseguenze nella baia di Algeciras	61
2009/C 259 E/11	Vertice UE-America latina e Caraibi Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sul quinto Vertice ALC-UE di Lima	64
2009/C 259 E/12	Situazione in Birmania Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sulla situazione in Birmania	70
2009/C 259 E/13	Strategia europea in materia di diversità biologica (COP 9) e di prevenzione dei rischi biotecnici (COP-MOP 4) Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sui preparativi in vista delle riunioni COP-MOP sulla diversità biologica e la biosicurezza che si terranno a Bonn (Germania)	73
2009/C 259 E/14	Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (2007/2184(INI))	77
2009/C 259 E/15	Accordo di libero scambio con il Consiglio di cooperazione del Golfo Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sull'accordo di libero scambio fra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo	83



2009/C 259 E/16	Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sul Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi (2007/2203(INI))	86
2009/C 259 E/17	Principi internazionali di informativa finanziaria e governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) (2006/2248(INI))	94
2009/C 259 E/18	Zimbabwe Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sullo Zimbabwe	101
2009/C 259 E/19	Diritti delle donne in Iran Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sui diritti delle donne in Iran	103
2009/C 259 E/20	Ciad Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sulla situazione nel Ciad	106

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 22 aprile 2008

2009/C 259 E/21	Cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))	111
-----------------	--	-----

2009/C 259 E/22	Statuto del mediatore europeo Progetto di decisione del Parlamento europeo adottato il 22 aprile 2008, che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (2006/2223(INI))	116
	Decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore	116

Mercoledì 23 aprile 2008

2009/C 259 E/23	Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (16731/2007 — COM(2007)0623 — C6-0093/2008 — 2007/0218(AVC))	121
-----------------	--	-----



2009/C 259 E/24	Applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (versione codificata) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (versione codificata) (COM(2007)0753 — C6-0475/2007 — 2007/0265(CNS))	121
2009/C 259 E/25	Mediazione in materia civile e commerciale ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (15003/5/2007 — C6-0132/2008 — 2004/0251(COD))	122
2009/C 259 E/26	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) (COM(2007)0535 — C6-0345/2007 — 2004/0156(COD))	123
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO)	124
2009/C 259 E/27	Estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2007)0298 — C6-0196/2007 — 2007/0112(CNS))	126
2009/C 259 E/28	Quadro finanziario pluriennale Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (COM(2008)0152 — C6-0148/2008 — 2008/2083(ACI))	129
Giovedì 24 aprile 2008		
2009/C 259 E/29	Bilancio 2009 — Sezione III Commissione: quadro di bilancio e priorità per il 2009 Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sul quadro di bilancio e le priorità per il 2009 (2008/2024(BUD))	132



I

(*Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

Donazione e trapianto di organi: Azioni politiche a livello dell'Unione europea

P6_TA(2008)0130

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (2007/2210(INI))

(2009/C 259 E/01)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a) del trattato CE,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (COM(2007)0275), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che correda la comunicazione: Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2007)0705),
- vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il raccapriccimento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano ⁽⁴⁾,
- visti i principi orientativi dell'Organizzazione mondiale per la sanità sul trapianto di organi umani,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana,

⁽¹⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

Martedì 22 aprile 2008

- vista la relazione del Consiglio d'Europa «Far fronte alla penuria di organi. Situazione attuale e strategie per migliorare la donazione di organi» (1999),
 - vista la relazione del Consiglio d'Europa «Guida alla sicurezza e alla garanzia della qualità degli organi, dei tessuti e delle cellule»⁽¹⁾,
 - visto il documento del 13 settembre 2007 facente seguito alla prima riunione a livello comunitario di esperti nazionali in materia di donazione e di trapianto di organi⁽²⁾,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0090/2008),
- A. considerando che la necessità di trapianti di organi nell'Unione europea è aumentata costantemente e più rapidamente del numero di organi donati; considerando che, sulle liste di attesa di tutta l'Unione europea, sono più di 60 000 i pazienti che attendono trapianti e che un numero rilevante di pazienti muore per la cronica penuria di organi; che l'aumento del numero di donatori non porta a una riduzione delle liste di attesa,
- B. considerando che il traffico di organi, la commercializzazione e il turismo dei trapianti, come tali incompatibili con il rispetto per la dignità umana, sono in rapido sviluppo; considerando che vi è un legame tra penuria di organi e traffico; considerando che è necessario disporre di ulteriori dati sul traffico di organi,
- C. considerando che le questioni di sicurezza sono sovente ignorate quando il trapianto di organi praticato ha un carattere commerciale illecito, il che può mettere in pericolo la vita del donatore e del ricevente,
- D. considerando che quattro Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, cinque Stati membri non hanno ratificato il relativo protocollo aggiuntivo per prevenire, eliminare e punire la tratta di esseri umani, specialmente donne e bambini («il Protocollo di Palermo»), che nove Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia, e che diciassette Stati membri non hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro il traffico di esseri umani,
- E. considerando che, sebbene le stime attuali pongano il traffico di organi in posizione relativamente bassa tra tutte le forme di traffico illecito, esso sta diventando sempre più un problema globale che si verifica all'interno e attraverso le frontiere nazionali ed è sostenuto dalla domanda (sono stimati tra i 150 e i 250 casi all'anno nell'Unione europea),
- F. considerando che il traffico di organi e tessuti è una forma di traffico di esseri umani, che comporta gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, e in particolare della dignità e dell'integrità fisica umana, che esso può minare la fiducia dei cittadini nel sistema di trapianti legali e che ciò può portare a un'ulteriore penuria di offerta di organi e tessuti donati volontariamente,
- G. considerando che la qualità, la sicurezza, l'efficacia e la trasparenza sono essenziali se la società intende raccogliere i benefici che il trapianto può offrire in quanto terapia,
- H. considerando che il trapianto di organi è l'unica cura esistente per insufficienze terminali di organi quali fegato, polmone e cuore e la cura più efficace in termini di costi per l'insufficienza renale in fase terminale; che il trapianto dà la possibilità di salvare delle vite e di offrire una migliore qualità di vita,

⁽¹⁾ Terza edizione, 2007.

⁽²⁾ SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346.

- I. considerando che esistono considerevoli differenze tra gli Stati membri e all'interno degli stessi per quanto riguarda i tassi di trapianto, la provenienza degli organi (ciò è a dire se da donatori viventi o deceduti) e perfino discrepanze quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza in materia di donazione e di trapianto di organi, mentre l'approccio organizzativo al trapianto varia da uno Stato membro all'altro, il che comporta norme disuguali in seno all'Unione europea,
 - J. considerando che negli Stati membri vigono quadri giuridici diversi (in alcuni Stati membri vi è un sistema fondato sulla volontà favorevole; in altri, invece, sulla volontà contraria) e che le esperienze di vari Stati membri mostrano che l'impatto del sistema giuridico sul numero di donatori è alquanto limitato,
 - K. considerando che l'alternativa al trapianto è spesso la cura intensiva, che è spiacevole per il paziente e comporta un onere per i sistemi sanitari e per i familiari dei pazienti nonché per quanti li assistono,
 - L. considerando che la donazione e il trapianto di organi sono questioni sensibili e complesse, che comprendono non soltanto aspetti medici, ma anche giuridici ed etici, il cui sviluppo richiede la piena partecipazione della società civile,
 - M. considerando che l'uso di organi a fini terapeutici comporta un rischio di trasmissione di malattie infettive o di altro genere,
 - N. considerando che parecchi organi sono già oggetto di scambio tra gli Stati membri e che già esistono diverse organizzazioni europee (per esempio, Scandiatransplant e Eurotransplant) per lo scambio di organi,
 - O. considerando che le esperienze esistenti (ad esempio, il modello spagnolo, il progetto belga GIFT, DOPKI, e l'alleanza per la donazione di organi ed il trapianto (Alliance-O) mostrano risultati positivi e che è opportuno tenerne conto,
 - P. considerando che la consapevolezza pubblica e un'informazione concreta e positiva come pure una formazione avanzata degli operatori del settore e le capacità di comunicazione di questi ultimi hanno un ruolo importante da svolgere per accrescere la volontà di donare gli organi,
 - Q. considerando che, al fine di ridurre al minimo il numero di persone che in futuro necessiteranno di trapianti di organi o di reni, è opportuno introdurre efficaci misure di sanità pubblica per agevolare la diagnosi precoce e la gestione delle malattie croniche che causano il cattivo funzionamento di un organo, ad esempio le malattie croniche dei reni;
1. accoglie favorevolmente la summenzionata comunicazione della Commissione che propone un approccio integrato, fondato su tre pilastri, che è particolarmente apprezzabile;

Strumento giuridico

2. attende con impazienza la proposta della Commissione di una direttiva che individui le esigenze di qualità e di sicurezza per la donazione, il reperimento, il controllo, la conservazione, il trasporto e la distribuzione attraverso l'Unione europea di organi nonché le risorse necessarie per attuare tali requisiti; sottolinea, tuttavia, che il prossimo quadro legislativo non dovrebbe comportare un eccessivo onere amministrativo per gli Stati membri o per i fornitori di servizi né dovrebbe mettere in causa il ricorso alle buone prassi esistenti o alle prassi adattate alle condizioni e circostanze prevalenti nei singoli Stati membri o contenere esigenze che potrebbero determinare una riduzione del numero di donatori potenziali e effettivi;
3. rileva che la nuova direttiva dovrebbe completare e rafforzare gli sforzi attuati dagli Stati membri per pervenire ad un metodo attivo ed efficace di coordinamento, senza impedire l'introduzione o il mantenimento di misure più rigorose;
4. sottolinea che la direttiva dovrebbe adeguarsi ai progressi effettuati dalla scienza medica;

Cooperazione tra Stati membri

5. esprime la sua preoccupazione dinanzi all'insufficienza di organi umani disponibili per il trapianto per far fronte alle necessità dei pazienti; ritiene che la riduzione della penuria di organi (e di donatori) costituisca la principale sfida che gli Stati membri si trovano ad affrontare per quanto riguarda i trapianti di organi; ricorda che, attualmente, in Europa, molte migliaia di pazienti sono attualmente inseriti in liste d'attesa che registrano un notevole tasso di mortalità;

Martedì 22 aprile 2008

6. prende atto del fatto che l'assegnazione di organi dovrebbe essere basata sulla capacità medica del paziente di accettare un organo; ritiene che la discriminazione, sulla base di disabilità che non hanno alcuna rilevanza sulle possibilità del paziente di accettare un organo, non dovrebbe essere tollerata;

7. rileva il fatto che la donazione di organi è un dono; sottolinea, quindi, che, malgrado l'importanza di trovare una risposta alla grave penuria di organi nell'Unione europea, deve essere rispettata e protetta anche la libera scelta di donare o meno un organo;

8. prende atto delle notevoli differenze per quanto riguarda la provenienza degli organi (donatori deceduti o viventi) in seno all'Unione europea, delle sostanziali differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la riuscita nell'aumentare il pool di donatori, dei divari tra gli Stati membri quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza, dei vari approcci organizzativi alla donazione e al trapianto di organi e delle differenze nell'istruzione e nella formazione di professionisti medici e paramedici; ritiene che detti divari possano essere spiegati in parte da un insieme di fattori economici, strutturali, amministrativi, culturali, etici, religiosi, storici, sociali e giuridici, benché il fattore cruciale sembri essere il modo in cui è organizzato l'intero processo che porta alla donazione e al trapianto;

9. crede, quindi, fermamente che esista un significativo potenziale di condivisione dell'esperienza tra gli Stati membri al fine di aumentare i tassi di donatori e uniformare l'accesso al trapianto in tutta l'Unione europea; attende quindi con impazienza il piano d'azione della Commissione per una cooperazione potenziata tra Stati membri al fine di:

- aumentare la disponibilità di organi,
- potenziare l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi di trapianto,
- sensibilizzare l'opinione pubblica,
- garantire qualità e sicurezza;

10. sottolinea, pertanto, che la creazione di sistemi operativi ben strutturati e la promozione di modelli di successo negli Stati membri e tra di essi e, qualora appropriato, a livello internazionale, sono della massima importanza; suggerisce che i sistemi operativi dovrebbero includere un adeguato quadro giuridico, un'infrastruttura tecnica e logistica, un sostegno psicologico ed organizzativo e una struttura organizzativa appropriata, a livello ospedaliero e sovraospedaliero, che si avvalga di professionisti altamente qualificati, associato a disposizioni chiare sulla tracciabilità e un'assegnazione ed accesso equi ed efficaci al sistema di trapianto;

Aumentare la disponibilità degli organi

11. sottolinea che gli Stati membri sono competenti per il proprio modello giuridico; prende atto che nell'Unione Europea esistono due modelli, ciascuno con diverse varianti; ritiene superfluo adattare o armonizzare i sistemi giuridici; invita gli Stati membri a disporre una normativa che consenta la possibilità di nominare un rappresentante legale capace di decidere in merito alla donazione dopo il decesso di una persona;

12. invita gli Stati membri a conseguire il pieno potenziale di donazioni post-mortem; esorta, quindi, gli Stati membri ad investire al massimo nel miglioramento dei propri sistemi organizzativi:

- sensibilizzando, istruendo e formando personale medico e paramedico,
- sostenendo finanziariamente gli ospedali nella designazione di coordinatori dei trapianti interni (medici che lavorano all'interno della terapia intensiva, con il supporto di un'équipe medica) il cui compito sarà di individuare attivamente i potenziali donatori e di avvicinare le loro famiglie,
- attuando programmi di miglioramento della qualità in ogni ospedale o gruppo di ospedali nell'Unione europea, dove esista una prova evidente di un potenziale per la donazione di organi;

13. invita gli Stati membri, al fine di aumentare la disponibilità di organi, a valutare il ricorso ad organi di donatori provenienti dal pool «esteso» (e.g. donatori più anziani o donatori con talune malattie) tenendo presenti considerazioni in tema di qualità e di sicurezza;

14. ritiene che si possano effettuare trapianti facendo ricorso a un organo non ottimale; ritiene che spetti poi all'équipe trapianti, di concerto con il paziente e/o la sua famiglia, di prendere decisioni in merito all'impiego degli organi per i singoli pazienti sulla base di un'analisi del rapporto rischio-beneficio;

15. invita gli Stati membri che autorizzano la donazione di organi da viventi a tenere in debita considerazione gli aspetti della qualità e della sicurezza; sottolinea, tuttavia, che la donazione da viventi dovrebbe essere considerata come complementare alla donazione dopo la morte;

16. riconosce che quando il pool è «esteso» i medici possono trovarsi confrontati a maggiori probabilità di rigetto degli organi e a un declino graduale delle funzioni dell'organo trapiantato e chiede, pertanto, alla Commissione e agli Stati membri di sostenere metodi volti a prevenire e a curare il rigetto di organi, affinché i medici possano ricorrere con fiducia ad organi provenienti dal pool «esteso»;

17. riconosce che la biotecnologia offre già mezzi che permettono di evitare il rischio di rigetto di organi trapiantati, ad esempio trattamenti che riducono il tasso di rigetto, il che a sua volta comporta una maggiore disponibilità di organi, consentendo ai medici di curare, quando non di prevenire, il rigetto; ritiene che, riducendo il rischio associato a programmi estesi per il trapianto di organi, ciò torni a vantaggio di un pool di donatori «esteso»;

18. chiede agli Stati membri di abrogare, prima del gennaio 2010, la normativa che limita al loro territorio l'uso di organi donati;

19. chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie nei settori dell'istruzione e della formazione, del lavoro d'équipe e della remunerazione dei chirurghi di trapianti;

20. sottolinea l'importanza di finanziare il reperimento di organi e trapianti su una linea di bilancio separata, in modo da non rendere i trapianti un disincentivo per gli ospedali;

21. insiste sulla necessità che le donazioni di organi permangano rigorosamente non commerciali;

22. appoggia le misure volte a proteggere i donatori, sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista psicologico e sociale, e a garantire che la donazione di organi sia effettuata in modo altruistico e volontario, escludendo i pagamenti tra i donatori e i riceventi, essendo ogni pagamento unicamente circoscritto al compenso che è strettamente limitato alle spese e agli inconvenienti relativi alla donazione; chiede agli Stati membri di garantire che sia preservato l'anonimato dei donatori deceduti e dei donatori in vita non legati da vincoli genetici o emotivi ai riceventi, qualora la legislazione nazionale autorizzi tali donazioni; esorta gli Stati membri a definire le condizioni secondo cui può essere concesso un compenso;

23. insiste affinché gli Stati membri approvino o mantengano disposizioni giuridiche rigorose in relazione ai trapianti da donatori viventi non consanguinei, allo scopo di rendere il sistema trasparente ed escludere la possibilità di vendita illecita di organi o di coercizione di donatori, in modo tale che le donazioni da donatori viventi non consanguinei possano essere possibili solo in base a condizioni definite per legge e previa autorizzazione di un apposito organo indipendente;

24. insiste affinché gli Stati membri garantiscano che i donatori viventi non subiscano discriminazioni, in particolare dai sistemi assicurativi;

25. insiste affinché gli Stati membri garantiscano il rimborso dei costi sociali per i donatori viventi;

26. ritiene che, in futuro, a condizione di garantire la tracciabilità, la biotecnologia possa offrire la possibilità ai ricercatori di creare organi a partire dai tessuti e dalle cellule esistenti, tanto dei pazienti stessi quanto dei donatori di tessuti; invita la Commissione a promuovere tale ricerca, che spesso è effettuata da piccole e medie imprese biotecnologiche emergenti nell'Unione europea, nell'ambito di quadri culturali ed etici fissati dagli Stati membri, della Carta sui diritti fondamentali e della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e sulla biomedicina;

27. rileva che numerose sperimentazioni cliniche sugli esseri umani hanno dimostrato l'efficienza del trattamento con cellule staminali adulte in numerose terapie di sostituzione cellulare;

Martedì 22 aprile 2008

Efficienza e accessibilità dei sistemi di trapianto

28. prende atto che, benché vari Stati membri abbiano introdotto una registrazione obbligatoria per le procedure di trapianto e benché esistano taluni registri volontari, non esiste un sistema globale per raccogliere i dati sui vari tipi di trapianto e i loro risultati; appoggia fermamente la creazione di registri nazionali di controllo dei donatori viventi, pazienti trapiantati e procedure di trapianto; rileva che i registri devono essere regolarmente aggiornati; sottolinea l'importanza della comparabilità dei dati tra gli Stati membri dell'Unione europea;

29. invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri degli orientamenti in materia di registrazione, intesi a garantire che la persona registrata fornisca alcune informazioni sulla sua storia clinica e ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi del donatore, considerato che la registrazione non si limita alla semplice azione di registrare, ma comporta delle conseguenze sia per il donatore sia per il ricevente;

30. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di un nucleo di norme tecniche ed etiche per la gestione della sicurezza, della qualità e dell'efficacia della donazione di organi nel quadro delle donazioni e dei trapianti, che possa fungere da modello per gli Stati membri; invita la Commissione a creare un meccanismo comunitario che promuova le attività di coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda la donazione e il trapianto di organi;

31. ritiene che un beneficio supplementare della collaborazione tra gli Stati membri, che è insufficientemente sottolineato nella summenzionata comunicazione della Commissione, sia il valore potenziale della messa in comune degli organi tra gli Stati membri, in termine di possibilità mediche e tecniche, sempre tenendo conto però delle limitazioni geografiche in questi scambi e dei potenziali effetti sulla vitalità degli organi; sottolinea, a tal riguardo, i risultati positivi conseguiti da sistemi internazionali; è convinto che la messa in comune degli organi possa essere molto utile soprattutto nel caso di procedure di trapianto difficili (per esempio, nel caso di pazienti dalle necessità particolarmente sensibili o urgenti o pazienti in condizioni particolari, per i quali è difficile trovare un donatore idoneo);

32. invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a eseguire uno studio su tutti gli aspetti relativi al trapianto di organi per i cittadini non UE residenti negli Stati membri e ad elaborare un codice deontologico che individui le regole e le condizioni secondo cui gli organi provenienti da donatori UE deceduti possano essere assegnati a cittadini non UE;

33. sottolinea che una buona cooperazione tra i professionisti sanitari e le autorità competenti è necessaria e fornisce un valore aggiunto; invita la Commissione a promuovere alleanze tra le organizzazioni nazionali di trapianti negli Stati membri che implichino una cooperazione a livello giuridico, etico e tecnico; riconosce che esistono situazioni nella medicina dei trapianti che non possono essere adeguatamente risolte negli Stati membri con un limitato pool di donatori; è convinto che i piccoli Stati membri, in particolare, possano chiaramente trarre beneficio dalla cooperazione europea;

34. chiede che sia istituita una carta UE di donatore di organi, complementare rispetto ai sistemi nazionali esistenti;

35. ritiene che la cooperazione internazionale sia auspicabile in modo da promuovere la disponibilità e la sicurezza degli organi; sottolinea che sarebbero utili norme a carattere generale sulle migliori prassi mediche, le tecniche diagnostiche e la conservazione; invita gli Stati membri a promuovere attivamente tale cooperazione e ad applicare tale sistema di regole generali;

Accrescere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica

36. sottolinea l'importanza di accrescere la consapevolezza pubblica sulla donazione e sul trapianto di organi dal momento che può permettere di individuare i donatori di organi e, di conseguenza, accrescere la disponibilità di organi; invita, pertanto, la Commissione, gli Stati membri e la società civile a potenziare strutturalmente la promozione della donazione di organi, in particolare tra i giovani nelle scuole; propone, a tal riguardo, di ricorrere a note personalità (per esempio, sportivi di ambo i sessi) e a pacchetti educativi;

37. sottolinea che le informazioni sulla donazione e il trapianto di organi andrebbero fornite in modo trasparente, imparziale e non indirizzato, e dovrebbero riguardare lo scopo delle donazioni, vale a dire che può trattarsi sia di donazioni multiple di organi che di tessuti;

Martedì 22 aprile 2008

38. sottolinea che la libera scelta di donare o non donare un organo è un diritto esclusivo del donatore e va rispettata e che la donazione deve essere considerata un dono di un essere umano ad un altro; fa rilevare che tale concetto deve trovare riscontro nel linguaggio utilizzato, evitando terminologia economica che suggerisce che gli organi possono essere trattati alla stregua di una merce del mercato interno;

39. chiede alla Commissione di prendere in esame l'ulteriore sviluppo ed espansione della pagina web europea esistente sulla donazione di organi ⁽¹⁾, e di quella dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ⁽²⁾, per coprire tutti gli Stati membri, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, allo scopo di offrire tutte le informazioni e i dati rilevanti sulla donazione e il trapianto di organi;

40. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la Giornata mondiale del donatore e raccomanda azioni che mettano in evidenza i buoni risultati e l'importanza dei trapianti;

41. è convinto che un modo particolarmente efficace di aumentare la disponibilità di organi sia quello di fornire maggiori informazioni al pubblico anche a livello locale e regionale; invita la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni della società civile, le chiese, le comunità religiose ed umaniste a partecipare a tale sforzo volto ad accrescere la consapevolezza pubblica sulla possibilità della donazione di organi tenendo presenti, allo stesso tempo, le specificità culturali in ogni Stato membro; sottolinea l'importante ruolo che i donatori registrati svolgono nella promozione delle donazioni di organi, convincendo familiari ed amici ed incoraggiandoli a divenire loro stesso donatori;

42. riconosce che è importante migliorare le abilità comunicative dei professionisti della sanità elaborando, per esempio, orientamenti informativi; sottolinea la necessità di un comportamento professionale verso la comunicazione come pure di un appoggio da parte di esperti in tale settore; ritiene che si dovrebbe accordare particolare attenzione tanto al contenuto del messaggio quanto al miglior modo di trattare gli argomenti più controversi; sottolinea l'esigenza di regolari incontri con i rappresentanti dei mezzi d'informazione per pubblicizzare i buoni risultati e l'importanza dei trapianti;

43. sostiene l'istituzione di una «hotline» dotata di un numero telefonico unico, gestito da un'organizzazione nazionale dei trapianti, qualora tale organizzazione esista, in servizio 24 ore al giorno, presso la quale operano professionisti esperti, opportunamente formati, in grado di fornire rapidamente informazioni (mediche, giuridiche) pertinenti ed accurate a tutte le parti interessate;

44. invita la Commissione a sostenere la ricerca in materia di donazione e di trapianto di organi attraverso le frontiere nazionali per far fronte all'impatto dell'etnicità, del paese di origine, della religione, del livello di educazione e della classe socioeconomica sulla decisione di offrire organi in donazione; invita la Commissione e gli Stati membri a divulgare rapidamente i risultati della ricerca onde informare il pubblico e modificare le percezioni erronee;

Migliorare qualità e sicurezza

45. riconosce che è della massima importanza garantire la qualità e la sicurezza della donazione e del trapianto di organi; mette in evidenza che ciò avrà un impatto sulla riduzione dei rischi di trapianto e ridurrà, pertanto, gli effetti negativi; riconosce che le azioni in materia di qualità e di sicurezza potrebbero avere ripercussioni sulla disponibilità di organi e viceversa; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a sviluppare la loro capacità di creare e sviluppare regolamentazioni nazionali e un quadro regolamentare volto a potenziare la qualità e la sicurezza, senza che ciò abbia ripercussioni negative sulla disponibilità degli organi destinati ai trapianti;

46. riconosce che i risultati post-trapianto dovrebbero essere controllati e valutati; sottolinea che si dovrebbe promuovere una metodologia comune per l'analisi dei dati, sulla base delle migliori prassi attualmente in vigore negli Stati membri, per consentire una comparabilità ottimale dei risultati;

47. chiede agli Stati membri di estendere il periodo di monitoraggio dei pazienti che hanno subito un trapianto a diversi anni e, preferibilmente, lungo l'intero arco della vita del paziente e/o finché l'organo trapiantato funziona;

⁽¹⁾ www.eurodonor.org (e/o eurocet.org).

⁽²⁾ www.transplant-observatory.org.

Martedì 22 aprile 2008

48. chiede alla Commissione di stanziare risorse nell'ambito del settimo programma quadro europeo per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative (2007-2013) per promuovere la ricerca volta a migliorare e rendere più sensibili le tecniche diagnostiche in grado di individuare precocemente e con efficacia patologie nocive, come HIV/AIDS, epatite e altro, dato che un aspetto importante del trapianto di organi è garantire la sicurezza rispetto a diversi fattori e agenti nocivi esistenti negli organi del donatore;

Traffico di organi

49. mette in evidenza che esiste un legame tra la penuria di organi e il loro traffico, dato che quest'ultimo compromette la credibilità del sistema per potenziali donatori volontari e non retribuiti; sottolinea che qualsiasi sfruttamento commerciale di organi non è etico ed è contrario ai valori umani più fondamentali; sottolinea che la donazione di organi dettata da considerazioni di carattere finanziario degrada il dono dell'organo a semplice merce di scambio, il che costituisce una violazione della dignità umana e viola l'articolo 21 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina ed è proibito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

50. invita la Commissione a lottare, nel caso dei paesi terzi, contro il traffico di organi e di tessuti, che dovrebbe essere oggetto di un divieto universale in cui rientra il trapianto di organi e di tessuti prelevati da minorenni, da disabili mentali o da prigionieri giustiziati; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare la comunità internazionale su tale questione;

51. ritiene che, per combattere il traffico di organi nelle parti più povere del mondo, sia necessario adottare una strategia a lungo termine, finalizzata ad abolire le disuguaglianze sociali che sono alla radice di tali pratiche; sottolinea che, per poter combattere la pratica della vendita di organi in cambio di soldi (specialmente nei paesi in via di sviluppo), occorre predisporre meccanismi di tracciabilità al fine di impedire che questi organi entrino nell'Unione europea;

52. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per prevenire il «turismo di trapianti», segnatamente elaborando orientamenti volti a proteggere i donatori più poveri e vulnerabili contro il rischio di essere vittime del traffico di organi e adottando misure che accrescano la disponibilità di organi ottenuti in modo legale e mediante lo scambio di registrazioni di liste di attesa fra le organizzazioni per lo scambio di organi per evitare iscrizioni multiple alle liste; invita la Commissione a promuovere, attraverso il settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, un approccio comune volto a redigere informazioni sulla legislazione nazionale in materia di traffico di organi e ad individuare i principali problemi e le possibili soluzioni; rileva, a tal fine, che occorre stabilire un sistema di tracciabilità e responsabilità per il materiale umano;

53. esorta gli Stati membri, ove necessario, a modificare i rispettivi codici penali per far sì che i responsabili del traffico di organi siano adeguatamente perseguiti comprendendo sanzioni per il personale medico coinvolto nel trapianto di organi ottenuti dal traffico illecito, effettuando nel contempo ogni sforzo per scoraggiare i potenziali riceventi dal cercare organi e tessuti che siano stati oggetto di tale traffico; sottolinea che si dovrebbe prendere in considerazione la previsione della responsabilità penale a carico dei cittadini dell'Unione europea che abbiano acquistato organi all'interno o all'esterno dell'Unione europea;

54. chiede agli Stati membri di effettuare i passi necessari per vietare ai professionisti della sanità di agevolare il traffico di organi e tessuti (ad esempio, indirizzando pazienti a un servizio di trapianti estero che si sappia essere coinvolto in un traffico) ed esorta i fornitori di assicurazioni sulla salute a facilitare attività che promuovano direttamente o indirettamente il traffico connesso al trapianto di organi, per esempio rimborsando i costi sostenuti per ottenere un trapianto illegale;

55. ritiene che gli Stati membri debbano assicurare la formazione delle proprie autorità preposte all'applicazione della legge e quella del personale medico in materia di traffico di organi, affinché sia denunciato alla polizia qualsiasi caso noto;

56. chiede agli Stati membri di firmare, ratificare e dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e al Protocollo di Palermo, se non l'hanno ancora fatto;

Martedì 22 aprile 2008

57. deplora il fatto che, poiché Europol sostiene che non vi sono casi documentati di vendita e traffico di organi, non abbia presentato alcuna indagine in materia; fa riferimento alle relazioni del Consiglio d'Europa e dell'OMS che evidenziano chiaramente che il commercio di organi costituisce un problema anche per gli Stati membri dell'Unione europea e chiede alla Commissione e a Europol di migliorare il monitoraggio dei casi di traffico di organi e di trarre le necessarie conclusioni;

58. chiede alla Commissione e al Consiglio di aggiornare il piano d'azione sulla tratta di esseri umani e di comprendervi il traffico di organi, affinché aumenti la cooperazione fra le autorità nazionali interessate;

59. chiede altresì che il piano d'azione faccia riferimento a dati certi e verificati per quantità, tipologia e provenienza degli organi oggetto del traffico illecito;

*

* *

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'OMS, al Consiglio d'Europa e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Contributo del volontariato alla coesione economica e sociale

P6_TA(2008)0131

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale (2007/2149(INI))

(2009/C 259 E/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la quarta relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2007)0273),
- vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva ⁽¹⁾,
- vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 ⁽²⁾,
- vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) ⁽³⁾,
- vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione ⁽⁴⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 2006, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per la partecipazione e l'informazione dei giovani al fine di promuovere la loro cittadinanza europea attiva ⁽⁵⁾,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società» (COM(2007)0498),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità» (COM(2006)0571),

⁽¹⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU C 297 del 7.12.2006, pag. 6.

Martedì 22 aprile 2008

- vista la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori ⁽¹⁾,
 - vista la propria risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato ⁽²⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale ⁽³⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Le attività di volontariato, il loro ruolo nella società europea e il loro impatto» ⁽⁴⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni sul tema «Il ruolo delle organizzazioni del volontariato: un contributo ad una società europea» ⁽⁵⁾,
 - visti gli articoli 158 e 159 del trattato CE,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0070/2008),
- A. considerando che secondo stime attendibili oltre 100 milioni di cittadini dell'Unione europea svolgono attività di volontariato ⁽⁶⁾,
- B. considerando che, secondo le prime conclusioni in merito all'applicazione del Manuale delle Nazioni Unite sugli enti senza scopo di lucro (NPI, Non-Profit Institutions), il contributo economico di tali enti è pari in media al 5 % del PIL e oltre un quarto di tale cifra, anche facendo una stima prudente, è dovuto al tempo impiegato in attività di volontariato ⁽⁷⁾,
- C. considerando che il volontariato è un'importante forza che alimenta la società civile e rafforza la solidarietà — uno dei valori fondamentali dell'Unione europea — ed è anche una componente essenziale a sostegno dei programmi comunitari di sviluppo, in particolare in quegli Stati membri che stanno ora emergendo da un periodo transitorio post-comunista,
- D. considerando che un recente studio di organizzazioni che si avvalgono di volontari in tutta Europa ha dimostrato un alto livello di valore aggiunto: per ogni euro che hanno speso per sostenere l'attività dei volontari le organizzazioni hanno ricavato in media un rendimento compreso tra 3 EUR e 8 EUR ⁽⁸⁾,
- E. considerando che è necessario un pieno riconoscimento del contributo assai significativo che il volontariato dà alla creazione di capitale sociale,
- F. considerando che un finanziamento sostenibile, soprattutto ai fini amministrativi, è d'importanza fondamentale per le organizzazioni di volontariato e per il lavoro volontario in generale,
- G. considerando che la recente relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ha individuato nel capitale sociale un elemento chiave per la messa a punto di politiche miranti a promuovere lo sviluppo dell'economia rurale ⁽⁹⁾,

(1) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

(2) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.

(3) GU C 105 del 25.4.2008, pag. 11.

(4) GU C 325 del 30.12.2006, pag. 46.

(5) GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 57.

(6) Rapporto Eurobarometro Social Reality Stocktaking, febbraio 2007.

(7) Rapporto della Johns Hopkins University Measuring Civil Society and Volunteering, settembre 2007. www.jhu.edu/ccss.

(8) Volunteering works, Institute for volunteering research and volunteering, Inghilterra, settembre 2007.

(9) Cfr. Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. European Foundation for Living and Working Conditions. <http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf>.

- H. considerando che la tesi centrale di un recente studio su un programma Urban attuato con successo ad Aarhus è che i cittadini di quella località e l'impegno dei volontari sono stati elementi decisivi per la riuscita della realizzazione del programma ⁽¹⁾;
 - I. considerando che il volontariato non solo ha un valore economico misurabile, ma può anche consentire risparmi significativi per i servizi pubblici e che in tale contesto è importante garantire che l'attività di volontariato vada ad aggiungersi ai servizi pubblici e non serva a sostituirli,
 - J. considerando che il volontariato contribuisce allo sviluppo personale e sociale dei volontari ed ha un impatto positivo in seno alla comunità, ad esempio sulle relazioni interpersonali,
 - K. considerando che i volontari svolgono un ruolo importante nel raggiungimento dell'obiettivo della coesione socioeconomica previsto dalla Strategia di Lisbona, contribuendo all'inclusione finanziaria, ad esempio creando unioni di credito che sono cooperative finanziarie regolamentate e senza scopo di lucro, gestite e amministrate da volontari,
 - L. considerando che la responsabilità sociale delle imprese è un importante motore economico e rappresenta un elemento essenziale del modello sociale europeo,
 - M. considerando che vi è un nesso tra volontariato e sviluppo sostenibile,
 - N. considerando che è importante promuovere e sostenere le migliori prassi di gestione del volontariato fra le organizzazioni che si servono di volontari,
 - O. considerando che il volontariato comporta la partecipazione diretta dei cittadini allo sviluppo locale e può così svolgere un ruolo importante nel promuovere la società civile e la democrazia,
 - P. considerando che nella succitata risoluzione sulla cittadinanza attiva il Consiglio incoraggia ad una maggiore partecipazione dei giovani alla vita civile, alle strutture partecipative e al lavoro volontario,
 - Q. considerando che il cambiamento demografico in Europa fa sì che vi sia ora un gran numero di potenziali volontari anziani,
 - R. considerando che il volontariato può avere un effetto positivo sulla salute delle persone ⁽²⁾ e che tale beneficio per la salute può riguardare persone di tutte le età e può contribuire alla prevenzione di malattie fisiche e mentali,
 - S. considerando che il volontariato può svolgere un ruolo di sostegno per iniziative di sviluppo locale e può favorire il successo di varie iniziative finanziate dalla Comunità, quali il programma LEADER, INTERREG e il programma PEACE;
1. incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore del volontariato per la promozione della coesione sociale ed economica; li esorta inoltre ad operare in partenariato con le organizzazioni di volontariato e a consultare adeguatamente il settore per sviluppare piani e strategie finalizzati al riconoscimento, all'apprezzamento, al sostegno, all'agevolazione e all'incoraggiamento di volontariato; sollecita altresì gli Stati membri a creare un quadro stabile e istituzionale per la partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) ai dibattiti pubblici;
 2. invita gli esperti della Commissione che si occupano della materia ad operare una distinzione più chiara tra organizzazioni di volontariato e ONG, le cui attività non sono organizzate sulle stesse basi di volontariato, e chiede un'esauriente indagine paneuropea sulla natura, il livello e i meccanismi interni della partecipazione sociale, compresi la partecipazione dei volontari e i finanziamenti a tal fine;

⁽¹⁾ Vestergaard Poulsen, L. From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community, sintesi in inglese: The Urban II Programme in Aarhus 2002-2007.

⁽²⁾ Cfr. *The Health Benefits of Volunteering — A Review of Recent Research* (Corporation for National and Community Service, 2007).

Martedì 22 aprile 2008

3. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a compiere veri sforzi per aiutare le organizzazioni del volontariato ad accedere a finanziamenti sufficienti e sostenibili, sia a fini amministrativi che per progetti, senza eccessivi adempimenti burocratici e formalità di documentazione, pur mantenendo i necessari controlli sull'esborso di fondi pubblici;
4. sollecita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sostenere la creazione di servizi volontari di emergenza in ogni località al fine di garantire una reazione rapida a calamità naturali e incidenti;
5. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il principio del partenariato sancito sia negli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) che negli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione non sempre è seguito a livello nazionale ⁽¹⁾, e la sollecita pertanto ad assumere le iniziative amministrative ed istituzionali idonee a garantire che le sue politiche, procedure e protocolli siano realmente osservati e applicati durante le consultazioni, i negoziati e le successive operazioni nell'ambito dei Fondi strutturali;
6. raccomanda che tutti gli Stati membri producano regolarmente «conti satellite» delle NPI, e chiede che in questi conti satellite sia incluso il lavoro dei volontari, in modo che i responsabili delle decisioni possano tener conto delle NPI nella formulazione delle politiche; invita la Commissione a studiare in che modo il volontariato potrebbe essere incluso quale categoria specifica nei conti statistici di Eurostat;
7. sostiene con vigore l'opinione che il volontariato e l'attività di volontariato non debbano prendere il posto del lavoro retribuito;
8. invita la Commissione a lavorare all'instaurazione, per tutti i fondi comunitari, di un sistema in base al quale l'attività di volontariato possa essere riconosciuta quale contributo ai progetti cofinanziati, e a studiare meccanismi che consentano di valutare adeguatamente il valore economico del lavoro di volontariato; plaude agli sforzi compiuti da alcune direzioni generali della Commissione per adottare un approccio più flessibile nell'accettazione del lavoro volontario quale contributo a fronte dei finanziamenti comunitari in progetti cofinanziati;
9. invita la Commissione a promuovere opportunità per i volontari più anziani e a sviluppare un programma «Anziani in azione», destinato al crescente numero di cittadini anziani dotati di grande esperienza che vogliono svolgere attività di volontariato, programma che potrebbe essere parallelo e complementare al citato programma «Gioventù in azione», e a promuovere inoltre programmi specifici per il volontariato intergenerazionale e il tutorato;
10. incoraggia gli Stati membri a promuovere e agevolare il volontariato in seno a tutte le comunità, sia reali che virtuali, per esempio il volontariato in famiglia o quello in seno a categorie di persone emarginate o che potrebbero non avere una tradizione di volontariato, e a sottolineare la grande importanza di organizzare il lavoro volontario in modo da assicurarne la compatibilità con la vita familiare e professionale;
11. incoraggia le imprese e gli altri operatori del settore privato, nell'ambito della loro strategia di responsabilità sociale d'impresa, a sostenere finanziariamente iniziative volte a promuovere e potenziare il volontariato, e sollecita gli Stati membri, nel contesto del volontariato d'impresa, a fornire incentivi al settore privato affinché finanzi e sostenga il settore del volontariato, in tal modo contribuendo ad assicurare il trasferimento di competenze e know how d'impresa dal settore privato a quello pubblico nonché migliorando la qualità della vita a livello locale grazie all'incoraggiamento dell'autoassistenza per la soluzione di problemi locali;
12. invita la Commissione ad incrementare il riconoscimento del volontariato quale attività appropriata attraverso cui acquisire competenze e capacità attraverso lo YOUTHPASS legato ad EUROPASS, pur garantendo che il volontariato non venga visto come un'alternativa alla formazione ufficiale ma piuttosto come un suo complemento; chiede inoltre misure nazionali e locali al fine di accrescere la mobilità dei volontari;

⁽¹⁾ Cfr. Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service, novembre 2004.

13. invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulle ragioni del ritardo nell'adozione della Carta europea del volontariato, che è stata proposta e che dovrebbe definire il ruolo delle organizzazioni di volontariato e stabilire i loro diritti e le loro responsabilità; raccomanda di svolgere delle valutazioni paritetiche annuali per valutare il lavoro di volontariato svolto, per Stato membro e in specifici settori e organizzazioni;
14. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di creare una banca dati europea che fornisca i dati essenziali sulle organizzazioni di volontariato nonché dettagli sulle migliori prassi, il che fornirebbe orientamenti utili per migliorare i sistemi di volontariato;
15. invita le autorità competenti a provvedere affinché i volontari dispongano per le loro attività di volontariato di un'adeguata copertura assicurativa per gli incidenti e la responsabilità civile, nonché di una copertura per le spese concordate relative a dette attività;
16. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere il volontariato a tutti i livelli d'istruzione, creando opportunità di svolgere attività di volontariato fin dai primi stadi del ciclo d'istruzione, in modo che il volontariato sia percepito come un normale contributo alla vita comunitaria, e a continuare a promuovere tale attività a mano a mano che gli studenti crescono, in modo da facilitare il «service learning», in cui gli studenti lavorano in partenariato con gruppi di volontariato o comunità nell'ambito del loro corso di diploma o di laurea, incoraggiare i collegamenti tra il settore del volontariato e quello dell'istruzione a tutti i livelli, promuovere il volontariato e riconoscere l'apprendimento nell'ambito del volontariato come parte dell'apprendimento permanente;
17. invita la Commissione, nella prospettiva della revisione prevista per il 2010 delle disposizioni sull'IVA relative agli organismi pubblici e alle esenzioni sociali, a prendere in considerazione insieme agli Stati membri i validi argomenti sociali in favore dell'introduzione di esenzioni dall'IVA per le organizzazioni di volontariato registrate negli Stati membri su acquisti intesi all'esecuzione dei loro compiti, e a prendere in considerazione inoltre gli argomenti in favore dell'esenzione, in casi specifici, dal pagamento dell'IVA su beni e servizi donati alle organizzazioni di volontariato;
18. invita gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a istituire un'infrastruttura di volontariato sostenibile che si occupi di questioni quali il finanziamento di base delle organizzazioni del volontariato;
19. raccomanda di dichiarare il 2011 Anno europeo del volontariato;
20. riconosce la diversità del volontariato negli Stati membri, ma incoraggia nondimeno questi ultimi e le autorità regionali e locali, ogni volta che sia possibile, a imparare gli uni dagli altri attraverso lo scambio delle migliori prassi;
21. invita la Commissione ad introdurre dispositivi di sostegno per creare sistemi più efficienti di cooperazione e collegamento in rete tra le organizzazioni di volontariato, e a rafforzare i sistemi di scambi internazionali di volontari, che in alcuni casi potrebbero contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; chiede in particolare l'istituzione di programmi che aiutino a rilanciare le attività di volontariato negli Stati membri in cui tali attività hanno finito con l'essere associate ad azioni di carattere obbligatorio;
22. raccomanda la promozione di progetti transfrontalieri di volontariato;
23. invita la Commissione a tenere un atteggiamento favorevole alla situazione dei volontari in tutte le aree politiche e legislative;
24. invita i soggetti pertinenti a livello locale e regionale, le organizzazioni di volontariato e i media a fornire ai cittadini informazioni adeguate sulle opportunità di fare volontariato, accompagnate da un'idonea formazione, ponendo l'accento in particolare sulle categorie vulnerabili e marginalizzate in seno alla società e sulle necessità delle regioni remote e inaccessibili;
25. sollecita la Commissione a porre in atto, accanto al Piano D per la Democrazia, il Dialogo e il Dibattito, un Piano V per il riconoscimento del Valore e della Validità e per la garanzia della Visibilità dei Volontari;
26. chiede alla Commissione di rivedere la sua politica in materia di visti per i partecipanti di paesi terzi a programmi di volontariato riconosciuti che si svolgono nell'Unione europea, al fine di introdurre un regime dei visti più liberale, in particolare per quanto riguarda i volontari provenienti da paesi vicini dell'Unione europea;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

Martedì 22 aprile 2008

Relazione annuale 2006 della BEI

P6_TA(2008)0132

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla relazione annuale 2006 della Banca europea per gli investimenti (2007/2251(INI))

(2009/C 259 E/03)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 266 e 267 del trattato CE, relativi alla Banca europea per gli investimenti (BEI), e visto il protocollo (n. 11) sullo statuto della BEI (¹),
- visto l'articolo 248 del trattato CE, relativo al ruolo della Corte dei conti,
- visto il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sulla relazione annuale 2005 della BEI (²),
- vista la decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (³),
- vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 luglio 2003 sui poteri d'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) presso la BEI (⁴),
- vista la decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI un nuovo mandato con l'autorizzazione a concedere prestiti a concorrenza di 12,4 miliardi di euro nei paesi vicini dell'Unione europea (⁵),
- visti il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (⁶) e la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (⁷) (riguardante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFF)),
- vista la firma, l' 11 gennaio 2008, tra la BEI e la Commissione, dell'accordo di cooperazione che istituisce lo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti della rete transeuropea dei trasporti (GPTT),
- vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (⁸),
- viste la 49a relazione annuale (2006) della BEI e la sua politica di divulgazione del 28 marzo 2006,
- visti i «Principi europei per l'ambiente» lanciati dalla BEI nel 2006,
- visto il piano di attività della banca 2007-2009 quale approvato dal consiglio di amministrazione nella sua riunione del 12 dicembre 2006,

(¹) Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea.

(²) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 544.

(³) GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5.

(⁴) Causa C-15/00, Commissione/BEI, Racc. 2003, pag. I-07281.

(⁵) GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95.

(⁶) GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

(⁷) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(⁸) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

- visto il discorso pronunciato l' 11 settembre 2007 da Philippe Maystadt, presidente della BEI, dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci,
 - vista la chiusura dell'esercizio 2006 approvata e corredata di un rapporto di revisione contabile favorevole di un revisore indipendente e del comitato di verifica della BEI,
 - visto lo studio sui nuovi strumenti finanziari per le infrastrutture e i servizi di trasporto europei (¹),
 - visti i lavori e le conclusioni del convegno tenuto a Clermont-Ferrand (Francia) il 14 dicembre 2007 sul tema «l'assetto e lo sviluppo del territorio dell'Unione europea: la sfida degli investimenti nell'Unione e i relativi finanziamenti: la collocazione della Banca europea per gli investimenti»,
 - visto lo stato di avanzamento della revisione delle proprie politiche e procedure antifrode, cui la BEI sta procedendo,
 - visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto, adottata il 2 marzo 2005, e il Consenso europeo in materia di sviluppo (²),
 - visto l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0079/2008),
- A. considerando che la BEI ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno,
 - B. considerando il ruolo della BEI nello sviluppo armonioso dell'Unione europea nel suo insieme e nella riduzione dei divari di sviluppo delle diverse regioni, comprese le regioni ultraperiferiche,
 - C. considerando l'importo del capitale sottoscritto della BEI, pari a 163,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2006, del quale gli Stati membri hanno versato 8,2 miliardi di euro,
 - D. considerando che lo statuto della BEI prevede che il totale dei prestiti e delle garanzie concessi dalla BEI non deve eccedere il 250 % dell'importo del capitale sottoscritto,
 - E. considerando che la BEI non è soggetta agli obblighi di Basilea II, ma ha deciso di conformarsi su base volontaria a tali norme, ove applicabili alle sue attività,
 - F. considerando l'accordo della Commissione di vigilanza del settore finanziario del Lussemburgo di seguire da vicino le politiche di gestione dei rischi della BEI, ma unicamente in veste di organo informale e puramente consultivo, lasciando alla BEI il compito di definire il quadro di applicazione di Basilea II alla luce delle proprie esigenze,
 - G. considerando che la BEI ha fatto dell'approvvigionamento energetico sicuro, competitivo e sostenibile una delle sue priorità, che si aggiunge alle seguenti: coesione economica e sociale, sostegno alla ricerca, alle tecnologie e all'innovazione, reti transeuropee (RTE) nei campi del trasporto e dell'energia, sostenibilità ambientale a lungo termine, lotta contro il cambiamento climatico e sostegno alle piccole e medie imprese (PMI),
 - H. considerando il notevole fabbisogno dell'Unione europea in materia di finanziamento delle infrastrutture, stimato in 600 miliardi di euro (¹),
 - I. considerando il ruolo essenziale svolto dalla BEI nello sviluppo delle RTE mettendo a disposizione diversi strumenti e meccanismi,

(¹) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.

(²) Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» — Il consenso europeo in materia di sviluppo (GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1).

Martedì 22 aprile 2008

- J. considerando le difficoltà incontrate dall'Unione europea nel finanziamento di progetti di dimensioni europee, per esempio il progetto Galileo,
- K. considerano la qualità delle risorse umane della BEI, specialmente in materia di ingegneria finanziaria e di aiuto alla messa a punto di progetti,
- L. considerando il ruolo rilevante svolto dalla BEI nel finanziamento di progetti nei paesi in via di sviluppo,

Osservazioni generali

- 1. si felicita con la BEI per la sua relazione d'attività 2006 e la incoraggia a proseguire la sua azione a favore dello sviluppo dell'economia europea e per promuovere la crescita, la creazione di posti di lavoro e la coesione interregionale e sociale;
- 2. si compiace della trasparenza della BEI e della sua cooperazione piena con il Parlamento europeo;
- 3. chiede una sessione d'informazione almeno annuale tra la BEI e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in merito all'esecuzione del meccanismo d'investimento del Fondo europeo di sviluppo (FES), in parallelo alla procedura di discarico del FES;

Controllo di bilancio e gestione

- 4. invita la BEI a compiere ogni sforzo per conservare il rating AAA, garanzia delle sue attività e dei migliori tassi per i suoi prestiti, e ad adattare le sua politica prudenziale in tale prospettiva, senza però trascurare gli investimenti a termine molto lungo;
- 5. sottolinea che la BEI pratica una politica di «tolleranza zero» contro le frodi e la corruzione e si compiace dell'aumento del numero di inchieste, nonché della collaborazione rafforzata con l'Ufficio europeo per la lotta all'antifrode (OLAF); invita inoltre la BEI, in sede di adozione della sua politica e delle sue procedure antifrode, a prevedere misure intese a introdurre:
 - i) un meccanismo amministrativo di esclusione delle società riconosciute colpevoli di corruzione dalla Banca o da altre banche multilaterali di sviluppo,
 - ii) una politica di protezione degli informatori e
 - iii) una revisione delle linee guida attuali in materia di appalti;
- 6. si compiace dell'esistenza di un ufficio per le denunce che riceve e tratta le denunce esterne, nonché di un meccanismo di ricorso per le denunce inoltrate tramite il Mediatore europeo; accoglie con favore e appoggia attivamente il dialogo tra il Mediatore europeo e la BEI; invita quest'ultima a rivedere di conseguenza il suo sistema interno di reclami e a pubblicare nuove linee guida relative al meccanismo di ricorso, valide per tutte le operazioni finanziarie della BEI;
- 7. plaude alla volontà di trasparenza della BEI, nel contesto della sua politica di divulgazione, e all'abbondanza delle informazioni che mette a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione annuale degli elenchi dei progetti finanziati, accompagnata da brevi informazioni sui progetti stessi; incoraggia la BEI a sviluppare le attività del suo servizio «Valutazione delle operazioni», che effettua la valutazione a posteriori di un campione rappresentativo di progetti e programmi;

Meccanismi di controllo contabili e prudenziali e di misurazione dei risultati

- 8. prende atto del parere favorevole della revisione esterna e delle conclusioni della relazione annuale del comitato di verifica; rinnova il suo auspicio che la BEI sia sottoposta alle stesse regole prudenziali applicate agli istituti di credito e a un effettivo controllo prudenziale, pur rilevando che dette regole non si applicano agli istituti finanziari internazionali comparabili;
- 9. chiede che sia istituita una missione indipendente di regolamentazione al fine di vigilare sulla qualità della situazione finanziaria della BEI e di assicurare l'esatta misurazione dei suoi risultati e il rispetto delle regole di buona condotta della professione; raccomanda che ciò avvenga contestualmente al rafforzamento del comitato di verifica indipendente della BEI;

10. suggerisce che la BEI consulti il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) per ottenere un parere su detta missione di regolamentazione in cui si precisi l'organo incaricato di eseguirla, in attesa della creazione di un vero e proprio organo europeo di regolamentazione bancaria; propone di prevedere ogni tipo di soluzione, per esempio: intervento del CEBS, intervento di un organo nazionale di regolamentazione, intervento di organi nazionali di regolamentazione con avvicendamento annuale;

11. si felicita con la BEI per gli sforzi compiuti con l'introduzione dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS, International Financial Reporting Standards) nella sua chiusura dei conti consolidati, nonché in quella del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), per il quale l'esercizio 2006 è la prima applicazione delle norme contabili IFRS;

12. condivide, purché i terzi siano pienamente informati, le riserve della BEI rispetto a un'applicazione affrettata delle norme contabili IFRS ai conti statutari, fino a quando in seno agli Stati membri non si pervenga a un ampio consenso riguardo, ad esempio, alla contabilizzazione al valore equo, che potrebbe introdurre un'estrema volatilità nella determinazione dei risultati finanziari non consolidati della BEI;

13. raccomanda tuttavia una vigilanza tecnica sulla questione, che diventerà cruciale in termini di presentazione, approvazione e utilizzazione dei risultati contabili con lo sviluppo delle operazioni di capitale di rischio, del finanziamento delle PMI nonché della necessaria ingegneria finanziaria che l'Unione europea dovrà attuare per finanziare le sue infrastrutture;

14. prende atto delle scelte metodologiche fatte dalla BEI per valutare i rischi di credito, onde porre rimedio agli inconvenienti dovuti alla mancanza di esperienza in materia di perdite sui crediti, richiamando nel contempo l'attenzione sulla necessità di introdurre misure preventive per ridurre al minimo i rischi per quanto concerne la massima salvaguardia delle risorse finanziarie, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi della politica europea;

15. prende atto degli sforzi dispiegati per superare dette difficoltà sulla base di tecniche di recepimento dei parametri interni ed esterni e desidera essere informato sulla nuova metodologia introdotta per classificare i clienti della BEI e valutare i rischi di credito; osserva, in merito alle operazioni di cartolarizzazione, che l'approccio semplificato utilizzato attualmente potrà essere rivisto in futuro;

16. auspica, in merito all'applicazione di Basilea II, che la BEI possa dimostrare la sua capacità di far fronte alla sua missione, con i suoi fondi propri, ossia 33,5 miliardi di euro, e di conservare il rating migliore, ossia la tripla A (AAA);

Strategia e obiettivi

17. si compiace degli orientamenti della nuova strategia 2007-2009, comprendente il rafforzamento del valore aggiunto, l'aumento progressivo dell'assunzione di rischio, tra l'altro nelle attività a favore delle PMI e degli enti locali, l'uso di nuovi strumenti finanziari e l'intensificazione della cooperazione con la Commissione; sostiene senza riserve il piano d'attività della BEI per il periodo 2007-2009;

Nuove priorità strategiche e strumenti

18. si compiace dell'inserimento della promozione di un'energia sicura, competitiva e sostenibile tra gli aspetti principali dell'attività della banca, comprese le fonti energetiche alternative e rinnovabili, e chiede che vengano messi a punto criteri di finanziamento che tengano conto dell'ambiente, in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione europea in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

19. si compiace che lo sviluppo sostenibile resti un requisito fondamentale per la BEI; si congratula con la BEI per i suoi eccellenti risultati in termini di attività di prestito, dirette a promuovere la protezione dell'ambiente, e di coesione economica e sociale; incoraggia la BEI a rafforzare le sue politiche ambientali e sociali, a migliorare ulteriormente e aggiornare le norme che applica attualmente, in particolare per quanto concerne le sue attività di prestito esterno; chiede alla BEI di precisare le finalità e la metodologia del proprio processo di valutazione e di integrare nelle sue operazioni un maggior numero di fattori sociali e ambientali, nonché di assicurare la coerenza di tali attività, specificamente nel continente africano, con il Consenso europeo in materia di sviluppo e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio; chiede alla BEI di garantire il suo attivo impegno con la società civile, fra l'altro mediante procedure di consultazione;

Martedì 22 aprile 2008

20. si felicita con la BEI per i contratti quadro firmati tra la BEI e la Commissione: l'RSFF e il GPTT; incoraggia la Commissione e la BEI a sviluppare maggiormente gli strumenti congiunti a sostegno delle politiche dell'Unione europea, compiendo allo stesso tempo sforzi per mobilitare più capitali privati al fine di assicurare pienamente l'attuazione degli obiettivi prioritari della BEI;

Finanziamento di grandi progetti infrastrutturali

21. ricorda che, sebbene le sue attività siano complementari a quelle del settore privato, la BEI deve evitare ogni concorrenza con quest'ultimo, alla ricerca di un effetto leva ottimale per il finanziamento di progetti europei;

22. ribadisce il suo incoraggiamento alla BEI affinché dia la priorità al finanziamento delle RTE, segnatamente per infrastrutture transfrontaliere che consentano l'interconnessione delle reti nazionali, ciò che costituisce un elemento essenziale per lo sviluppo di un'economia di mercato incentrata sulla coesione sociale; invita la BEI, per quanto riguarda il finanziamento delle RTE, ad accordare priorità ai progetti d'infrastruttura o di trasporto con un'impronta di carbonio più ridotta o negativa;

23. suggerisce che la Commissione affidi alla BEI, vista la qualità delle sue risorse umane, la sua imparzialità e la sua esperienza nel finanziamento di grandi infrastrutture, il compito di svolgere una riflessione strategica sul finanziamento di infrastrutture, tenendo conto della necessità di uno sviluppo regionale equilibrato e senza escludere nessuna ipotesi: sovvenzioni, versamento delle somme sottoscritte dagli Stati membri del capitale della BEI, prestiti (tra cui prestiti BEI, ad esempio quelli finanziati con prestiti speciali degli Stati membri ⁽¹⁾), strumenti innovativi come l'RSFF e il GPTT, ingegneria finanziaria adatta ai progetti a lungo termine non immediatamente redditizi, sviluppo di sistemi di garanzie, creazione di una sezione di investimento all'interno del bilancio dell'Unione europea, consorzi finanziari tra autorità europee, nazionali e locali, partenariati pubblico-privato, ecc.;

Sostegno alle PMI

24. invita la BEI a provvedere affinché un volume sufficiente di capitale di rischio sia messo a disposizione delle PMI, le quali hanno difficoltà ad attrarre capitali di rischio; si compiace dell'avvio dell'iniziativa Risorse europee congiunte a favore delle micromedie imprese (JEREMIE), sviluppata nel 2005 dalla Direzione generale Politica regionale della Commissione e dalla BEI per permettere un migliore accesso delle imprese ai meccanismi di ingegneria finanziaria, e incoraggia lo sviluppo del programma competitività e innovazione (CIP) nel quadro delle priorità dell'agenda di Lisbona;

25. ricorda che il Parlamento ha approvato la partecipazione della Comunità all'aumento del capitale del FEI al fine di mettere a disposizione del FEI i mezzi di cui ha bisogno per compiere la propria missione e attuare la politica di coesione economica e sociale;

26. conferma la necessità di rispondere meglio alle carenze del mercato in fatto di finanziamento delle PMI e incoraggia la Commissione, la BEI e il FEI a continuare la diversificazione degli strumenti finanziari comunitari a monte (e.g. trasferimento di tecnologia) e a valle (e.g. finanziamento mezzanino) del capitale di rischio, nonché a favorire lo sviluppo del microcredito in Europa nel quadro della nuova iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione (COM(2007)0708);

Sostegno alla messa a punto di progetti

27. sottolinea il ruolo di consulenza della BEI nella messa a punto di progetti, grazie fra l'altro al programma di Assistenza congiunta a sostegno dei progetti nelle regioni europee (JASPERS); ricorda che un valore aggiunto significativo della BEI scaturisce dalla sua capacità di ingegneria nella messa a punto del finanziamento di progetti e di partenariati pubblico-privato, in particolare nel quadro del centro europeo di consulenza per i partenariati pubblico-privato (EPEC), e chiede alla BEI di perfezionare la comunicazione destinata ai responsabili di progetti a livello locale in merito all'aiuto tecnico che essa può fornire;

⁽¹⁾ Articolo 6 dello statuto della BEI.

28. si felicita con la BEI per l'apertura di nuovi uffici negli Stati membri, che consentiranno una migliore visibilità della BEI e una maggiore prossimità ai responsabili dei progetti onde agevolarne la realizzazione, e aiuteranno la BEI a instaurare legami più stretti con le organizzazioni, le istituzioni e le autorità locali per quanto concerne l'evoluzione favorevole della politica di sviluppo regionale equilibrato dell'Unione europea nonché la partecipazione a ritmo accelerato dei paesi entrati a far parte dell'Unione europea a partire dal 2004;

Operazioni all'esterno dell'Unione europea

29. prende atto con soddisfazione delle conclusioni favorevoli della valutazione delle attività del Fondo euro-mediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP); sulla base di detta valutazione, si compiace dell'invito formulato dal Consiglio a potenziare maggiormente il FEMIP onde rafforzare il partenariato euromediterraneo; auspica in tale contesto che il mandato di prestiti affidato alla BEI per il periodo 2007-2009, integrato con le risorse di bilancio appropriate, consentirà di accelerare il processo di integrazione economica regionale;

30. invita la BEI ad operare nelle regioni in via di sviluppo in conformità dei principi della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto e ad assicurare la coerenza con il Consenso europeo in materia di sviluppo, in particolare fornendo un aiuto efficace, promuovendo la reciproca «accountability» e adottando indicatori di sviluppo misurabili;

31. ritiene che il FEMIP debba restare il perno attorno al quale va articolata ogni iniziativa europea che porti avanti l'ambizione di un nuovo sviluppo della regione mediterranea;

32. incoraggia la BEI a proseguire la sua politica di emissioni obbligazionarie diversificate in diverse valute, comprese quelle dei paesi emergenti, continuando tuttavia a coprirsi contro i rischi di cambio;

*

* * *

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Soluzione del problema dei senzatetto

P6_TA(2008)0163

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla soluzione del problema dei senzatetto

(2009/C 259 E/04)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 116 del suo regolamento,

- A. considerando che il problema dei senzatetto è stato considerato una priorità dal Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO) nel 2005, e che si tratta di una priorità nel quadro del programma di «inclusione attiva» della strategia UE per la protezione sociale e l'integrazione;
- B. considerando che l'accesso ad un alloggio decoroso è uno dei diritti umani fondamentali e che l'accesso all'alloggio rappresenta spesso il primo passo verso soluzioni abitative decorose e durature per persone che vivono in condizioni di estrema povertà ed emarginazione,

Martedì 22 aprile 2008

- C. considerando che ogni inverno muoiono di freddo persone nell'Unione europea a causa della mancanza di alloggi d'emergenza e che i servizi per soddisfare i loro bisogni non sono sufficienti,
- D. considerando che i senzatetto per le strade rappresentano la forma più visibile del problema, il quale può essere affrontato nell'ambito di un'ampia strategia globale,
- E. considerando che quest'anno il Parlamento ha richiesto due volte azioni urgenti per affrontare il problema dei senzatetto,
1. invita il Consiglio ad impegnarsi a livello europeo per porre fine al problema dei senzatetto entro il 2015,
 2. invita la Commissione a elaborare una definizione quadro europea per i senzatetto, a raccogliere dati statistici comparabili ed affidabili, e a fornire aggiornamenti annuali sulle azioni intraprese e i progressi compiuti negli Stati membri per porre fine al problema dei senzatetto,
 3. raccomanda agli Stati membri di elaborare piani invernali d'emergenza nell'ambito di una più ampia strategia per affrontare il problema dei senzatetto,
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carrero González, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Giulietto Chiesa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Luigi Coccilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlățean, Thierry Cormillet, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoș Florin David, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Giorgos Dimitrakopoulos, Vasile Dîncu, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Christian Ehler, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Harald Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Monica Frassoni, Sorin Frunzăverde, Urszula Gacek, Kinga Gál, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Neena Gill, Robert Goebbels, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Nathalie Griesbeck, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Adeline Hazan, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Jacky Hénin, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Jens Holm, Krzysztof Hołowniak, Mary Honeyball, Milan Horáček, Richard Howitt, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Lily Jacobs, Anneli Jäättänenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj,

Madeleine Jouye de Grandmaison, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Girts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, André Laignel, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Erika Mann, Thomas Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Helmut Markov, David Martin, Jean-Claude Martinez, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Willy Meyer Pleite, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Cristobal Montoro Romero, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Robert Navarro, Bill Newton Dunn, Annemie Neysts-Uyttebroeck, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Óry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Tobias Pflüger, Willi Piecyk, Richards Píks, Józef Pinior, Miroslaw Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Mihaela Popa, Bernd Posselt, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Marco Rizzo, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Martine Roure, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Daciana Octavia Sârbu, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Karin Scheele, Agnes Schierhuber, Olle Schmidt, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Elisabeth Schroedter, Willem Schutte, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Pineda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Strož, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tókés, Ewa Tomaszkiewicz, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Anna Záboršká, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka

Mercoledì 23 aprile 2008

Ruolo della società civile nella politica in materia di droga nell'Unione europea

P6_TA(2008)0169

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sul Libro verde sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga dell'Unione europea (2007/2212(INI))

(2009/C 259 E/05)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua raccomandazione del 15 dicembre 2004 destinata al Consiglio e al Consiglio europeo sulla strategia europea in materia di lotta contro la droga (2005-2012) ⁽¹⁾,
- visto il Libro verde della Commissione del 26 giugno 2006 sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga nell'Unione europea (COM(2006)0316),
- viste la relazione del 18 aprile 2007 e le risposte ricevute in merito ai risultati della consultazione aperta svoltasi nell'ambito del sopramenzionato Libro verde ⁽²⁾,
- visto il titolo VI del trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e),
- visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali intesi alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in particolare, alla tutela del diritto alla vita e alla salute,
- viste la Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, modificata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, e le Convenzioni delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 e contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988,
- visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ⁽³⁾, che effettua la rifusione della normativa precedente,
- vista la relazione annuale 2007 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ⁽⁴⁾,
- vista la decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione e informazione in materia di droga nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli dal 2 al 7,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 21 dicembre 2006 dal titolo «Valutazione 2006 sui progressi compiuti in merito all'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga (2005-2008)» (SEC(2006)1803),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 dicembre 2007 relativa alla valutazione 2007 sui progressi compiuti in merito all'attuazione del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008) (COM(2007)0781),
- visto il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008) approvato dal Consiglio nel giugno 2005 ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 233.

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm.

⁽³⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ <http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index407EN.html>.

⁽⁵⁾ GU L 257 del 3.10.2007, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU C 168 dell'8.7.2005, pag. 1.

Mercoledì 23 aprile 2008

- vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾,
- vista la strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012) approvata dal Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe ⁽³⁾,
- viste la dichiarazione politica sulle droghe e le risoluzioni adottate durante la sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) dell' 8 e 10 giugno 1998,
- viste le attività delle Nazioni Unite e in particolare la 51a sessione della Commissione sulle sostanze stupefacenti che si è svolta a Vienna dal 10 al 14 marzo 2008 ⁽⁴⁾,
- visti il Libro bianco sulla governance europea (COM(2001)0428) e le comunicazioni della Commissione intitolate «Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo – Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione» (COM(2002)0704) e «Obiettivi strategici 2005-2009, Europa 2010: un partenariato per il rinnovamento europeo – Prosperità, solidarietà e sicurezza» (COM(2005)0012),
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0073/2008),
 - A. considerando la necessità di favorire un dialogo più approfondito fra e con i vari attori della società civile (a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale) su scala europea al fine di migliorare la formulazione, l'attuazione e la valutazione delle decisioni relative alle politiche in materia di droga, a livello sia degli Stati membri che comunitario,
 - B. considerando che l'organizzazione a livello europeo degli attori della società civile presenta chiaramente un valore aggiunto rispetto alle organizzazioni nazionali, regionali e locali di tale società,
 - C. considerando che in particolare la società civile può apportare un'ampia esperienza in merito ad aspetti particolari delle politiche della droga, quali la prevenzione, l'informazione, l'accompagnamento per coloro che stanno uscendo dalla dipendenza e il reinserimento sociale,
 - D. considerando che la strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012) pone come obiettivo prioritario l'informazione corretta e il rafforzamento del ruolo della società civile in materia di droga,
 - E. considerando che il Libro verde sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga nell'Unione europea e la creazione del Forum della società civile sulla droga rappresentano una prima concretizzazione verso il raggiungimento di questo obiettivo,
 - F. considerando che la maggior parte delle organizzazioni che hanno risposto alla consultazione della Commissione ha accolto in modo molto favorevole l'idea di un collegamento tematico delle reti esistenti,
 - G. considerando che è importante che ci sia una maggiore sinergia fra la società civile e le istituzioni ed organi europei, per stabilire un rapporto di consultazione permanente e favorire lo scambio di informazioni e migliori pratiche, con particolare attenzione ai contributi scientifici,
 - H. considerando che dovrebbe essere sottolineata la primaria importanza dell'azione e della valorizzazione delle organizzazioni della società civile impegnate nella cooperazione con i paesi terzi e nella promozione di strategie alternative e sostenibili volte ad affrontare la problematica della droga,

⁽¹⁾ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

⁽²⁾ Doc. 15074/1/04.

⁽³⁾ GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Session51/CND-51_Info_Participants.pdf.

Mercoledì 23 aprile 2008

- I. considerando che un mezzo aperto quale Internet dovrebbe essere incluso in qualsiasi struttura proposta a fini di dialogo o consultazione con reti selezionate su questioni specifiche, che sarebbe sostenuta da una consultazione aperta di tutte le parti interessate,
 - J. considerando che l'importante ruolo che la società civile può svolgere in tale campo dovrebbe completare e rafforzare la responsabilità considerevole degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali di cooperare nella lotta contro la produzione e il traffico di droga, come avviene nel caso del terrorismo,
 - K. considerando che un maggiore coinvolgimento delle istituzioni dell'Unione europea con la società civile nell'ambito delle politiche in materia di droga le aiuterebbe a valutare adeguatamente le attuali strategie,
 - L. considerando che il termine «droga» indica le sostanze narcotiche e psicotrope secondo la definizione delle Convenzioni dell'ONU sopramenzionate,
 - M. considerando che l'uso di droghe può condurre a rischi sanitari specifici per le ragazze e le donne, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la trasmissione sessuale dell'HIV/AIDS,
 - N. considerando che gli uomini tendono a partecipare in maggior numero rispetto alle donne ai programmi di trattamento della tossicodipendenza e che le donne costituiscono circa il 20 % delle persone che attualmente iniziano a seguire tali programmi nell'Unione europea,
 - O. considerando che sono state individuate differenze notevoli tra uomini e donne nei livelli e nei modelli di consumo di droga; considerando che da ricerche emergono differenze di genere rilevanti per quanto riguarda una serie di fattori fisiologici e psicosociali associati allo sviluppo della dipendenza, all'assunzione di rischi e al processo di ricerca di aiuto;
1. riconosce il ruolo fondamentale che la società civile svolge a sostegno dello sviluppo, della definizione, dell'attuazione, della valutazione e del monitoraggio delle politiche in materia di droga; sottolinea in particolare il valore aggiunto rappresentato dalla sua esperienza sul campo, dalla capacità d'innovazione e dalle sue potenzialità in quanto allo scambio di informazioni e di migliori pratiche, scientificamente provate e documentate nell'applicazione concreta delle politiche in materia di droga;
 2. invita i governi di tutti gli Stati membri, le associazioni non governative, la società civile e le associazioni di genitori e di professionisti a condurre campagne d'informazione esaustive che vertano su:
 - i rischi e i danni alla salute fisica e mentale causati dall'uso di droga, soprattutto nelle ragazze, le gestanti o le donne in allattamento e i bambini;
 - la salute delle madri e la trasmissione maternofetale delle sostanze stupefacenti;
 - il trattamento disponibile per i minori e i delinquenti tossicodipendenti;
 - il sostegno ai genitori con figli tossicodipendenti;
 3. riconosce che le chiese e le comunità religiose hanno svolto un ruolo molto attivo nella lotta contro la droga e che, pertanto, la loro esperienza dovrebbe essere tenuta presente nella formulazione, nell'attuazione e nella valutazione delle politiche in materia di droga;
 4. insiste sul rafforzamento del ruolo della società civile per lo sviluppo di una politica sulle droghe caratterizzata da un approccio europeo, obiettivo principale della strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012);
 5. sottolinea l'importanza del ruolo che deve essere svolto da Internet nel garantire un modo trasparente e coerente di scambio di informazioni sull'attuazione e sullo sviluppo della strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012), nel facilitare il coinvolgimento della società civile e garantire la sua partecipazione (inclusi gli utenti e le varie comunità) all'attuazione del suddetto piano d'azione — a tutti i livelli e nel Forum della società civile sulla droga — e nel migliorare l'accesso ai programmi di prevenzione e la loro efficacia rafforzando, al tempo stesso, la sensibilizzazione;

6. insiste sul fondamentale partenariato con i media, compresi quelli elettronici, nella diffusione di informazioni scientifiche sui rischi che l'uso di droghe implica sulla salute mentale e fisica, in particolare nel caso delle giovani donne e delle gestanti; esorta i media elettronici a divenire partner privilegiati della lotta antidroga per via della loro influenza presso le giovani generazioni;

7. valuta positivamente l'attivazione del Programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» per il periodo 2007-2013 e ricorda che il coinvolgimento della società civile nell'attuazione e nello sviluppo della strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012) è obiettivo specifico di tale programma;

8. si rammarica del ritardo con il quale i finanziamenti erogati nel quadro di tale programma sono stati attivati;

9. invita la Commissione ad assicurare che la nuova strategia per la salute 2008-2013 tenga conto del diverso impatto delle droghe sulle donne, in particolare a livello di finanziamento dei programmi d'informazione antidroga delle organizzazioni della società civile;

Forum — dimensione strutturale

10. sottolinea l'importanza della costituzione del Forum della società civile sulla droga come primo passo verso il coinvolgimento più concreto e costruttivo delle associazioni della società civile dell'Unione europea nelle dinamiche comunitarie sulla politica di prevenzione del consumo e di lotta contro la droga;

11. si rammarica del fatto che alcune organizzazioni abbiano ritenuto che il processo di selezione dei partecipanti al Forum della società civile sulla droga fosse carente di trasparenza ed esorta la Commissione a riflettere su una possibile soluzione a tale problema, auspicando che in futuro gli ampliamenti del Forum si svolgeranno con maggiore trasparenza;

12. ritiene che il Forum della società civile sulla droga dovrebbe essere inclusivo anziché esclusivo, rappresentando un ampio spettro e un equilibrio delle opinioni;

13. ricorda che l'obiettivo del Forum della società civile sulla droga non è quello di dare vita ad un'assemblea che dia voce alle varie ideologie, ma quello di impegnarsi in un dialogo e un confronto diretto con le associazioni che lottano in prima linea contro la droga a livello sia di prevenzione che di riabilitazione e di avere uno strumento pratico per sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle politiche della droga basandosi su esperienze coronate da successo, nonché un'analisi dei problemi transfrontalieri all'interno dell'Unione europea conseguenti alle disparità tra le normative nazionali, segnatamente nelle regioni transfrontaliere;

14. invita gli Stati membri a ispirarsi alle migliori prassi attualmente in vigore nella lotta contro l'abuso di droghe e nella prevenzione e informazione rivolta a bambini e giovani e ad incoraggiare il loro sviluppo, in collaborazione con i rappresentanti della società civile;

15. si rammarica della scarsa partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei nuovi Stati membri al Forum; insiste sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione e di un maggior coinvolgimento della società civile dei nuovi Stati membri, considerata l'importanza di questi paesi in un'Unione europea allargata;

16. si rammarica che al primo Forum della società civile sulla droga, tenutosi nel dicembre 2007, non abbia partecipato reti non governative nazionali e transnazionali, che rappresentano in particolare associazioni di donne, madri e ragazze, oltre a organizzazioni che si occupano di salute e diritti in materia di sessualità e riproduzione; chiede alla Commissione di incoraggiare attivamente la partecipazione sia di tali organizzazioni che di altre che possiedano un'esperienza preziosa nel settore della droga e del suo abuso, al fine di fornire servizi specializzati accessibili e facilmente disponibili;

Mercoledì 23 aprile 2008

17. sostiene la Commissione nei suoi sforzi atti a definire il ruolo che deve svolgere il Forum della società civile sulla droga, nell'ambito dell'approccio europeo alla droga, al fine di chiarire gli obiettivi finali della sua consultazione;

18. ritiene che il Forum della società civile sulla droga debba disporre di un mandato chiaro, di ordini del giorno ben definiti, di procedure trasparenti e di programmi di lavoro realizzabili che abbiano un'incidenza reale sul processo decisionale;

19. auspica che il dialogo con la società civile possa trovare un impatto concreto nel processo decisionale dell'Unione europea; ritiene quindi necessario ufficializzare lo status della società civile, nel quadro degli obiettivi delineati dalla strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012) e delle future iniziative, tramite tra l'altro:

- la partecipazione del Forum, insieme ad altri organi indipendenti, alla valutazione del piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012) che sarà effettuato dalla Commissione nel corso del 2008;
- relazioni più approfondite e trasparenti con gli Stati membri al fine di assicurare un'autentica cooperazione tra il Forum e gli Stati membri;
- la presenza permanente del Forum agli incontri organizzati dalla Presidenza dell'Unione europea con i coordinatori nazionali per le azioni in materia di droga;
- contatti permanenti con il Parlamento, l'organizzazione, da parte di quest'ultimo, di una conferenza annuale con il Forum, altri gruppi interessati e le istituzioni dell'Unione europea che operano nel settore della droga e la valutazione dei risultati ottenuti;
- un'intensa sinergia tra le attività del Forum e quelle dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), il quale potrebbe destinare una sezione della sua relazione annuale alle attività della società civile europea;

20. invita l'OEDT a raccogliere dati statistici sul consumo femminile di droghe nell'Unione europea, ad analizzare l'evoluzione di tale consumo e a tenere conto dell'impatto differenziato per genere nel quadro della sua relazione annuale, al fine di assicurare una migliore informazione e una maggiore sensibilizzazione della società civile europea;

21. incoraggia i collegamenti tematici delle reti esistenti, sia in margine al Forum della società civile sulla droga sia sotto forma di gruppi di lavoro o di sottogruppi organizzati nel suo ambito;

22. chiede, fermo restando il controllo di bilancio, un impegno finanziario da parte dell'Unione europea nel sostegno alle attività della società civile dell'Unione europea per i progetti in corso e per le future iniziative nel settore;

23. invita gli Stati membri ad estendere, ove possibile, le disposizioni concernenti i finanziamenti statali ai servizi prestati da organizzazioni professionali civili, fermo restando il rispetto di adeguati criteri di garanzia della qualità, non solo nel caso dei servizi sanitari o sociali, ma anche nel caso dei servizi di riduzione del danno e a bassa soglia; ritiene che sarà quindi possibile assicurare che il funzionamento dei servizi possa essere programmato e sostenibile e che i servizi rispettino le norme di qualità;

24. sottolinea che è importante che la società destini risorse economiche al sostegno delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di genitori impegnate nella lotta contro l'abuso di droghe, in particolare tra i giovani;

Società civile — la dimensione interna

25. sottolinea l'importanza dell'azione della società civile per raggiungere gli obiettivi delineati nella strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012) nella dimensione delle politiche della prevenzione, dell'informazione, della gestione delle problematiche correlate alle tossicodipendenze e del controllo della corretta applicazione di tali politiche;

26. richiama ad una maggiore attenzione da parte degli attori europei e nazionali sugli aspetti innovativi che l'esperienza della società civile può portare per raggiungere gli obiettivi della strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012), con particolare riferimento alle iniziative di sensibilizzazione del pubblico, alle politiche sulla riduzione del danno, al sostegno a favore di coloro che escono dalla dipendenza e alle politiche di reinserimento sociale;

27. ritiene importante il rafforzamento del dialogo a livello dell'Unione europea con le organizzazioni che rappresentano i consumatori di droga, aspetto necessario per poter affrontare le sfide del reinserimento sociale e del sostegno a favore di coloro che escono dalla dipendenza;

28. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, con la cooperazione della società civile, la parità di accesso ai programmi, la copertura delle popolazioni nascoste e dei gruppi emarginati e le attività dirette allo sviluppo delle capacità, nella prospettiva di assicurare la sostenibilità e l'efficienza dei programmi attuati;

29. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere le iniziative della società civile volte a:

- rafforzare, nei luoghi di lavoro e tra i giovani, la prevenzione e l'informazione sui rischi legati all'uso di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- sottoporre a trattamento le persone tossicodipendenti incaricate;
- istituire programmi dettagliati di prevenzione per lottare contro l'uso stupefacente e di sostanze psicotrope nei quartieri a rischio delle aree metropolitane e in particolare presso i giovani, con il concorso delle organizzazioni sociali e sindacali, in modo tale da ottemperare alle esigenze in materia di salute mentale e fisica di detti quartieri;
- organizzare, in collaborazione con le organizzazioni di genitori, studenti ed insegnanti e con i ricercatori, campagne d'informazione sulle droghe e sui loro effetti negativi sulla salute e sulla vita sociale che si svolgono nelle scuole e si rivolgono a gruppi demografici diversi;
- attuare politiche di riduzione del danno tramite un lavoro di contatto diretto in strada e nelle aree svantaggiate di paesi e città;
- sviluppare ed attuare progetti speciali di reinserimento per i bambini della strada e per le famiglie socialmente svantaggiate;

30. segnala la crescente preoccupazione secondo cui le donne non possono accedere alle cure a causa della mancanza di assistenza sociale ed economica e in particolare perché devono accudire ai figli, fattori che sono stati identificati quali ostacoli al ricorso da parte delle donne ai servizi di trattamento delle tossicodipendenze; segnala che i servizi che contemplano la custodia dei bambini annoverano sovente una maggiore utenza femminile rispetto a quelli che non vi provvedono;

31. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rivolgere particolare attenzione alle regioni frontaliere, che devono in genere affrontare le conseguenze delle disparità tra le normative nazionali in materia di stupefacenti;

32. appoggia le organizzazioni della società civile affinché agiscano in piena consapevolezza nella lotta contro il consumo di droghe e derivati da parte dei minori;

33. invita l'Agenzia europea per i diritti fondamentali a realizzare uno studio degli effetti delle politiche anti-droga, a valutarne l'efficacia e a stabilire se, e in che misura, tali politiche abbiano oltrepassato il limite e costituiscono una violazione dei diritti individuali;

34. sottolinea la necessità di basare le politiche in materia di droga su prove scientifiche solide, ottenute in cooperazione con la società civile nel settore della ricerca connessa alla droga, e riconosce l'esigenza di mettere a punto misure basate sulla ricerca e sui fatti e di condurre attività basate sulle prove, comprese quelle intese a prevenire e ridurre il danno per la salute;

35. invita gli Stati membri a potenziare le attività comuni e i servizi esecutivi comuni tra i servizi di polizia e le organizzazioni della società civile, in particolare a livello di comunità locali;

Mercoledì 23 aprile 2008

Società civile — la dimensione esterna

36. riconosce l'importanza del ruolo della società civile nel quadro della dimensione esterna della politica europea sulla droga, valutando il fatto che l'Unione europea è il primo attore mondiale nella lotta contro le droghe per quel che riguarda il finanziamento di programmi e azioni all'estero;

37. invita ad approfondire e sostenere una strategia dell'Unione europea nella dimensione esterna che preveda un impatto sostenibile, concreto e pratico con le realtà delle regioni interessate dalla produzione di materie prime da cui derivano le sostanze stupefacenti;

38. sottolinea l'esperienza delle organizzazioni europee che si occupano di promuovere la riconversione delle colture locali per fini terapeutici e medici, ribadendo al contempo che tali colture vanno tenute costantemente sotto strettissimo controllo;

39. invita la Commissione e gli Stati membri a esplorare formule di collaborazione con le organizzazioni della società civile europea impegnate nella promozione di sostanze derivate dalla foglia di coca destinate esclusivamente a usi legali, così da contribuire efficacemente, sottraendo materia prima, alla lotta internazionale contro il narcotraffico, garantendo allo stesso tempo l'uso sicuro di tali sostanze;

40. invita la Commissione e gli Stati membri a dare seguito alla sua raccomandazione al Consiglio del 25 ottobre 2007 sulla produzione di oppio a fini terapeutici in Afghanistan ⁽¹⁾, ad appoggiare le iniziative della società civile volte a cooperare con i paesi produttori di sostanze stupefacenti nella lotta alla droga e a sostenere i loro effetti positivi nel processo di democratizzazione di tali paesi; sottolinea l'importanza di promuovere progetti pilota, quali ad esempio «Il papavero per la medicina», volti alla conversione di alcune coltivazioni illegali di papavero esistenti in produzioni industriali di antidolorifici legali a base oppiacea e ad indagare quali benefici possa apportare la concessione di licenze per l'utilizzo a fini medici della coltura del papavero, in che modo ciò possa avvenire e quali controlli debbano essere svolti sotto la responsabilità delle Nazioni Unite;

41. esorta la Commissione a esaminare, di concerto con la società civile, le possibilità di lotta contro le coltivazioni illegali di papavero mediante irrorazione di sostanze che non siano nocive per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente;

42. invita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi della collaborazione di istituti scientifici degli Stati membri, di organizzazioni scientifiche e di riviste mediche nonché di centri studio, di associazioni, di istituti specializzati e di organizzazioni della società civile che, in questi anni, hanno rappresentato un punto di riferimento per le politiche di contrasto al narcotraffico nonché per l'analisi della situazione geopolitica e dei flussi economici derivati dal commercio internazionale di sostanze stupefacenti;

43. ritiene importante la promozione della cooperazione delle associazioni dell'Unione europea con network internazionali di associazioni nel campo delle droghe, al fine di favorire lo scambio di esperienze e d'informazioni;

44. prende atto dell'esperienza del Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs, un comitato di ONG rappresentanti della società civile presso l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC); auspica che le future attività di tale comitato saranno caratterizzate da una più ampia partecipazione di organizzazioni e persone, tenendo presente proposte quali «Beyond 2008», iniziativa che ha come principale obiettivo quello di promuovere il ruolo della società civile nella revisione decennale dei parametri stabiliti dalla sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle droghe nel 1998 (UNGASS); propone di stabilire una consultazione analoga fra le associazioni europee in vista della revisione della strategia dell'Unione europea in materia di droga dopo il 2012;

45. ritiene che, dieci anni dopo la sessione speciale dell'UNGASS sulle droghe del 1998, il cui principale obiettivo era «un mondo senza droghe» entro dieci anni, sia necessario procedere a una valutazione dei risultati delle attuali politiche in materia di droga per determinare quali strategie siano state coronate da successo e farne tesoro in vista della strategia futura;

*

* * *

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0485.

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per informazione, al Consiglio europeo, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio d'Europa nonché alle Nazioni Unite e alle loro agenzie specializzate.

Attuazione della programmazione del 10º Fondo europeo di sviluppo

P6_TA(2008)0171

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sull'applicazione del 10º Fondo europeo di sviluppo (2007/2138 (INI))

(2009/C 259 E/06)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (¹) (accordo di Cotonou),
 - visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (²), relativo al finanziamento degli aiuti della Comunità a titolo del quadro per il periodo 2008-2013, conformemente all'accordo di partenariato ACP-UE nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE,
 - visto il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del 10º Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE (³),
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A6-0042/2008),
- A. considerando che l'attuazione del 10º Fondo europeo di sviluppo (FES) è legata al completamento del processo di ratifica (da parte di tutti gli Stati membri dell'UE e di 2/3 dei paesi membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) al 30 novembre 2007 per un'entrata in vigore il 1º gennaio 2008 (articolo 93, punto 3, dell'Accordo di Cotonou),
- B. considerando che la «clausola di decadenza» non consente più il ricorso alle rimanenze degli stanziamenti non utilizzati dei FES precedenti,
- C. considerando l'impegno della Commissione affinché l'integrità dei fondi del 9º FES sia impegnata prima del 31 dicembre 2007,
- D. considerando che il FES rimane a tutto oggi escluso dal bilancio dell'UE, nonostante le richieste del Parlamento europeo a favore della sua iscrizione in bilancio,
- E. considerando che la mancanza di controllo formale da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali sul FES, dovuta alla sua non iscrizione nel bilancio dell'UE, costituisce un deficit democratico,

(¹) GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato il 25 giugno 2005 (GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(²) GUL 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(³) GUL 152 del 13.6.2007, pag. 1.

Mercoledì 23 aprile 2008

- F. considerando lo studio condotto dalla Commissione in 64 paesi ACP sull'associazione di attori non statali alla programmazione del 10º FES, che rivela che vi è stata in ogni caso un'informazione, ma che non vi è stata una vera partecipazione se non nella metà soltanto dei paesi studiati,
- G. considerando il lancio di un nuovo partenariato strategico Africa-UE e di un piano d'azione 2008-2010, fondati sui principi dell'unità dell'Africa, dell'interdipendenza tra Africa e Europa, dell'appropriazione e la responsabilità congiunte, del rispetto dei diritti umani e dei principi democratici e dello Stato di diritto nonché del diritto allo sviluppo, in occasione del Vertice UE-Africa a Lisbona (8 e 9 dicembre 2007), e l'approvazione nella medesima occasione di una dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Parlamento panafricano che fa appello ad un potenziamento del ruolo dei parlamenti nella nuova strategia,
- H. considerando gli impegni politici dell'UE e degli Stati membri in materia di aiuti allo sviluppo — in particolare a favore dell'Africa — e di efficacia degli aiuti,
- I. considerando l'impegno dell'UE ad aumentare i propri aiuti al commercio a 2 000 000 000 EUR annui da oggi al 2010 (1 000 000 000 a carico della Commissione, 1 000 000 000 a carico degli Stati membri),
- J. considerando la ripartizione indicativa degli stanziamenti del 10º FES, vale a dire approssimativamente il 30 % per il sostegno di bilancio generale, 30 % per le infrastrutture, 15 % per la governance (ivi compresa pace e sicurezza), 8 % per l'agricoltura e sviluppo rurale e 8 % per i settori sociali e la coesione sociale, il resto ripartito rispettivamente tra sviluppo economico, sostegno istituzionale e ambiente,
- K. considerando che la parte degli stanziamenti del 10º FES destinata ai settori dell'istruzione e della sanità di base è in leggero calo rispetto al 9º FES,

Posta in gioco e obiettivi del 10º FES

1. sottolinea l'importanza della posta in gioco che l'attuazione del FES sul periodo 2008-2013 rappresenta nei confronti specialmente degli impegni politici dell'UE e degli Stati membri in materia di aiuti allo sviluppo, dell'evoluzione in corso verso un partenariato rinnovato tra Europa e Africa e del contributo dell'UE alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo per il Millennio (OSM) nel 2015;
2. approva pienamente l'obiettivo principale della cooperazione, stabilito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2007, ovvero «l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il perseguitamento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio»; attribuisce la massima importanza al fatto che tali obiettivi prioritari si concretizzino tramite l'insieme degli strumenti e delle modalità di applicazione previsti dal regolamento e deplora il fatto che le disposizioni concernenti i documenti di strategia per paese e i documenti di strategia per regione si iscrivano in una lettura restrittiva di detti obiettivi;
3. chiede che l'attuazione del FES si iscriva anche nel quadro degli impegni internazionali dell'UE di cui all'articolo 177, paragrafo 3 del Trattato CE;
4. insiste affinché l'attuazione del FES sia conforme alle raccomandazioni del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) in materia di utilizzazione di aiuti pubblici allo sviluppo e che, sia almeno esclusa dalla programmazione qualsiasi azione che non soddisfi ai criteri applicabili agli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) definiti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (CAS); chiede la modifica di conseguenza dell'articolo 2, punto 3 del regolamento (CE) n. 617/2007;
5. accoglie con soddisfazione l'intento di semplificazione e di armonizzazione che ha presieduto all'elaborazione del presente nuovo regolamento (CE) n. 617/2007; è del parere che questo intento di allineamento sullo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) ⁽¹⁾ debba contribuire a potenziare il ruolo del Parlamento nel seguito e nel controllo dell'attuazione del FES;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

6. è favorevole all'integrazione del FES nel bilancio dell'UE, per rafforzare la coerenza, la trasparenza e l'efficacia della cooperazione allo sviluppo, nonché per garantirne il controllo democratico; sottolinea che l'integrazione del FES nel bilancio rappresenta altresì una risposta pertinente a problemi ricorrenti, imputabili alla gravosità e alla lentezza del processo di ratifica intergovernativo; chiede al Consiglio di prevedere l'integrazione del FES nel quadro della revisione a metà percorso del quadro finanziario, nel 2009;

7. si compiace della soppressione, prevista nel Trattato di Lisbona, del paragrafo 3 dell'articolo 179 del Trattato CE, che escludeva il FES dalla portata del trattato, aprendo la via all'integrazione del FES nel bilancio UE;

8. ricorda il proprio attaccamento alla coerenza delle politiche per lo sviluppo e agli impegni europei miranti a garantire che gli obiettivi della politica di sviluppo non siano contraddetti dalle altre politiche dell'UE che su questa politica hanno un impatto (commercio, ambiente, sicurezza, agricoltura, ...);

9. chiede alla Commissione di accordare maggiore attenzione all'esodo di manodopera qualificata dai paesi ACP verso l'UE e di proporre misure appropriate per facilitarne il mantenimento o il ritorno in patria;

10. ricorda il proprio attaccamento ai principi di appropriazione e di partecipazione che sono al centro dell'Accordo di Cotonou e del Consenso europeo in materia di sviluppo⁽¹⁾;

Scadenzario

11. invita i paesi ACP che ancora non l'abbiano fatto, a ratificare l'accordo interno per consentire l'avvio quanto prima possibile dell'applicazione del 10° FES;

12. prende atto dell'impegno della Commissione affinché la totalità delle risorse a disposizione del 9° FES sia impegnata prima della data limite del 31 dicembre 2007; chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie affinché nessun stanziamento sia colpito dalla «clausola di decadenza» e sia garantita la continuità dei finanziamenti;

13. sottolinea che tale scadenzario vincolante non ha consentito di associare pienamente le società civili e i parlamenti alla programmazione e insiste affinché tali lacune verificatesi nel processo di consultazione siano colmate nella fase di applicazione;

Documenti di strategia e campi d'azione prioritari

14. sottolinea che per raggiungere gli obiettivi stabiliti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2007, la programmazione deve attribuire la priorità all'azione mirata alla riduzione della povertà, con particolare accento sulle aree collegate agli OSM quali i settori sociali, in particolare la salute e l'istruzione di base; evidenzia che l'impegno, adottato nel quadro dello SFS, di assegnare il 20 % delle risorse ai settori della salute e dell'istruzione di base entro il 2009 dovrebbe essere applicato a tutte le spese europee per la politica di sviluppo compreso il FES perché sia coerente;

15. prende atto dell'intenzione della Commissione di raggiungere tale obiettivo grazie al sostegno di bilancio, ma deplora la mancata elaborazione, di concerto con i paesi beneficiari, di una strategia globale che inserisca i settori della salute e dell'istruzione tra le priorità nei documenti di strategia per paese (DS); chiede che tale questione sia nuovamente esaminata nel contesto della revisione a metà percorso per raggiungere l'obiettivo del 20 %;

⁽¹⁾ Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione «Il consenso europeo» (GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1).

Mercoledì 23 aprile 2008

16. sottolinea che la riduzione durevole della povertà può essere ottenuta soltanto in una situazione di sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile; sottolinea inoltre che tutta l'azione FES dovrebbe pertanto far parte di un processo di sviluppo mirato alla creazione di un'economia forte che protegga l'ambiente e in cui nessuno sia privato dei servizi sociali di base;

17. sottolinea che lo sviluppo sostenibile non può mai essere raggiunto pienamente in situazioni di guerra, di discordia civile o di instabilità politica; è pertanto del parere che si dovrebbe anche dare la priorità alla costruzione della democrazia e agli sforzi per il mantenimento e il supporto della pace, dello Stato di diritto, di istituzioni stabili e democratiche, come pure del pieno rispetto dei diritti umani;

18. è del parere che i documenti di strategia per paese debbano essere oggetto di un controllo democratico e, di conseguenza, che non potranno essere elaborati, né applicati, in mancanza di controlli parlamentari; reputa che la trasmissione dei documenti di strategia per paese all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP) apporti un importante contributo all'obiettivo di appropriazione, iscritto nell'accordo di Cotonou, e rappresenti una tappa positiva verso l'attribuzione di un potere istituzionale, nel quadro della comitatologia, all'APP e al Parlamento europeo; chiede alla Commissione di vigilare a che l'APP disponga dei mezzi materiali per condurre a compimento il proprio lavoro sui documenti di strategia per paese e a che i suoi pareri siano oggetto di una relazione di seguito della Commissione;

19. deplora il fatto che il regolamento (CE) n. 617/2007 non preveda alcuna procedura esplicita di partecipazione, né di consultazione, del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, delle autorità locali e degli attori non statali (ANS), nel quadro dell'elaborazione, del seguito e della valutazione dei documenti di strategia per paese; chiede al Consiglio e alla Commissione di integrare sistematicamente tali consultazioni alla programmazione;

Dimensione di genere

20. deplora il fatto che le questioni legate alla dimensione di genere non siano state considerate come un campo di azione specifico; chiede che tale decisione sia riesaminata nel quadro della revisione a metà percorso dell'applicazione del FES, d'accordo con i paesi partner ACP;

21. chiede alla Commissione di onorare gli impegni presi con riguardo all'uguaglianza di genere nei documenti politici chiave quali il Consenso europeo in materia di sviluppo e la Strategia comune UE-Africa e nello stesso accordo di Cotonou, e garantire così che le questioni attinenti al genere figurino tra le priorità politiche del partenariato ACP-UE, con attenzione e finanziamenti adeguati nel quadro dell'integrazione della dimensione di genere (il cosiddetto *gender mainstreaming*); e insiste affinché la visibilità delle questioni legate al genere sia rafforzata mediante l'inserimento di un capitolo e di indicatori specifici nella relazione annuale elaborata dalla Commissione, per monitorare e controllare meglio i progetti realizzati;

Sostegno di bilancio

22. è del parere che il sostegno di bilancio possa apportare un efficace contributo all'eliminazione della povertà e alla realizzazione degli OSM, in particolare allorché i mezzi sono concentrati nei settori dell'istruzione e della salute di base; condivide la volontà, espressa dalla Commissione, di fare del sostegno di bilancio una leva destinata ad aumentare la parte dei bilanci nazionali destinata a questi settori;

23. rammenta che l'efficacia e la legittimità del sostegno di bilancio sono sottoposti al rigoroso rispetto di varie condizioni preliminari, in particolare, da un lato, a un coordinamento rafforzato fra donatori e, dall'altro, al rispetto delle norme democratiche, alla buona governance e a un dispositivo di gestione delle finanze pubbliche controllato da un parlamento eletto democraticamente nei paesi beneficiari; invita la Commissione a rispettare rigorosamente tali condizioni preliminari, prima di dare avvio a qualsiasi programma di sostegno di bilancio;

24. si compiace dell'impegno della Commissione di collegare direttamente il sostegno di bilancio ai progressi nella realizzazione degli OSM e di promuovere la realizzazione degli OSM attraverso «contratti OSM» che prevedano un finanziamento garantito su una durata più lunga, contribuendo così a potenziare la prevedibilità degli aiuti;

25. chiede che una valutazione del sostegno di bilancio, sulla base di indicatori affidabili, trasparenti e che consentano di misurare i progressi sugli OSM, sia oggetto di una relazione annuale presentata al Parlamento europeo, all'APP, ai Parlamenti nazionali e agli ANS;

26. chiede che, nel quadro del sostegno di bilancio, siano destinate risorse specifiche per rafforzare le capacità di tutti i parlamenti dei paesi ACP per quanto riguarda i controlli sull'esecuzione del bilancio;

Quota di incentivazione

27. rammenta l'importanza che annette alla promozione della buona governance e sostiene il principio di un «premio alla buona governance» nel quadro del dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, a condizione che i criteri di attribuzione e le modalità di applicazione siano chiari e trasparenti;

28. constata che vari criteri definiti dalla Commissione per la ripartizione della quota di incentivazione traducono in modo prioritario gli interessi del Nord e si oppone a qualsiasi deviazione verso una forma di condizionalità degli aiuti fondata su criteri che non abbiano un'attinenza esclusiva con la buona governance;

29. manifesta la propria preoccupazione per l'interpretazione dei criteri attinenti alla governance economica e sociale; si oppone all'imposizione di «criteri nascosti» in materia di economia e sociali e ritiene che l'analisi delle legislazioni e delle politiche pubbliche in tale settore non dovrebbe tradursi in esigenze in materia di liberalizzazione e di deregolamentazione; raccomanda che i profili di governance siano corredati da criteri legati all'esistenza e alla qualità dei servizi pubblici; rammenta che la posizione degli Stati o delle regioni ACP quanto alla scelta finale di partecipare o meno agli accordi di partenariato economico (APE) non deve rappresentare un criterio;

30. chiede alla Commissione di chiarire il processo decisionale che presiede alla ventilazione dei fondi della parte destinata agli incentivi, e di avanzare proposte miranti a garantire l'informazione del Parlamento europeo e degli ANS in questo settore;

Integrazione regionale, aiuti al commercio e APE

31. rammenta che l'UE si è impegnata ad aumentare i propri aiuti al commercio a 2 000 000 000 EUR annui e a destinare ai paesi ACP il 50 % di tale importo supplementare; attribuisce grande importanza al rispetto degli impegni assunti dall'Unione europea in materia di aiuti al commercio e chiede alla Commissione e al Consiglio di comunicare qual è la situazione attuale degli impegni dell'Unione europea e degli Stati membri per raggiungere tale obiettivo;

32. insiste affinché i finanziamenti dei programmi integrati regionali (PIR) comportino un equo beneficio a tutti i paesi o regioni ACP, a prescindere dalla posizione degli Stati sulla scelta finale di partecipare o meno agli APE; contesta qualsiasi forma di condizionalità legata alla partecipazione a un APE, nel quadro dell'attribuzione degli stanziamenti dei PIR;

33. ribadisce la propria richiesta che i bisogni specifici connessi all'adeguamento delle economie dei paesi ACP agli APE siano coperti da finanziamenti aggiuntivi rispetto al FES;

Partecipazione

34. sottolinea che l'esame *a posteriori* del discarico del FES da parte del Parlamento europeo costituisce un controllo democratico insufficiente e, in attesa dell'integrazione del FES nel bilancio dell'UE, chiede al Consiglio che gli sia attribuito un ruolo istituzionale concernente l'insieme del processo di monitoraggio e di valutazione della programmazione;

Mercoledì 23 aprile 2008

35. deplora la formulazione particolarmente vaga e ambigua delle regole che fissano il ruolo degli attori nel quadro della programmazione degli aiuti comunitari (cfr. articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 617/2007); chiede che il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, le autorità locali e gli ANS rappresentativi siano associati al processo di programmazione, al monitoraggio e al controllo dell'applicazione del FES;

36. invita i parlamenti nazionali dei paesi dell'UE e ACP ad esercitare un rigoroso controllo parlamentare sugli esecutivi, per quanto riguarda la programmazione del FES; chiede alla Commissione di assicurarsi che i Parlamenti nazionali siano attivamente consultati a tutte le tappe dell'elaborazione e del seguito dei documenti di strategia;

37. ribadisce che appoggia la richiesta dell'APP, espressa in occasione della sua 9a sessione, nell'aprile 2005, che una percentuale appropriata degli stanziamenti del FES sia destinata all'istruzione e alla formazione politica dei parlamentari e dei dirigenti politici, economici e sociali, nell'interesse di un consolidamento durevole di una buona governance, dello Stato di diritto, di strutture democratiche e dell'interazione tra governo e opposizione in democrazie pluralistiche fondate su libere elezioni;

Seguito e valutazione dei risultati

38. chiede che il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e gli ANS siano consultati nel 2010 sulla revisione di medio percorso dell'attuazione del FES e che il Parlamento europeo sia informato dei risultati della valutazione di medio percorso del Fondo investimenti;

39. prende con soddisfazione atto dell'elaborazione, da parte della Commissione, di una relazione annuale sull'applicazione degli aiuti forniti a titolo del FES, relazione trasmessa al Parlamento europeo; in sede di esame di tale relazione, farà prova della massima vigilanza quanto agli effetti degli aiuti per eliminare la povertà e al loro contributo al raggiungimento degli OSM; chiede che tale relazione sia trasmessa altresì all'APP, ai parlamenti nazionali e agli ANS;

40. si compiace dell'intenzione manifestata dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) di valutare regolarmente i risultati, con particolare attenzione ai progressi compiuti nella realizzazione degli OSM, e di associare «tutti gli attori interessati, compresi gli attori non statali alla fase di valutazione dell'aiuto fornito dalla Comunità», il che implica naturalmente il Parlamento europeo, i Parlamenti nazionali e l'APP; chiede alla Commissione di chiarire secondo quali modalità e frequenza dette valutazioni saranno effettuate;

41. sottolinea che in un contesto di crisi o di conflitto, l'esperienza e la professionalità dei parlamentari e dei rappresentanti della società civile si rivela tanto più indispensabile e chiede alla Commissione di prevederne la consultazione preliminare all'approvazione delle misure speciali di cui all'articolo 8, punto 2, del regolamento (CE) n. 617/2007;

Efficacia degli aiuti

42. nota con soddisfazione il riferimento alla Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo e insiste affinché la programmazione del FES sia conforme alle raccomandazioni di detta dichiarazione; sottolinea tuttavia che la costruzione di un partenariato equilibrato, da pari a pari tra UE e ACP non può fondarsi unicamente sull'armonizzazione e l'allineamento dei finanziatori, ma deve promuovere prima di tutto obblighi reciproci e mutua responsabilità specialmente in materia di governance;

43. esorta la Commissione a tradurre nei fatti la propria intenzione di seguire da vicino i progressi in tale ambito e ad elaborare una relazione specifica nel quadro della preparazione del Vertice di Accra, nel settembre 2008; chiede che la valutazione dell'efficacia degli aiuti sia oggetto di una relazione periodica, sottoposta al Parlamento europeo;

44. riconosce che gli sforzi effettuati dalla Commissione per accelerare i disimpegni hanno consentito un notevole miglioramento del tasso di esecuzione del FES; sottolinea tuttavia che, in tale ambito, sono necessari ulteriori progressi e invita gli Stati membri a dare il proprio contributo attivo; chiede alla Commissione di elaborare un estratto trimestrale del tasso di disimpegno dei fondi, destinato al Parlamento europeo e all'APP;

45. condivide pienamente la volontà espressa di potenziare la prevedibilità degli aiuti nel quadro dell'attuazione del FES;

Strumento per la pace in Africa

46. appoggia fermamente la creazione di un meccanismo di sostegno alla pace per l'Africa e chiede che le regole di gestione di detto strumento riflettano un potenziamento del partenariato politico tra UE e Unione africana, conformemente agli orientamenti della nuova strategia comune UE-Africa;

47. sottolinea che il meccanismo di sostegno alla pace per l'Africa deve essere considerato uno strumento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e non parte dello sviluppo secondo i criteri CAD; deplora vivamente a questo proposito la decisione del Consiglio dell' 11 aprile 2006 che prevede di finanziare il meccanismo di sostegno alla pace attraverso il FES;

48. chiede alla Commissione e al Consiglio di prevedere un altro finanziamento, al più tardi dopo la valutazione che, nel 2010, dovrà riesaminare la procedura di finanziamento dello strumento per la pace in Africa; chiede di essere consultato nel quadro di tale valutazione;

49. chiede che il Parlamento europeo e l'APP siano consultati sul programma d'azione 2008-2010 e sulla relazione annuale di attività sull'utilizzo delle risorse, elaborata dalla Commissione;

Cofinanziamenti e coerenza con gli altri strumenti

50. approva la possibilità, aperta dalla programmazione del 10° FES, di cofinanziamento di progetti di sviluppo con gli Stati membri o altri finanziatori;

51. raccomanda l'apertura di tale possibilità ad altri strumenti finanziati dall'UE e ribadisce la propria richiesta di creare un nuovo pacchetto finanziario panafricano, programmabile e prevedibile, alimentato dal FES, dagli strumenti tematici del DCI e dallo strumento della politica europea di vicinato, allo scopo di finanziare e di sostenere l'attuazione della nuova strategia congiunta UE-Africa;

52. auspica che siano realizzati programmi comuni ACP-UE, sulla base di cofinanziamenti, per dare risposte comuni alle grandi sfide mondiali, come l'accesso ai beni pubblici mondiali o il cambiamento climatico, contribuendo così al rafforzamento del partenariato politico nel quadro dell'accordo di Cotonou;

*

* * *

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Relazione 2007 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

P6_TA(2008)0172

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla relazione 2007 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (2007/2268(INI))

(2009/C 259 E/07)

Il Parlamento europeo,

- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, nelle quali è stato promesso ai paesi dei Balcani occidentali che aderiranno all'Unione europea,
- viste le risoluzioni 817 (1993) del 7 aprile 1993 e 845 (1993) del 18 giugno 1993 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Mercoledì 23 aprile 2008

- viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 15 e 16 giugno 2006 e del 14 e 15 dicembre 2006,
 - visto l'accordo interinale del 1995 tra la Repubblica ellenica e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
 - viste le conclusioni della quarta riunione del Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia del 24 luglio 2007,
 - vista la dichiarazione UE/Balcani occidentali approvata l' 11 marzo 2006 a Salisburgo,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 5 marzo 2008, dal titolo «Rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali» (COM(2008)0127),
 - vista la decisione 2008/212/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato di adesione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (¹),
 - vista la relazione 2007 della Commissione sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 6 novembre 2007 (SEC(2007)1432),
 - vista la propria risoluzione del 13 dicembre 2006 sulla comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-2007 (²),
 - vista la propria risoluzione del 12 luglio 2007 sulla relazione 2006 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (³),
 - viste le raccomandazioni della commissione parlamentare mista UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia del 29 e 30 gennaio 2007 e del 26 e 27 novembre 2007,
 - vista la sua posizione del 24 ottobre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (⁴),
 - vista la sua posizione del 24 ottobre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (⁵),
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0059/2008),
- A. considerando che sebbene all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sia stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea già nel 2005, a tutt'oggi non è stata stabilita una data per l'avvio dei negoziati di adesione; considerando che il protrarsi di questa situazione aggiunge frustrazione e incertezza visto il ritmo sostenuto di riforme intraprese ultimamente dalle autorità di Skopje;
- B. considerando che la dichiarazione congiunta UE-Balcani occidentali, approvata all'unanimità da tutti i Ministri degli affari esteri degli Stati membri dell'Unione europea e dai Ministri degli affari esteri dei paesi dei Balcani occidentali l' 11 marzo 2006 a Salisburgo, ribadisce l'importanza di relazioni di buon vicinato e la necessità di trovare soluzioni reciprocamente accettabili alle questioni pendenti con i paesi vicini,
- C. considerando che uno Stato membro – la Grecia – e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono impegnati in un processo negoziale sotto l'egida delle Nazioni Unite, mirato a trovare una soluzione per il nome del paese candidato che sia accettabile per entrambe le parti,

(¹) GU L 80 del 19.3.2008, pag. 32.

(²) GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 480.

(³) Testi approvati, P6_TA(2007)0352.

(⁴) Testi approvati, P6_TA(2007)0454.

(⁵) Testi approvati, P6_TA(2007)0453.

Mercoledì 23 aprile 2008

1. accoglie con favore il rinnovato consenso politico sull'adesione del paese all'Unione europea e i notevoli sviluppi positivi dalla summenzionata ultima relazione sui progressi compiuti dal paese, pubblicata dalla Commissione nel novembre 2007;
2. accoglie con favore l'approvazione della legge sui pubblici ministeri e della legge sul Consiglio dei pubblici ministeri, come pure della legge sul comitato per le relazioni intercomunitarie, che elenca le leggi da approvare secondo la regola della doppia maggioranza (in applicazione del principio Badinter), e la decisione sulla nomina definitiva del Consiglio giudiziario;
3. si compiace dell'istituzione del Consiglio nazionale per l'integrazione europea, che mira a raggiungere un sostegno trasversale ai partiti per le riforme connesse all'Unione europea e che è presieduto dal leader dell'opposizione, quale importante forza trainante del processo di adesione all'Unione europea; rileva che il Consiglio nazionale definisce le priorità istituzionali del paese nella fase preparatoria del processo negoziale, assegnando con precisione le necessarie risorse istituzionali, umane e di bilancio; incoraggia il governo e il parlamento a mantenere il ritmo della riforma e a portare avanti un dialogo sostenuto, regolare e costruttivo fra tutte le parti interessate, in uno spirito di cooperazione e di consenso sulle questioni chiave dell'agenda europea del paese;
4. plaudere ai continui sforzi e alle realizzazioni del governo e del parlamento quanto all'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid e al maggior riconoscimento del carattere multietnico del paese; si compiace dell'impegno del governo e del parlamento a promuovere ulteriormente le relazioni interetniche, che ha portato all'adozione di atti legislativi, come gli emendamenti, approvati l' 8 febbraio 2007, alla legge sulle festività generali che stabilisce le varie festività etniche e religiose, e alla destinazione di maggiori stanziamenti di bilancio alla promozione dei valori e delle tradizioni culturali di comunità non maggioritarie; rileva la necessità di migliorare la rappresentanza equa di membri di gruppi non maggioritari, in particolare nell'amministrazione pubblica, nella polizia e nelle forze armate, e plaudere al raggiungimento di un accordo sulla scelta di 45 progetti di legge che potranno essere approvati esclusivamente con la maggioranza Badinter;
5. rileva che il rinnovato slancio politico sull'integrazione europea dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia deriva da un forte impegno di tutte le forze politiche; si compiace del dialogo regolare e intenso portato avanti dai leader dei quattro principali partiti politici (VMRO-DPMNE, SDSM, DPA e DUI), che è sfociato nell'adozione di alcune leggi nonché di misure attinenti a un'ulteriore integrazione nell'Unione europea;
6. accoglie inoltre con favore l'assunzione nel servizio pubblico di un maggior numero di appartenenti alle minoranze etniche, conformemente all'accordo quadro di Ohrid, ed esprime l'auspicio che tale accordo continui ad essere attuato coerentemente;
7. loda l'impegno dei leader dei principali partiti politici rappresentati in parlamento a continuare a lavorare per realizzare progressi nelle restanti questioni in relazione alle quali esistono ancora divergenze, come l'uso delle lingue e il pacchetto sociale per le vittime del conflitto del 2001;
8. si compiace dei notevoli progressi realizzati nel 2007 nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, come pure nella lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di sostanze stupefacenti; invita il governo a proseguire con l'attuazione della legislazione anticorruzione e della riforma giudiziaria, portando a un rafforzamento dell'indipendenza e della capacità complessiva del sistema giudiziario;
9. si congratula con il governo per i progressi realizzati in campo economico, pur mantenendo la stabilità macroeconomica; accoglie favorevolmente la politica fiscale e il rafforzamento della disciplina fiscale che hanno prodotto un aumento delle entrate di bilancio dello Stato; si compiace del miglioramento del contesto imprenditoriale e delle azioni mirate a ridurre gli ostacoli giuridici e amministrativi alla costituzione di nuove imprese;

Mercoledì 23 aprile 2008

10. attende con interesse l'approvazione della nuova legge bancaria in linea con l'acquis comunitario; rileva l'importanza di approvare una nuova legge sulla Banca nazionale nel 2008, rafforzando l'indipendenza di tale istituto e le capacità amministrative di supervisione;

11. è preoccupato per il tasso di disoccupazione ancora elevato ed esorta il governo ad affrontare tale problema; constata in particolare la situazione nei villaggi al confine con il Kosovo, dove è cruciale risolvere il problema della disoccupazione per offrire alla popolazione locale l'opportunità di un reddito legale;

12. ribadisce la necessità di un'applicazione sostenibile dell'accordo quadro di Ohrid quale strumento per promuovere la costruzione della fiducia a livello transnazionale, il che costituisce un elemento chiave per la stabilità della regione;

13. ricorda che la legge del 2005 sull'uso delle bandiere delle comunità permette a una comunità minoritaria che costituisce la maggioranza nell'ambito di un comune di utilizzare la propria bandiera; constata con precisione che la sentenza della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007 ha confermato il diritto di una comunità a issare la propria bandiera accanto alla bandiera statale e ha anche esteso il diritto di utilizzare una bandiera etnica a tutte le comunità presenti in un comune, nonché ha affermato il diritto delle persone di etnia albanese di utilizzare la bandiera dello Stato albanese come loro simbolo etnico; sottolinea che la Corte ha altresì cercato di chiarire i limiti a tale diritto segnalando di ritenere che le bandiere dello Stato e delle comunità hanno significati diversi e concludendo che le bandiere delle comunità non possono essere esposte permanentemente, ad esempio durante le visite ufficiali di Stato o sugli edifici pubblici; invita tutte le parti a discutere della questione nello spirito dell'accordo quadro di Ohrid e delle norme internazionali;

14. si compiace dell'azione avviata dal governo per reagire rapidamente alle raccomandazioni contenute nella relazione sui progressi compiuti pubblicata dalla Commissione europea nel 2007 e per adottare il piano nazionale rivisto concernente l'adozione dell'acquis in linea con le priorità del proposto partenariato per l'adesione del 2008;

15. si compiace dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione in preparazione del processo negoziale per l'adesione all'Unione europea; invita le autorità a portare avanti la riforma della pubblica amministrazione, al fine di garantire la sua depoliticizzazione, professionalità, competenza ed efficienza, e ad astenersi da qualsiasi azione che possa pregiudicare la capacità amministrativa che è già stata creata;

16. considera una sfida comune per tutte le forze politiche ed etniche all'interno dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia dimostrare che a partire da ora il paese è esente da conflitti, che sono giudicati negativamente sul piano interno e internazionale, che vanno al di là della normale dialettica politica, tra cui il boicottaggio delle istituzioni democratiche dello Stato, dimostrando così che il paese è maturo per il processo di integrazione in seno all'Unione europea;

17. sostiene l'iniziativa del Centro per la democrazia e la riconciliazione nell'Europa sudorientale, con sede a Salonicco, e della Fondazione Soros di pubblicare sia in albanese che in slavomacedone i testi sulla storia dei Balcani, destinati agli insegnanti di storia e agli alunni della scuola secondaria, e di redigerli in modo che inglobino diversi punti di vista sul passato comune e forniscano una prospettiva equilibrata, promuovendo al contempo la riconciliazione;

18. osserva che la proposta di legge sulla revisione del codice elettorale, che prevedrebbe un ampliamento del parlamento di 13 seggi a favore della rappresentanza delle piccole minoranze etniche come pure dei cittadini residenti all'estero, è stato esaminato il 27 settembre 2007; esprime preoccupazione per il fatto che la legge proposta avrebbe l'effetto di eludere il ricorso alla regola della maggioranza Badinter prevista dall'accordo quadro di Ohrid; sottolinea che il rispetto del principio «pacta sunt servanda» è cruciale per rafforzare la fiducia reciproca; ritiene pertanto auspicabile raggiungere un ampio consenso, anche con la partecipazione dei rappresentanti albanesi, su un'eventuale revisione della legge elettorale, e confida che si procederà a ulteriori consultazioni a tal fine;

19. auspica che siano pienamente rispettate tutte le disposizioni della legge elettorale, compreso l'articolo 27 sulla nomina del presidente della commissione elettorale; auspica altresì che la coalizione al governo garantisca elezioni a breve termine, eque e democratiche, in conformità con la Costituzione e la legge elettorale;

20. richiama l'attenzione sulle persistenti discriminazioni nei confronti della comunità rom, soprattutto in materia di istruzione, protezione sociale, sanità, alloggi e occupazione; auspica che la strategia nazionale per i rom sia attuata quanto prima conformemente ai suoi proclamati obiettivi;

21. accoglie con favore l'entrata in vigore degli accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia; osserva, tuttavia, che l'accesso ai paesi dell'Unione europea presenta tuttora grandi difficoltà per i cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e, in generale, per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali; sottolinea che il paese deve beneficiare di norme sull'accesso equivalenti a quelle applicate alla Croazia; appoggia pertanto l'avvio da parte della Commissione europea, il 20 febbraio 2008, di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti mirante a definire una tabella di marcia con l'obiettivo ultimo di un regime di esenzione dal visto e invita la Commissione e i governi degli Stati membri a compiere ogni sforzo necessario per completare rapidamente e attuare senza indugio la tabella di marcia per la piena liberalizzazione dei visti;

22. prende atto, a tale riguardo, dell'introduzione da parte del governo di passaporti con caratteristiche di sicurezza biometriche, della creazione del Sistema nazionale d'informazione sui visti e del Centro visti, nonché dell'attuazione del Sistema integrato di gestione delle frontiere;

23. plaude all'adozione della nuova legge sullo status legale delle chiese, delle comunità religiose e degli istituti religiosi, che entrerà in vigore a partire dal maggio 2008, e che porrà definitivamente fine alle proteste delle piccole comunità religiose, in particolare quelle che negli ultimi decenni sono sorte o hanno conosciuto un'espansione a seguito dell'invio di missionari stranieri dall'estero o a seguito della separazione da chiese esistenti, circa il fatto che esse non possono costruire, possedere o utilizzare edifici da impiegare come luoghi di preghiera;

24. plaude alla partenza positiva della seconda fase del decentramento fiscale nel luglio 2007, allorché 42 su 84 comuni hanno aderito al processo e altri 9 comuni si sono aggiunti;

25. segnala che sono state adottate misure supplementari per promuovere i diritti della donna e, specificatamente, le pari opportunità; insiste tuttavia sulla necessità di rafforzare la protezione delle donne contro tutte le forme di violenza;

26. ricorda l'auspicabilità di salvaguardare l'indipendenza della radiotelevisione pubblica, conformemente alla legge sulle attività radiotelevisive adottata nel novembre 2005, nei confronti degli organi dello Stato e di dare spazio all'esistente diversità di opinioni evitando che altri mezzi di informazioni subiscano ostacoli a causa dell'interferenza delle autorità; sollecita le autorità a garantire il rispetto delle norme dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa volte a impedire la recrudescenza dell'incitamento all'odio, in particolare nei mezzi d'informazione, contro Stati limitrofi;

27. ricorda che una promozione unilaterale di determinati mezzi di informazione, ad esempio mediante campagne governative ed annunci di aziende pubbliche, si traduce in una distorsione concorrenziale nel settore dei mezzi d'informazione e penalizza, tra l'altro, i mezzi d'informazione critici nei confronti del governo;

28. plaude all'avvio dei preparativi dell'applicazione della legge sulla polizia, la cui applicazione piena ed efficace è una sfida cruciale e costituisce una priorità chiave dell'associazione europea;

29. constata che l'impegno in relazione alla tutela della qualità dell'acqua deve essere intensificato in base alla nuova normativa sulle acque; ricorda in particolare la grande necessità di proteggere la qualità delle acque e di controllare l'inquinamento del fiume Vardar, che bagna la maggior parte del paese e che prosegue, trasportando residui pericolosi, nel territorio greco con il nome di Axíos, nonché i laghi transfrontalieri di Ohrid, Prespa e Doirani, e sottolinea la necessità di concludere e garantire l'effettiva applicazione dei pertinenti accordi bilaterali con gli Stati vicini di Albania e Grecia;

Mercoledì 23 aprile 2008

30. riconosce che l'adozione della legge sulla gestione dei rifiuti ha portato ad alcuni progressi per quanto riguarda la gestione dell'amianto, della raccolta dei rifiuti e dei rifiuti di policlorobifenile e di materie prime grezze;

31. fa osservare che l'approccio globale nei confronti dell'ambiente può essere migliorato e rivolge un appello alle autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia affinché continuino l'impegno per allineare la sua legislazione ambientale con le norme vigenti dell'Unione europea;

32. rileva che il 7 novembre 2007 si è svolta una vasta operazione di polizia attorno al villaggio di Brodec, a nord di Tetovo, con lo scopo di catturare alcuni presunti criminali, villaggio dove sei membri della cosiddetta «banda di Brodec» sono stati uccisi e altre tredici persone del villaggio sono detenute dal Ministero dell'interno; osserva che a Brodec sono state reperite armi leggere e pesanti, fra cui vari pezzi di artiglieria e lanciamissili; riconosce che, secondo la missione di monitoraggio dell'Unione europea e l'OSCE, l'operazione è stata effettuata in modo professionale ed efficace, senza vittime fra la polizia o i civili; plaude al fatto che il governo ha affermato pubblicamente che ricostruirà la moschea e altre infrastrutture danneggiate; esprime preoccupazione per le notizie apparse secondo cui i detenuti sarebbero stati maltrattati allorché erano agli arresti; chiede al proposito al Mediatore di investigare appieno i fatti e sottolinea che qualsiasi questione in sospeso relativa all'operazione della polizia a Brodec deve essere analizzata in modo aperto, trasparente e legale;

33. plaude ai progressi realizzati nel settore della legislazione relativa ai diritti di proprietà intellettuale, ma sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per garantire l'attuazione della legislazione adottata;

34. accoglie con favore l'attiva partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia al processo di cooperazione nell'Europa sud-orientale e il suo contributo alla creazione del Consiglio di cooperazione regionale; si compiace inoltre della sua posizione costruttiva sullo status del Kosovo; esprime tuttavia preoccupazione per i ritardi nella demarcazione tecnica dei confini con il Kosovo e ritiene che tale questione dovrebbe procedere come previsto nella proposta presentata da Martti Ahtisaari, ex inviato speciale delle Nazioni Unite per la definizione dello status del Kosovo; accoglie favorevolmente la cooperazione attiva con il Kosovo nei settori del commercio, delle dogane e della cooperazione di polizia e il fatto che, al tempo stesso, vengono mantenute relazioni di buon vicinato con la Serbia; accoglie con favore la firma di accordi di libero scambio con quei due paesi limitrofi e raccomanda una politica analoga nelle relazioni con l'Albania, la Bulgaria e la Grecia, segnatamente nel settore dei trasporti e delle comunicazioni;

35. accoglie con favore il contributo fornito dall'ex repubblica jugoslava di Macedonia alla missione Althea dell'Unione europea in Bosnia e Erzegovina, riconosce il suo ruolo per quanto riguarda la stabilità regionale ed esprime le sue sentite condoglianze al paese e alle famiglie degli 11 operatori di pace che sono morti tragicamente nell'incidente di un elicottero militare appartenente alla ex Repubblica jugoslava di Makedonia il 12 gennaio 2008;

36. si rammarica della firma e della ratifica da parte dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia dell'accordo bilaterale di immunità con le autorità statunitensi, che concede ai cittadini di tale paese l'esenzione dalla giurisdizione del Tribunale penale internazionale dell'Aja; sottolinea che tale atto è contrario alle norme e alle politiche dell'Unione europea, che sono tutte mirate a sostenere il Tribunale penale internazionale, come pure ai principi guida dell'Unione europea relativi agli accordi bilaterali di immunità; invita il governo e il parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a uniformare la legislazione del paese ai principi e alle norme degli Stati membri dell'Unione europea;

37. constata che sono necessari ulteriori investimenti nello sviluppo dei collegamenti delle infrastrutture del paese con i suoi vicini, al fine di contribuire allo sviluppo economico e alla stabilità della regione nel suo complesso, ed invita il governo a completare rapidamente il collegamento ferroviario mancante tra Skopje e Sofia;

38. prende atto dello scioglimento del parlamento, avvenuto l' 11 aprile 2008, e della convocazione di elezioni anticipate nel giugno 2008 e auspica che le autorità facciano tutto il possibile per evitare eventuali ritardi nei preparativi necessari che dovrebbero consentire l'avvio dei negoziati di adesione entro la fine del 2008;

39. accoglie con favore il rafforzamento della cooperazione bilaterale e dei contatti tra i popoli tra l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Grecia; rileva con soddisfazione che, dall'approvazione della summenzionata sua risoluzione del 12 luglio 2007, si sono tenuti colloqui bilaterali nella regione, sotto l'egida delle Nazioni Unite e con l'assistenza dell'inviatore speciale Matthew Nimitz, al fine di individuare una soluzione reciprocamenete accettabile alla controversia sorta in merito al nome del paese; prende atto del maggiore ritmo impresso ai negoziati; invita entrambe le parti a cogliere tale opportunità per riprendere senza indugio i negoziati, alla luce degli importanti progressi realizzati di recente, e a conseguire una soluzione di compromesso affinché la questione non costituisca più un ostacolo all'adesione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia a organizzazioni internazionali, come previsto dall'accordo interinale del 1995, che è tuttora in vigore;

40. ricorda le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 10 dicembre 2007 e sottolinea l'importanza della cooperazione regionale, dei rapporti di buon vicinato e della necessità di trovare soluzioni condivisibili in merito alle questioni in sospeso nel processo di avvicinamento all'Unione europea;

41. sostiene gli sforzi profusi dal governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per istituire commissioni congiunte sull'istruzione e la storia con i vicini Stati membri dell'Unione europea, al fine di rivedere eventuali discrepanze e interpretazioni storiche erronee suscettibili di causare disaccordi, e sollecita le autorità a commemorare insieme ai paesi vicini il patrimonio storico e culturale comune dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

42. constata che, sebbene il paese abbia compiuto progressi significativi dal 2005, anno in cui ha ottenuto lo status di paese candidato, dei tre paesi candidati è l'unico con cui non siano ancora in corso negoziati di adesione; ritiene auspicabile che si ponga fine a questa situazione eccezionale; invita l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia a garantire che siano avviate le riforme necessarie; rinvia all'elenco di otto parametri predisposto dalla Commissione europea sulla base delle priorità chiave del nuovo partenariato per l'adesione e auspica che il raggiungimento di tali parametri da parte del paese porterà all'apertura dei negoziati di adesione prima della fine del 2008, il che rafforzerà ulteriormente la stabilità e la prospettiva europea dei Balcani occidentali; chiede al Consiglio di valutare, in occasione del prossimo vertice, i progressi conseguiti finora e di stabilire, se possibile, una data per l'avvio dei negoziati di adesione;

43. accoglie con favore i preparativi del governo per l'attuazione dello strumento di preadesione (IPA) facilitando la firma dell'accordo di finanziamento per l'IPA 2007 e dell'accordo quadro per il periodo 2007-2013; ribadisce l'importanza dell'IPA per la preparazione della futura adesione all'Unione europea; chiede al governo e alla Commissione di accelerare i lavori preparatori in modo da consentire una sollecita attuazione di un sistema decentrato per la gestione dell'IPA cosicché si crei maggiore efficienza e padronanza locale del processo;

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo nonché al parlamento dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

La politica cinese e i suoi effetti sull'Africa

P6_TA(2008)0173

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla politica della Cina e le sue conseguenze per l'Africa (2007/2255(INI))

(2009/C 259 E/08)

Il Parlamento europeo,

— visto il dialogo politico UE-Cina, avviato ufficialmente nel 1994, a riconoscimento dello status della Cina quale futura potenza mondiale e degli impegni internazionali di portata particolarmente ampia che ne derivano,

Mercoledì 23 aprile 2008

- viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Una politica a lungo termine per le relazioni Cina-Europa» (COM(1995)0279) e la risoluzione del Parlamento del 12 giugno 1997 sulla comunicazione della Commissione concernente una politica a lungo termine per le relazioni Cina-Europa⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell' 8 settembre 2000,
- vista la dichiarazione di Pechino del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (FOCAC) nonché il suo programma per la cooperazione Cina-Africa nello sviluppo economico e sociale, dell'ottobre 2000,
- vista la dichiarazione del Cairo (2000) del vertice Africa-Europa, tenutosi sotto l'egida dell'Organizzazione per l'unità africana (OUA) e dell'Unione europea,
- vista la relazione del 2001 dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) intitolata «Linee guida CAD; strategie per uno sviluppo sostenibile; orientamento per la cooperazione allo sviluppo»,
- visto l'atto costitutivo dell'Unione africana (UA) che è stato approvato l' 11 luglio 2000 ed è entrato in vigore il 26 maggio 2001, nonché il documento dei leader africani dell'ottobre 2001 intitolato «Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa» (NEPAD), dichiarato programma dell'UA nel corso del primo vertice dell'Unione africana,
- visti i documenti strategici della Cina sull'UE (2003) ⁽²⁾ e sulla politica per l'Africa (2006) ⁽³⁾,
- visto il documento programmatico della Commissione intitolato «Un partenariato sempre più maturo — sfide e interessi comuni nell'ambito delle relazioni UE-Cina» (COM(2003)0533), adottato dal Consiglio europeo il 13 ottobre 2003,
- visto il partenariato strategico UE-Cina, avviato nel 2003,
- visto il piano d'azione di Addis Abeba del FOCAC, pubblicato nel dicembre 2003,
- visto il piano 2004-2007 della commissione dell'UA, adottato il 7 luglio 2004 nel terzo vertice dei capi di Stato e di governo africani, ad Addis Abeba in Etiopia,
- vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, approvata il 2 marzo 2005 da molti paesi europei ed africani nonché dalla Cina, in seguito al forum di alto livello sull'efficacia degli aiuti,
- visti gli impegni di Gleneagles, adottati l' 8 luglio 2005 dal G8 a Gleneagles,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2005 su «L'Unione europea e l'Africa: verso un partenariato strategico»,
- viste le conclusioni adottate dal Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (CAGRE), nella sua riunione del 3 ottobre 2005, che esprimono il sostegno dell'Unione europea ad un trattato internazionale sul commercio di armi nell'ambito delle Nazioni Unite, volto a stabilire norme comuni vincolanti per il commercio globale di armi convenzionali ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «UE-Cina: maggiori responsabilità nell'ambito di un partenariato più forte» (COM(2006)0631) nonché il documento di lavoro della Commissione che lo accompagna, intitolato «Una cooperazione più stretta, una responsabilità che cresce: documento programmatico sul commercio e gli investimenti tra l'Unione europea e la Cina: concorrenza e cooperazione» (COM(2006)0632),

⁽¹⁾ GU C 200 del 30.6.1997, pag. 158.

⁽²⁾ Pechino, ottobre 2003, <http://www.china-un.ch/eng/xwdt/t88637.htm>.

⁽³⁾ Pechino, 12 gennaio 2006, http://www.gov.cn/misic/2006-01/12/content_156490.htm.

⁽⁴⁾ Riunione n. 2678 del Consiglio dell'Unione europea, Lussemburgo, 3 ottobre 2005.

Mercoledì 23 aprile 2008

- visto il nono vertice UE-Cina, tenutosi in Finlandia nel settembre 2006 e la dichiarazione comune adottata a conclusione dello stesso,
 - viste le conclusioni del CAGRE sulla Cina, adottate l' 11 dicembre 2006,
 - vista la Carta delle Nazioni Unite e la risoluzione n. 1674 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla protezione dei civili nei conflitti armati,
 - visto il programma d'azione delle Nazioni Unite volto a impedire, combattere ed eradicare il commercio illegale di armi di piccolo calibro e delle armi leggere in tutti i suoi aspetti ⁽¹⁾),
 - vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: il consenso europeo (2006) ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sulle relazioni UE-Cina ⁽³⁾,
 - visti il partenariato strategico Africa-UE, la strategia comune Africa-UE e il piano d'azione (2007), e visto il partenariato Africa-UE sul commercio e l'integrazione regionale, sulla scienza, la società dell'informazione e lo spazio,
 - visto il lancio del partenariato UE-Africa per le infrastrutture (2007), che riflette la necessità di investire in connessioni infrastrutturali (trasporti, energia, risorse idriche e TIC) per agevolare lo sviluppo sostenibile,
 - vista la dichiarazione del Forum economico UE-Africa, rilasciata in occasione del Secondo vertice UE-Africa (2007),
 - vista la relazione ONU di metà periodo, del 2007, sugli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), in cui si dichiara che l'Africa subsahariana non è pronta a conseguire nessuno degli obiettivi e che il ritmo degli attuali sforzi per la riduzione della povertà in Africa dovrebbe raddoppiare se si intende raggiungere l'obiettivo di dimezzare la popolazione che vive in condizioni di estrema povertà entro il 2015,
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Dal Cairo a Lisbona — il partenariato strategico UE-Africa» (COM(2007)0357) nonché il documento congiunto Commissione/Segretariato del Consiglio intitolato «Oltre Lisbona: far funzionare il partenariato strategico UE-Africa» (SEC(2007)0856),
 - visti il documento di strategia nazionale per la Cina, elaborato dall'UE, nonché il programma indicativo pluriennale 2007-2013 ⁽⁴⁾, che assegna alla Cina 128 milioni di euro a titolo di aiuti comunitari di cooperazione allo sviluppo,
 - vista la dichiarazione comune del decimo Vertice Cina-UE adottata il 28 novembre 2007, a Pechino,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A6-0080/2008),
- A. considerando che lo sviluppo sostenibile in Africa può essere notevolmente promosso o influenzato dall'azione dei poteri emergenti, quali la Cina,
- B. considerando che gli Stati africani sono i principali responsabili dell'impatto politico, sociale, economico ed ambientale della presenza di cittadini, organizzazioni e governi stranieri sul loro territorio,

⁽¹⁾ Documento UN A/Conf. 192/ 15, luglio 2001, <http://disarmament.un.org/cab/poa.html>.

⁽²⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 219.

⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/external_relations/china/csp/index.htm.

Mercoledì 23 aprile 2008

- C. considerando che sia l'Unione europea sia la Cina si sono impegnate a contribuire alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile in Africa,
- D. considerando che l'Unione europea è il principale donatore e partner commerciale dell'Africa; che la Cina ha preannunciato una crescente cooperazione economica nonché impegni in termini di aiuti e potrebbe diventare il maggior partner commerciale dell'Africa entro il 2010,
- E. considerando che una strategia di sviluppo sostenibile per l'Africa deve garantire che il coinvolgimento di operatori non africani non comprometta lo sviluppo e che, a tal fine, è ben accolta la creazione di una task force dell'UA sui partenariati strategici dell'Africa con le potenze emergenti,
- F. considerando che sono apprezzate tutte le iniziative che promuovono il dialogo con l'Africa, come i vertici Cina-Africa ed UE-Africa, il FOCAC, il partenariato UE-Africa, i fondi per la pace, l'energia e l'acqua in Africa e il partenariato UE-Africa per le infrastrutture, i dialoghi condotti nel quadro dell'accordo di Cotonou (¹) nonché tutti gli altri dialoghi che hanno luogo tra l'Unione europea o la Cina e le organizzazioni africane,
- G. considerando che il terzo vertice del FOCAC, svoltosi a Pechino nel novembre 2006, ha adottato una dichiarazione che programmava la nascita di un nuovo tipo di partenariato strategico tra la Cina e l'Africa; che tale cooperazione risponde alla sfida della globalizzazione economica e promuove lo sviluppo comune, ma che ne sono esclusi diversi stati africani che hanno riconosciuto Taiwan,
- H. considerando che la Cina, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha una responsabilità particolare quando si tratta di contribuire alla pace e alla sicurezza globale e che l'Unione europea si compiace degli impegni assunti dalla Cina in diversi ambiti multilaterali, come quelli sotto l'egida delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale, dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e del protocollo di Kyoto,

Sviluppo sostenibile

- I. considerando che l'Unione europea si è impegnata ad aumentare il livello degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) portandolo allo 0,7 % del PIL entro il 2015 (0,56 % entro il 2010) e a destinare almeno il 50 % dei suoi APS all'Africa; considerando che gli APS dell'UE comprendono 20 miliardi di euro all'Africa subsahariana a titolo del decimo FES (2008-2013); che l'Unione europea ha attribuito 350 milioni di euro al fondo per la pace in Africa e 5,6 miliardi di euro al partenariato UE-Africa per le infrastrutture per il periodo 2008-2013; che l'Unione europea è uno dei principali contribuenti alle missioni internazionali di mantenimento della pace in Africa, al fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria nonché ad altre iniziative internazionali rilevanti ai fini dello sviluppo del continente,
- J. considerando che gli interessi della Cina in Africa stanno crescendo; che nel 2005 la Cina è diventata un donatore netto nei confronti dell'Africa subsahariana e che da allora ha aumentato i propri aiuti impegnandosi a raddoppiarli entro il 2009 rispetto al livello raggiunto nel 2006; considerando che la Cina si è impegnata a costituire un fondo di sviluppo Cina-Africa di 5 miliardi di dollari USA per incoraggiare le imprese cinesi a investire in Africa,
- K. considerando che l'emergere della Cina quale ulteriore finanziatore alternativo mette in discussione l'appoggio condizionale dell'Unione europea nei confronti dei governi africani inteso a pretendere riforme politiche,

⁽¹⁾ Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3). Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).

- L. considerando che negli ultimi 25 anni la Cina ha strappato alla povertà estrema 400 milioni di suoi cittadini e che, di conseguenza, ha un'esperienza considerevole in questo campo che potrebbe essere utile ai paesi africani; che, ciononostante, la Cina deve ora affrontare disparità ancor maggiori a livello sociale ed economico, oltre ad un allarmante degrado ambientale, e che, mentre i diritti politici e le libertà fondamentali continuano ad essere pesantemente limitati, il paese mostra carenze a livello di diritto del lavoro e di responsabilità in materia di buongoverno,
- M. considerando l'apprezzamento per il rinnovato impegno della Cina nella cooperazione allo sviluppo con i paesi africani, in particolare l'aiuto fornito alla costruzione di ospedali, edifici scolastici e migliori infrastrutture di trasporto,

Energia e risorse naturali

- N. considerando che, a seguito della crescita economica della Cina e del suo legittimo interesse a sviluparsi, l'aumento del suo fabbisogno di risorse naturali ed energetiche e il relativo reperimento nei paesi in via di sviluppo, e specialmente in Africa, sono ormai realtà,
- O. considerando che gli Stati dell'Africa ricchi di materie prime acquisiscono una posizione migliore sul mercato, grazie alla domanda della Cina e di altri paesi,
- P. considerando che è auspicabile che l'impegno della Cina in Africa non includa solo paesi interessanti dal punto di vista energetico, ma tenga conto anche della possibilità di cooperare con tutti gli Stati africani;
- Q. considerando che negli ultimi quattro anni la Cina ha contribuito per circa il 40 % alla crescita complessiva della domanda mondiale di petrolio e che il 30 % delle importazioni cinesi di greggio provengono dall'Africa; rilevando che la dipendenza della Cina dal petrolio importato, dai minerali e da altre materie prime continuerà probabilmente a crescere e si prevede che, nel 2010, la Cina importerà il 45 % del proprio fabbisogno di petrolio; sottolineando che la sua crescente domanda di energia e il desiderio di ampliare le sue importazioni di energia hanno indotto il paese a cercare fornitori di petrolio negli Stati africani;
- R. considerando che, tra il 1995 e il 2005, le importazioni petrolifere della Cina si sono quasi quintuplicate, il che rende la Cina il secondo maggior importatore di petrolio a livello mondiale e la colloca su un piano di parità con l'Unione europea in termini di importazioni dall'Africa; considerando che, secondo le stime, la CNPC (una società petrolifera cinese di proprietà dello Stato) controlla il 60-70 % della produzione petrolifera del Sudan; che nel 2006 l'Angola era il maggior fornitore di petrolio della Cina; che la Cina importa già il 28 % circa del petrolio e del gas dall'Africa subsahariana e che nei prossimi anni si prevede un aumento delle esportazioni petrolifere dell'Africa alla Cina,
- S. considerando che lo sfruttamento delle risorse naturali dell'Africa da parte di paesi o imprese stranieri possono contribuire allo sviluppo ma anche comportare l'esaurimento delle risorse, compromettere il buongoverno, creare opportunità per la corruzione, soprattutto dove la cultura della corruzione è già endemica, aggravare le disparità sociali e le difficoltà in termini di stabilità macroeconomica nonché creare e inasprire i conflitti e quindi rappresentare un serio pericolo per la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile,

Commercio, investimenti e infrastrutture

- T. considerando che l'Africa assorbe quasi il 9 % delle importazioni dell'Unione europea, che la metà di queste importazioni è costituita da prodotti energetici, il 23 % da prodotti manifatturieri e l'11 % da prodotti agro-alimentari; che l'Africa assorbe l'8,3 % delle esportazioni dell'Unione europea e che il 78 % di esse è costituito da macchinari e prodotti chimici e manifatturieri, e che il Sudafrica è il primo partner commerciale (importazioni ed esportazioni) dell'Unione europea; considerando che il commercio dell'Europa con l'Africa continua a diminuire, anche se l'Unione europea rimane il partner commerciale più importante;

Mercoledì 23 aprile 2008

- U. considerando che l'Unione europea è il maggior partner commerciale della Cina e il maggior investitore in Cina e che la Cina è il secondo partner commerciale, in ordine d'importanza, dell'Unione europea; considerando che il dialogo con la Cina sulle riforme democratiche, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto non dovrebbe passare in secondo piano rispetto alle relazioni commerciali ed economiche,
- V. considerando che, negli ultimi anni, la Cina ha assistito a una crescita economica esplosiva, mediamente del 9 % all'anno, ed è diventata un esportatore di primo piano; che il riemergere della Cina come grande economia mondiale ha cambiato in modo sostanziale la situazione dei flussi commerciali e dei mercati internazionali; che, per sostenere tale espansione, la Cina è diventata un importatore netto di petrolio, oltre che di numerose altre materie prime e prodotti di base, e la sua domanda ha provocato forti rialzi dei prezzi per tutti i tipi di materie prime minerali e agricole,
- W. considerando che la Cina ha il diritto di competere in modo legittimo con l'UE e i suoi Stati membri sui mercati internazionali,
- X. considerando che il rapido sviluppo economico della Cina negli ultimi vent'anni ha avuto un impatto significativo sugli scambi commerciali e, in generale, sulle relazioni economiche tra l'Unione europea e la Cina; che il commercio complessivo nei due sensi è aumentato più di 60 volte dal 1978 e, nel 2005, ammontava a 210 miliardi di euro; che l'Unione europea è passata da un avanzo commerciale all'inizio degli anni '80 ad un deficit di 106 miliardi di euro nel 2005, deficit che rappresenta il suo maggiore disavanzo commerciale con un singolo partner; che attualmente la Cina è il secondo partner commerciale dell'Unione europea, dopo gli Stati Uniti; che nel 2000 essa ha concluso con la Cina un accordo bilaterale per l'accesso al mercato che ha costituito un elemento essenziale del processo di adesione del paese asiatico all'OMC, e che l'adesione ha modificato, per molti aspetti, i modelli del commercio mondiale,
- Y. considerando che il 3,6 % circa delle importazioni cinesi è originario dell'Africa e che tale continente assorbe il 2,8 % delle esportazioni dalla Cina; che il valore degli scambi commerciali della Cina con l'Africa è aumentato da 2 miliardi di dollari USA nel 1 999 a circa 39,7 miliardi di dollari USA nel 2005; che la Cina è ora il terzo partner commerciale dell'Africa, che sta chiaramente diventando la sua nuova frontiera economica, e combina in modo estremamente efficace le strategie aiuti contro petrolio con strumenti di politica estera,
- Z. considerando che, secondo le stime, gli scambi commerciali fra l'Africa e la Cina sono passati da 4 miliardi di dollari USA nel 1 995 a 55 miliardi nel 2006, che la Cina intende portare a 100 miliardi entro il 2010; considerando che nel maggio 2007 la banca cinese Exim ha annunciato l'intenzione di mettere a disposizione 20 miliardi di dollari USA per finanziare gli scambi commerciali e le infrastrutture in Africa nei prossimi tre anni; che la Cina si è impegnata a fornire all'Africa nei prossimi tre anni 3 miliardi di dollari USA sotto forma di prestiti agevolati e 2 miliardi sotto forma di credito acquirente agevolato; che la Cina ha inoltre promesso di aprire ulteriormente i suoi mercati all'Africa, portando da 190 a oltre 440 le voci che godono della tariffa zero esportate verso la Cina dai paesi meno sviluppati dell'Africa che intrattengono relazioni diplomatiche con la Cina e di istituire nei prossimi tre anni da tre a cinque aree di cooperazione economica e commerciale in Africa,
- AA. considerando che l'appartenenza all'OMC comporta una serie di diritti e obblighi, sia per l'Unione europea che per la Cina e che molti di questi obblighi sono tuttora applicati e attuati in misura insufficiente da parte cinese,
- AB. considerando che l'impegno della Cina in Africa non va visto solo nell'ottica della garanzia dell'approvvigionamento di materie prime ed energia ma anche di alimenti, visto che il paese dovrà in futuro fare i conti con crescenti importazioni di prodotti alimentari,
- AC. considerando che le future relazioni tra l'Europa e l'Africa saranno influenzate dal successo o dall'insuccesso degli accordi di partenariato economico,
- AD. considerando che la Cina, anziché aiuti allo sviluppo, concede prestiti, il che comporta il pericolo di un maggior indebitamento dei paesi africani,
- AE. considerando che, a seguito dell'attività dei cinesi, acquisisce di nuovo maggiore rilevanza la questione chiave del miglioramento e del finanziamento delle infrastrutture,

Mercoledì 23 aprile 2008

- AF. considerando che, secondo le cifre dell'OCSE, in Africa il 50 % dei progetti concernenti lavori pubblici è realizzato da appaltatori cinesi e che spesso i progetti cinesi in Africa impiegano per la maggior parte manodopera cinese,
- AG. considerando che la Cina, impiegando in Africa la propria manodopera, garantisce a lungo termine agli operatori commerciali cinesi l'accesso al mercato africano, influenzando in tal modo le economie nazionali in Africa,
- AH. considerando che anche per i cinesi dev'essere importante acquisire una determinata certezza giuridica nonché garanzie per i loro investimenti nelle economie nazionali in declino, promuovendo il buongoverno,
- AI. considerando che le imprese statali cinesi possono assumersi maggiori rischi di investimento in Africa; che la società energetica cinese CNOOC Ltd. ha annunciato il prossimo acquisto di una quota di partecipazione del 45 % su un campo petrolifero offshore in Nigeria, per un importo di 2 miliardi e 270 milioni di dollari,
- AJ. considerando che nel 2007 la Cina ha costituito la China Investment Corporation Ltd., che con la sua dotazione di 200 miliardi di dollari è attualmente il 6º fondo sovrano del mondo,

Ambiente

- AK. considerando che la Cina è già diventata, o sta per diventare, il maggior emittente di biossido di carbonio (CO₂) a livello mondiale e che i cinesi sono le vittime dirette di tali emissioni; che anche l'Unione europea rientra tra i maggiori emittenti di CO₂ al mondo e che anche gli europei devono ugualmente affrontare l'impatto di tali emissioni; considerando che gli impegni assunti nel 2007 dal Vertice G8+5 di Heiligendamm comprendono una riduzione delle emissioni pari al 50 % entro il 2050, che l'Unione europea e la Cina hanno fissato altri obiettivi per quanto riguarda la riduzione delle emissioni e le energie rinnovabili e che l'Africa è il continente predestinato a soffrire di più a causa del degrado ambientale, della deforestazione e del cambiamento climatico,
- AL. considerando che occorre dare atto alla Cina di aver aderito al protocollo di Kyoto e alla convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna a rischio di estinzione e che la Cina dispone di una valida esperienza nella lotta alla deforestazione e alla desertificazione,
- AM. considerando che, secondo le stime, oltre la metà delle attività di disboscamento in regioni particolarmente vulnerabili, compresa l'Africa centrale, è da ritenersi illegale; considerando che la Cina è accusata di essere la maggiore responsabile del recente aumento del disboscamento illegale a livello mondiale e che, ad esempio, si stima che il 90 % delle esportazioni di legname dalla Guinea Equatoriale verso la Cina siano illegali,

Buongoverno e diritti umani

- AN. considerando che la Cina proclama che i «cinque principi della coesistenza pacifica» sono la pietra angolare della sua «indipendente politica estera di pace», basata sul concetto della «non interferenza», che non è neutrale, come intendono i paesi africani che esprimono critiche nei confronti della Cina o addirittura sentimenti anticinesi; considerando che addetti nel settore minerario e petrolifero sono stati attaccati, rapiti o assassinati in Zambia, Nigeria ed Etiopia; che la Cina vuole esser vista come una potenza globale responsabile e che occorre riconoscere che ha utilizzato la sua influenza per incoraggiare il governo sudanese ad accettare una forza mista ONU/UA nel Darfur; considerando che la Cina, quale membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, può svolgere un ruolo chiave nella prevenzione, nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti,
- AO. considerando che, nonostante i progressi compiuti in relazione a taluni diritti e libertà sociali ed economiche, la Cina continua a manifestare una mancanza di rispetto per i diritti umani fondamentali, compreso il diritto alla vita e a un processo giusto, la libertà di espressione e di associazione nonché altri diritti sociali, economici e culturali, compreso il diritto del lavoro; considerando che la mancanza di rispetto per i diritti umani è particolarmente marcata nei confronti dei tibetani e che ciò influisce sull'immagine e l'azione della Cina all'estero, in particolare in Africa, dove lo sviluppo e il buongoverno non possono progredire in mancanza di responsabilità democratica, rispetto dei diritti umani e Stato di diritto,

Mercoledì 23 aprile 2008

- AP. considerando che occorre riconoscere che la Cina ha ottemperato ai requisiti minimi del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ed ha elaborato orientamenti sul comportamento responsabile delle imprese operanti nel settore del legname,
- AQ. considerando che è opportuno dare atto alla Cina di aver ratificato la Convenzione dell'ONU contro la corruzione, sebbene la corruzione permanga un grave problema nel paese e compromette drammaticamente la capacità di raggiungere, a livello provinciale e locale, gli obiettivi e gli standard politici fissati dal governo centrale; considerando che tali pratiche hanno un impatto sui paesi africani nei quali la Cina e le imprese cinesi investono, spesso favorendo la corruzione e aiutando ad arricchire e mantenere al potere regimi corrotti e, di conseguenza, minando il buongoverno, la responsabilità e lo Stato di diritto e che il rigoroso rispetto della convenzione dell'ONU contro la corruzione è essenziale per promuovere il buongoverno, la responsabilità e lo Stato di diritto,

Pace e sicurezza

- AR. considerando che gli esportatori di armi europei, cinesi e di altri paesi fomentano i conflitti armati in Africa, compromettendo in tal modo gravemente lo sviluppo; che gli Stati membri non sono ancora legalmente vincolati dal codice di condotta sull'esportazione di armi redatto dall'Unione europea ed esercitano controlli inadeguati sulle armi esportate verso o che transitano illegalmente attraverso l'Africa,
- AS. considerando che alla Cina incombe una responsabilità particolare, essendo uno dei maggiori esportatori di armi al mondo, oltre che membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU,
- AT. considerando che esiste una mancanza di trasparenza per quanto concerne le esportazioni cinesi di armi convenzionali e di armi leggere e di piccolo calibro e che Amnesty International ha denunciato di recente la Cina per avere un approccio «pericolosamente permissivo» alle esportazioni di armi; considerando inoltre che la Cina è responsabile di importanti trasferimenti di armi in paesi in cui sono in corso conflitti, anche in violazione degli embargo delle Nazioni Unite nei confronti di Darfur, Liberia e Repubblica democratica del Congo,
- AU. considerando che, tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, la Cina è il secondo paese in ordine d'importanza per la messa a disposizione di forze di pace delle Nazioni Unite e ha già impegnato oltre 3 000 soldati in missioni di pace in Africa;
1. sottolinea la necessità di rafforzare l'impatto delle politiche comunitarie in Africa, segnatamente garantendo il mantenimento delle promesse e degli impegni; evidenzia, a tale proposito, l'importanza del trattato di Lisbona per il miglioramento dell'efficacia e della coerenza dell'Unione nelle relazioni esterne, tenendo in debita considerazione le preoccupazioni e le politiche in materia di sviluppo;
 2. esorta l'Unione europea a sviluppare una strategia coerente per rispondere alle nuove sfide sollevate dai donatori emergenti in Africa, quali la Cina, che comprenda un approccio coordinato da parte dei vari Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea; sottolinea che una tale risposta non deve tentare di emulare i metodi e gli obiettivi della Cina, dal momento che ciò non sarebbe necessariamente compatibile con i valori, i principi e gli interessi a lungo termine dell'Unione europea; rileva che una tale risposta andrebbe integrata nel dialogo dell'Unione europea con l'UA e nelle relazioni con tutti i partner africani; sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avviare con la Cina un dialogo sulla politica di sviluppo per poter discutere i metodi e gli obiettivi, continuando ad impegnarsi per un proprio approccio alla cooperazione allo sviluppo;
 3. esorta l'Unione europea a mantenere, anche nell'ambito della concorrenza con altre nazioni donatrici, i suoi elevati standard in materia di promozione del buongoverno e di rispetto dei diritti dell'uomo; invita l'Unione europea a contraddistinguersi, rispetto alla concorrenza, attraverso offerte qualitativamente migliori, come ad esempio la costruzione di impianti moderni e senza effetti negativi sul clima per la trasformazione delle materie prime nel paese di provenienza e l'assunzione e la formazione di manodopera locale; rileva che la definizione di tali offerte andrebbe integrata nel dialogo dell'Unione europea con l'UA e nelle relazioni con tutti i partner africani, in particolare nell'attuazione della strategia comune UE-Africa e del relativo piano d'azione;

4. si compiace della volontà della Cina di offrire una cooperazione pratica ai paesi africani senza imposizioni; nota che questa cooperazione è di natura pragmatica; si rammarica a tale proposito della cooperazione della Cina con regimi repressivi in Africa; sottolinea che sarebbe auspicabile che la cooperazione fosse accompagnata da condizioni politiche e ritiene che i criteri ambientali e in materia di diritti dell'uomo dovrebbero svolgere un ruolo maggiore;

5. invita l'Unione europea e la Cina a discutere, sviluppare e formulare, ove possibile, le loro strategie africane in vista di un impegno responsabile volto a promuovere lo sviluppo sostenibile e il perseguitamento degli OSM; sottolinea l'importanza di formulare, nell'ambito di un quadro multilaterale, dialoghi costruttivi con tutti gli attori interessati del continente, in particolare l'Unione africana e il NEPAD; chiede in tale contesto all'Unione europea di assicurare che al forum di partenariato panafricano partecipino tutti i principali donatori e investitori, in particolare la Cina;

6. esorta l'Unione europea e la Cina a rafforzare il loro sostegno al NEPAD, forza trainante per una strategia di sviluppo sostenibile dell'Africa, e a sostenere le organizzazioni regionali africane, l'UA, il Parlamento panafricano (PAP), i parlamenti nazionali e i governi africani nel loro intento di migliorare la propria leadership e padronanza per quanto riguarda tale strategia; invita l'Unione europea a contribuire al rafforzamento delle capacità africane al fine di garantire una coerenza tra donatori e investitori e di fare in modo che gli investimenti stranieri contribuiscano a promuovere lo sviluppo sostenibile;

7. sottolinea la propria disponibilità ad avviare un dialogo con il Congresso nazionale del popolo cinese, con il PAP e con i parlamenti nazionali africani al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e migliorare le capacità di scrutinio;

8. invita l'Unione europea a incoraggiare la Cina ad assumersi le proprie responsabilità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ivi compresa la «responsabilità di proteggere», riconoscendo che, di per sé, la presenza della Cina in Africa, a prescindere da eventuali intenzioni di «non interferenza», ha per i paesi ospitanti un impatto reale, anche politico;

9. invita l'Unione europea a tener conto dei pareri espressi dagli Stati africani nonché dall'UA nel suo esame dell'impatto della Cina in Africa; sottolinea che l'UE dovrebbe evitare le generalizzazioni in merito al ruolo della Cina e dovrebbe considerarla con un atteggiamento aperto e costruttivo senza cercare di imporre modelli e punti di vista europei;

Sviluppo sostenibile

10. invita l'Unione europea a perseguire un dialogo tra l'Africa, l'Unione europea e la Cina con vantaggio comune, sulla base delle esigenze africane e nell'interesse dei paesi e dei popoli africani, al fine di rafforzare l'efficienza e la coerenza della cooperazione allo sviluppo, di esplorare concrete possibilità di cooperazione e di promuovere i partenariati, evitando la frammentazione dell'azione; propone che l'Unione europea, l'UA e la Cina costituiscano un organo permanente di consultazione attraverso il quale promuovere la coerenza e l'efficacia delle diverse attività di cooperazione allo sviluppo; invita l'Unione europea, la Cina e l'Africa a definire un quadro globale per quanto concerne progetti operativi concreti sulle sfide comuni, come l'adeguamento al cambiamento climatico, le energie rinnovabili, l'agricoltura, l'acqua e la sanità;

11. invita l'Unione europea e gli Stati membri a rafforzare le relazioni con i paesi africani mantenendo gli impegni in materia di aiuti e rendendo prioritario il raggiungimento degli OSM; si compiace dell'aumento del 6 % degli aiuti dell'Unione europea e del 2,9 % degli aiuti forniti da 15 Stati membri nel 2006 rispetto all'anno precedente ma si rammarica che gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) dei 15 Stati membri a tutte le regioni siano passati in percentuale di PNL dallo 0,44 % APS/PNL del 2005 allo 0,43 % APS/PNL del 2006; si rammarica altresì che 4 Stati membri non abbiano raggiunto il loro obiettivo dello 0,33 % del PNL nel 2006 e che altri ancora possano venirsi a trovare nella stessa situazione qualora si detragga dai dati APS la cancellazione del debito e altri aspetti non inerenti ai fondi disponibili per i paesi in via di sviluppo;

12. ricorda che l'obiettivo ultimo di qualsiasi politica di sviluppo, sia essa realizzata dall'Unione europea o dalla Cina, dovrebbe essere la riduzione e l'eliminazione della povertà;

Mercoledì 23 aprile 2008

13. invita l'Unione europea a rafforzare gli impegni per gli aiuti non vincolati e ad incoraggiare la Cina a fornire ai partner africani aiuti non vincolati, garantendo che le condizioni finanziarie legate a sussidi o a prestiti internazionali non ostacolino lo sviluppo sostenibile; sollecita in tale contesto l'Unione europea a coinvolgere la Cina nell'espansione del mercato del lavoro locale africano invece di immettervi migliaia di lavoratori cinesi;

14. invita l'Unione europea ad esortare la Cina a ricorrere alle proprie capacità sanitarie per sostenere le iniziative volte a migliorare i regimi sanitari pubblici in Africa, a garantire uno sviluppo sostenibile e ad appoggiare iniziative intese a combattere le pandemie connesse alla povertà che colpiscono l'Africa, in particolare l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi;

15. invita l'Unione europea ad impegnarsi in un dialogo costruttivo nell'ambito del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE(DAC), con donatori emergenti non-DAC, compresa la Cina, al fine di incoraggiarli ad adottare orientamenti e norme DAC o codici equivalenti e a rispettare i principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti;

16. sollecita l'Unione europea a incoraggiare la Cina a creare un'istituzione specializzata in aiuti con il compito di promuovere la competenza e l'indipendenza degli aiuti cinesi e ad impegnarsi a riferire in modo trasparente sull'iscrizione in bilancio degli aiuti; invita l'Unione europea, qualora le venisse richiesto, ad aiutare la Cina a sviluppare tale competenza;

17. incoraggia l'Unione europea e i paesi africani a invitare rappresentanti cinesi a partecipare alle riunioni bilaterali e multilaterali di coordinamento dei donatori;

18. invita l'Unione europea a incoraggiare la Cina a partecipare agli sforzi volti a far fronte alle sfide connesse alla situazione demografica in Africa; rileva in tale contesto che in molte parti del continente il tasso di crescita demografica è più elevato di quello di crescita economica e che le misure per far fronte a tale situazione includono il miglioramento della salute sessuale e riproduttiva menzionato nella relazione ONU della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo del 1994;

19. sottolinea che i partenariati internazionali per lo sviluppo devono rivolgersi alle popolazioni, dal momento che lo sviluppo sostenibile è possibile soltanto grazie al rafforzamento della società civile; sottolinea che donne e minoranze o gruppi vulnerabili vanno particolarmente sostenuti e tenuti in considerazione quali attori fondamentali dello sviluppo e che la libertà d'associazione e la libertà e la pluralità dei media rappresentano condizioni essenziali per lo sviluppo e vanno sostenuti da tali partenariati;

20. invita l'Unione europea e gli Stati membri a raggiungere fasce più ampie di opinione pubblica in Africa e nell'Unione europea, attraverso la propria presenza, visite e occasioni di dialogo tra rappresentanti di alto livello dei governi europei;

Energia e risorse naturali

21. ritiene che, visto l'impegno della Cina in Africa, dovrebbe essere data maggiore importanza alla cooperazione con l'Africa nel settore della politica energetica esterna dell'Unione europea; desidera vedere una cooperazione attiva sulla politica energetica tra questo continente e l'Unione europea;

22. riconosce l'importanza di una gestione trasparente delle risorse naturali al fine di mobilitare le entrate che sono fondamentali per lo sviluppo e la riduzione della povertà, di garantire la stabilità dell'approvvigionamento e la prevenzione dei conflitti e dell'instabilità legati alle risorse nei paesi che ne sono ricchi; invita l'Unione europea a incoraggiare i paesi africani ricchi di risorse a aderire all'Iniziativa per la trasparenza dell'industria estrattiva (EITI), fornendole un maggiore supporto politico, finanziario e tecnico, anche per consentire alla società civile di partecipare liberamente ed efficacemente all'EITI stessa; esorta l'Unione europea ad intervenire presso il governo della Cina e le imprese cinesi onde incoraggiarli a sostenere l'EITI; invita l'Unione europea a sostenere l'estensione del campo d'azione dell'EITI, in particolare ad altre risorse naturali quali il legname, nonché ad includere le entrate dei governi legate ai prestiti garantiti dalle risorse naturali;

23. giudica estremamente importante che l'Unione europea inviti tutte le forze politiche e gli investitori internazionali che operano in Africa a rispettare rigorosamente le norme di protezione sociale e di salvaguardia ambientale emanate nel 2002 dalla Banca mondiale in relazione alle industrie estrattive;

24. invita l'Unione europea a promuovere attivamente la trasparenza per quanto concerne il gettito generato dalle risorse naturali, non soltanto in termini di entrate ma anche di spese, sostenendo le iniziative volte a rafforzare la trasparenza di bilancio nei paesi africani; esorta l'Unione europea a promuovere il principio del «prestito responsabile» presso tutti i donatori, chiedendo ai pesi beneficiari ricchi di risorse con precedenti di malgoverno e corruzione, di adottare misure concrete per migliorare la trasparenza della gestione delle entrate quale condizione per la concessione di qualsiasi assistenza non umanitaria; invita l'Unione europea ad applicare in modo più coerente gli articoli 96 e 97 dell'Accordo di Cotonou ai paesi ricchi di risorse e a partecipare, parallelamente, ad un dialogo con la Cina ed altri donatori per aumentare, attraverso un processo concordato, l'efficacia delle misure attinenti; sottolinea che l'Unione europea dovrebbe servire da esempio rendendo i propri programmi e progetti di sviluppo un modello di trasparenza e di buongoverno;

25. esorta l'Unione europea a sostenere controlli internazionali più rigorosi sul commercio illegale di legname e avorio; invita l'Unione europea ad ispirarsi ai principi enunciati nel piano d'azione dell'Unione europea concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) nonché a incoraggiare la Cina ad adottare principi analoghi nelle proprie importazioni di legname dall'Africa al fine di porre termine al commercio illegale di legname e promuovere la gestione sostenibile delle foreste; invita la Commissione a presentare proposte tempestive per vietare tutte le importazioni di legnami e prodotti del legno di provenienza illegale nell'Unione europea, così da scoraggiare la Cina dal ricorrere illegalmente al legname africano per le proprie esportazioni di mobili; esorta la Commissione a estendere l'ambito dei suoi negoziati sugli accordi di partenariato volontari con paesi terzi; invita l'Unione europea a sostenere il potenziamento di iniziative analoghe, come le FLEGT africana e asiatica;

26. invita l'Unione europea a raccomandare che le convenzioni internazionali adottate in materia di sfruttamento e l'estrazione delle risorse energetiche prevedano delle disposizioni sulla trasparenza degli accordi relativi al rilascio delle licenze e delle condizioni contrattuali che determinano i gettiti fiscali dei governi, nonché una clausola relativa all'investimento di una determinata percentuale dei profitti nello sviluppo della comunità locale;

27. invita l'Unione europea e la Cina ad affrontare il problema del commercio illegale di risorse naturali attraverso un'azione concertata che dovrebbe includere una definizione concordata di «risorse causa di conflitto» e la nomina di un gruppo internazionale di esperti per mettere a punto approcci multilaterali al fine di affrontare la questione;

28. invita l'Unione europea e la Cina ad investire di più nelle energie rinnovabili in quanto esse costituiscono un modo per affrontare il degrado ambientale e il mutamento climatico nonché per prevenire i conflitti connessi alla scarsità di risorse quali il petrolio;

Commercio, investimenti e infrastrutture

29. rileva che la diversificazione degli scambi è in generale un fattore chiave per una sicura crescita economica di tutti gli Stati africani; sottolinea che le esportazioni di prodotti cinesi in Africa non devono ostacolare lo sviluppo dell'industria africana o minarne la competitività;

30. chiede all'Unione europea ed esorta la Cina ad offrire all'Africa una via d'uscita dall'impasse in cui essa si trova per quanto riguarda i prodotti di base e a promuovere la sua trasformazione da una regione fornitrice di materie prime in una regione che trasforma le materie prime e sviluppa i servizi; a tale proposito, esorta l'Unione europea ad incoraggiare tutte le parti interessate, in particolare gli Stati membri e i nuovi donatori, quali la Cina, a diversificare le proprie attività commerciali e di investimento, a trasferire tecnologie agli africani, a rafforzare le norme internazionali in materia di libero commercio, ad estendere l'accesso dei prodotti africani al mercato mondiale, a ridurre le tasse sui prodotti trasformati provenienti dall'Africa, a promuovere lo sviluppo del settore privato e il suo accesso al finanziamento nonché l'agevolazione del commercio, ad incoraggiare l'integrazione regionale in Africa e a facilitare i flussi delle rimesse dei residenti africani;

Mercoledì 23 aprile 2008

31. chiede all'Unione europea di aumentare la propria incidenza economica sullo sviluppo dell'Africa riformando la propria politica agricola comune e agevolando l'accesso dei prodotti africani al mercato comunitario; chiede all'Unione europea e sollecita la Cina a tener maggiormente conto delle possibilità di sviluppo del settore agricolo africano nelle riforme delle proprie politiche agricole, ad agevolare le importazioni di prodotti agricoli dall'Africa e, per quanto concerne le esportazioni di prodotti agricoli, a verificare con maggior rigore che esse non compromettano lo sviluppo di una produzione agricola che garantisce il fabbisogno alimentare e l'occupazione nel continente africano;

32. invita l'Unione europea e fa appello alla Cina ad impegnarsi maggiormente nel libero commercio mondiale per garantire una coerenza tra le politiche commerciali e di sviluppo, ad aumentare sostanzialmente la quota di profitti del commercio globale in beni percipita da produttori e lavoratori, ad offrire ai prodotti africani un maggiore accesso ai mercati mondiali e a ridurre le tariffe doganali sui prodotti industriali provenienti dall'Africa; rivolge un appello al governo della Repubblica popolare cinese e all'Unione europea affinché sviluppino una strategia delle esportazioni che non ostacoli i prodotti fabbricati in Africa in modo ecologico e socialmente sostenibile;

33. invita la Cina a tener conto, nell'erogare i prestiti, delle esperienze che hanno portato alla crisi del debito in molti paesi in via di sviluppo e a non ripetere gli errori precedenti dei datori di credito;

34. plaude ai passi intrapresi dalla Cina per migliorare la legislazione sociale e i diritti dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2008, a seguito delle pressioni esercitate dall'OMC e dall'opinione pubblica internazionale e sottolinea che leggi sociali più vincolanti in Cina dovrebbero avere un impatto positivo sulle modalità seguite dalla Cina per le sue operazioni in Africa;

35. sottolinea l'interesse dell'Africa a sviluppare una strategia autonoma verso la Cina; considera tale strategia quanto mai importante per conferire un accentuato carattere di reciprocità alle relazioni commerciali Cina-Africa; sottolinea che la strategia in questione deve puntare a una maggiore partecipazione dei lavoratori africani ai progetti cinesi in Africa, a una maggiore disponibilità della Cina al trasferimento di tecnologie e a un migliore accesso al mercato cinese per i prodotti tipici africani destinati all'esportazione, come il caffè, il cacao e le pelletterie;

36. raccomanda alla Commissione di insistere, nel quadro degli attuali negoziati con la Cina per l'inclusione di un nuovo capitolo commerciale nell'accordo di partenariato e cooperazione, per una formulazione vincolante sui seguenti aspetti: principali norme dell'OIL in materia di lavoro, responsabilità sociale e ambientale delle aziende, dumping sociale ed ambientale, raccomandazioni OIL sul lavoro dignitoso, rispetto degli standard previsti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani;

37. sottolinea l'importanza di impiegare lavoratori locali a condizioni eque allorché si effettuano investimenti in infrastrutture e in nuovi stabilimenti; raccomanda un maggiore impegno nella formazione professionale dei lavoratori mediante borse di studio e migrazione circolare; chiede misure per coinvolgere in questo processo i membri della diaspora africana, alcuni dei quali altamente qualificati e per agevolare le rimesse in Africa da parte degli africani che vivono all'estero;

38. riconosce il ruolo quanto mai positivo che le Tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) svolgono in generale a sostegno della crescita, della competitività e dell'occupazione; raccomanda alla Commissione di riorientare tutti gli attuali programmi africani ed europei ponendo maggiormente l'accento sullo sviluppo delle capacità TIC per le PMI, per mezzo di partnership pubblico-private; ciò servirà ad assicurare che le istituzioni e le politiche siano concepite in modo da agevolare gli investimenti, l'innovazione e il trasferimento di tecnologie;

39. invita l'Unione europea e la Cina ad assistere l'UA e il NEPAD nella realizzazione delle valutazioni d'impatto ambientale nonché nell'esaminare il potenziale di crescita dei progetti di investimento stranieri a favore dei poveri in Africa, in particolare nel settore dell'energia e delle infrastrutture, nonché a sviluppare un sistema più trasparente per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e per la spesa pubblica; sottolinea l'importanza di una programmazione a lungo termine della spesa pubblica effettuata dai paesi africani a titolo dei benefici generati grazie al recente aumenti del prezzo dei prodotti di base, alle entrate provenienti dalle attività di estrazione nel settore energetico e al flusso degli investimenti stranieri e, alla luce di tale obiettivo, sollecita l'Unione europea e la Cina a dare un sostegno mirato allo sviluppo delle opportune competenze amministrative;

40. invita l'Unione europea ad impegnarsi in progetti congiunti con la Cina in Africa, in particolare nei settori dell'esplorazione energetica, dei trasporti e delle infrastrutture al fine di sviluppare, assieme all'AU e al NEPAD una serie comune di norme di impegno e di investimento;

41. invita l'Unione europea e la Cina a investire nella formazione e nell'istruzione in Africa, in quanto i lavoratori qualificati rappresentano le basi di uno sviluppo più indipendente;

42. chiede all'Unione europea di andare oltre l'attuale forum economico UE-Africa e sviluppare un piano d'azione coerente per stimolare e diversificare gli investimenti europei in Africa;

43. constata che gli investimenti economici europei in Africa patiscono svantaggi competitivi a causa del sovvenzionamento aperto e dissimulato dei progetti cinesi e delle offerte fatte dal governo di questo paese (o da imprese interamente statali), ma anche a causa dei più elevati costi indotti da standard sociali ed economici non applicati dai concorrenti cinesi, degli aiuti vincolati della Cina, che impediscono alle imprese europee di partecipare a progetti finanziati da aiuti cinesi, e del limitato accesso delle aziende europee agli strumenti di copertura del rischio finanziario e di investimento;

Ambiente

44. rileva l'impatto ecologico causato dalla presenza della Cina in Africa; invita con insistenza la Cina ad agire come un attore responsabile verso l'ambiente, sia in Cina che in Africa;

45. invita l'Unione europea a incoraggiare le agenzie di credito all'esportazione cinesi, ivi compresa la Exim Bank, ad effettuare valutazioni ambientali sistematiche dei progetti infrastrutturali in Africa, quali quelli relativi a dighe, strade e miniere;

46. plaudere all'iniziativa della Commissione di lanciare un'alleanza per il cambiamento climatico globale con i paesi meno sviluppati e gli Stati insulari in via di sviluppo, potenziando in modo specifico la cooperazione sull'adeguamento al cambiamento climatico; chiede all'Unione europea di invitare la Cina a partecipare nei settori chiave del piano di lavoro dell'alleanza, come il dialogo sulla riduzione del rischio di catastrofi e sullo sviluppo a prova di clima che sono settori fondamentali della cooperazione, considerata la posizione della Cina, importante donatore e investitore in Africa, che spesso investe in progetti infrastrutturali su vasta scala che tendono ad essere particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico;

47. chiede maggiori finanziamenti per l'adeguamento al cambiamento climatico, in base ad un sistema ove l'obbligo di contribuire dipenda sia dalle passate emissioni sia dalla capacità economica e i fondi non siano dirottati da linee di bilancio esistenti; sollecita l'Unione europea, in tale contesto, ad auspicare una potenziata azione internazionale coordinata e complementare in materia di erogazione di risorse finanziarie e investimenti volti ad azioni di mitigazione e di adeguamento in Africa, in particolare sotto forma di migliore accesso a risorse finanziarie adeguate, prevedibili e sostenibili, supporto finanziario e tecnico per lo sviluppo di capacità nella valutazione dei costi di adeguamento per contribuire a determinare le esigenze finanziarie e l'erogazione di nuove risorse aggiuntive, compresi finanziamenti a tassi agevolati e pubblici; chiede che qualsiasi erogazione finanziaria sia accessibile senza tanta burocrazia; insiste affinché si predisponga un efficace monitoraggio dei risultati;

48. invita l'Unione europea ad avviare discussioni multilaterali con gli stati membri dell'UA e con la Cina, nonché con la società civile, per quanto riguarda le minacce mondiali di degrado ambientale e di cambiamento climatico e a promuovere gli impegni dell'accordo relativo al piano d'azione di Bali «post-2012», sottoscritto il 15 dicembre 2007 alla tredicesima conferenza delle parti (COP-13) svoltasi a Bali;

49. invita l'Unione europea ad assumere la guida in materia di mitigazione del cambiamento climatico lanciando un programma d'impatto che fornisca un supporto finanziario su vasta scala, aggiuntivo alle attuali linee di bilancio in materia di aiuto, per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie di energia verde sia nelle economie emergenti sia nei paesi in via di sviluppo, riconoscendo tuttavia le loro diverse necessità; chiede in particolare all'Unione europea di fornire finanziamenti per consentire il trasferimento nei paesi africani delle tecnologie verdi e a buon mercato sviluppate in Cina; riconosce nell'incrementato finanziamento per il trasferimento di tecnologia il passaggio fondamentale per raggiungere un accordo entro il 2009 su un quadro di riferimento di cambiamento climatico globale post 2012;

50. sollecita l'Unione europea e la Cina a garantire, conformemente agli orientamenti dell'accordo relativo al piano d'azione di Bali, che i progetti in Africa, in particolare la prospettiva energetica, siano sostenibili dal punto di vista ambientale e compatibili con il piano d'azione di Bali;

Mercoledì 23 aprile 2008

51. riconosce la parte di responsabilità del commercio e del consumo occidentale nel creare una crescente domanda cinese di risorse naturali in Africa, nonché nell'aumento delle emissioni di CO₂ nei paesi in via di sviluppo a seguito dell'outsourcing di industrie inquinanti; chiede all'Unione europea di sollevare il problema degli scambi e della giustizia climatica nell'ambito dell'agenda di cooperazione trilaterale con la Cina e l'Africa; chiede inoltre all'Unione europea di rafforzare le misure per promuovere un consumo responsabile da un punto di vista sociale e ambientale (ivi compresi l'etichettatura dei prodotti con l'indicazione dell'impatto ambientale nel ciclo di vita di un prodotto, dall'estrazione delle risorse naturali alla produzione e al trasporto);

52. chiede all'Unione europea di auspicare una maggiore cooperazione internazionale, in particolare con la Cina, per sostenere l'urgente attuazione di misure di adeguamento, in particolare attraverso valutazioni di vulnerabilità, priorità di azioni, valutazione dei fabbisogni finanziari, strategie di reazione e di capacità di sviluppo, integrazione di azioni di adeguamento nella pianificazione settoriale nazionale, progetti e programmi specifici, strumenti per incentivare l'applicazione di azioni di adeguamento e altri strumenti per consentire uno sviluppo adattabile ai cambiamenti climatici, tenendo conto delle esigenze urgenti e immediate di paesi in via di sviluppo vulnerabili agli effetti avversi del cambiamento climatico, come quelli in Africa, che sono particolarmente colpiti dalla siccità, dalla desertificazione e dalle inondazioni;

53. chiede all'Unione europea di rafforzare il dialogo con l'Africa e la Cina e di sviluppare impostazioni comuni per trattare i problemi ambientali globali come la deforestazione, la desertificazione e la frammentazione, il declino o la perdita di biodiversità e di fertilità del suolo, nonché l'inquinamento idrico e atmosferico; invita l'Unione europea a promuovere l'efficienza energetica, le tecnologie verdi, i sistemi di allarme rapido, la gestione del rischio nonché l'industrializzazione e il consumo responsabile;

Buongoverno e diritti umani

54. rivolge un pressante appello alle autorità cinesi affinché rispettino i principi della democrazia, della buona governance e dei diritti dell'uomo nelle relazioni con l'Africa;

55. chiede all'Unione europea di agire secondo i propri valori, principi e impegni sanciti dall'accordo di Cotonou, nelle sue relazioni con i governi africani che ostacolano la democrazia e violano i diritti umani, rifiutando loro il controllo sugli aiuti, il sostegno finanziario o gli investimenti; esorta l'Unione europea a garantire che, in siffatti casi, qualunque forma di assistenza, in particolare umanitaria, venga fornita attraverso organizzazioni locali della società civile e contribuisca a rafforzare i loro mezzi d'azione; invita l'Unione europea a chiedere agli altri donatori principali vincolati da convezioni, protocolli e strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo dell'ONU, quali la Cina, di agire nello stesso modo;

56. sottolinea che, nonostante l'importanza di principi come la sovranità, la proprietà e l'allineamento, gli investimenti svincolati da qualsiasi condizione, realizzati dalla Cina nei paesi africani sottoposti al malgoverno di regimi oppressivi, contribuiscono a perpetuare le violazioni dei diritti dell'uomo e non fanno che ritardare il progresso democratico e impedire il riconoscimento del buon governo, ivi compreso lo Stato di diritto e il controllo della corruzione; a tale proposito, sottolinea l'importanza di un maggiore sostegno dell'Unione europea ai governi, alle istituzioni e agli attori della società civile che promuovono il buongoverno e il rispetto dei diritti dell'uomo in Africa, in particolare i parlamenti nazionali, le organizzazioni di sviluppo e di protezione dei diritti dell'uomo, i media indipendenti e gli organismi di lotta contro la corruzione;

57. invita l'Unione europea a chiedere a tutti i donatori e a tutti i paesi beneficiari di rispettare gli orientamenti e le norme in materia di trasparenza stabiliti dagli istituti finanziari internazionali; esorta l'Unione europea a persuadere le autorità cinesi a incoraggiare le proprie banche nazionali ad adottare i «principi dell'Equatore» relativi a norme sociali e ambientali;

58. esorta l'Unione europea ad incoraggiare la Cina ad adottare volontariamente le disposizioni della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione nonché a garantirne l'applicazione, non soltanto in Cina ma anche nelle relazioni di quest'ultima con i paesi africani;

59. chiede all'Unione europea di incoraggiare tutti gli Stati membri e la Cina a partecipare alle attuali iniziative globali per facilitare il recupero dei fondi a norma della sezione V della Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione, ivi compresa l'iniziativa congiunta di recupero di fondi pubblici indebitamente sottratti (StAR) recentemente lanciata dalla Banca mondiale e dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC);

60. invita l'Unione europea a incoraggiare la Cina a ratificare le Convenzioni OIL che non ha ancora adottato e a garantirne l'applicazione nei paesi in via di sviluppo in cui siano presenti investimenti, società, esperti o lavoratori cinesi, soprattutto in Africa;

61. invita l'Unione europea a promuovere lo sviluppo di codici di condotta internazionali e legalmente vincolanti sul buon governo, su condizioni lavorative sicure ed eque, sulla responsabilità sociale dell'industria e sulle prassi di tutela ambientale, promuovendo anche la rendicontabilità industriale;

Pace e sicurezza

62. invita l'Unione europea a rendere il suo codice di condotta sulle esportazioni di armi uno strumento giuridicamente vincolante;

63. invita l'Unione europea ad incoraggiare la Cina a rafforzare la trasparenza del proprio regime nazionale di controllo delle esportazioni di armi, in particolare garantendo una notifica esauriente delle proprie esportazioni nell'ambito del registro delle Nazioni Unite sulle esportazioni di armi convenzionali e rafforzando le disposizioni che disciplinano il controllo delle esportazioni di armi al fine di bloccare i trasferimenti di armi verso paesi e regioni, in particolare africani, in cui i diritti dell'uomo e il diritto umanitario internazionale sono sistematicamente violati;

64. invita l'Unione europea a mantenere l'embargo sulla vendita di armi alla Cina fino a quando quest'ultima continuerà a fornire armi a forze e gruppi armati di paesi, spesso africani, che alimentano e protraggono i conflitti e commettono gravi violazioni dei diritti dell'uomo;

65. esorta l'Unione europea e la Cina a sospendere gli accordi commerciali nel settore delle armi con governi che si siano resi colpevoli di violazioni dei diritti dell'uomo e che siano coinvolti in conflitti o in procinto di entrare in guerra, quali i governi di Kenia, Zimbabwe, Sudan, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Eritrea e Somalia; invita l'Unione europea e la Cina a sospendere, prevenire e vietare trasferimenti di armamenti a soggetti armati non statali che minacciano i diritti umani, la stabilità politica e lo sviluppo sostenibile nel continente africano;

66. esorta l'Unione europea a continuare a promuovere la negoziazione, a livello dell'ONU, di un trattato internazionale sul commercio di tutte le armi convenzionali, che sia giuridicamente vincolante;

67. invita l'Unione europea e la Cina a sostenere le iniziative a guida africana, come la creazione di una forza di pronto intervento e l'uso di organizzazioni regionali come pilastri della sicurezza;

68. invita l'Unione europea ad incoraggiare la Cina a continuare ad aumentare la propria partecipazione alle missioni di mantenimento della pace dell'ONU e dell'UA in Africa, e a rafforzare il proprio contributo inviando truppe da combattimento, se del caso e in conformità con i mandati dell'ONU;

69. invita l'Unione europea a coinvolgere la Cina nello sviluppo di impostazioni comuni in materia di sicurezza umana, in particolare nei settori del disarmo convenzionale, disarmo smobilitazione e reintegrazione (DSR), tracciabilità di armi, sminamento e riforma del settore della sicurezza (RSS); sollecita l'impegno in questioni di sicurezza non tradizionali, come la prevenzione di disastri naturali, i rifugiati per ragioni economiche o climatiche, gli sfollati e i migranti, gli stupefacenti e le malattie trasmissibili;

*

* * *

70. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo della Repubblica popolare cinese e al Congresso nazionale del popolo cinese, all'Unione africana, al NEPAD, al PAP e al FOCAC.

Giovedì 24 aprile 2008

Strategia politica annuale della Commissione per il 2009

P6_TA(2008)0174

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sulla strategia politica annuale della Commissione per il 2009

(2009/C 259 E/09)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione sulla strategia politica annuale per il 2009 (COM(2008)0072),
 - vista la comunicazione della Commissione sul programma legislativo e di lavoro per il 2008 (COM(2007)0640),
 - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il dialogo strutturato del Parlamento con la Commissione è uno strumento interistituzionale importante sia per l'attuazione del programma legislativo e di lavoro per il 2008 che per la redazione e l'elaborazione del programma legislativo e di lavoro per il 2009,
- B. considerando che è pertanto cruciale che il dialogo strutturato sia attuato in tempi tali da consentire di concentrarsi sulla definizione degli obiettivi strategici chiave dell'Unione europea per il 2009,

Crescita e occupazione

1. sottolinea nuovamente l'importanza di una rigorosa attuazione della strategia di Lisbona, ponendo l'accento sull'interdipendenza del progresso economico, sociale e ambientale ai fini della creazione di un'economia sostenibile dinamica e innovativa;
2. accoglie con favore il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), atteso da molto tempo, che si baserà sulla futura legge europea sulle piccole imprese; ritiene che tale legge costituisca una strategia importantissima a sostegno delle PMI; constata che sono altresì necessari un quadro finanziario e atti legislativi che sostengano nel modo più opportuno le PMI; mette tuttavia in guardia da un uso indebito di tali strumenti per chiudere i mercati nazionali, riducendo in tal modo la competitività europea e la scelta per i consumatori; sollecita nuovamente la Commissione a presentare una proposta legislativa sullo statuto della società privata europea;
3. si compiace di un controllo integrato e più sistematico dei mercati chiave di beni e servizi atto a individuare i problemi esistenti; ritiene che ciò possa comprendere inchieste settoriali in materia di concorrenza, ma che non dovrebbe andare a scapito delle PMI o della varietà di prodotti e servizi nel mercato interno; prende atto dell'intenzione della Commissione di allineare la legislazione settoriale nel settore del mercato interno dei beni al nuovo quadro legislativo, ma reitera l'invito alla Commissione di seguirne l'attuazione e l'applicazione da parte degli Stati membri e ribadisce la necessità di un riesame globale insieme al riesame della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾; chiede che venga prestata una costante attenzione al recepimento delle più importanti direttive relative al mercato interno, in particolare la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno⁽²⁾, e all'ulteriore sviluppo degli strumenti del mercato interno;
4. plaudere al seguito dato alla revisione del mercato unico nel 2007 assieme all'iniziativa relativa alla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per l'applicazione e il rispetto delle norme in materia di mercato interno; appoggia altresì le proposte di modifica di diverse direttive del «nuovo approccio» al fine di ammodernare il mercato interno dei beni; invita la Commissione a continuare ad adoperarsi ulteriormente per migliorare la cooperazione con gli Stati membri in tale ambito; deplora tuttavia la mancanza di una concreta armonizzazione delle proposte legislative nel settore del mercato interno; sottolinea l'importanza del reciproco riconoscimento abbinato a un'armonizzazione mirata nel settore del mercato interno allo scopo di completare il mercato interno per beni e servizi;

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

5. ritiene che per conseguire gli obiettivi ambiziosi della strategia di Lisbona sia necessario adottare un nuovo approccio per sviluppare e promuovere la ricerca; chiede che si proceda a una prima valutazione dell'attuazione del settimo programma quadro di ricerca (PQ7), prima della revisione intermedia, nonché a una valutazione dell'attività svolta finora dal Consiglio europeo della ricerca;

6. evidenzia l'assoluta importanza di preservare la stabilità dei mercati finanziari e rassicurare i consumatori alla luce dell'attuale crisi finanziaria; osserva che la crisi attuale dimostra che è necessario che l'Unione europea metta a punto misure di vigilanza, al fine di accrescere la trasparenza degli investitori, istituire migliori norme di valutazione, migliorare la vigilanza prudenziale nonché il ruolo delle agenzie di rating; invita la Commissione a lavorare in stretta cooperazione con il Parlamento nello sviluppo della tabella di marcia approvata dal Consiglio Ecofin del dicembre 2007, al fine di migliorare la procedura Lamfalussy, la normativa sui servizi finanziari nonché il processo di recepimento e di attuazione; ritiene che l'annunciato riesame della direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾ e della direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽²⁾ dovrebbe migliorare il quadro prudenziale e la gestione del rischio degli istituti finanziari consolidando la fiducia tra gli operatori del mercato; riafferma l'importanza cruciale di disporre di un'unica e migliore rappresentanza dell'Unione europea in seno alle istituzioni finanziarie internazionali e deplora l'assenza di una proposta in tal senso;

7. si compiace della determinazione della Commissione di continuare i lavori sui servizi finanziari al dettaglio, visto che l'integrazione in questo settore è tuttora a livelli minimi e che la concorrenza deve essere migliorata in taluni settori per offrire vantaggi concreti ai consumatori; invita la Commissione a seguire rigorosamente l'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;

8. prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione per centrare gli obiettivi stabiliti nella strategia di Lisbona in materia di tasso di occupazione; incoraggia la Commissione a continuare a sviluppare soluzioni comuni in materia di flessicurezza, ossia una maggiore flessibilità sul mercato lavorativo coniugata alla sicurezza per i lavoratori, accompagnata dai quattro pilastri della flessicurezza, che potrà rivelarsi necessaria per conseguire migliori risultati economici;

9. sottolinea che il Parlamento esaminerà le conseguenze delle recenti decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-438/05 ⁽³⁾, C-341/05 ⁽⁴⁾ e C-346/06 ⁽⁵⁾, a partire da una discussione in seduta plenaria seguita da una relazione del Parlamento sulle sfide in materia di contrattazione collettiva;

10. si rammarica della scarsa priorità data dalla Commissione alla cultura e ai temi educativi nella sua strategia politica annuale per il 2009; invita la Commissione a consolidare lo spazio europeo dell'istruzione per tutti, in particolare migliorando la qualità, l'efficacia e l'accessibilità dei sistemi di istruzione e di formazione dell'Unione europea; ritiene che vada prestata una particolare attenzione alla formazione continua sviluppando la mobilità degli studenti, le competenze linguistiche e la formazione degli adulti; sottolinea l'importanza della diversità culturale in particolare nel settore dei contenuti digitali;

11. si compiace dell'annuncio della Commissione di una futura comunicazione sul dialogo università-impresa mirante a far sì che le università europee siano in grado di competere con le migliori università nel mondo; sostiene l'iniziativa della Commissione di redigere un Libro verde sulle industrie culturali e creative e sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente l'azione dell'Unione europea in questo settore, che contribuisce notevolmente alla creazione di posti di lavoro e alla crescita; ritiene che l'iniziativa dell'Unione europea dovrebbe puntare anche a rafforzare l'identità e la diversità culturale;

12. sottolinea la necessità di accordare maggiore centralità alla questione dei diritti dei passeggeri, per quanto riguarda in particolare la protezione dei passeggeri che viaggiano su lunghe distanze in autobus, in pullman e in aereo, nonché dei passeggeri di treni e di navi; sottolinea l'importanza di portare a buon fine lo sviluppo dei sistemi di gestione del traffico e sollecita la Commissione a continuare a lavorare allo sviluppo del sistema unico europeo per la gestione del traffico aereo (SESAR) e del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS);

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/24/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 38).

⁽²⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/23/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 54).

⁽³⁾ Viking (International Transport Workers' Federation and Finnish Seamen's Union), sentenza dell' 11 dicembre 2007.

⁽⁴⁾ Laval, sentenza del 18 dicembre 2007.

⁽⁵⁾ Rüffert, sentenza del 3 aprile 2008.

Giovedì 24 aprile 2008

Cambiamenti climatici e Europa sostenibile

13. sostiene fermamente la Commissione che intende sviluppare ulteriormente la politica energetica dell'Europa in vista della sua indipendenza energetica e rafforzare la solidarietà fra Stati membri; si impegna a cooperare strettamente con il Consiglio e la Commissione per giungere, in tempi quanto più brevi possibile, a un accordo efficace e fattibile sui cambiamenti climatici e sul pacchetto energetico; invita la Commissione a fornire tempestivamente un'analisi ottimale e quanto più possibile obiettiva sulle possibili implicazioni economiche e sociali dell'aumento dei prezzi energetici al fine di orientare nel modo migliore il processo decisionale legislativo in seno al Parlamento e al Consiglio; rileva inoltre che l'Unione europea deve continuare a dimostrare che la crescita economica e lo sviluppo possono essere conciliabili con un'economia a basse emissioni di carbonio; ricorda inoltre la necessità di garantire che gli obiettivi in materia di ambiente e cambiamento climatico figurino in tutte le politiche e i programmi finanziari dell'UE;

14. è consapevole che il successo di tale strategia dipende anche dalla capacità dell'Unione europea di persuadere i partner mondiali, e in particolare gli attori principali sulla scena internazionale, a convergere verso questa strategia; sottolinea pertanto la necessità che l'Unione europea parli con una voce sola e mostri in questo settore la necessaria solidarietà; prende atto del recente documento dell'Alto rappresentante e della Commissione al Consiglio europeo «Cambiamento climatico e sicurezza internazionale»⁽¹⁾ e sottolinea la necessità di un'impostazione congiunta nei confronti delle tematiche relative all'energia, al cambiamento climatico e agli affari esteri; deplora la mancanza di una strategia annuale e di lungo periodo relativa a una politica europea esterna sull'energia;

15. si compiace che la Commissione desideri ridurre le emissioni derivanti dal trasporto di merci e la invita a presentare una proposta legislativa sull'inclusione dei trasporti marittimi e delle vie navigabili interne nel sistema di scambio di diritti di emissione; plaude a tale proposito all'elaborazione di una nuova politica marittima e all'intenzione di presentare una proposta sulla riforma dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ma esorta la Commissione a precisare il modo in cui intende ridistribuire 6 milioni di euro nell'ambito della politica della pesca; invita la Commissione ad aggiungere alle azioni chiave previste per il 2009 nel quadro di un'Europa sostenibile un nuovo capitolo dedicato alla riforma dell'OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

16. ritiene che la politica di coesione debba rimanere una politica comunitaria conformemente al trattato e al principio di solidarietà e pertanto respinge qualsiasi tentativo di rinazionalizzare la politica in questione; ritiene che in futuro debbano essere garantite le necessarie risorse finanziarie per la politica di coesione per affrontare le nuove sfide previste, che hanno un importante impatto territoriale; rileva che, oltre alla coesione sociale ed economica, occorre affrontare le sfide derivanti dall'evoluzione demografica, dalla concentrazione urbana, dalla segregazione, dai flussi migratori, dai necessari adeguamenti alla globalizzazione, dal cambiamento climatico, dalla necessità di garantire gli approvvigionamenti energetici e dal lento processo di avanzamento delle zone rurali;

17. osserva che nel 2009 verranno attuati i cambiamenti legislativi decisi nel quadro della verifica dello stato di salute della PAC e si attende che la posizione del Parlamento sarà pienamente rispettata; accoglie con favore l'indicazione della Commissione secondo cui nel 2009 verrà presentata una serie di proposte volte a ridurre la burocrazia e auspica che esse si applicheranno anche agli agricoltori, in particolare per quanto riguarda la condizionalità; si compiace dell'intenzione della Commissione di promuovere una produzione agricola di qualità e si attende di svolgere un ruolo attivo nella formulazione di proposte concrete; si rammarica del fatto che la strategia politica annuale per il 2009 non tiene conto delle crescenti preoccupazioni concernenti la sicurezza alimentare;

Realizzare la politica comune d'immigrazione

18. si compiace dell'impegno della Commissione di sviluppare una politica comune in materia di immigrazione e sottolinea che un patto europeo sulla politica di migrazione dovrebbe riguardare le problematiche legate sia alla lotta all'immigrazione clandestina e alla gestione di quella legale che a una politica d'integrazione più ambiziosa dei settori di competenza dell'UE, nonché l'avvio di una politica europea di asilo basata su proposte che la Commissione dovrebbe presentare entro la fine dell'anno; reputa prioritaria una revisione del regolamento (CE) n. 343/2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (Dublino II)⁽²⁾;

⁽¹⁾ S133/08.

⁽²⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

19. sottolinea che la protezione delle frontiere è anch'essa una priorità e che in tale contesto vaglierà le recenti proposte relative ai dati di identificazione delle pratiche (PNR), a un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), entrata-uscita e valutazione Frontex, pur insistendo sul rispetto di rigide norme sulla protezione dei dati;

20. sottolinea che è della massima importanza accelerare la piena applicazione del sistema d'informazione Schengen (SIS II) e del sistema d'informazione visti (VIS); sottolinea anche l'esigenza di rafforzare Frontex, che dipende dall'impegno degli Stati membri di fornire personale e strutture;

Il cittadino al primo posto

21. reitera la sua richiesta di riesaminare le otto direttive settoriali che avrebbero dovuto essere analizzate nel quadro della revisione delle norme sulla protezione dei consumatori e il lavoro svolto sugli strumenti orizzontali che stabiliscono i principi del mercato interno al fine di completare il mercato interno; sottolinea la persistente necessità di normative concrete nel settore del marchio «CE» e dei marchi di sicurezza; incoraggia la Commissione ad adoperarsi per garantire lo sviluppo della normativa sulla sicurezza dei prodotti per i consumatori;

22. chiede maggiori iniziative nel settore della giustizia civile per delineare un quadro giuridico equilibrato per dare sicurezza e accesso alla giustizia; chiede ulteriori progressi sul quadro comune di riferimento quale uno dei più significativi impegni prelegislativi e sottolinea la necessità di una stretta cooperazione a questo progetto del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

23. ritiene che non sia sensato vietare la discriminazione in un settore e consentirla invece in un altro; attende la proposta della Commissione relativa a una direttiva esauriente mirante a combattere la discriminazione ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE, come previsto nel suo programma di lavoro per il 2008, pur sottolineando che devono essere rispettate le competenze degli Stati membri in questo settore;

24. attende la proposta della Commissione sulla salute transfrontaliera pur sottolineando che devono essere rispettate le competenze degli Stati membri in questo settore; attende con vivo interesse il patto sulla salute mentale e ribadisce altresì il suo impegno a migliorare le cure sanitarie in Europa, tra cui il sostegno ad una strategia dell'Unione europea nella lotta ai tumori, alle malattie cardiovascolari e ad altre gravi malattie molto diffuse e alle malattie rare;

25. deplora la persistente vaghezza della strategia politica nel settore della sanità pubblica; incoraggia la Commissione a intensificare gli sforzi tesi a combattere le disuguaglianze legate a fattori sociali, economici e ambientali, a promuovere stili di vita sani e a migliorare l'informazione sulla salute, nonché a rafforzare le sue capacità di coordinamento e di risposta rapida nei confronti di minacce globali di carattere sanitario; per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (REACH) (¹), ricorda alla Commissione che la corretta applicazione della normativa è un fattore cruciale per la sua riuscita; chiede alla Commissione di garantire adeguate azioni preparatorie per i suoi futuri compiti emananti da REACH;

26. invita ad adoperarsi maggiormente per affrontare la criminalità organizzata, in particolare la cybercriminalità, ed esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per affrontare il flagello della tratta di esseri umani; invita pertanto a definire le politiche globali di lotta al terrorismo ed esorta la Commissione a presentare una proposta mirata a tutelare e a promuovere gli interessi delle vittime del terrorismo e a sviluppare proposte intese ad assicurare un più elevato grado di preparazione contro gli attacchi biologici;

27. invita la Commissione a esaminare le disposizioni transitorie che potrebbero essere poste in essere, nell'attesa dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, allo scopo di adottare atti legislativi in materia di giustizia e affari interni; sottolinea che nel 2009 il nuovo trattato riconoscerà al Parlamento un nuovo ruolo per quanto riguarda le politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la conclusione di accordi internazionali in materia; sottolinea che ciò implica la revisione di una parte della legislazione relativa all'attuale struttura a pilastri, come pure una revisione dello statuto di Europol e di Eurojust;

(¹) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Giovedì 24 aprile 2008

28. accoglie con soddisfazione la proposta della Commissione sui diritti dei minori sulla loro protezione; constata che la strategia della Commissione in materia di integrazione delle problematiche di genere è alquanto generica; si attende pertanto che la Commissione definisca con urgenza i dettagli delle iniziative che intende lanciare nel 2009; invita la Commissione a garantire che il programma Daphne III entri in vigore entro il termine prestabilito;

L'Europa quale partner mondiale

29. si compiace dell'importanza data nella strategia politica annuale alla preparazione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona; rileva che dovranno essere avviati preparativi sia internamente che nelle relazioni della Commissione con il Parlamento e con il Consiglio; sottolinea l'importanza di preparativi adeguati per l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare per quanto riguarda la creazione del servizio europeo per l'azione esterna in cooperazione con il PE;

30. sottolinea l'importanza di difendere e promuovere i diritti umani e il rispetto dello Stato di diritto in tutto il mondo, in particolare in quei numerosi paesi dove i diritti umani non sono rispettati;

31. sottolinea l'importanza di concludere al più presto i negoziati di adesione con la Croazia, anche per inviare alla più ampia regione dei Balcani occidentali il segnale che il suo futuro è all'interno dell'Unione europea, purché vengano soddisfatte le condizioni necessarie;

32. sollecita la Commissione a contribuire pienamente alla revisione della strategia europea per la sicurezza;

33. chiede alla Commissione di controllare da vicino la piena attuazione delle condizioni fissate nel piano di accordo globale sul Kosovo e di insistere sulla necessità di gettare le basi per un Kosovo multietnico; esorta la Commissione a predisporre, in collaborazione con il Consiglio, le necessarie strutture di coordinamento affinché i diversi attori comunitari presenti nel Kosovo parlino con una voce sola; invita la Commissione a servirsi del processo di stabilizzazione e di associazione per favorire e sostenere l'iter degli Stati dei Balcani occidentali verso l'adesione all'Unione europea;

34. sottolinea la necessità di una strategia dell'Unione europea per il Mar Baltico onde accrescere la cooperazione e l'integrazione dei paesi dell'area e invita la Commissione a presentare un piano di attuazione della sinergia del Mar Nero;

35. chiede misure aggiuntive per rafforzare e rendere più importante per i paesi interessati la politica europea di vicinato; sottolinea che l'Unione europea deve mantenere il proprio impegno nei confronti dei valori democratici e dello Stato di diritto in relazione ai paesi in parola; invita la Commissione a sostenere il conferimento di una dimensione parlamentare alla politica di vicinato per l'Est, attraverso la creazione di un'assemblea parlamentare UE-NEST, che riunisca deputati europei e deputati dei parlamenti dei paesi interessati dalla politica di vicinato per l'Est;

36. deplora che la Commissione non abbia formulato proposte specifiche riguardo a nuove possibilità di attuazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio per realizzare gli impegni assunti entro il 2015; esorta la Commissione a garantire che siano mantenuti e, se possibile, incrementati nel 2009 gli aiuti umanitari forniti dall'Unione europea, in particolare gli aiuti alimentari a favore dei paesi in via di sviluppo; ritiene che la riuscita dell'Agenda di Doha per lo sviluppo permanga la priorità commerciale dell'Unione europea, ma deplora il mancato avvio, nella strategia politica della Commissione, di una riflessione sull'agenda per lo sviluppo post-Doha dell'OMC; è del parere che un ambizioso capitolo «sviluppo sostenibile» dovrebbe costituire un elemento essenziale di un qualsiasi accordo di libero scambio, inclusa la ratifica e l'attuazione delle principali convenzioni dell'OIL, nonché delle norme ambientali fondamentali;

Attuazione, gestione e migliore regolamentazione

37. afferma che in relazione a «Legiferare meglio», occorre dare priorità alla valutazione d'impatto indipendente, alla corretta attuazione, al monitoraggio e alla comunicazione dei dati; ritiene, tuttavia, che la Commissione abbia un ruolo centrale nell'assistere gli Stati membri a raggiungere tale obiettivo; sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere maggiormente coinvolto nel controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria ed evidenzia la necessità di una più stretta cooperazione interistituzionale per quanto riguarda le procedure di comitatologia;

38. appoggia le proposte della Commissione volte a ridurre l'onere amministrativo e ricorda la sua determinazione e il suo contributo a raggiungere l'obiettivo della riduzione del 25 % degli oneri amministrativi entro il 2012 ed esorta a conseguire quanto prima risultati tangibili; considera questo obiettivo come una priorità fondamentale, in particolare per le PMI, e come un contributo essenziale alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona; ricorda che tutta la legislazione deve perseguire tale obiettivo; indica tuttavia che la semplificazione, la codificazione e la rifusione dell'acquis esistente non dovrebbero pregiudicare gli obiettivi strategici;

39. sottolinea la necessità che le priorità politiche siano sostenute da nuove priorità di bilancio affinché l'Unione europea possa svolgere un ruolo concreto;

40. si attende che la Commissione lavori sulla qualità delle dichiarazioni nazionali (26 Stati membri hanno presentato una sintesi della spesa dell'UE, secondo quanto previsto dal punto 44 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ e dall'articolo 53 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾), al fine di renderle utilizzabili da parte della Corte dei conti europea; attende la presentazione di una relazione tempestiva sulla qualità di tali sintesi e di proposte per il suo miglioramento; sottolinea, inoltre, l'importanza di attuare le decisioni relative al discarico per l'esecuzione del bilancio generale 2006, in particolare il piano d'azione sui Fondi strutturali e il seguito dato all'impiego dei fondi comunitari per azioni esterne;

Comunicare l'Europa

41. invita la Commissione a mettere i cittadini al centro del progetto europeo; invita la Commissione a concentrare ulteriormente i propri sforzi nello sviluppo di una politica di comunicazione efficace per dare ai cittadini i mezzi per capire meglio l'Unione europea soprattutto nell'anno delle elezioni europee; sottolinea l'importanza di attuare velocemente il diritto d'iniziativa dei cittadini come previsto nel trattato di Lisbona; ricorda alla Commissione il suo impegno, alla luce della proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾, di sviluppare una maggiore trasparenza e un maggiore accesso ai documenti;

*

* * *

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

⁽²⁾ GUL 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Naufragio della New Flame e impatto ambientale sulla baia di Algeciras

P6_TA(2008)0176

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sul naufragio della New Flame e le sue conseguenze nella baia di Algeciras

(2009/C 259 E/10)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 71, 80 e 251 del trattato CE,
- viste le posizioni espresse nelle sue precedenti letture sui pacchetti marittimi e le sue risoluzioni sulla sicurezza marittima,

Giovedì 24 aprile 2008

- vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che una delle priorità della normativa europea è il mantenimento di un ambiente sicuro e non inquinato per quanto riguarda gli oceani e i mari, in particolare il Mar Mediterraneo,
- B. considerando che la collisione avvenuta il 12 agosto 2007 nei pressi della costa di Gibilterra, si è verificata una collisione fra una petroliera a doppio scafo e la nave portarinfuse New Flame che ha determinato l'affondamento di quest'ultima,
- C. considerando che, sebbene incidenti di questo tipo non abbiano il medesimo impatto ambientale di quelli tra petroliere, essi suscitano comunque preoccupazioni nella società,
- D. considerando che, nel caso della New Flame, le autorità spagnole e britanniche e il governo di Gibilterra hanno fornito all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) informazioni sull'incidente,
- E. considerando che la Spagna ha posizionato nella baia la nave antinquinamento Don India sin dal 13 agosto 2007,
- F. considerando che il rifornimento di carburante (bunkeraggio) in acque costiere non costituisce di per sé una violazione della legislazione comunitaria in materia ambientale e può diventare fonte di inquinamento solo se è praticato in modo non professionale, trascurando la protezione dell'ambiente o in condizioni di mare avverse,
- G. considerando che le attività di bunkeraggio a Gibilterra sono disciplinate dalle leggi nazionali applicabili nella regione, da un codice di condotta, sulla cui applicazione vigila un sovrintendente, e da una procedura di autorizzazione,
- H. considerando che, qualora lo scafo dovesse venir spezzato in due tronconi, ciò potrebbe non solo causare l'inquinamento dei fondali e del mare, ma anche arrecare danni alle zone di pesca circostanti e al turismo costiero,
- I. considerando che la New Flame giace ora sul fondo del mare con un carico di 42 000 tonnellate, di cui almeno 27 000 di rottami metallici, il che potrebbe avere ripercussioni sulla qualità dell'acqua aumentando la concentrazione, sconosciuta all'opinione pubblica, di metalli pesanti di natura incerta e per cui è difficile stabilire l'impatto ambientale totale,
- J. considerando che non vi sono state vittime e che non è stato rilevato un inquinamento importante in seguito alla collisione fra le due navi, ma che potrebbero tuttora persistere rischi per l'ambiente;
- K. considerando che in prossimità dello Stretto di Gibilterra si trovano siti protetti dalla rete Natura 2000, tra cui il sito di importanza comunitaria ES 6120012, denominato «Frente Litoral del Estrecho de Gibraltar», che risente pesantemente ogni giorno delle attività di bunkeraggio effettuate nella zona;
- L. considerando che il Parlamento ha approvato già da tempo i propri emendamenti in prima lettura sul terzo pacchetto marittimo, che comprende sette proposte legislative:
1. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento tutte le informazioni fornite dalle autorità nazionali e regionali competenti riguardo al caso della New Flame, in particolare le informazioni relative alla richiesta risorse supplementari, quali le navi antinquinamento da predisporre attraverso il meccanismo comunitario di protezione civile, che riguarda anche l'inquinamento marino causato da incidenti, istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio dell' 8 novembre 2007⁽²⁾, il quale prevede che, su richiesta del paese interessato dal naufragio, siano messe a disposizione degli Stati membri navi antinquinamento operanti sotto l'egida dell'EMSA;
 2. si compiace della partecipazione delle autorità regionali e locali andaluse in questo contesto, conformemente alle raccomandazioni del Parlamento europeo sulla politica marittima dell'Unione europea per la partecipazione delle autorità locali e regionali;

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0343.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

3. prende atto del fatto che il governo di Gibilterra e le autorità britanniche e spagnole hanno dichiarato di voler collaborare nel modo più efficace, nel quadro del foro di dialogo su Gibilterra, per affrontare l'incidente e le sue conseguenze per l'ambiente marino e costiero;
4. sottolinea la rapidità e l'efficienza con cui l'EMSA ha dato seguito alla richiesta di assistenza delle autorità spagnole subito dopo l'incidente; evidenzia che il Parlamento ha sempre propugnato l'aumento delle risorse operative e finanziarie dell'Agenzia ed osserva che sarà disponibile un numero maggiore di navi per l'assistenza in varie regioni marittime dell'Unione europea; invita la Commissione e l'EMSA a fornire il massimo sostegno alla protezione ambientale di quest'area minacciata, conformemente agli obiettivi ambientali definiti dalla legislazione europea e dagli strumenti internazionali;
5. invita la Commissione, nel suo ruolo di «custode dei trattati» a verificare se le autorità competenti hanno correttamente assolto ai propri obblighi ai sensi degli articoli 2, 3, 6, 10, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 174, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 175, paragrafo 4, del trattato CE per evitare la catastrofe e ad avviare, se del caso, le azioni legali che possano rivelarsi necessarie;
6. incoraggia le autorità britanniche e spagnole, il governo di Gibilterra, le autorità portuali di Algeciras e Gibilterra e tutti i soggetti implicati a compiere tutti gli sforzi e ad adottare tutte le misure possibili per gestire nel modo più responsabile tutte le attività che si svolgono nella Baia;
7. sottolinea la necessità che, in seguito all'inquinamento verificatosi, la cui origine deve ancora essere chiarita, tutte le autorità competenti responsabili della gestione della baia, della sua costa e delle operazioni di recupero della New Flame restino estremamente vigili rispetto a possibili svuotamenti opportunistici e illegali dei serbatoi di carburante e delle acque di zavorra;
8. sottolinea che il terzo pacchetto marittimo, tuttora in fase di prima lettura al Consiglio e sul quale il Parlamento ha adottato la sua posizione più di un anno fa ed in relazione al quale è disposto ad andare avanti per concludere le sette procedure legislative, fornisce all'Unione europea tutti gli strumenti necessari ai fini della prevenzione degli incidenti marittimi e della gestione del loro impatto, incluse in particolare disposizioni relative al controllo del traffico marittimo e alle inchieste sugli incidenti; ribadisce l'esigenza di garantire un'efficace cooperazione tra porti vicini;
9. invita la Commissione a chiedere alle autorità competenti di fornire informazioni sul carico della nave e di indicare piani e i tempi previsti per rimuovere il relitto dalla baia e vigilare contro i rischi di inquinamento che potrebbero derivare dal suo carico; chiede inoltre che la Commissione trasmetta tali dati al Parlamento;
10. sollecita la Commissione a invitare gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a ratificare la convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento derivante dal combustibile delle navi e a garantire il rispetto della normativa europea al riguardo;
11. invita nuovamente la Commissione a presentare quanto prima una proposta al Parlamento e al Consiglio al fine di assicurare che nelle nuove navi il combustibile per i motori sia contenuto in serbatoi a doppio scafo a garanzia di maggiore sicurezza;
12. ribadisce la richiesta di una direttiva europea sul miglioramento della qualità dei combustibili marittimi; accoglie con favore il recente accordo conseguito in seno all'Organizzazione marittima internazionale sull'introduzione di una proposta legislativa al riguardo entro il 1° gennaio 2010;
13. esorta la Commissione a proporre miglioramenti per quanto riguarda le norme sulla protezione delle zone marine transfrontaliere ecologicamente sensibili, anche attraverso una sorveglianza e un controllo (via satellite) rafforzati delle navi;
14. suggerisce alla Commissione di intervenire presso le autorità nazionali e regionali competenti affinché raggiungano un accordo su un protocollo pubblico di azione per la zona dello Stretto di Gibilterra e in particolare per la baia di Algeciras, sulla falsariga degli accordi bilaterali e regionali in vigore conclusi tra Stati costieri, che prevedono l'assistenza reciproca in caso di inquinamento marino a seguito di incidenti;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle autorità regionali interessate.

Giovedì 24 aprile 2008

Vertice UE-America latina e Caraibi

P6_TA(2008)0177

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sul quinto Vertice ALC-UE di Lima

(2009/C 259 E/11)

Il Parlamento europeo,

- viste le dichiarazioni dei quattro vertici dei Capi di Stato e di governo dell'America latina, dei Caraibi e dell'Unione europea svoltisi sinora a Rio de Janeiro (28 e 29 giugno 1999), Madrid (17 e 18 maggio 2002), Guadalajara (28 e 29 maggio 2004) e Vienna (12 e 13 maggio 2006),
 - visto il comunicato congiunto della XIII riunione ministeriale fra il Gruppo di Rio e l'Unione europea tenutasi a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 20 aprile 2007,
 - visto il comunicato congiunto della riunione ministeriale del dialogo di San José tra la troika dell'Unione europea e i ministri dei paesi dell'America centrale tenutasi a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 19 aprile 2007,
 - visto l'atto finale della XVII Conferenza interparlamentare Unione europea — America latina tenutasi a Lima dal 14 al 16 giugno 2005,
 - viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2001, su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l'Unione europea e l'America latina (¹), e del 27 aprile 2006, su una cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina (²),
 - vista la sua risoluzione del 29 novembre 2007 sul commercio e il cambiamento climatico (³),
 - vista la sua risoluzione dell' 11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e in America centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro tale fenomeno (⁴),
 - viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana del 20 dicembre 2007,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che è più che mai necessario continuare ad approfondire il partenariato strategico biregionale proclamato nei precedenti quattro vertici di capi di stato e di governo dell'America latina e dei Caraibi (ALC) e dell'UE,
- B. considerando che, malgrado gli importanti passi avanti compiuti, resta ancora molto da fare, sia per quanto riguarda gli aspetti politici e di sicurezza, sia con riferimento agli aspetti sociali, commerciali e di bilancio di tale partenariato strategico,
- C. considerando che il partenariato strategico deve favorire un maggior ravvicinamento tra le società, promuovere il loro sviluppo sociale e fornire un decisivo contributo alla drastica riduzione della povertà e delle disuguaglianze sociali nei paesi ALC, obiettivo alla cui realizzazione devono concorrere la crescita economica in atto nella regione negli ultimi anni come pure gli scambi, gli aiuti di vario tipo e le esperienze in materia di coesione sociale che l'UE può apportare;

(¹) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 569.

(²) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 123.

(³) Testi approvati, P6_TA(2007)0576.

(⁴) Testi approvati, P6_TA(2007)0431.

1. ribadisce l'impegno ad appoggiare i lavori dei diversi organi di integrazione regionale nell'UE e nei paesi ALC e a fare tutto quanto in suo potere affinché il Vertice di Lima che avrà luogo il 16 e 17 maggio 2008 rappresenti un effettivo passo avanti per il partenariato strategico; ringrazia la Co-presidenza peruviana e slovena del Vertice, la Presidenza slovena dell'UE, la Commissione e il Consiglio per i loro risoluti sforzi in tal senso;

Principi e priorità del partenariato strategico biregionale

2. ribadisce la propria volontà di puntare sull'approccio biregionale e sulla preminenza del partenariato strategico biregionale quale miglior modo per salvaguardare i principi, i valori e gli interessi condivisi dalle parti su entrambe le sponde dell'Atlantico;

3. conferma pertanto la validità della dichiarazione circa i valori e le posizioni comuni ad entrambe le regioni (Compromesso di Madrid) del 17 maggio 2002 formulata in occasione del Vertice di Madrid (2002), nonché l'impegno comune a favore del multilateralismo, dell'integrazione regionale e della coesione sociale ribadito in occasione dei vertici di Guadalajara (2004) e di Vienna (2006);

4. propone una visione strategica d'insieme per il partenariato strategico che non si limiti a proposte o azioni isolate, ma persegua, come obiettivo ultimo, la creazione, intorno al 2012, di una zona euro-latinoamericana di associazione interregionale globale che comprenda un vero partenariato strategico in ambito politico, economico, sociale e culturale, nonché la ricerca comune di uno sviluppo sostenibile;

5. raccomanda che gli aspetti politici e di sicurezza del partenariato strategico si basino su un dialogo politico regolare, settoriale ed effettivo come pure su una Carta euro-latinoamericana per la pace e la sicurezza che, partendo dalla Carta della Organizzazione Nazioni Unite (ONU), permetta di definire congiuntamente proposte politiche, strategiche e in materia di sicurezza;

6. sottolinea che, affinché le relazioni commerciali ed economiche tra le due parti apportino vantaggi a entrambe, è necessario che esse

- contribuiscano a diversificare e modernizzare gli apparati produttivi nazionali dell'America latina — ancora fortemente dipendenti da pochi prodotti d'esportazione, che in molti casi sono prodotti primari o semilavorati — offrendo alternative tecnologiche efficaci e positive in termini di creazione di occupazione e innalzamento dei redditi delle famiglie;

- passino da una dimensione prettamente commerciale a una dimensione economica, tenendo conto delle asimmetrie esistenti nelle economie delle due regioni e della necessità di prestare particolare attenzione all'aspetto sociale e ambientale, con programmi per il trasferimento di tecnologie ecologiche e rinnovabili e per lo sviluppo di capacità in materia, mediante investimenti biregionali misti e sistemi di produzione comuni;

- insistano sull'importanza di salvaguardare il principio della certezza del diritto e sulla necessità di creare un contesto adeguato e favorevole agli investimenti;

- tengano conto delle differenze in termini di livelli di sviluppo relativo, il che deve tradursi, da parte dell'UE, in modalità di trattamento speciale differenziato (TSD), soprattutto per quanto riguarda le sue relazioni con i paesi il cui livello di sviluppo economico e sociale è più basso;

- stimolino l'integrazione latinoamericana;

7. appoggia l'ordine del giorno proposto per il Vertice di Lima e il fatto che esso sia articolato intorno a due grandi aree tematiche: da un lato, le questioni relative alla povertà, alla diseguaglianza e all'inclusione e, dall'altro, quelle relative allo sviluppo sostenibile e ai temi connessi dell'ambiente, del cambiamento climatico e dell'energia;

8. ricorda che la rapida costituzione, dopo l'ultimo Vertice di Vienna, dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat) quale istituzione parlamentare del partenariato strategico rappresenta un notevole rafforzamento della legittimità democratica del partenariato e del suo quadro istituzionale, al cui interno vengono integrate le funzioni di discussione, controllo e monitoraggio degli aspetti relativi al partenariato strategico che sono di competenza dell'Assemblea;

Giovedì 24 aprile 2008

9. raccomanda al Vertice di Lima di ribadire l'adesione dell'UE e dei paesi ALC ai principi e ai valori della democrazia pluralista e rappresentativa, della libertà di espressione e di stampa e del rispetto dei diritti umani e il rifiuto di ogni forma di dittatura o autoritarismo;

Azioni congiunte per realizzare un multilateralismo efficace

10. sottolinea i vantaggi che l'impegno comune a favore del multilateralismo può portare ai partner europei e latinoamericani, che hanno una popolazione complessiva di più di un miliardo di persone e rappresentano un terzo degli Stati membri dell'ONU e ai quali è riconducibile più di un quarto degli scambi commerciali a livello mondiale;

11. propone che il partenariato strategico si basi su obiettivi realistici e su programmi comuni ispirati alla comune scelta a favore del multilateralismo (Protocollo di Kyoto, Tribunale penale internazionale, lotta contro la pena di morte e il terrorismo, ruolo fondamentale del sistema dell'ONU, ecc.);

12. raccomanda alle parti di intraprendere azioni congiunte in tutti gli ambiti e i fori in cui i loro principi, valori e interessi convergono chiaramente, inclusi la pace generale e il sistema di politica di sicurezza nel quadro dell'ONU, la protezione dei diritti umani, le politiche per la difesa dell'ambiente, lo sviluppo, la partecipazione della società civile al processo di governabilità globale e la riforma del sistema finanziario e commerciale internazionale e delle sue istituzioni internazionali (Gruppo Banca mondiale, Fondo monetario internazionale, Organizzazione mondiale del commercio (OMC));

13. sottolinea che l'impostazione multilaterale è quella più idonea per affrontare le minacce e le sfide comuni che riguardano i partner euro-latinoamericani, come la lotta contro il terrorismo, contro il traffico di stupefacenti, contro la criminalità organizzata, contro la corruzione e il riciclaggio di denaro, contro il traffico di esseri umani — comprese le organizzazioni mafiose che sfruttano l'immigrazione illegale —, contro il cambiamento climatico, oppure per quanto attiene agli aspetti relativi alla sicurezza energetica;

14. ribadisce la sua convinzione che la lotta contro il terrorismo debba svolgersi nell'ambito del più rigoroso rispetto dei diritti umani, delle libertà civili e dello Stato di diritto; chiede la liberazione incondizionata e immediata di tutte le persone sequestrate in Colombia, e in primo luogo degli ammalati; ritiene che detta liberazione debba avvenire mediante una decisione unilaterale delle FARC o di qualsiasi altra organizzazione che sia responsabile dei sequestri o, in mancanza di una simile decisione, nel contesto di un accordo di scambio umanitario d'urgenza;

15. appoggia le ripetute risoluzioni dell'ONU, del vertice ALC-UE e di questo Parlamento in cui si respingono tutte le misure coercitive, come quelle contenute nelle disposizioni delle leggi extraterritoriali le quali, per il loro carattere unilaterale ed extraterritoriale, sono contrarie al diritto internazionale, provocano distorsioni negli scambi tra i partner euro-latinoamericani e compromettono il loro impegno comune a favore del multilateralismo;

Un deciso impulso verso l'integrazione regionale e gli accordi di associazione

16. ritiene che la conclusione e l'applicazione efficace di accordi di associazione tra l'Unione europea e i paesi ALC che siano completi, ambiziosi ed equilibrati, che contribuiscano al rispetto dei diritti umani, economici e sociali della popolazione e a uno sviluppo reciproco sostenibile, così come alla riduzione delle disparità sociali e che servano a complemento del multilateralismo dell'OMC, costituiscano un obiettivo strategico in un contesto internazionale sempre più interdipendente e caratterizzato dalla crescita economica, dalla comparsa di nuove potenze economiche e dall'aumento delle sfide a livello mondiale ma anche dal nascere di crisi economiche serie e profonde che l'integrazione regionale contribuirebbe ad attenuare o a risolvere in maniera significativa;

17. propone pertanto che, in ambito economico e commerciale, la creazione della zona euro-latinoamericana di associazione globale interregionale si basi su un modello compatibile con l'OMC e l'integrazione regionale, e si applichi in due fasi:

a) una prima fase, caratterizzata dalla conclusione dei negoziati dell'accordo di partenariato interregionale UE-Mercosur, UE-Comunità andina e UE-Centroamerica nei termini più brevi possibili, così come dall'approfondimento degli accordi di associazione già esistenti tra UE e Messico e tra UE e Cile,

b) una seconda fase, che dovrebbe culminare nel 2012, volta alla conclusione di un accordo di partenariato globale interregionale che conferisca sostegno legale e istituzionale e una copertura geografica completa ai vari aspetti del partenariato strategico e che preveda la libera circolazione delle persone e scambi commerciali biregionali mediante l'approfondimento, da un lato, degli accordi di integrazione regionale esistenti nei paesi ALC e, dall'altro, del processo di associazione dell'UE con tutti i paesi e gruppi regionali;

18. propone che il Vertice di Lima commissioni la realizzazione di uno studio di fattibilità e sostenibilità ambientale e sociale sull'accordo di partenariato globale interregionale ai fini della creazione della zona di associazione globale interregionale euro-latinoamericana che è stata proposta;

L'Agenda di Lima per l'eradicazione della povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione

19. chiede al Vertice di Lima che tale Agenda preveda l'adozione di una serie limitata di impegni chiari, concreti e verificabili su tutti questi aspetti, atti di per se stessi a imprimere un nuovo impulso al partenariato strategico e a migliorare in modo sostanziale il livello di vita dei cittadini sulle due sponde dell'Atlantico; raccomanda di prestare una particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze sociali e all'integrazione dei gruppi che attualmente si trovano ai margini della società e difettano di opportunità, in primo luogo le popolazioni indigene;

20. sollecita i partecipanti al Vertice ALC-UE a includere sistematicamente negli accordi biregionali la Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 settembre 2007;

21. ritiene fondamentale che le due regioni inseriscano l'obiettivo della coesione sociale in modo permanente, coerente e pratico in tutte le loro iniziative e i loro programmi comuni; afferma che i partner euro-latinoamericani condividono un progetto solidale nel cui ambito l'economia di mercato e la coesione sociale non devono essere antagoniste ma complementari;

22. raccomanda che l'Agenda di Lima per eradicare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione preveda misure concrete come:

- azioni congiunte incentrate sull'obiettivo comune di realizzare gli Obiettivi di sviluppo del Millennio entro il 2015, compresa la dimensione di genere al fine di dare potere alle donne e di difendere i loro diritti;
- un'utilizzazione dello Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ⁽¹⁾ dell'UE alle reali esigenze locali, dal momento che esso riguarda in grande misura i paesi emergenti e i paesi a reddito medio, per i quali la cooperazione nei settori della tecnologia, dell'istruzione e dell'innovazione e la cooperazione economica rivestono una particolare importanza;
- la progressiva utilizzazione delle risorse a titolo dello Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ⁽²⁾ dell'UE per aiuti e programmi volti a migliorare la governabilità, le istituzioni democratiche e la situazione dei diritti umani nei paesi ALC;
- l'apertura ai paesi latinoamericani dei programmi dell'UE nei settori della formazione, dell'istruzione, della cooperazione scientifica e tecnica, della cultura, della sanità e della migrazione;
- il sostegno a programmi di riforme istituzionali e fiscali;
- la creazione di un Fondo di solidarietà biregionale;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

Giovedì 24 aprile 2008

— l'aumento delle risorse di bilancio stanziate, di modo che siano all'altezza delle grandi ambizioni dichiarate;

23. chiede ai partner l'adozione di politiche solide ed efficaci in materia di governance democratica, affari sociali, finanze pubbliche e fiscalità, allo scopo di aumentare la coesione sociale e ridurre la povertà, le disuguaglianze e l'emarginazione;

24. ritiene che l'istruzione e l'investimento nel capitale umano rappresentino la base della coesione sociale, dello sviluppo economico e sociale nonché della mobilità sociale; ribadisce il proprio fermo sostegno alla creazione di uno «spazio comune di insegnamento superiore UE-ALC»; sottolinea che sia nei paesi ALC che in UE lo Stato deve garantire l'accesso all'istruzione, come pure ad altri beni pubblici (salute, acqua, sicurezza);

25. ritiene che sia assolutamente necessario imprimere un nuovo impulso alla politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE a favore dei paesi ALC che, conservando la lotta contro la povertà e le disuguaglianze sociali quale elemento chiave, dovrebbe adottare un approccio differenziato che tenga conto delle circostanze economiche e sociali diverse e del livello di sviluppo dei paesi ALC;

26. reputa pertanto indispensabile andare al di là di un approccio puramente assistenziale nella cooperazione allo sviluppo con i paesi ALC, privilegiando la cooperazione nel settore tecnologico, dell'istruzione superiore e dell'innovazione e la valorizzazione delle risorse generate in tale ambito all'interno del settimo programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione⁽¹⁾;

Sviluppo di formule per la cooperazione in materia di politiche migratorie

27. propone al Vertice un dialogo biregionale sistematico sulla migrazione, che garantisca la protezione dei diritti umani dei lavoratori migranti, qualunque sia la loro situazione, e che sviluppi e approfondisca la cooperazione in materia di libera circolazione delle persone con i paesi latinoamericani di origine e di transito, sulla base dello stesso criterio globale ed equilibrato che già si applica con i paesi africani, mediterranei e vicini situati ad est e a sud-est dell'Unione europea;

28. chiede che le questioni relative all'immigrazione clandestina e alle possibilità di migrazione legale abbiano la priorità nell'ambito di tale dialogo, in particolare con i paesi di origine e/o di transito degli immigrati clandestini;

29. propone di definire, entro il 2012, disposizioni e norme comuni di portata generale volte ad agevolare la circolazione non solo delle merci, dei servizi e dei capitali, ma anche delle persone, configurando progressivamente un'associazione il più ampia possibile nel reciproco interesse e conformemente all'approccio globale caldeggia dall'ONU in materia di migrazione;

30. ribadisce la necessità di ridurre gli attuali costi eccessivi dei trasferimenti delle rimesse dei lavoratori migranti, così come di appoggiare il ritorno di coloro che lo desiderano per il tramite di programmi che salvaguardino tutti i loro diritti e la loro dignità umana;

31. chiede alla Commissione di presentare una comunicazione volta ad estendere ai paesi ALC le priorità, gli strumenti e le previsioni dell'Approccio globale in materia di migrazione stabilito nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 nonché nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006;

⁽¹⁾ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

L'Agenda di Lima in relazione allo sviluppo sostenibile e, segnatamente, all'ambiente, al cambiamento climatico e all'energia

32. raccomanda che nell'agenda politica concordata dall'Unione europea e dai paesi ALC si dia priorità alla cooperazione in materia di cambiamento climatico e alle politiche volte a prevenire il riscaldamento globale; ricorda che sono i più poveri, e soprattutto le popolazioni indigene, le prime vittime del cambiamento climatico e del degrado ambientale;

33. ricorda che l'intesa tra Unione europea e i paesi ALC riguardo a tale aspetto è della massima importanza se si tiene conto dell'interesse di entrambe le parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'equilibrio ambientale, ragion per cui caldeggia un sostegno reciproco alle rispettive iniziative ambientali sul piano internazionale;

34. invita i partner latinoamericani, qualora si profilino opinioni diverse sui dettagli delle misure volte a contrastare il cambiamento climatico (ad esempio nel settore del traffico aereo), ad assumere un atteggiamento costruttivo e a non bloccare completamente in alcun modo le iniziative;

35. raccomanda ai partner euro-latinoamericani di cooperare in vista dell'adesione al Protocollo di Kyoto dei paesi che sono i principali responsabili delle emissioni e che ancora non lo hanno sottoscritto, così come di rafforzare e di coordinare le loro posizioni nel quadro dei negoziati sugli strumenti internazionali relativi al riscaldamento globale, nonché di dare un forte impulso allo scambio di emissioni tra le due regioni;

36. ritiene indispensabile coniugare lo sviluppo economico con lo sviluppo sostenibile; appoggia, in tale contesto, i paesi più svantaggiati nel loro duplice sforzo inteso a ridurre le emissioni inquinanti e ad aumentare il loro progresso e il loro benessere sociale;

37. è favorevole alla creazione di meccanismi condivisi e alla cooperazione nel quadro delle organizzazioni internazionali ALC (ad esempio l'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica), allo scopo di decidere e di finanziare la protezione e lo sviluppo sostenibile delle grandi riserve naturali del pianeta — come la regione del Rio delle Amazzoni — situate nel territorio di vari Stati latinoamericani;

38. chiede alla Commissione di collaborare alla promozione di politiche ambientali nei paesi ALC; ritiene che occorra rafforzare la cooperazione e il livello delle migliori prassi e che ciò debba riflettersi anche nei finanziamenti forniti dall'Unione europea e nella politica di aiuto allo sviluppo;

39. chiede al Vertice di Lima di elaborare iniziative congiunte in settori quali il cambiamento climatico, la desertificazione, l'energia (in particolare le energie rinnovabili e i biocarburanti), l'acqua, la biodiversità, le foreste e la gestione dei prodotti chimici sulla base della roadmap approvata il 15 dicembre 2007 alla tredicesima conferenza dell'ONU sul cambiamento climatico tenutasi a Bali;

40. chiede al Vertice di Lima di affrontare e analizzare la crisi alimentaria mondiale e di apportarvi possibili soluzioni;

Rafforzamento dei meccanismi istituzionali di promozione e di previsione

41. raccomanda altresì:

- a) la creazione di una «Fondazione euro-latinoamericana» di carattere pubblico-privato per la promozione del dialogo tra i partner, sulla falsariga di quelle già esistenti per altre aree geografiche come l'Asia o il Mediterraneo; chiede alla Commissione di elaborare una proposta concreta al riguardo;
- b) la creazione di un «Centro biregionale di prevenzione dei conflitti» la cui funzione sia di individuare in anticipo le cause di potenziali conflitti violenti e armati e il miglior modo di prevenirli e di impedirne un'eventuale escalation;
- c) la creazione, già proposta in precedenza, di un «Osservatorio delle migrazioni» incaricato di seguire in modo permanente e da vicino tutte le questioni connesse con i flussi migratori nell'area euro-latinoamericana;

Giovedì 24 aprile 2008

42. ritiene indispensabile rafforzare la dimensione parlamentare del partenariato strategico accogliendo la richiesta latinoamericana, che valuta in 150 il numero adeguato di membri dell'Assemblea euro-latinoamericana onde agevolare l'integrazione in quest'ultima del Parlamento del Mercosur costituito di recente;

*

**

43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Presidenza del quinto Vertice ALC-UE, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di tutti gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento latinoamericano, al Parlamento centroamericano, al Parlamento andino e al Parlamento del Mercosur.

Situazione in Birmania

P6_TA(2008)0178

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sulla situazione in Birmania

(2009/C 259 E/12)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 2006 sulla situazione in Birmania ⁽¹⁾ e del 21 giugno 2007 sulla Birmania ⁽²⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2007 che adottava ulteriori misure rafforzate e restrittive contro la Birmania ⁽³⁾,
 - visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 194/2008 del 25 febbraio 2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il Consiglio di stato birmano per la pace e lo sviluppo (SPDC) sotto la guida del Generale Than Shwe ha annunciato che il 10 maggio 2008 si svolgerà un referendum su una nuova costituzione con elezioni multipartite nel 2010,
- B. considerando che l'SPDC della Birmania continua a assoggettare la popolazione della Birmania a terribili violazioni dei diritti dell'uomo quali il lavoro forzato, la persecuzione dei dissidenti, la coscrizione di bambini soldato e i traslochi forzati,
- C. considerando che il governo birmano ha respinto le proposte dell'inviatore speciale delle Nazioni Unite Ibrahim Gambari che garantivano lo svolgimento libero ed equo del referendum alla presenza di osservatori internazionali,

⁽¹⁾ GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 902.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0290.

⁽³⁾ Si veda la Posizione comune del Consiglio 2007/750/PESC del 19 novembre 2007 che modifica la Posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 308 del 24.11.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

- D. considerando che nel progetto di costituzione il governo birmano ha inserito disposizioni che riservano un quarto dei seggi in entrambe le Camere del parlamento agli ufficiali delle forze armate, danno al Capo delle forze armate del paese il diritto di sospendere in qualsiasi momento la costituzione e vietano di candidarsi alla presidenza a chi abbia un coniuge o un figlio di nazionalità straniera (condizioni che si applicherebbero a Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia e vincitrice del premio Nobel per la pace e del premio Sakharov); considerando che il progetto di costituzione offre anche l'impunità ai funzionari dello stato per azioni commesse nello svolgimento delle loro funzioni,
- E. considerando che dopo l'annuncio del referendum il governo ha promulgato la legge n. 1/2008 che nega i diritti di voto agli appartenenti ad ordini religiosi,
- F. considerando che l'opposizione democratica non è stata coinvolta nel processo costituzionale,
- G. considerando che la maggior parte dell'opposizione birmana ha deciso di votare negativamente al referendum,
- H. considerando che in Birmania sono ancora detenuti 1 800 prigionieri politici, ad inclusione di Aung San Suu Kyi,
- I. considerando che il governo birmano non ha mai concretamente affrontato la questione della coscrizione e dell'uso di bambini in conflitti armati,
- J. considerando che le sanzioni adottate dall'Unione europea contro il governo birmano finora non sono state efficaci,
- K. considerando che il governo birmano continua a godere di strette relazioni economiche e politiche con i paesi vicini e con l'ASEAN,
- L. considerando che il 30 % della popolazione birmana, ovvero circa 15 milioni di persone, vive sotto la soglia della povertà;
1. deploра il fatto che il processo di referendum costituzionale non abbia nessuna legittimità democratica in quanto i cittadini birmani sono privi di tutti i diritti democratici fondamentali che consentirebbero loro di svolgere una discussione aperta sul testo costituzionale, di modificarlo e successivamente di esprimersi liberamente con un referendum;
2. condanna il rifiuto del governo birmano delle proposte fatte dall'inviaio speciale delle Nazioni Unite Ibrahim Gambari, di consentire lo svolgimento di una campagna aperta e senza esclusioni prima del referendum costituzionale; invita il governo birmano ad agire in buona fede e a operare costruttivamente con l'inviaio speciale delle Nazioni Unite;
3. sostiene la transizione democratica mediante un processo di riconciliazione nazionale senza esclusioni e un dialogo tripartito tra il regime, la Lega nazionale per la democrazia e i rappresentanti delle varie etnie;
4. chiede che il governo birmano garantisca la convocazione di una commissione elettorale indipendente, compili un'anagrafe elettorale adeguata, abolisca le restrizioni imposte da molto tempo sui media, consenta libertà di associazione, di espressione e di riunione in Birmania e revochi i nuovi regolamenti che criminalizzano la discussione legittima sul referendum e consenta la presenza di osservatori internazionali;
5. chiede il rilascio immediato e incondizionato degli oppositori politici del regime e degli oltre 1 800 prigionieri politici, incluso Aung San Suu Kyi, i leader degli studenti della generazione '88 e i leader della Lega delle nazionalità Shan per la democrazia arrestati nel 2005;
6. chiede che il regime renda conto di tutte le vittime e le persone scomparse dopo la repressione operata nel settembre scorso contro le proteste dei monaci buddisti e degli attivisti democratici, e che vengano rese note le località dove si trovano i monaci e le suore scomparsi;
7. sollecita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a cogliere qualsiasi opportunità sulla scena internazionale per quanto riguarda il maltrattamento continuato e persistente di bambini che avviene in Birmania, soprattutto per quanto riguarda l'uso di bambini soldato; condanna fermamente la coscrizione di bambini soldato in Birmania e invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a indagare attentamente su questa situazione in Birmania;

Giovedì 24 aprile 2008

8. nota che la Cina ha recentemente ratificato il Protocollo opzionale delle Nazioni Unite alla Convenzione dei diritti del bambino sulla loro partecipazione ai conflitti armati, ricorda i deplorevoli abusi perpetrati in questo contesto dalla giunta militare birmana e invita la Cina a prendere iniziative a riguardo;

9. sostiene i buoni uffici del Segretario generale delle Nazioni Unite e le iniziative di Ibrahim Gambari nei negoziati con le autorità birmane; invita l'Unione europea e gli Stati membri a lavorare di concerto con l'inviatore speciale delle Nazioni Unite per garantire la coerenza dell'impegno della comunità internazionale in Birmania;

10. sostiene le iniziative dell'inviatore speciale dell'Unione europea in Birmania, Piero Fassino, per promuovere il dialogo con i paesi ASEAN; invita l'ASEAN a fare pressioni sostanziali sulle autorità birmane perché operino un cambiamento democratico;

11. invita il Consiglio a prorogare e ad ampliare le specifiche sanzioni imposte, concentrandosi sulle restrizioni all'accesso ai servizi bancari internazionali da parte di società appartenenti alle forze militari e di conglomerati e imprese strettamente collegate a queste ultime o i cui profitti vadano loro, e sulle restrizioni all'accesso da parte di alcuni generali, insieme alle loro famiglie ristrette, a opportunità personali nel settore commerciale, delle cure sanitarie, degli acquisti di carattere privato, dell'istruzione all'estero per i figli; sollecita il Consiglio a vietare esplicitamente e totalmente a precisi individui ed enti di effettuare qualsiasi transazione finanziaria che passi attraverso banche di compensazione o comunque di utilizzare servizi finanziari nell'ambito della giurisdizione UE;

12. invita il Consiglio a garantire l'effettiva applicazione di sanzioni precise, ad indagare adeguatamente sui potenziali obiettivi delle sanzioni, per consentire un riesame delle decisioni e un controllo continuo assicurando l'attuazione delle misure adottate;

13. invita il Consiglio a continuare a riesaminare le sanzioni sulla base di specifici criteri riguardanti i diritti umani che dovrebbero includere quanto segue: il rilascio dei prigionieri politici e di tutte le persone arbitrariamente detenute per avere esercitato i propri diritti umani fondamentali di libertà d'espressione, associazione e riunione; un'accurata conta ufficiale dei numeri, dei luoghi, delle condizioni degli individui uccisi, arrestati e/o detenuti dalle forze di sicurezza, anche nel corso della recente repressione; la fine degli attacchi dell'esercito contro i civili; la transizione verso la democrazia; invita il Consiglio a prendere in considerazione ulteriori sanzioni specifiche, quali il divieto assoluto di nuovi investimenti, il divieto di fornire servizi assicurativi per investimenti in Birmania e l'embargo sullo scambio di quei beni chiave che forniscono notevoli profitti al governo militare;

14. invita contemporaneamente l'Unione europea e la più ampia comunità internazionale a offrire incentivi di riforma per equilibrare la minaccia e l'imposizione di sanzioni e per motivare positivamente il governo militare al cambiamento;

15. nota che l'embargo UE sulle armi nei confronti della Birmania è inefficace in quanto il governo militare si rifornisce in Cina, Russia e India; sollecita pertanto l'Unione europea a fare una campagna attiva per un embargo mondiale sull'esportazione di armi nei confronti della Birmania;

16. invita la comunità internazionale, i governi occidentali e i gruppi attivi a intensificare il lavoro umanitario, in particolare intensificando i programmi esistenti nel settore sanitario e ad avviare nuovi e più ampi programmi a sostegno dell'educazione di base, per raggiungere le persone sfollate nell'interno (IDP) e le altre intrappolate nelle zone di conflitto, soprattutto lungo la frontiera con la Thailandia; in tale contesto invita la Commissione a estendere il fondo per l'aiuto umanitario nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) per la Birmania (attualmente 32 milioni di euro per il 2007-2010) e ad investire maggiormente nell'aiuto umanitario transfrontaliero a favore delle persone IDP;

17. invita la Commissione a creare e ampliare programmi di assistenza volti a rafforzare i gruppi che sono stati privati dei diritti civili, incluse le donne e le minoranze etniche e religiose, ad alleviare le divisioni politiche, etniche, religiose e di altro tipo;

18. invita la Commissione ad aumentare il sostegno ai cittadini birmani che vivono al di fuori del paese mediante il programma DCI per le persone sradicate e a considerare anche altre possibilità di aiuto;

19. sottolinea che i criteri e i calendari devono essere collegati agli aiuti dati per combattere con maggiore efficienza i rischi di corruzione;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti dei paesi ASEAN, alla Lega nazionale per la democrazia della Birmania, al Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo della Birmania, al governo della Repubblica popolare cinese, al governo e al parlamento dell'India, al governo della Russia e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Strategia europea in materia di diversità biologica (COP 9) e di prevenzione dei rischi biotecnici (COP-MOP 4)

P6_TA(2008)0179

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sui preparativi in vista delle riunioni COP-MOP sulla diversità biologica e la biosicurezza che si terranno a Bonn (Germania)

(2009/C 259 E/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la 9a conferenza delle parti (COP 9) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CDB), che si terrà dal 19 al 30 maggio 2008 a Bonn (Germania),
 - vista la 4a riunione delle Parti (MOP 4) del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, che si terrà dal 12 al 16 maggio 2008 a Bonn, Germania,
 - vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 dal titolo «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010» (¹),
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che la CDB rappresenta il più ampio accordo globale sulla protezione della biodiversità, vertente sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità e sulla condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche, e considerando che è stata firmata da 190 parti, inclusi i 27 Stati membri dell'Unione europea e la Comunità europea,
- B. considerando che le parti della CDB si sono impegnate a ridurre considerevolmente il tasso di perdita di biodiversità entro il 2010 e ad instaurare una rete mondiale di zone protette terrestri (entro il 2010) e marine (entro il 2012),
- C. considerando che la credibilità della CDB dipenderà dalla sua capacità di raggiungere questi obiettivi,
- D. considerando che la credibilità dell'Unione europea nel contesto della CDB è compromessa dall'insufficiente attuazione della sua legislazione e delle sue politiche interne in materia di biodiversità, come le direttive «Uccelli» (²) e «Habitat» (³), dall'insufficiente lavoro pratico svolto per tenere fede all'impegno di arrestare entro il 2010 la perdita di biodiversità nel suo territorio, dalla sua riluttanza ad entrare in negoziati sulla base di un testo relativo a uno strumento giuridicamente vincolante sull'accesso e la distribuzione equa dei benefici e dalla sua resistenza a fornire fondi nuovi e aggiuntivi destinati all'attuazione della CDB nei paesi in via di sviluppo,
- E. considerando che la perdita di biodiversità forestale, i tassi di deforestazione e le perturbazioni climatiche hanno raggiunto proporzioni tali che non si può attendere fin oltre il 2012 per prendere misure significative volte ad affrontare il fenomeno della deforestazione e del degrado delle foreste,

(¹) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 117.

(²) GUL 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GUL 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(³) GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.

Giovedì 24 aprile 2008

- F. considerando la necessità di colmare significative lacune attuative nei programmi di lavoro della CDB;
- G. considerando che l'ultima conferenza delle parti della CDB ha compiuto progressi a favore del rafforzamento del ruolo dei rappresentanti delle popolazioni indigene e delle comunità locali nei futuri negoziati sull'accesso e la ripartizione dei benefici e del loro diritto a determinare le priorità sui propri territori, quale definito nella dichiarazione delle Nazioni Unite 2007 sui diritti delle popolazioni indigene;
- H. considerando che, all'ultima riunione della conferenza delle parti della CDB, le parti sono state invitate a intensificare gli sforzi per migliorare l'applicazione della normativa in materia forestale e ad affrontare la questione del relativo commercio;
- I. considerando che l'ultima riunione delle parti della CDB ha ribadito l'applicazione del principio di precauzione per quanto concerne il ricorso alla tecnologia di restrizione dell'uso genetico (Genetic Use Restriction Technology) e raccomandato che non vengano approvati le sperimentazioni sul terreno e l'utilizzo commerciale;
- J. considerando che il cambiamento climatico non farà che aggravare la situazione per quanto riguarda la diversità biologica mondiale, comportando il degrado degli ecosistemi e l'estinzione di talune specie nonché ripercussioni sullo sviluppo umano e sull'eliminazione della povertà;
- K. considerando che, secondo le stime, circa il 20 % delle emissioni di carbonio nel mondo è causato dalla deforestazione e dal degrado delle foreste;
- L. considerando che la CDB e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) forniscono il quadro giuridico internazionale che disciplina la protezione dell'ambiente marino nel suo insieme; considerando che ancora non esiste alcun accordo globale e giuridicamente vincolante che garantisca che gli impegni esistenti siano sistematicamente applicati a tutte le zone marittime, comprese le acque internazionali di alto mare;
- M. considerando che la CDB ha un ruolo primario nel sostenere il lavoro dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) relativo alle aree marine protette al di là della giurisdizione nazionale, fornendo informazioni e consulenza scientifiche e, ove necessario, tecniche sulla diversità biologica marina;
1. è profondamente preoccupato per la continua perdita di biodiversità e per la sempre crescente impronta ecologica dell'Unione europea, le cui ripercussioni sulla biodiversità si estendono ben oltre le frontiere dell'Unione europea;
 2. invita la Commissione e gli Stati membri a dar prova di leadership e di convinzione accordandosi su misure concrete di protezione della biodiversità, sia a livello interno che internazionale, e agevolandone l'applicazione;
 3. invita gli Stati membri, la Commissione e le altre parti alla CDB a costituire un panel scientifico internazionale sulla biodiversità incaricato di consigliare le parti della Convenzione e di effettuare una mappatura globale esauriente delle aree di elevato valore in termini di conservazione;
 4. riconosce il contributo della rete europea delle aree protette Natura 2000, che rappresenta il perno degli sforzi che compie l'Unione europea per ottemperare ai propri impegni internazionali ed interni in materia di biodiversità, nonché il suo importante contributo alla rete mondiale delle aree protette; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione delle direttive «Uccelli» e «Habitat» e si oppone risolutamente a qualsiasi tentativo volto ad indebolire la protezione consentita da tali direttive;
 5. ritiene che il dibattito in seno alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra causate dalla deforestazione e dal degrado delle foreste nei paesi in via di sviluppo debba ispirarsi alla CDB e assicurare coerenza con gli obiettivi della CDB e l'obiettivo di preservare la biodiversità forestale;
 6. invita inoltre a potenziare gli sforzi intesi a migliorare le sinergie tra la CDB, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD) e la UNFCCC nel settore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici;

7. sollecita la Commissione e gli Stati membri a:

- garantire che le decisioni prese dalla COP 9 siano orientate verso l'applicazione del programma di lavoro della CDB sulle aree protette e il rafforzamento dell'attuazione per raggiungere gli obiettivi del 2010, in particolare per quanto riguarda il programma di lavoro della CDB sulla diversità biologica forestale,
- sostenere finanziariamente l'iniziativa LifeWeb, intesa a coniugare gli impegni volontari delle parti per la designazione e la gestione delle aree protette con gli impegni volontari dei donatori per un finanziamento e un cofinanziamento mirato,
- svolgere un ruolo di primo piano nei negoziati ai fini dell'adozione di un regime internazionale di accesso e di ripartizione dei benefici delle risorse genetiche che sia giusto, equo e giuridicamente vincolante; reputa essenziale che la COP 9 progetdisca nell'identificazione degli elementi principali del sistema internazionale di accesso e ripartizione dei benefici e garantisca la piena conformità con la legislazione nazionale dei paesi fornitori al fine di assicurare misure efficaci contro la biopirateria,
- rafforzare le sinergie e i collegamenti fra l'UNFCCC e la CDB al fine di massimizzare i benefici comuni in termini di attenuazione del cambiamento climatico, di protezione della biodiversità e di sviluppo umano sostenibile,
- ritenere che una delle massime priorità della COP 9 dovrebbe essere quella di preservare la biodiversità e garantirne un uso sostenibile,
- far riconoscere la necessità vitale di una gestione e di un finanziamento efficaci delle aree protette e della loro rete e fare adottare meccanismi finanziari innovativi e permanenti in quanto mezzi per contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità,
- compiere una valutazione d'impatto a livello dell'Unione europea sulla siccità e la penuria d'acqua causate dal cambiamento climatico e sui loro effetti sugli habitat selvatici, mettendo l'accento sulle zone in cui nidificano gli uccelli migratori e promuovendo la cooperazione internazionale per proteggere gli uccelli migratori e le paludi stagionali che forniscono loro acqua e cibo,
- garantire che la COP 9 inviti le parti ad avviare una discussione e ad accordarsi su principi e criteri comuni di buona gestione forestale, basandosi sul progresso già realizzato nei vari processi regionali per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) FLEG/T e con il trattato amazzonico,
- garantire che la COP 9 si accordi affinché le parti avviano discussioni volte a introdurre un meccanismo mondiale di regolamentazione della raccolta e del commercio di legname al fine di combattere il disboscamento illegale e promuovere l'uso sostenibile delle risorse forestali, e che la COP 9 inviti le parti ad adottare una normativa nazionale che impedisca la vendita di legname e di prodotti del legno provenienti dall'abbattimento illegale e distruttivo,
- garantire che la COP 9 raccomandi alle parti di integrare ulteriormente le conseguenze del cambiamento climatico sulla biodiversità forestale e le attività di risposta sia nelle strategie e nei piani d'azione nazionali a favore della biodiversità che nei programmi forestali nazionali e in altre strategie correlate alle foreste, nonché di sostenere la ricerca per poter meglio comprendere l'impatto del cambiamento climatico sulla biodiversità forestale,
- garantire una più rapida attuazione degli impegni esistenti a favore di una migliore conservazione e gestione sostenibile della biodiversità marina al fine di proteggere la biodiversità marina da pratiche distruttive,

Giovedì 24 aprile 2008

- garantire che la COP 9 adotti l'insieme dei criteri scientifici proposti per l'identificazione delle aree marine da proteggere e per la creazione di reti rappresentative di aree marine protette, come raccomandato dal Seminario di esperti sui criteri ecologici e i sistemi di classificazione biogeografici per le aree marine da proteggere,
 - garantire che la COP 9 raccomandi alle parti di operare a favore di una gestione integrata della biodiversità marina nelle zone che non rientrano nella giurisdizione nazionale, al fine di applicare i criteri concordati e di estendere le reti nazionali e regionali delle aree marine protette alle acque internazionali che non rientrano nella giurisdizione nazionale,
 - incoraggiare gli Stati ad avviare negoziati su un accordo di attuazione della Convenzione UNCLOS per la protezione della biodiversità marina nelle zone che non rientrano in una giurisdizione nazionale, così da garantire una gestione integrata a lungo termine,
 - fare in modo che la COP 9 adotti una decisione finale che metta al bando tutte le tecnologie «terminator» e concordi una moratoria sull'emissione nell'ambiente, incluse le sperimentazioni sul terreno, e l'uso commerciale di alberi geneticamente modificati,
 - garantire che la COP 9 renda disponibili le raccomandazioni sulla biodiversità marina e costiera del seminario di esperti summenzionato al gruppo di lavoro ad hoc informale ed aperto dell'UNGA,
 - svolgere un ruolo di spicco nel quadro della riunione delle parti del Protocollo di Cartagena, così da garantire l'attuazione di un regime di responsabilità giuridicamente vincolante dotato di un ampio ambito di applicazione,
 - garantire che la COP9 affronti con urgenza gli effetti negativi della produzione di biomassa a fini energetici, segnatamente della produzione di agrocombustibili, sulla biodiversità e sulle comunità indigene e locali,
 - promuovere l'attuazione completa dei principi guida CDB sulle specie estranee e invasive e a tal riguardo adottare la normativa dell'Unione europea per garantire un approccio globale contro le minacce costituite dalle specie estranee e invasive per gli habitat e le specie dell'Unione europea,
 - promuovere l'attuazione del programma di lavoro sulle aree protette, con particolare riferimento al suo obiettivo 2.2, inteso a rafforzare e assicurare l'impegno delle comunità indigene e locali e delle parti in causa nella designazione e gestione delle aree protette, compresi la promozione della sensibilizzazione sulle attività di mitigazione e adattamento e il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni e i proprietari terrieri,
 - incoraggiare e sostenere sistemi di certificazione per una silvicoltura sostenibile e altre colture, fra cui i biocombustibili, e l'impianto di alberi in zone destinate all'allevamento;
8. accoglie con favore l'iniziativa presa dalla COP9 di organizzare un dialogo ad alto livello con parlamentari e dà il proprio sostegno ad una partecipazione di questi ultimi in quanto gruppo principale nella messa in atto efficace dei tre obiettivi della Convenzione;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti delle parti della CDB.

Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio

P6_TA(2008)0180

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (2007/2184(INI))

(2009/C 259 E/14)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 1999 sulla terza conferenza dei ministri dell'OMC a Seattle (¹), del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale (²), del 13 dicembre 2001 sulla riunione dell'OMC in Qatar (³), del 25 settembre 2003 sulla Quinta Conferenza ministeriale dell'OMC di Cancún (⁴), del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 1º agosto 2004 (⁵), del 1º dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong (⁶), e del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong (⁷),
 - viste le dichiarazioni finali delle sessioni della Conferenza parlamentare sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) adottate a Ginevra il 18 febbraio 2003, a Cancún il 12 settembre 2003, a Bruxelles il 26 novembre 2004, a Hong Kong il 15 dicembre 2005 e a Ginevra il 2 dicembre 2006,
 - visto l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,
 - viste le dichiarazioni della Conferenza ministeriale dell'OMC adottate a Doha il 14 novembre 2001 e a Hong Kong il 18 dicembre 2005,
 - vista la relazione del gennaio 2005 del Consiglio consultivo presieduto da Peter Sutherland sul futuro dell'OMC (⁸),
 - vista la relazione dell'OMC sul commercio mondiale nel 2004,
 - visto il paragrafo 56 della Dichiarazione di Hong Kong sui passi necessari per assicurare la completa partecipazione e assistenza delle principali agenzie dell'ONU, compresa l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nelle attività dell'OMC e negli attuali negoziati,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0104/2008),
- A. considerando che l'OMC svolge un ruolo essenziale tra le organizzazioni multilaterali che contribuiscono alla governance economica internazionale, alla migliore gestione della globalizzazione e ad una distribuzione più equa dei suoi benefici e che esse devono operare congiuntamente per realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio per lo sviluppo sostenibile,
- B. considerando che, quando è stato avviato nel 2001, l'attuale ciclo di negoziati OMC di Doha in Qatar è stato ufficialmente denominato «Agenda di sviluppo di Doha», sottolineando la priorità data allo sviluppo e all'aiuto ai paesi poveri affinché possano trarre maggiori vantaggi dalla liberalizzazione commerciale,

(¹) GU C 296 del 18.10.2000, pag. 121.

(²) GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.

(³) GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 290.

(⁴) GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 393.

(⁵) GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 397.

(⁶) GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

(⁷) GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(⁸) «Il futuro dell'OMC — Affrontare le sfide istituzionali del nuovo Millennio», relazione del Consiglio consultivo destinata al Direttore generale Supachai Panitchpakdi (OMC, gennaio 2005).

Giovedì 24 aprile 2008

- C. considerando che l'Unione europea annette un'importanza fondamentale alla preservazione di quanto conseguito dal sistema commerciale multilaterale e resta fortemente impegnata al successo del ciclo di negoziati di Doha,
- D. considerando che, nonostante le difficoltà incontrate nei negoziati, gli sforzi volti a portare a termine con successo tale ciclo proseguono e vanno incoraggiati;
- E. considerando che i vari negoziati commerciali bilaterali e regionali recentemente avviati dall'Unione europea con diversi partner in tutto il mondo devono essere complementari e non possono costituire un'alternativa alla conclusione del ciclo di negoziati di Doha,
- F. considerando che, al di là delle preoccupazioni immediate riguardanti la conclusione del ciclo di negoziati e delle critiche delle varie posizioni sui diversi argomenti in discussione, è necessario preparare sin d'ora il dopo Doha,
- G. considerando che un importante lavoro di riflessione sul futuro dell'OMC e sulle sfide istituzionali che tale organizzazione deve fronteggiare è già stato effettuato nel 2004 dal Consiglio consultivo presieduto da Peter Sutherland ma che tuttavia nessun seguito concreto è stato dato alle raccomandazioni contenute nella relazione presentata da detto Consiglio consultivo al Direttore generale dell'OMC nel gennaio 2005,
- H. considerando che urge ormai rilanciare il dibattito alla luce degli ultimi sviluppi e rivedere a fondo svariati aspetti del funzionamento dell'OMC per accrescerne sia l'efficacia che la legittimità;
- I. considerando che il dibattito istituzionale in seno all'OMC auspicato dal Parlamento europeo non è affatto incompatibile con il proseguimento e l'eventuale conclusione del ciclo di negoziati di Doha;
1. ribadisce il suo appello a tutte le parti interessate, in particolare alle economie emergenti, affinché dimostrino flessibilità per sbloccare il ciclo di negoziati di Doha e trovare un accordo completo, equilibrato e al contempo favorevole al rilancio del commercio internazionale e della crescita mondiale, nonché allo sviluppo dei paesi meno sviluppati del pianeta;
2. ritiene d'altro canto che è più che mai necessario riprendere la riflessione sul processo decisionale, sul mandato, sul funzionamento e sul futuro dell'OMC in vista di un'eventuale riforma di tale organizzazione;
3. chiede alla Commissione di presentare non appena possibile a Ginevra un'iniziativa forte in vista del rilancio del dibattito; invita la Commissione a prendere contatti informali al riguardo con gli altri membri dell'OMC che potrebbero sostenere una siffatta iniziativa e con il Direttore generale di tale organizzazione, nonché di riferirgli, entro la fine del 2008, in merito al risultato di tali consultazioni;
4. accoglie con favore una riforma sostanziale dell'OMC e ribadisce l'importanza del commercio come meccanismo efficace a favore dello sviluppo e della riduzione della povertà; sottolinea l'importanza del multilateralismo in qualità di strumento inteso a promuovere un commercio libero ed equo e a conseguire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite;
5. ritiene che una forte OMC dotata di sistema commerciale internazionale basato su norme offra ai paesi in via di sviluppo l'opportunità di eliminare la povertà; si rammarica che le limitate risorse pongano i paesi in via di sviluppo in posizione di svantaggio durante le trattative; evidenzia che l'Unione europea dovrebbe appoggiare il rafforzamento del segretariato dell'OMC e il potenziamento delle risorse per il supporto tecnico, specialmente per i membri dell'OMC in via di sviluppo, affinché siano in grado di affrontare le loro problematiche specifiche;

6. ricorda che l'OMC è l'unica organizzazione globale con funzioni regolamentari che non fa parte della famiglia delle organizzazioni delle Nazioni Unite e che la funzione regolamentare dell'OMC si limita al settore della mera politica commerciale; invita la Commissione a porre questo dilemma strutturale ai primi posti dell'agenda delle riforme dell'OMC;

7. ritiene che l'esercizio proposto debba vertere in primo luogo sulle finalità stesse del sistema commerciale multilaterale al fine di impostare una cooperazione reciproca e renderlo coerente con l'azione condotta dalle altre organizzazioni internazionali; ritiene in particolare necessario rafforzare il coordinamento delle attività dell'OMC con quelle dell'OIL, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU), dell'Organizzazione mondiale per la sanità (OMS), della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e del Protocollo di Kyoto sulle energie rinnovabili, onde garantire una maggiore coerenza nei processi decisionali di tali organizzazioni; è favorevole in tale ambito ad accordare all'OIL lo status di osservatore dinanzi all'OMC e a istituire un Comitato «commercio e lavoro decoroso» sul modello del comitato «commercio e ambiente»;

8. chiede che venga esaminato in modo approfondito il problema di affrontare meglio le preoccupazioni extracommerciali nell'ambito delle norme dell'OMC, allo scopo di permettere ai suoi membri di perseguire obiettivi politici legittimi, pur salvaguardando l'accesso al mercato; sottolinea a tale riguardo che gli sforzi per l'adozione di norme internazionali dovrebbero essere sostenuti con fermezza dall'Unione europea e che ai paesi in via di sviluppo dovrebbero essere concessi gli aiuti necessari affinché possano rispettare tali norme;

9. chiede che in seno alle Nazioni Unite siano esaminate, in collegamento con l'OMC, le nuove relazioni da stabilire tra le organizzazioni multilaterali per assicurare la coerenza delle rispettive azioni e dei vari accordi e convenzioni internazionali nell'interesse dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà;

10. è del parere che il requisito più difficile per la coerenza tra il sistema delle Nazioni Unite e l'OMC sia la necessità che quest'ultima adotti norme commerciali che rispettino pienamente i diritti dell'uomo e le norme sociali e ambientali;

11. sostiene un'impostazione basata sugli incentivi concernente l'osservanza delle norme ambientali e sociali da parte dei membri dell'OMC, ma chiede anche l'esame di misure compatibili dell'OMC per affrontare il dumping sociale e ambientale;

12. sostiene l'esigenza di un'analisi delle problematiche sociali, di genere e ambientali, come l'occupazione, i diritti dei lavoratori e le disposizioni correlate, nell'ambito del futuro esame del meccanismo di revisione della politica commerciale da parte dei membri dell'OMC;

13. invita i partecipanti al dibattito a interrogarsi sui limiti dell'approccio dei negoziati commerciali per «cicli» di lunga durata che coinvolgono tutti i membri dell'OMC nella discussione di un'ampia gamma di temi sulla base di un «impegno unico»; riconosce i meriti storici di tale impostazione nell'attuazione e nello sviluppo del sistema commerciale multilaterale e nella realizzazione della progressiva liberalizzazione e degli impegni reciproci e reciprocamente utili; ritiene tuttavia che nei settori in cui sono stati compiuti sufficienti progressi (come è attualmente il caso della facilitazione commerciale) si potrebbe in futuro far ricorso ad altre formule più flessibili ed efficaci;

14. reputa che la struttura istituzionale dell'OMC potrebbe essere migliorata distinguendo meglio le attività connesse alla negoziazione di nuove regole e di nuovi impegni da quelle legate all'attuazione degli accordi esistenti; sottolinea l'importanza di quest'ultimo tipo di attività, che non dovrebbe in nessun caso essere sacrificato in termini di risorse e di attenzione politica da parte dei membri dell'OMC;

15. suggerisce che la pertinenza e l'applicabilità delle regole commerciali multilaterali in vigore dovrebbe essere oggetto di una regolare revisione in vista di un loro eventuale adattamento;

Giovedì 24 aprile 2008

16. invita a ridefinire il ruolo e il formato della Conferenza ministeriale; constata già la tendenza dei membri dell'OMC a privilegiare metodi più informali di coordinamento e decisione a tale livello e prende atto che nessuna riunione della Conferenza ministeriale è stata convocata per il 2007 nonostante quanto espressamente stipulato dall'accordo di Marrakech riguardo alla frequenza di tali riunioni; invita i membri dell'OMC a trarre insegnamenti da questo fatto;

17. ribadisce l'importanza della dimensione parlamentare dell'OMC ai fini di un rafforzamento della legittimità democratica e della trasparenza dei negoziati dell'OMC; sottolinea l'importanza per l'OMC del lavoro svolto dalla Conferenza parlamentare — organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dall'Unione interparlamentare (UIP) — le cui attività potrebbero essere intensificate;

18. ricorda che i deputati, in quanto rappresentanti eletti dei cittadini, hanno un importante ruolo da svolgere nei negoziati commerciali e, in particolare, nei negoziati dell'OMC;

19. sottolinea la necessità di creare un'assemblea parlamentare dell'OMC dotata di poteri consultivi, dato che l'OMC non ha responsabilità e legittimità democratiche, ed esprime apprezzamento per ogni eventuale riforma che rafforzerà la partecipazione dei deputati all'OMC;

20. invita i membri dell'OMC a fornire un sostegno sufficiente ai loro deputati affinché possano partecipare allo sviluppo di una dimensione parlamentare all'OMC; esorta vivamente la Commissione ad adottare iniziative in tal senso presso l'OMC; sottolinea che, finché l'OMS non si assumerà tale responsabilità, la dimensione parlamentare dell'OMC sarà assicurata dalla Conferenza parlamentare sull'OMC organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dall'UIP;

21. chiede l'introduzione in seno all'OMC di un sistema decisionale più democratico che prenda in considerazione le opinioni di tutti i membri, tra cui figurano paesi che hanno raggiunto livelli di sviluppo diversi;

22. non reputa realistico né tanto meno auspicabile rimettere in questione il principio del consenso nel processo decisionale dell'OMC, che garantisce, contrariamente alla votazione a maggioranza (o ponderata) la parità di tutti i membri; ritiene tuttavia che varie soluzioni potrebbero essere studiate per facilitare, caso per caso, l'emergere di tale consenso;

23. riconosce le proposte presentate nella summenzionata relazione Sutherland in merito a un approccio plurilaterale che, nei casi di mancato raggiungimento di un accordo, preveda disposizioni di adesione (opt-in) o dissociazione (opt-out), ma ribadisce il suo impegno verso il multilateralismo e ammonisce che il plurilateralismo non comporterà necessariamente benefici per i paesi in via di sviluppo e potrà aggravare il divario tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo;

24. osserva il moltiplicarsi, in seno all'OMC, di gruppi informali che riuniscono un numero più o meno grande di membri dell'OMC attorno a taluni interessi comuni, settoriali o regionali, e il ruolo spesso utile svolto da tali gruppi nella sintesi delle posizioni e nella formazione dei compromessi; invita i membri dell'OMC a riflettere sulla possibilità di inquadrare meglio la costituzione e il funzionamento di tali gruppi, in un'ottica di trasparenza e di efficacia, mettendo a loro disposizione i mezzi necessari per svolgere le loro attività;

25. ricorda che la partecipazione effettiva e su un piede di parità di tutti i membri, in particolare dei paesi meno avanzati, deve essere prioritaria ai fini di qualsiasi riforma del sistema commerciale multilaterale;

26. ritiene fondamentale rafforzare la partecipazione attiva dei paesi in via di sviluppo facendo in modo che si sentano pienamente rappresentati nel processo negoziale e siano in grado di identificare, esprimere e difendere i propri interessi commerciali, ad esempio introducendo un sistema di rappresentanza per coalizione invece che per un gruppo prestabilito di paesi, e assegnando risorse sufficienti allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità tecniche di tali paesi; sottolinea che sono anche necessarie risorse adeguate affinché i paesi in via di sviluppo possano attuare efficacemente le norme dell'OMC, adeguarsi alle riforme e, così facendo, integrarsi meglio nel sistema commerciale mondiale;

27. chiede che ci si adoperi per accrescere la partecipazione e la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo nei Consigli direttivi e per potenziare i loro sistemi di controllo dei conti, trasparenza e buon governo interni;

28. giudica lodevole la proposta della relazione Sutherland di includere modalità di finanziamento a favore dell'assistenza tecnica come diritto contrattuale dei paesi meno avanzati affinché essi possano partecipare in modo significativo al sistema multilaterale di scambi; sottolinea l'importanza critica che il potenziamento delle capacità ricopre per i paesi in via di sviluppo al fine di migliorare la loro abilità di negoziare, di individuare le necessità e le strategie e di rispettare gli impegni dell'OMC;

29. ritiene che la questione ricorrente della creazione di una sorta di «Consiglio ristretto» o di «Comitato direttivo» dell'OMC destinato a preparare e a facilitare decisioni per consenso a livello del Consiglio generale meriterebbe di essere maggiormente esplorata; si chiede come potrebbe essere raggiunta una rappresentanza caso per caso e insiste sulle forti esigenze che tale organo debba rendere conto a tutti i membri dell'OMC e sia trasparente al suo interno;

30. sottolinea il ruolo cruciale del segretariato dell'OMC e ritiene fondamentale che al suo interno vi sia una rappresentanza proporzionale di funzionari dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, affinché esso possa adempiere alle sue funzioni con maggiore efficacia;

31. auspica che sia attentamente esaminata la questione del ruolo del segretariato dell'OMC e del suo Direttore generale; s'interroga sui limiti di un'applicazione troppo rigorosa del principio della gestione del sistema da parte dei governi dei membri dell'OMC (nozione di «member driven organisation»); ritiene necessario rafforzare i mezzi e le risorse finanziari e umani a disposizione del segretariato dell'OMC; osserva tuttavia che la concessione di poteri d'iniziativa agli organi dell'OMC affinché promuovano gli interessi «collettivi» solleva problemi di legittimità democratica, responsabilità e trasparenza;

32. propone di lasciare un certo margine di manovra al segretariato dell'OMC per adottare iniziative d'interesse istituzionale, proporre formule di compromesso in caso di blocco e presiedere financo i lavori di taluni organi in un intento di continuità e di imparzialità; sottolinea la necessità di accompagnare tali proposte con una seria riflessione sulle modalità di assunzione dei membri del segretariato e sull'adeguatezza delle sue risorse ai compiti affidatigli;

33. è convinto che l'assenza di una sufficiente differenziazione tra i paesi in via di sviluppo, nonostante la grande diversità dei loro livelli di sviluppo economico e delle loro particolari esigenze, possa costituire un ostacolo all'adozione di misure efficaci a favore di tali paesi, conformemente all'obiettivo proclamato dal ciclo di negoziati di Doha e possa andare a scapito dei paesi in via di sviluppo che ne hanno più bisogno; sollecita i paesi in via di sviluppo più avanzati ad assumersi la loro parte di responsabilità già durante l'attuale ciclo di negoziati e ad assicurare che il loro contributo sia proporzionato al loro livello di sviluppo e alla loro competitività (settoriale);

34. ritiene che la rifusione del trattamento speciale e differenziato rivesta un'importanza cruciale per l'OMC sotto il profilo dello sviluppo; tale rifusione dovrebbe comprendere una nuova differenziazione in seno all'OMC tra i paesi in via di sviluppo e un approccio in merito al trattamento speciale e differenziato che si basi sulle necessità di sviluppo dei singoli paesi piuttosto che di gruppi di paesi; raccomanda il ricorso a criteri di differenziazione efficaci che tengano conto non solo della crescita del PIL, ma anche di indicatori quali l'indice di vulnerabilità economica e l'indice di commercio e sviluppo;

35. ritiene che occorra esaminare seriamente la questione della categorizzazione o sottocategorizzazione, non solo dei paesi in via di sviluppo ma anche di tutti gli altri membri dell'OMC, sulla base di criteri obiettivi non esclusivamente legati al prodotto nazionale lordo, in vista di una possibile applicazione differenziata degli accordi esistenti o in corso di negoziazione;

36. ritiene che la trasparenza nell'elaborazione e nella condotta di politiche commerciali sia una richiesta legittima della società, dei cittadini e dei deputati; si compiace dei reali progressi compiuti dall'OMC in materia di trasparenza esterna sin dalla sua creazione nel 1995, nonché dell'efficacia della sua politica di comunicazione; sottolinea l'importanza per gli operatori economici e per tutti i soggetti interessati della società civile di avere accesso permanente a un'informazione di qualità sulle norme commerciali multilaterali e sulla loro effettiva applicazione o su qualsivoglia deroga da parte dei membri dell'OMC;

Giovedì 24 aprile 2008

37. sostiene le idee proposte dal Direttore generale dell'OMC al fine di rafforzare i meccanismi riguardanti la «trasparenza attiva» nonché il monitoraggio e la sorveglianza efficaci dell'applicazione delle norme e degli impegni sottoscritti dai membri dell'OMC per assicurarne l'effettiva e integrale applicazione; invita l'OMC a proseguire i suoi sforzi in tale settore e chiede ai membri dell'OMC di assegnarle risorse sufficienti a tale scopo;

38. ricorda che il memorandum d'accordo sulla composizione delle controversie è oggetto sin dal 1997 di negoziati destinati a chiarirne talune regole e a migliorarne l'applicazione; deplora l'assenza prolungata di risultati in tali negoziati; sostiene la proposta dell'Unione europea per un aumento dell'autonomia degli organismi di composizione delle controversie;

39. è favorevole a che, nel processo di composizione delle controversie, d'ora in poi le «riunioni di fondo» (substantive meetings) con le parti dei gruppi speciali e dell'organo di appello, visto il carattere giurisdizionale della procedura, si svolgano pubblicamente così come avviene per le udienze di una corte, e che i documenti, in particolare le memorie delle parti o degli esperti, siano messi a disposizione del pubblico, salvo rare eccezioni debitamente giustificate;

40. ritiene che il meccanismo di composizione delle controversie dell'OMC abbia nel complesso finora adempiuto con successo al suo compito, ma che sarebbero necessari taluni adeguamenti, in particolare a livello di attuazione delle raccomandazioni o delle decisioni dell'organo per la composizione delle controversie; è a favore della giudizializzazione del sistema di composizione delle controversie che ha aumentato la credibilità degli impegni dell'OMC, ponendo i membri dell'OMC su un piede di maggiore parità;

41. sottolinea la necessità di garantire che l'organo per la composizione delle controversie interpreti le norme dell'OMC in modo da tenere in debito conto il diritto internazionale applicabile in materia ambientale e sociale e, qualora opportuno, esorta la Commissione e tutti i membri dell'OMC a modificare le norme dell'OMC a tale riguardo;

42. prevede la possibilità di introdurre sanzioni nei confronti dei paesi che si rifiutano di conformare le proprie legislazioni o misure ai rispettivi obblighi, a beneficio dei paesi che sono lesi da tali legislazioni e misure, soprattutto allorché si tratta di piccole economie che non dispongono di un ricorso credibile a misure di ritorsione;

43. invita i membri dell'OMC a cogliere quest'opportunità per impostare un più ampio dibattito su un'eventuale riforma di tale organizzazione per proseguire e concludere il processo di revisione del memorandum d'accordo sulla composizione delle controversie;

44. ritiene che nel contesto dell'OMC dovrebbe anche essere promossa un'integrazione positiva, oltre alla riduzione o all'eliminazione delle barriere commerciali (integrazione negativa);

45. ritiene che la questione delle adesioni dovrebbe altresì figurare nel programma di tale dibattito; deplora che taluni negoziati di adesione all'OMC si prolunghino talvolta al di là di ogni termine ragionevole a causa del blocco di un solo paese o di alcuni membri dell'OMC;

46. invita i membri dell'OMC a riflettere sull'idea di uno status particolare di preadesione per i paesi candidati che, pur non avendo ancora concluso i negoziati bilaterali di accesso al mercato con i loro principali partner in seno all'organizzazione, si impegnino ad assumere senza indugio tutti gli obblighi risultanti dall'applicazione delle regole esistenti; insiste sul fatto che la decisione di ammettere o meno un nuovo paese membro all'OMC dovrebbe essere sempre adottata sulla base di considerazioni strettamente commerciali;

47. reputa che l'iniziativa dell'Unione europea «Tutto fuorché le armi» rappresenti un esempio valido di accesso al mercato da parte dei paesi meno avanzati;

48. rammenta che non è stata ancora applicato l'articolo XXXVIII, paragrafo 2, lettera a), dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio «GATT 1994», in cui si afferma l'impegno di tutti i membri dell'OMC a favore della stabilizzazione e del miglioramento delle condizioni di mercato per i prodotti primari di particolare interesse per i paesi membri in via di sviluppo e reputa che un aspetto importante della riforma dell'OMC riguardi la messa in atto di azioni risolute in merito a tale articolo;

49. sottolinea che il dibattito sulla riforma dell'OMC dovrebbe essere un esercizio di natura eminentemente politica e, per giungere a buon fine, esigerà un elevato livello di impegno e di determinazione da parte dei membri dell'OMC; lascia a questi ultimi la facoltà di decidere in seno a quale organo dell'OMC tali lavori dovrebbero essere condotti nonché in merito al ruolo che potrebbe svolgervi il Direttore generale; chiede peraltro che i parlamenti dei membri dell'OMC siano associati all'esercizio attraverso un contributo della Conferenza parlamentare sull'OMC;

50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, ai governi e ai parlamenti degli altri membri dell'OMC, nonché all'OMC.

Accordo di libero scambio con il Consiglio di cooperazione del Golfo

P6_TA(2008)0181

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sull'accordo di libero scambio fra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo

(2009/C 259 E/15)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 13 luglio 1990 sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale — aspetti esterni della competitività ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Europa globale: competere nel mondo — Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567),
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «un approccio comune europeo ai fondi sovrani» (COM(2008)0115),
- visti l'accordo economico tra gli Stati del CCG, adottato il 31 dicembre 2001 a Mascate (Sultanato dell'Oman), e la dichiarazione di Doha del CCG sull'istituzione di un'unione doganale per il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo del 21 dicembre 2002,
- visti l'articolo 188 C e l'articolo 188 N, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato di Lisbona, a norma dei quali il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione di accordi internazionali previa approvazione del Parlamento qualora tali accordi riguardino settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria,
- viste le relazioni annuali del Parlamento europeo sui diritti umani,
- visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 231 del 17.9.1990, pag. 216.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0196.

⁽³⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0206.

Giovedì 24 aprile 2008

- A. considerando che l'Unione europea dovrebbe continuare a privilegiare un sistema commerciale multilaterale basato su regole e istituito nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che rappresenta il contesto più adeguato per definire regole giuste ed equi in materia di commercio internazionale e garantire il loro rispetto;
- B. considerando che il rispetto e la promozione dei diritti umani sono essenziali per ogni accordo che l'Unione europea debba concludere con qualsiasi paese,
- C. considerando che il CCG è il sesto più grande mercato di esportazione dell'Unione europea e che l'Unione europea è il principale partner commerciale del CCG; considerando la diversificazione delle esportazioni dell'Unione europea verso i paesi del CCG, che sono costituite principalmente (56 % nel 2006) da macchinari e materiali da trasporto, e considerando che le importazioni dell'Unione europea provenienti dai paesi del CCG consistono principalmente di carburanti e derivati,
- D. considerando che i paesi del CCG beneficiano attualmente di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione europea,
- E. considerando che le imprese europee incontrano tuttora considerevoli ostacoli agli scambi negli Stati del CCG e che, in particolare, il limite massimo del 50 % per la partecipazione alle imprese locali dissuade molte imprese europee dal realizzare investimenti in questi paesi;
1. ritiene che un accordo commerciale con il CCG rappresenti un utile complemento al sistema multilaterale dell'OMC, a condizione che vada ben oltre le riduzioni tariffarie e affronti le questioni qualitative associate al commercio, ivi comprese disposizioni efficaci in materia di diritti dell'uomo nonché norme sociali e ambientali;
 2. ritiene che, alla luce della necessità di strutture di commercio più sostenibili per combattere il cambiamento climatico, l'accesso alle fonti energetiche sia una questione di definizione di norme multilaterali che non deve essere compromessa da accordi commerciali bilaterali in competizione per le condizioni di accesso più favorevoli;
 3. è preoccupato per i ritardi nel processo di negoziazione, ma prende atto con interesse degli importanti progressi realizzati nel 2007; invita entrambe le parti a compiere sostanziali progressi nei negoziati sulle questioni ancora aperte prima del vertice ministeriale UE-CCG del 26 maggio 2008;
 4. chiede alle istituzioni dell'Unione europea e al CCG che nello sviluppo e nell'espansione di relazioni economiche armoniose rafforzino il loro dialogo politico e sociale;

Accesso reciproco al mercato

5. sottolinea l'importanza cruciale dell'accesso al mercato, in aggiunta alla riduzione o alla soppressione delle quote e delle tariffe nonché all'eliminazione delle barriere non tariffarie;
6. invita la Commissione a definire attentamente misure nel settore delle norme sui prodotti (sostegno al rafforzamento delle capacità e scambio di risorse umane); ricorda che l'obiettivo finale delle norme concordate è la loro applicazione, il che implica l'inclusione di un meccanismo di risoluzione delle controversie;
7. accorda priorità a un'efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; chiede che venga concluso un accordo di libero scambio di cui la cooperazione scientifica e tecnica e la proprietà intellettuale costituiscano una componente essenziale;
8. esprime preoccupazione per il rischio di distorsioni della concorrenza provocate, in molti paesi del CCG, dalle sovvenzioni pubbliche o da altri vantaggi connessi all'accesso alle materie prime a costi inferiori ai prezzi mondiali pagati dagli operatori dell'Unione europea; ritiene che l'accordo di libero scambio dovrebbe riaffermare le attuali norme dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative;

9. esprime preoccupazione per lo sviluppo asimmetrico degli investimenti transfrontalieri, in quanto si registra una diminuzione degli investimenti dell'Unione europea nella regione del CCG a fronte di un aumento degli investimenti del CCG nell'Unione europea; propone pertanto di migliorare la cooperazione nel settore della politica della concorrenza;

10. sottolinea che tutte le sovvenzioni all'esportazione dovrebbero essere eliminate a breve termine e che occorre dare priorità anche alle restrizioni quantitative;

Questioni settoriali

11. sottolinea l'importanza che l'accordo migliori la liberalizzazione dei servizi e degli investimenti, come pure degli appalti pubblici, nel rispetto dell'esigenza di garantire a tutti un servizio pubblico universale, accessibile e sostenibile a prezzi ragionevoli e di livello qualitativamente elevato;

12. ritiene che l'accordo dovrebbe mirare a promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità per quanto riguarda gli investimenti dei fondi sovrani;

13. è preoccupato per le barriere non tariffarie quali le restrizioni sui servizi alle imprese, dove una riduzione di vincoli ingiustificati potrebbe portare le imprese dei paesi del CCG ad avere accesso a servizi bancari, assicurativi e legali a costi inferiori e più efficienti;

14. plaude alla summenzionata comunicazione della Commissione su un approccio comune europeo ai fondi sovrani, in particolare la proposta di un codice di condotta che ne disciplini le attività di investimento; sottolinea l'importanza di valutare la partecipazione di tali fondi in settori europei delicati;

15. chiede l'inclusione di una clausola che obblighi le imprese petrolchimiche dei paesi del CCG ad acquistare le loro materie prime ai prezzi internazionali; ritiene che l'accesso alle materie prime a prezzi bassi dovrebbe essere considerato al pari delle sovvenzioni che provocano distorsioni della concorrenza leale e pertanto al pari del dumping nel contesto dell'OMC;

16. chiede alla Commissione di promuovere l'uso dell'euro nei futuri scambi commerciali fra gli Stati membri e il CCG;

Sviluppo sostenibile

17. sottolinea che un accordo di libero scambio con qualsiasi paese o regione deve prevedere clausole vincolanti relative ai diritti umani e che tali clausole dovrebbero essere incluse nell'accordo quale clausola sospensiva;

18. ritiene che un elemento essenziale dell'accordo sia un capitolo ambizioso sullo sviluppo sostenibile e ricorda che l'obiettivo ultimo è l'applicazione delle norme concordate; ritiene che questo capitolo debba essere quindi soggetto al meccanismo standard di composizione delle controversie;

19. ritiene che la ratifica e la piena applicazione, da parte degli Stati membri del CCG, del quadro fissato dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e dalla convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie debbano svolgere un ruolo essenziale nel garantire che l'accordo di libero scambio sia accompagnato da norme anticorruzione, in materia di trasparenza e di carattere sociale;

20. insiste sul rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948 per ispirare le politiche interne e internazionali delle parti; incoraggia gli sforzi intrapresi dagli Stati membri del CCG per affrontare il problema della discriminazione femminile, in particolare della discriminazione sul mercato del lavoro;

21. si attende che l'accordo impegni le parti a ratificare le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e a garantire la loro effettiva applicazione; esorta la Commissione a esaminare modalità per fornire incentivi ai paesi che migliorano le norme sul lavoro, specialmente per i lavoratori migranti che rappresentano la maggioranza della forza lavoro in gran parte dei paesi del CCG;

Giovedì 24 aprile 2008

22. propone di introdurre un meccanismo inteso a permettere alle organizzazioni riconosciute impegnate a favore dei diritti dell'uomo e alle organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro di avanzare richieste di azione, da trattare entro un termine determinato, che potrebbero dar luogo a disposizioni in materia di monitoraggio costante e di revisione, in modo da non allentare la pressione contro le violazioni dei diritti dei lavoratori;
23. invita la Commissione a presentare una valutazione aggiornata dell'impatto sulla sostenibilità, in particolare per quanto riguarda le misure che potrebbero essere necessarie per mitigare l'impatto negativo su taluni gruppi o settori;
24. chiede alla Commissione di tener conto del cambiamento avvenuto nella struttura degli scambi commerciali a seguito della liberalizzazione reciproca e in particolare dell'impatto sulle perdite di vantaggi preferenziali del SPG, al fine di definire le riduzioni tariffarie ottimali;
25. sottolinea che oltre all'accordo di libero scambio è opportuno promuovere la cooperazione tra l'Unione europea e il CCG, in particolare nei settori quali lo sviluppo sostenibile, il cambiamento climatico e l'efficienza energetica, anche per quanto riguarda l'energia rinnovabile e il programma GALILEO;
26. invita entrambe le parti a controllare i settori di maggiore cooperazione nel quadro dell'attuale partenariato euromediterraneo e in particolare in materia di investimenti esteri diretti;

Ruolo del Parlamento europeo

27. si attende che il trattato di Lisbona entri in vigore prima della conclusione dei negoziati, richiedendo così il parere conforme per questo tipo di accordo; invita la Commissione a mettere il mandato negoziale del 2001 a disposizione del Parlamento;

*

* * *

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi del CCG e al Segretario generale del CCG.

Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi

P6_TA(2008)0182

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sul Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi (2007/2203(INI))

(2009/C 259 E/16)

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi (COM(2007)0140),
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (8 — 9 marzo 2007), ivi compresa la politica energetica per l'Europa figurante all'allegato I,
- vista la relazione dell'Agenzia europea per l'ambiente «Using the market for cost-effective environmental policy» (n. 1/2006),
- visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE, a norma dei quali le esigenze in materia di protezione ambientale devono essere integrate nei vari settori della politica comunitaria al fine di promuovere uno sviluppo delle attività economiche sostenibile in termini ambientali,
- visto l'articolo 175 del trattato CE,

Giovedì 24 aprile 2008

- vista la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» ⁽¹⁾,
- vista la revisione della strategia dell'Unione europea a favore dello sviluppo sostenibile,
- visto il Sesto Programma d'azione per l'ambiente,
- viste le sue risoluzioni sulle strategie tematiche sull'ambiente urbano ⁽²⁾, per il riciclaggio dei rifiuti ⁽³⁾, per l'uso sostenibile delle risorse naturali ⁽⁴⁾ e per l'uso sostenibile dei pesticidi ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 intitolata «Limitazione del surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2° C — La via da percorrere fino alla Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici e oltre» ⁽⁶⁾,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e (A6-0040/2008),

Obiettivi ambientali dell'Unione europea e relativi contesti

- A. considerando che i dati in materia di cambiamento climatico richiedono un'azione energica volta a limitare gli effetti del fenomeno, che il Consiglio europeo ha fissato come obiettivo minimo di riduzione delle emissioni di CO₂ il 20 % entro il 2020 e il 60 % entro il 2050 e che il Consiglio europeo ha fissato come obiettivi il 20 % di energie rinnovabili nel consumo di energia e un miglioramento del 20 % dell'efficienza energetica entro il 2020,
- B. considerando che il Parlamento, nella sua suddetta risoluzione del 15 novembre 2007, sottolinea che i paesi industrializzati devono impegnarsi a ridurre le loro emissioni almeno del 30 % entro il 2020 e del 60-80 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990,
- C. considerando che esistono vari tipi di inquinamento e che vi è il rischio di esaurimento delle risorse naturali,
- D. considerando gli elevati rischi di estinzione di numerose specie animali e vegetali e l'obiettivo fissato dall'Unione europea di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010,
- E. considerando l'aumento crescente nell'Unione europea del traffico legato soprattutto al trasporto di merci e il conseguente incremento del consumo energetico,
- F. considerando che gli strumenti di mercato (MBI) sono importanti ai fini dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, più in generale, per poter tener conto efficacemente dei costi nascosti della produzione e del consumo che si ripercuotono sulla salute umana e l'ambiente,
- G. considerando le forti disparità esistenti tra gli Stati membri sia in tema di fiscalità ambientale (tra il 2 % e il 5 % del PIL) sia in tema di utilizzazione di MBI e che la percentuale delle tasse ambientali sul PIL degli Stati membri è diminuita negli ultimi cinque anni,
- H. considerando che le tasse sull'energia rappresentano in media il 76 % della fiscalità ambientale e quelle sui trasporti il 21 %,

⁽¹⁾ GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 26 settembre 2006 sulla Strategia tematica sull'ambiente urbano (GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 182).

⁽³⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007 sulla Strategia tematica sul riciclaggio di rifiuti (GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 168).

⁽⁴⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 sulla Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 660).

⁽⁵⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla Strategia tematica per l'uso sostenibile di pesticidi (Testi approvati, P6_TA(2007)0467).

⁽⁶⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0537.

Giovedì 24 aprile 2008

- I. considerando che a sostenere una quota assai elevata di tasse ambientali sono le famiglie, mentre gli altri settori economici sono i primi consumatori di energia, d'acqua e di trasporti;
- J. considerando che la riforma delle sovvenzioni dannose per l'ambiente può contribuire a contrastare il cambiamento climatico, far progredire lo sviluppo sostenibile e mantenere la competitività internazionale dell'Unione europea;
- K. considerando che le reazioni alle previsioni in materia di impatto globale del cambiamento climatico non devono portare soltanto a scindere la crescita dai modi di produzione e di consumo, ma anche al cambiamento del nostro modello di sviluppo socioeconomico;
- L. considerando che gli attuali indicatori economici del PIL non sono più sufficienti per valutare correttamente la realtà sociale, economica ed ambientale e che essi non prendono in considerazione le ripercussioni ambientali delle attività umane cui occorre far fronte, e che sarebbe opportuno prendere in considerazione nuovi indicatori ambientali nel calcolo della ricchezza prodotta per tener maggiormente conto di tali cambiamenti;

Critiche del Libro verde

- 1. si compiace del riferimento al principio «chi inquina paga», ma deploра il nesso debole o inesistente quando si tratta di concepire e calibrare gli attuali strumenti di politica ambientale; sottolinea che il principio «chi inquina paga» consente di fissare un prezzo reale includendo nel prezzo del prodotto il costo dell'eliminazione dell'inquinamento e l'indennizzo dei danni causati col processo produttivo; sottolinea che di fatto la produzione e i prodotti che inquinano in definitiva sono più costosi se il prezzo include tutti i fattori esterni, dato che la prevenzione è meno costosa di qualsiasi ripristino o indennizzo;
- 2. si rammarica per l'assenza di uno studio approfondito sui vantaggi di una differenziazione tra gli MBI mirati al consumatore rispetto quelli a livello del produttore;
- 3. sottolinea che il principio «chi inquina paga» non può limitarsi a far pagare il consumatore finale, in particolare i nuclei familiari;
- 4. deploра che il Libro verde si concentri essenzialmente sull'inquinamento atmosferico e sul riscaldamento climatico e trascuri nel complesso gli altri impatti negativi sull'ambiente dei processi di produzione e di distribuzione e dei modi di consumo;
- 5. condivide il parere della Commissione sulla diversità degli MBI e sulla distinzione tra tasse ed oneri, questi ultimi rappresentati normalmente da un pagamento in contropartita di un servizio o di un costo chiaramente definito; sottolinea la necessità di disporre di strumenti tanto incitativi quanto dissuasivi onde realizzare gli obiettivi in materia di protezione dell'ambiente e della salute come pure della strategia di sviluppo sostenibile;
- 6. deploра che la dimensione internazionale sia evocata troppo rapidamente e che non siano ancora state introdotte misure volte a ridurre al massimo le distorsioni di concorrenza tra regioni e settori industriali;

Misure

- 7. si compiace del Libro verde; sollecita la Commissione a mettere a punto una chiara strategia sull'uso degli MBI per determinare il prezzo dei danni ambientali e correggere le carenze di mercato riscontrate nel settore, strategia che comprenda la fiscalità, la revisione del sistema comunitario di scambio delle emissioni (ETS) e la politica in materia di scambi commerciali e tecnologici;
- 8. chiede alla Commissione di esaminare e preparare, al momento di mettere a punto la sua strategia di attuazione per gli strumenti di mercato, una relazione organica sull'efficacia degli strumenti normativi in campo ambientale attualmente applicati dall'Unione europea al fine di individuare i settori in cui sarebbe opportuno sostituire la legislazione in vigore con MBI;
- 9. chiede alla Commissione di utilizzare uno studio comparativo sugli MBI esistenti, per valutarne l'efficacia e incoraggiare lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri;

10. invita l'Unione europea a distinguere la ricchezza economica linda pro capite dalla ricchezza economica, sociale ed ambientale netta conformemente all'indicatore di progresso reale (IPR); invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a studiare più attentamente la possibilità di misurare la crescita europea utilizzando indicatori «verdi»⁽¹⁾ che documentino la ricchezza perduta a causa dei danni ambientali,

11. riconosce che l'internalizzazione totale dei costi ambientali è un requisito indispensabile per creare una concorrenza equa fra le varie imprese e per aumentare gli incentivi economici alla produzione e al consumo più puliti e stimolare l'innovazione di tecnologie più pulite;

12. riconosce che l'incapacità di internalizzare i costi ambientali equivale a sovvenzionare attività dannose per l'ambiente;

13. sottolinea che l'esistenza di un gran numero di sovvenzioni dannose per l'ambiente negli Stati membri aggrava l'inquinamento e pregiudica gravemente il principio «chi inquina paga»;

Principi

14. sottolinea che il principio «chi inquina paga» è uno dei pilastri della politica ambientale dell'Unione europea, e che esso sottintende che le esternalità devono essere internalizzate nei prezzi di mercato per garantire che questi ultimi riflettano i reali costi di produzione o dei danni causati all'ambiente e alla salute; nota che l'attuazione del principio «chi inquina paga» lascia molto a desiderare nella maggior parte degli Stati membri;

15. fa presente che gli MBI comprendono un'ampia gamma di meccanismi destinati a soddisfare esigenze specifiche, ad esempio i permessi negoziabili, che sono stati ideati per ridurre l'inquinamento (ad es. le emissioni di CO₂), le tasse ambientali, che incidono sui prezzi e influenzano quindi il comportamento di produttori e consumatori, le tasse ambientali, destinate a coprire i costi dei servizi ambientali, le sovvenzioni ambientali, intese a sostenere lo sviluppo di tecnologie più pulite, ecc.;

16. riconosce che gli MBI utilizzati a fini di politica ambientale sono uno dei mezzi più efficaci che consentono di raggiungere obiettivi ambientali a un costo ragionevole; sottolinea, tuttavia, che tali strumenti devono essere completati da altre misure quali standard di efficienza, obiettivi in materia di emissioni, ecc.;

17. rileva che gli MBI dovranno svolgere un ruolo fondamentale quanto al raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione europea che prevede, entro il 2020, una quota del 20 % di energia rinnovabile nel consumo globale di energia;

18. ritiene che la transizione verso uno sviluppo sostenibile ed un'economia senza carbonio richieda simultaneamente strumenti dissuasivi (per esempio tasse ed imposte) e strumenti incitativi (per esempio sistemi di scambio);

19. sottolinea che lo sviluppo di strumenti misti servirà ad ottimizzare l'uso degli MBI; in tale contesto ritiene che questi ultimi possano fornire un notevole contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona;

20. è dell'avviso che le misure concernenti la politica energetica e il clima che vengono adottate nell'ambito di un approccio globale, sia a livello dell'Unione europea che degli Stati membri, devono essere in linea con gli obiettivi concordati a Lisbona e a Göteborg;

21. ritiene che gli MBI siano un metodo adeguato ed efficace per internalizzare gli effetti esterni e che dovrebbero venire utilizzati con maggiore frequenza, senza tuttavia sostituirsi agli strumenti amministrativi, ma piuttosto integrandoli;

22. sottolinea che l'attuazione degli MBI utilizzati per diminuire gli impatti negativi in genere e dell'inquinamento debbano essere basati sull'efficacia ambientale; ritiene che le conseguenze sociali dell'attuazione degli MBI devono essere compensate da specifiche misure quali prezzi soglia, riduzione dei tassi, sovvenzioni, ecc. per le famiglie a basso reddito; ritiene inoltre necessario adottare misure volte a penalizzare i consumi eccessivi;

⁽¹⁾ Indicatori ambientali o indicatori che tangono conto dell'ambiente, quali IBED (Indicatore del benessere sostenibile) o ISEW (Indicatore del benessere economico sostenibile), IPR.

Giovedì 24 aprile 2008

23. ricorda che la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità⁽¹⁾ («direttiva sulla tassazione dell'energia») prevede che, a talune condizioni, la tassazione possa essere integralmente o parzialmente sostituita da MBI alternativi, ivi compreso, in particolare, l'ETS dell'Unione europea;

24. insiste sul ruolo importante svolto dalla fiscalità ambientale per raggiungere gli obiettivi ambientali;

25. ritiene che gli MBI comunitari non possano limitarsi ai sistemi di scambi di diritti di emissione o di quote di emissione e che altri schemi possibili debbano essere previsti, come ad esempio l'eventuale instaurazione di una tassa sul carbonio in contropartita di una diminuzione delle sovvenzioni alle energie fossili;

26. sottolinea il fatto che le tasse legate all'ambiente non dovrebbero essere considerate innanzitutto un mezzo per aumentare le entrate fiscali bensì uno strumento per prevenire ogni inquinamento pregiudizievole o degrado ambientale e, per questo tramite, accrescere il benessere della società, a costi ragionevoli; insiste sul fatto che l'imposizione di tasse su fattori negativi come l'inquinamento dovrebbe essere compensata attraverso una riduzione di quelle sui fattori positivi come il lavoro;

27. ricorda che nonostante l'unanimità in materia fiscale i trattati offrono la possibilità di una cooperazione rafforzata e che esiste il metodo aperto di coordinamento; invita pertanto gli Stati membri a progredire in materia di fiscalità ambientale a livello europeo per impedire qualsiasi dumping fiscale;

28. rileva che un maggiore coordinamento a livello dell'Unione europea in materia di tasse ambientali e lo scambio di migliori prassi agevoleranno la riforma; sostiene in particolare le proposte volte a consentire agli Stati membri di ridurre le aliquote IVA o di offrire crediti fiscali per prodotti ad efficienza energetica e materiali a risparmio energetico; sottolinea tuttavia che gli Stati membri dovrebbero decidere da soli cosa sia opportuno per i propri sistemi fiscali;

29. rileva i vantaggi di riforme fiscali ambientali; invita gli Stati membri ad attuare tali riforme per alleviare, tra l'altro, la povertà energetica e sostenere tecnologie a basse emissioni di carbonio, risparmi energetici, efficienza energetica e tecnologie rinnovabili;

30. appoggia la riduzione della fiscalità sul lavoro al livello nazionale, ma sottolinea che essa non è connessa alla sola riforma della fiscalità ambientale;

31. ritiene che la modulazione dei prezzi sia uno dei modi per influenzare i modi di produzione e di consumo e per stimolare gli utenti a selezionare modi di trasporti più rispettosi dell'ambiente riducendo ad esempio i prezzi dei trasporti pubblici; ritiene che gli aumenti dovuti all'uso degli MBI debbano essere prevedibili e tenere conto se opportuno della situazione particolare di ogni Stato membro; sottolinea tuttavia che le misure di prezzo possono avere un impatto limitato a causa della scarsa elasticità di taluni settori e di alcune categorie di consumatori;

32. sottolinea la necessità di disporre di dati precisi sui costi ambientali e sociali relativi all'intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi; invita la Commissione a proporre metodi di valutazione di suddetti costi;

33. si compiace della recente conferenza «Al di là del PIL» organizzata dalla Commissione, dal Parlamento europeo, dall'OCSE, dal Fondo mondiale per la natura (WWF) e dal Club di Roma, così come delle conclusioni essenziali che ne sono state tratte; sottolinea quanto sia importante completare il PIL con altri indicatori onde misurare il benessere e i progressi della nostra società, soprattutto per quanto riguarda l'impatto della crescita economica sull'atmosfera e sugli ecosistemi;

34. ritiene che gli MBI possano contribuire a promuovere la ricerca e l'ecoinnovazione in quanto, attraverso la tassazione dei prodotti e dei servizi che non rispettano l'ambiente o l'impiego di norme ecologiche, i produttori sono indotti a investire nella ricerca su prodotti o servizi più efficaci sul piano energetico;

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Quali strumenti per quale settore?

35. riconosce nondimeno che nella sua versione attuale l'ETS dell'Unione europea ha un campo di applicazione troppo ristretto rispetto alle molteplici fonti di gas a effetto serra (GHG) e dei settori implicati, e che i miglioramenti necessari dovranno essere apportati dalla Commissione e dagli Stati membri per ottimizzare l'ETS dell'Unione europea nella terza fase del progetto a partire del 2013;

36. esorta pertanto la Commissione a rafforzare l'ETS dell'Unione europea di GHG fissando una soglia sempre più rigorosa ed estendendola ai maggiori emittenti, quale mezzo principale per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei GHG previsti per il 2020;

37. sottolinea pertanto l'urgente necessità di rivedere l'ETS dell'Unione europea per colmare in modo efficace le lacune riscontrate nel periodo di prova inclusi i profitti di ritorno delle società acquisiti grazie alla distribuzione di quote CO₂ a titolo gratuito (si pensi alle grandi società produttrici di elettricità); sottolinea che la Strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile adottando con vigore il principio «chi inquina paga» fa sì che l'ETS dell'Unione europea sia concentrato soprattutto sulla messa all'asta delle licenze di emissione e su un tetto massimo di emissioni coerente con l'obiettivo di riduzione del 30 % previsto per l'Unione europea per il 2020, includendo limiti quantitativi e criteri qualitativi per l'uso degli stanziamenti ai progetti del meccanismo per lo sviluppo pulito/attuazione comune;

38. sottolinea a tale proposito l'importanza di incoraggiare lo sviluppo del mercato globale di carbonio al fine di raggiungere i tagli alle emissioni estensive necessari in maniera efficace rispetto ai costi;

39. ritiene che un'utilizzazione maggiore degli MBI nel settore dei trasporti sia particolarmente essenziale all'internalizzazione totale dei costi ambientali e sociali di tutti quanti i modi di trasporto; ritiene in particolare che lo scarso tasso di internalizzazione del traffico stradale abbia effetti dannosi sulla competitività di altri modi di trasporto come la ferrovia, nonché dal punto di vista della promozione delle tecnologie più efficaci e più pulite;

40. si compiace della proposta della Commissione di includere il settore dell'aviazione nel sistema ETS dell'Unione europea, ma ritiene necessaria l'adozione di misure parallele e complementari come una tassa sul cherrosene e tasse sulle emissioni di ossidi d'azoto (NO_x) per contenere le incidenze del cambiamento climatico nel settore;

41. chiede con insistenza alla Commissione di presentare entro il 2009 un progetto legislativo per la riduzione dei GHG dovuti ai trasporti marittimi, dal momento che in proposito il settore non è soggetto ad alcuna normativa comunitaria o internazionale;

42. è del parere che la tassazione dell'energia dovrebbe rimanere uno strumento secondario e complementare ai fini della riduzione dei GHG, da usare esclusivamente per le emissioni sulle quali l'ETS dell'Unione europea non può incidere direttamente o indirettamente;

43. ricorda che il settore dei trasporti e quello dell'edilizia rappresentano gran parte della domanda di energia e dell'emissione di CO₂ non coperte dagli ETS dell'Unione europea;

44. ritiene che la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia e di quella dei mezzi di trasporto pesanti ⁽¹⁾ (Direttiva Eurobollo) dovrebbe essere condotta congiuntamente e rapidamente per evitare l'accavallarsi di misure aventi il medesimo obiettivo e per modificare la fiscalità ambientale per riorientare rapidamente verso la consapevolezza ambientale i comportamenti dei vari settori economici, soprattutto grazie all'internalizzazione dei costi esterni;

45. ritiene necessario rendere obbligatoria l'applicazione della direttiva Eurobollo in tutti gli Stati membri e modificarla per consentire l'internalizzazione dei costi esterni grazie alla tariffazione delle infrastrutture, in particolare del trasporto stradale; ritiene che per evitare i trasferimenti di traffico verso le vie escluse dalla direttiva Eurobollo l'ambito di applicazione di quest'ultima dovrebbe essere esteso all'intera rete stradale;

⁽¹⁾ Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 32).

Giovedì 24 aprile 2008

46. sottolinea la necessità di applicare i principi di una migliore regolamentazione all'uso degli MBI e di evitare doppiioni e strumenti complessi; appoggia la modifica della direttiva sulla tassazione dell'energia al fine di garantire ai partecipanti all'ETS dell'Unione europea di non pagare due volte per le emissioni, cioè sia a livello commerciale che fiscale;

47. ritiene che nell'ambito della revisione della legislazione sulla tassazione dei prodotti energetici il tasso minimo delle tasse sui trasporti per uso industriale o commerciale dovrebbe essere innalzato; sostiene la differenziazione della tassazione in componente energetica e componente ambientale sulla base del livello di emissione di CO₂;

48. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le deroghe e le esenzioni contenute nella direttiva sulla tassazione dell'energia e a considerare quale fonte energetica a base di combustibile fossile debba essere esonerata in futuro dalla tassazione, rispettando contemporaneamente il campo d'applicazione e lo spirito della direttiva ed evitando una duplicazione degli oneri per gli operatori conseguente all'applicazione di altri regimi fiscali o di altri sistemi di scambio di quote;

49. chiede che si faccia maggiormente ricorso agli MBI per realizzare negli Stati membri e nell'Unione europea gli obiettivi di politica ambientale in generale e, in particolare, per internalizzare i costi esterni; a tale proposito ritiene che occorra fare tuttavia attenzione a che la sovranità degli Stati membri in campo fiscale non porti a distorsioni della concorrenza e propone ad esempio l'uso di MBI ancora più prossimi al mercato per promuovere l'efficienza energetica e la coibentazione termica degli edifici;

50. invita gli Stati membri a rafforzare le loro politiche di incentivi per il settore dell'edilizia per promuovere una riduzione della domanda di energia e delle emissioni di CO₂; sottolinea l'importanza di sostenere lo sviluppo delle abitazioni ad energia passiva e ad energia positiva;

51. propone che dispositivi di compensazione ispirati ai meccanismi del Protocollo di Kyoto e atti a fornire incentivi finanziari siano aperti al finanziamento di lavori di miglioramento dell'efficacia energetica nel settore degli alloggi e del bilancio del carbonio dei trasporti urbani;

Strumenti e settori specifici

52. ritiene che la riforma delle sovvenzioni dannose per l'ambiente non debba limitarsi alla PAC; ritiene che nel settore dei trasporti, in particolare quelli stradali, sia necessaria a questo proposito un'azione tempestiva e determinata; invita la Commissione a proporre sollecitamente una tabella di marcia per sopprimere gradualmente ma rapidamente le sovvenzioni dannose per l'ambiente conformemente alla decisione del Consiglio europeo sulla revisione della strategia per lo sviluppo sostenibile;

53. concorda con la Commissione sul fatto che l'abolizione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente costituisce una misura complementare essenziale per realizzare lo sviluppo sostenibile e, in particolare, gli obiettivi indicati dai Capi di Stato e di governo dell'Unione europea in relazione all'agenda integrata per il cambiamento climatico e l'energia;

54. si aspetta dalla Commissione che la revisione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente tenga realmente conto della necessità di influire sui modi di produzione, di circolazione, di trasporto e di consumo e di ridurre la quantità di rifiuti;

55. ricorda la normativa comunitaria esistente in materia di rifiuti, ma deplora che essa non abbia affrontato il problema del volume dei rifiuti nell'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri a riflettere su un quadro legislativo in materia di tassazione dei rifiuti al fine di prevenire la loro produzione e di ridurre a medio termine il volume dei rifiuti prodotti nell'Unione europea;

56. valuta positivamente l'accento posto sugli MBI per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque⁽¹⁾ e reputa estremamente importante internalizzare nel prezzo dell'acqua i costi legati all'estrazione delle acque sotterranee, al deterioramento della qualità dell'acqua e agli impianti di trattamento; sottolinea che la direttiva quadro sulle acque può servire da riferimento per la definizione di MBI a favore dell'ambiente; sollecita la Commissione ad analizzarne l'applicazione negli Stati membri e ad utilizzare la strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque, unitamente ai bacini idrografici pilota, per esplorare e promuovere le migliori prassi; sollecita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per dare corretta attuazione alla direttiva quadro sulle acque, e in particolare per garantire che tutti i consumi idrici siano oggetto di una valutazione economica comprendente i costi di utilizzazione della risorsa e i costi ambientali, laddove tali criteri serviranno segnatamente per elaborare una politica di tariffazione delle acque;

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

57. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un sistema di imposte o tasse volto a ridurre la quantità di pesticidi utilizzati e a impiegare pesticidi meno tossici e meno nocivi per l'ambiente e per la salute;

58. ritiene che l'introduzione di un'aliquota ridotta di IVA sui prodotti ecologici debba essere rigorosamente inquadrata perché ne possano realmente beneficiare i consumatori e vada accompagnata da dispositivi complementari come l'ecoetichettatura onde porre in essere un sistema che consenta di comparare facilmente i prodotti;

59. riconosce le difficoltà di creare MBI volti a mantenere o ad aumentare la biodiversità e servizi di ecosistemi e a risolvere problemi di natura locale; invita la Commissione a continuare a riflettere sul tema di valutare i costi della perdita della biodiversità e sull'eventuale uso degli MBI, tenendo conto del fatto che salvaguardare o migliorare la biodiversità in un settore non deve portare alla perdita della biodiversità in un altro settore a causa delle sue possibili conseguenze locali;

60. nota con interesse a tale proposito gli ETS di NO_x e di SO_2 attuati da taluni Stati membri, visto che questi regimi permettono di risolvere nel modo più efficiente possibile dal punto di vista dei costi i problemi causati da questo tipo di inquinante atmosferico; sottolinea che l'eventuale introduzione di ETS per l' NO_x e lo SO_2 deve tenere conto della situazione locale nella quale dette emissioni vengono rilasciate e limitarsi a zone geografiche chiaramente definite;

61. chiede alla Commissione di prevedere tra le sue iniziative il mantenimento degli attuali meccanismi adottati dagli Stati membri per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili; sottolinea che sono necessarie valutazioni complementari soprattutto per quanto riguarda i cicli di vita dei biocarburanti onde determinare se essi sono prodotti in modo ecologicamente sostenibile;

62. sottolinea la necessità che gli MBI siano concepiti in modo tale da non incidere negativamente sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, come quelle ad alto consumo di energia, per evitare una diminuzione delle vendite dovuta alle importazioni e l'eventuale delocalizzazione della produzione, e quindi dell'impatto ambientale, al di fuori dell'Unione europea;

63. invita la Commissione a elaborare uno studio di fattibilità sull'introduzione di una «carta della CO_2 » per le persone e le PMI per registrare il consumo energetico e i gas a effetto serra emessi;

64. si compiace del fatto che, in aggiunta alla tassazione e ai sistemi di scambio delle emissioni, stanno emergendo anche altri strumenti finanziari, in particolare la crescente disponibilità di investimenti verdi/etici, ad esempio le obbligazioni verdi, che assicurano una maggiore consapevolezza e offrono una scelta di mercato agli investitori;

65. riconosce la funzione di sostegno che le società d'investimento in capitale di rischio e di «private equity» svolgono ai fini dell'investimento nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio;

La dimensione internazionale

66. rileva che le economie europee rappresentano più del 35 % dell'interscambio mondiale di beni ambientali e che le imprese europee sono quindi in condizione di trarre vantaggio da un'economia verde globale, il che compensa almeno in parte l'impatto sul PIL;

67. sostiene l'opportunità di esaminare uno strumento di adeguamento alle frontiere al fine di evitare tra l'altro «fughe di carbonio» che potrebbero mettere in pericolo gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO_2 e per preservare la competitività economica dell'Unione; invita la Commissione a basarsi sugli studi condotti in taluni Stati membri per riferire al Parlamento europeo in merito alla possibile adozione di tale strumento; sottolinea tuttavia che eventuali misure di aggiustamento alle frontiere andrebbero applicate solo in caso di fallimento degli sforzi volti a raggiungere un accordo su una riduzione vincolante delle emissioni di CO_2 a livello internazionale;

Giovedì 24 aprile 2008

68. ritiene che per ragioni di accettazione a livello internazionale tale strumento dovrebbe tener conto delle migliori tecniche disponibili ed essere favorevole ai paesi terzi soprattutto a quelli in via di sviluppo;

69. riconosce che parametri di riferimento e impegni internazionali vincolanti per tutti i settori esposti alla concorrenza andrebbero privilegiati rispetto ad eventuali aggiustamenti fiscali alle frontiere volti a compensare le distorsioni fra i partner commerciali;

*

* * *

70. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Principi internazionali di informativa finanziaria e governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile

P6_TA(2008)0183

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) (2006/2248(INI))

(2009/C 259 E/17)

Il Parlamento europeo,

- visto che il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario ⁽²⁾,
- vista la prima relazione della Commissione al Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC) e al Parlamento sulla convergenza tra gli IFRS e i principi contabili generalmente ammessi (GAAP) di paesi terzi,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla governance dell'IASB (Organismo internazionale di normalizzazione contabile) e dell'IASC (International Accounting Standards Committee Foundation) del luglio 2007,
- viste le conclusioni del Consiglio del 10 luglio 2007 sulla governance e il finanziamento dell'IASB e dell'11 luglio 2006 sul finanziamento dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile,
- visto il rapporto della BCE del 19 dicembre 2006, dal titolo «Assessment of accounting standards from a financial stability perspective» (valutazione dei principi contabili sotto il profilo della stabilità finanziaria),
- vista la lettera dell'EFRAG all'IASB sull'exposure draft (documento d'informazione) relativo ai principi contabili internazionali di informativa finanziaria per le piccole e medie imprese (IFRS per PMI),
- viste le lettere inviate il 3 ottobre 2007 dalla presidente della sua commissione per i problemi economici e monetari alla Commissione europea, in risposta alla consultazione della Commissione statunitense di vigilanza sulla borsa valori (SEC), e ai presidenti delle commissioni omologhe del Congresso degli Stati Uniti,

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 114.

- vista la dichiarazione della Commissione, della Financial Services Agency (Agenzia di vigilanza finanziaria) del Giappone, dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) e della predetta SEC, del 7 novembre 2007, sul rafforzamento della governance dell'IASC,;
 - vista la decisione della SEC del 21 dicembre 2007 sugli IFRS per le società di emissione straniere,;
 - vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽¹⁾ e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati ⁽²⁾ (quarta e settima direttiva sul diritto societario),;
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,;
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0032/2008),
- A. considerando che il concetto di IFRS è stato messo a punto al fine di definire concretamente principi globali di informativa finanziaria a livello mondiale per le società quotate in borsa,
- B. considerando che dal gennaio 2005 le società dell'Unione europea quotate in borsa sono tenute ad applicare i principi contabili internazionali nella redazione dei loro conti consolidati,
- C. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, l'IASC/IASB è stata di fatto elevata al rango di organo normativo,
- D. confermando la sua posizione espressa ai paragrafi da 37 a 39 della suddetta risoluzione del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario,
- E. considerando la necessità che le esperienze e le competenze acquisite dall'Unione europea successivamente all'adozione degli IFRS siano utilizzate nella discussione sull'ulteriore sviluppo dell'IASC/IASB; considerando che le giurisdizioni che non hanno rinunciato ai propri principi contabili, ma si sono semplicemente impegnate nel processo di convergenza, potrebbero non disporre delle stesse esperienze o competenze,
- F. considerando che i 17 mesi trascorsi prima della nomina del nuovo Presidente dell'IASC inducono a interrogarsi sull'efficacia dell'attuale processo di selezione e di nomina dei membri di tale organismo,
- G. considerando che l'Unione europea dovrebbe passare da un atteggiamento reattivo a un atteggiamento proattivo nei confronti dell'IASC/IASB,
- H. considerando che la crisi dei mutui «subprime» dell'estate 2007 ha posto in rilievo l'importanza dell'insieme dei principi contabili, in particolare i concetti di «fair value» e di «mark-to-market», ai fini della stabilità finanziaria,

Organizzazioni internazionali trasparenti e responsabili

1. è fermamente convinto della necessità di mettere a punto principi di informativa finanziaria globali di elevata qualità;
2. rileva che l'IASC è un organismo privato di autoregolamentazione, elevato al rango di organo normativo nell'Unione europea in virtù del regolamento (CE) n. 1606/2002; riconosce qualche preoccupazione per il fatto che l'IASC/IASB possono mancare di trasparenza e di responsabilità non essendo subordinati al controllo di un governo eletto democraticamente, in quanto le istituzioni dell'Unione europea non hanno previsto a tal fine le corrispondenti procedure e prassi in materia di consultazione e processo decisionale democratico, che sono abituali nelle loro procedure legislative; si compiace tuttavia che l'IASC/IASB abbiano tentato di porre rimedio a queste carenze, anche mediante l'organizzazione di riunioni con cadenza semestrale, in occasione delle quali l'IASC esamina l'attività dell'IASB attraverso analisi dell'impatto dei nuovi principi contabili, e l'introduzione di dichiarazioni formalizzate di *feedback* riguardo alle osservazioni raccolte nel quadro di consultazioni pubbliche, ecc.;

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

Giovedì 24 aprile 2008

3. ritiene che, in mancanza di soluzioni soddisfacenti ai problemi connessi all'assetto e il controllo dell'IASCF/IASB, occorra avviare una riflessione sulle condizioni di integrazione dell'IASCF/IASB nel sistema di governance internazionale, ad esempio il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e la Banca mondiale;

4. sottolinea la necessità della presenza di un maggior numero di rappresentanti con un'esperienza europea all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione, al fine di legittimare un approccio veramente internazionale e di soddisfare la necessità di una considerazione equilibrata del peso dell'Unione europea, che costituisce di gran lunga lo spazio economico più esteso, nonché l'area con il maggior numero di società che applicano gli IFRS; ritiene che tutti i membri del consiglio di amministrazione/garanti dell'IASCF/IASB dovrebbero provenire da paesi che hanno adottato o intendono adottare gli IFRS; appoggia l'introduzione di una disposizione che preveda un equilibrio geografico minimo nella costituzione dell'IASCF, come proposto dai garanti;

5. prende atto della crescente dimensione teorica dei progetti IASB, la cui complessità e natura teorica sono tali che in particolare le piccole e medie imprese (PMI) non sempre sono in grado di seguirli;

6. constata che alcune questioni pratiche cui sono confrontate le imprese non sono adeguatamente tenute in considerazione dall'IASB; ritiene che, dal punto di vista degli utilizzatori, è importante che la presentazione della contabilità sotto forma di rendiconto finanziario si presti ad altri usi, ad esempio a fornire informazioni finanziarie agli investitori e a controllare il rendimento o la gestione finanziaria;

7. è favorevole ad un dibattito pubblico permanente in merito ai principi contabili; a tal fine, è dell'avviso che l'IASB dovrebbe rafforzare le sue procedure per la consultazione delle parti interessate, affinché si tenga conto delle opinioni di tutti gli utilizzatori degli IFRS e degli investitori;

8. ritiene tuttavia che la governance e la rendicontabilità debbano essere migliorati mediante le seguenti misure:

a) la creazione di un organo di controllo pubblico in cui siano rappresentate tutte le parti interessate pubbliche dell'IASCF/IASB, in particolare i legislatori e i supervisori; la creazione di un organo che consenta agli attori di mercato rappresentativi, inclusi gli estensori e gli utilizzatori delle giurisdizioni in cui l'applicazione degli IFRS è obbligatoria, di presentare agli organi direttivi dell'IASCF/IASB una relazione annuale sul funzionamento della normalizzazione contabile internazionale;

b) l'incarico a tale organo di vigilanza di scegliere e di nominare i garanti (trustees), in base a una procedura trasparente che garantisca la competenza dei candidati e una rappresentanza geografica equilibrata di tutte le parti interessate, in modo da rendere più trasparente la procedura di nomina dei garanti e di rafforzare nettamente la loro legittimità;

c) la garanzia che sia migliorata la composizione dell'IASB, del Consiglio consultivo di normalizzazione (SAC) e dell'International Financial Reporting Interpretation Committee e che i garanti vigilino affinché la procedura di nomina sia trasparente e gli interessi dei vari gruppi siano debitamente tenuti in considerazione;

d) il rafforzamento della partecipazione dei garanti alla sorveglianza dell'IASB e del suo programma di lavoro, in particolare per quanto riguarda le modalità di elaborazione dello stesso e di attribuzione dei mandati all'IASB;

e) la garanzia, nella costituzione dell'IASCF, che l'IASB metta a punto soluzioni contabili non solo tecnicamente corrette, ma che riflettano anche ciò gli utilizzatori (investitori, supervisori) e gli estensori dei conti giudicano necessario e possibile; e

f) la realizzazione di valutazioni d'impatto di tutti i progetti, al fine di determinarne il rapporto costi-benefici (segnatamente per le imprese interessate) e in particolare le ripercussioni sulla stabilità finanziaria;

9. constata che con la summenzionata dichiarazione del 7 novembre 2007, la Commissione cerca — come aveva fatto nell'aprile 2006 definendo un calendario con le autorità statunitensi —di esperire soluzioni laddove, ai fini di efficacia e di legittimità, sarebbe preferibile svolgere un processo aperto di consultazione e di dibattito al quale la presente risoluzione potrebbe fornire un contributo;

10. chiede che i miglioramenti della rendicontabilità e del governo dell'IASCF/IASB non creino un'eccessiva burocrazia ed evitino una politicizzazione inopportuna delle questioni tecniche;

11. ritiene che, prima di procedere all'elaborazione di un principio, l'IASB debba tener conto delle esigenze e delle informazioni pertinenti di cui gli utilizzatori (revisori contabili, investitori, supervisori) ritengono di aver bisogno;

12. invita l'IASB a effettuare, prima dell'adozione di un nuovo principio, studi di impatto su tutte le parti interessate, tenendo conto della diversità geografica e delle strutture di mercato accoglie favorevolmente l'annuncio dei garanti dell'IASCF della loro intenzione di fare riferimento, nella loro relazione annuale per il 2007, a verifiche post-attuazione e a dichiarazioni di feedback;

13. ritiene che l'uso di parti degli IFRS non solamente come ultima opzione andrebbe a scapito delle società dell'Unione europea quotate in borsa;

14. ritiene che in questo settore il diritto di iniziativa della Commissione debba essere combinato con un adeguato processo di consultazione preliminare;

15. concorda con il Consiglio sul fatto che le misure adottate al fine di migliorare la struttura di governance dell'IASB devono essere attuate sulla base di un adeguato programma di lavoro; ritiene che lo stesso principio valga per le misure proposte dal Parlamento;

16. ritiene che il Parlamento dovrebbe essere seriamente consultato in tempo utile in merito al piano di lavoro, nonché alla definizione di priorità e alla direzione di nuovi progetti relativi alla definizione di nuovi principi; invita al riguardo ad avviare una consultazione tempestiva del Parlamento;

17. ritiene che la struttura finanziaria dell'IASCF/IASB, basata attualmente per lo più su contributi volontari anche di imprese e società di revisione contabile, sollevi dei problemi; a tale proposito, chiede all'IASCF/IASB di verificare in che modo possa essere modificato il sistema finanziario cosicché, in primo luogo, i paesi che fanno parte di tutti i gruppi di utilizzatori partecipino adeguatamente al finanziamento, in secondo luogo, siano evitati i conflitti di interesse tra i finanziatori e gli utilizzatori e, in terzo luogo, sia garantito un accesso universale ai principi contabili; chiede che la Commissione valuti se e a quali condizioni potrebbe contribuire al finanziamento;

18. ritiene che un finanziamento trasparente e stabile dell'IASCF/IASB rivesta un'importanza fondamentale; invita la Commissione a esaminare se e come potrebbe essere messo a punto un metodo di finanziamento dell'Unione europea;

Applicazione degli IFRS nell'Unione europea

19. ritiene indispensabile che la Comunità si esprima in modo più coerente al fine di esercitare la massima influenza durante l'intero processo di elaborazione, interpretazione e applicazione dei principi contabili;

20. prende atto del contributo degli IFRS nel garantire una maggiore comparabilità dei bilanci tra paesi, tra concorrenti nell'ambito dello stesso settore industriale e tra i diversi settori industriali;

21. prende atto dei meriti degli IFRS, che non riguardano solamente gli aspetti tecnici contabili, ma sono vantaggiosi anche per i mercati dei capitali e per l'Unione europea in quanto leader mondiale;

22. constata che la Tavola rotonda sull'applicazione uniforme degli IFRS nell'Unione europea ⁽¹⁾, avviata dalla Commissione nel 2004 all'inizio dell'attuale legislatura, non ha risposto alle aspettative quanto alla sua capacità di esprimere chiaramente il punto di vista e gli interessi dell'Unione europea;

23. sottolinea che il successo degli IFRS dipende dalla coerenza in sede di adozione e di applicazione, ma ricorda che si tratta di norme basate su principi e che pertanto la coerenza non dovrebbe essere perseguita a scapito di un giudizio professionale;

⁽¹⁾ Alla tavola rotonda partecipano rappresentanti dell'IASB, del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, dell'EFRAG, della Fédération des Experts Comptables Européens (FEE), di BusinessEurope, di società di revisione contabile e della Commissione europea; si tratta di un forum di discussione su questioni fondamentali, senza dare alcuna interpretazione dei principi esistenti.

Giovedì 24 aprile 2008

24. concorda con il Consiglio sul fatto che le conclusioni della summenzionata tavola rotonda devono essere tenute maggiormente in considerazione nei lavori dell'IASB sui principi;

25. constata che alla procedura europea di omologazione comunitaria partecipano numerosi soggetti; sottolinea, in particolare, che la Commissione riceve contributi da vari soggetti le cui competenze presentano evidenti sovrapposizioni; rileva al riguardo che ciò lascia spazio a un miglioramento dell'efficienza e della trasparenza della procedura;

26. ritiene che i forum nell'ambito dei quali la Comunità riesce a fare ascoltare la propria voce (il Comitato di regolamentazione contabile o l'EFRAG) non le consentono di interagire su un piano di parità con gli Stati che dispongono di strutture basate sui poteri centrali di regolatori e supervisori (quali ad esempio il Financial Accounting Standards Board e la SEC negli Stati Uniti o l'Accounting Standards Board e l'Agenzia di vigilanza finanziaria in Giappone);

27. è del parere che la creazione di una struttura più razionalizzata a livello di Unione europea, che tenga conto delle strutture nazionali per le questioni relative ai principi contabili, potrebbe eventualmente contribuire alla semplificazione, in particolare laddove siano stati sciolti alcuni organi esistenti, rafforzando contestualmente il ruolo che l'Unione europea dovrebbe svolgere a livello globale; invita la Commissione a elaborare e a presentare una proposta, di concerto con il Parlamento europeo, con gli Stati membri e con il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, relativa alla creazione di una struttura a livello di Unione europea che costituisca un interlocutore legittimo sul piano internazionale e garantisca un'interpretazione e un'applicazione uniformi dei principi;

28. si compiace del modo in cui ha esercitato la sua autorità in questo settore e sottolinea che con la modifica della procedura di comitatologia il Parlamento sarà maggiormente coinvolto nell'elaborazione e nell'omologazione degli IFRS; constata, tuttavia, che il Parlamento parteciperà formalmente solo all'ultima fase della procedura di omologazione; chiede, anche per ragioni di risparmio di tempo, la garanzia che il Parlamento europeo sia consultato seriamente in merito alla procedura sin dall'elaborazione del programma di lavoro dell'IASB e dall'esame del progetto relativo a un nuovo principio contabile, onde evitare di creare una variante comunitaria degli IFRS o di dover apportare modifiche in una fase successiva;

29. chiede che un principio contabile possa essere elaborato e modificato solo qualora ne sia stata accertata l'effettiva necessità e utilità, sulla base di un'accurata analisi costi-benefici e un adeguato processo di consultazione preliminare;

30. ritiene che occorra prestare una particolare attenzione quanto meno ai seguenti aspetti:

- a) impostazione quadro dell'IASB (base concettuale per le attività dell'IASB): ricorda a tale riguardo che i bilanci vengono redatti non solo per gli investitori sul mercato dei capitali, ma anche per numerosi altri soggetti, quali ad esempio i creditori, i lavoratori dipendenti, le autorità, i proprietari e i clienti;
- b) marchio IAS/IFRS (presentazione dei bilanci): sottolinea che l'IASB dovrebbe elaborare soluzioni tenendo conto delle esigenze delle diverse giurisdizioni che applicano gli IFRS in maniera vincolante;
- c) IAS 23 e IAS 39: invita l'IASB ad inglobare nell'IAS 32 una definizione di fondi propri che consenta a tutte le forme societarie, in particolare alle cooperative e alle società di persone, di dichiarare in bilancio come fondi propri il capitale messo a disposizione dagli azionisti, nonché a trovare una soluzione, in relazione alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (hedge accounting), che si fondi sull'effettiva gestione del rischio da parte degli istituti bancari;
- d) aggregazioni di imprese (contabilizzazione delle acquisizioni di altre imprese): ricorda che l'IASB dovrebbe mettere a punto soluzioni per quanto concerne il campo di applicazione del principio del fair value;
- e) criterio del fair value: ritiene che l'IASB dovrebbe adottare la sua decisione sulla base dell'esito della consultazione e limitare l'applicazione di tale principio tenuto conto delle conseguenze di un siffatto processo;
- f) concessioni di servizio (accordi in base ai quali un'impresa — il concessionario — mediante un contratto con un concedente — normalmente un governo — riceve il diritto e si assume l'obbligo di fornire servizi pubblici); ricorda che occorre individuare soluzioni equilibrate;
- g) rendicontazione dei risultati (descrizione e presentazione di tutti i cambiamenti constatati nell'attivo e nel passivo, risultanti da transazioni o altri eventi che non siano connessi alle transazioni di proprietà); rammenta la necessità di individuare soluzioni equilibrate;

31. è del parere che l'applicazione del principio del fair value possa essere onerosa per le società e possa portare a valutazioni non realistiche; ad esempio in assenza di una valutazione da parte di mercati reali, l'applicazione del principio del fair value potrebbe non essere indicativa del valore reale delle società; ritiene inoltre che occorra tener presente che l'applicazione del principio del fair value alle attività e passività finanziarie non conduce sempre a valutazioni realistiche;

32. ritiene che l'elaborazione, l'entrata in vigore e l'interpretazione degli IFRS, in considerazione dei potenziali legami tra tali principi e la fiscalità, possano avere un impatto alquanto sostanziale sugli Stati membri;

33. si compiace della prassi sviluppata dalla sua commissione per i problemi economici e monetari sin dall'inizio dell'attuale legislatura di tenere una volta all'anno un'audizione con il Presidente dell'IASB e incontri informali con i membri dell'IASC e chiede che in futuro i Presidenti dell'IASB e dell'IASC trasmettano una relazione annuale al Parlamento su tutte le questioni rilevanti per quest'ultimo (in particolare il programma di lavoro, le decisioni in materia di personale, il finanziamento, i principi controversi);

34. esprime preoccupazione, pur sostenendo l'intenzione dell'IASB di migliorare i principi esistenti, per il fatto che l'effettuazione di continui adeguamenti e persino di piccole modifiche possa risultare dispendiosa e sfociare in costosi cambiamenti per le società di grandi dimensioni; è dell'avviso che sarebbe opportuno apportare modifiche solamente qualora esse risultino necessarie sulla base di un'analisi costi-benefici;

Gli IFRS per le PMI

35. constata che l'IASB sta realizzando un'ampia consultazione nonché verifiche sul campo in merito al proprio exposure draft sugli IFRS per le PMI; chiede che in futuro i risultati ottenuti da tali consultazioni e verifiche vengano tenuti più seriamente in considerazione rispetto a quanto avvenuto con il documento di informazione sugli IFRS per le PMI; rileva che ciò è necessario qualora l'Unione europea intenda tener conto degli IFRS per le PMI oppure adottare principi comunitari per le PMI con l'obiettivo di farli convergere con gli IFRS per le PMI;

36. ritiene che vi sia un ampio consenso tra le PMI sul fatto che l'IFRS proposto dall'IASB risulta eccessivamente complesso per le PMI e che in molti casi si rinvii ancora al volume completo degli IFRS («full IFRS»); ritiene che gli obblighi connessi siano troppo estesi e che l'onere relativo all'obbligo di fornire informazioni sia sproporzionato rispetto ai benefici che ne derivano; è preoccupato per il fatto che l'exposure draft è stato elaborato assumendo come riferimento PMI di dimensioni relativamente grandi (con oltre 50 dipendenti), mentre che la maggior parte delle PMI hanno dimensioni inferiori; rileva che l'intenzione dell'IASB di modificare i principi ogni due anni è una fonte di preoccupazione per le PMI; osserva tuttavia che ciò potrebbe rappresentare una valida soluzione transitoria per le PMI di dimensioni maggiori o in espansione, ma sottolinea che non dovrebbe costituire una tappa di armonizzazione obbligatoria;

37. ritiene che il fatto di promuovere (o di incoraggiare) l'applicazione su base volontaria degli IFRS non sia privo di rischi; è del parere che se alcuni Stati membri decidessero di applicare gli IFRS definitivi per le PMI, nella versione decisa dell'IASB, ciò causerebbe una frammentazione del mercato interno e potrebbe addirittura essere dannoso per la contabilità delle PMI nell'intera Unione europea;

38. sottolinea che all'IASB non è stato attribuito alcun mandato politico relativo all'elaborazione di IFRS per le PMI; rileva che la procedura di omologazione è valida solamente per i principi contabili internazionali e le interpretazioni per le società quotate in borsa; osserva altresì che la procedura di omologazione non può essere utilizzata per l'omologazione degli IFRS per le PMI;

39. propone di valutare innanzitutto se le PMI dell'Unione europea trarranno vantaggi da un principio elaborato dall'IASB; rileva che l'IASB si considera solitamente un organismo di normalizzazione a tutela degli interessi degli investitori sul mercato dei capitali; riconosce che nelle sue conclusioni («Basis for conclusions») l'IASB conferma che le esigenze delle PMI e quelle degli investitori sul mercato dei capitali non sono identiche; si chiede se all'interno dell'IASB esista attualmente un equilibrio sufficiente per quanto riguarda le PMI; riconosce tuttavia che da altre parti del mondo potrebbe provenire una richiesta di elaborazione di principi per le PMI e propone di procedere ad una valutazione più esaustiva di tale richiesta; sottolinea che ciò non pregiudica l'accettazione da parte dell'Unione europea di un ulteriore principio;

Giovedì 24 aprile 2008

40. ricorda che il quadro giuridico per i conti annuali delle PMI nell'Unione europea è costituito dalla quarta e dalla settima direttiva sul diritto societario e che deve ancora essere accertato qual è il rapporto tra gli IFRS proposti dall'IASB per le PMI e la quarta e settima direttiva sul diritto societario; ritiene che tali direttive potrebbero costituire la base per gli obblighi contabili per le PMI dell'Unione europea, incluse le società di persone;

41. ritiene che l'Unione europea dovrebbe valutare attentamente i vantaggi derivanti dall'impegno a rispettare un IFRS per le PMI o in alternativa dall'elaborazione di una propria soluzione globale e indipendente per le PMI; è altresì del parere che una soluzione a livello di Unione europea potrebbe inserirsi nel quadro concettuale degli IFRS, senza tuttavia obbligare le PMI ad applicare integralmente questi ultimi;

42. ritiene che gli obblighi contabili per le PMI dell'Unione europea debbano corrispondere alle esigenze degli utilizzatori e raccomanda pertanto di procedere a una nuova analisi accurata delle loro esigenze;

43. incoraggia la Commissione, alla luce di quanto precede, a proseguire le sue attività sulla semplificazione del diritto societario e sui metodi di contabilità e di revisione contabile per le PMI, applicando gli atti legislativi pertinenti, in particolare la quarta e la settima direttiva sul diritto societario;

44. rileva che le norme in materia di contabilità influiscono sensibilmente sul diritto commerciale nel suo insieme e che un nuovo IFRS per le PMI avrebbe ripercussioni di ampia portata su questa categoria di imprese e, in particolare, inciderebbe notevolmente sulle legislazioni nazionali in materia di fiscalità delle imprese; constata che un IFRS per le PMI basato sul principio del fair value è contrario al principio del mantenimento del capitale, che prevale in altre giurisdizioni, e non è sempre nell'interesse (fiscale) delle PMI;

45. ritiene che un IFRS per le PMI debba tener conto del fatto che nell'Unione europea esistono diverse forme di imprese (ad esempio le società di persone e le cooperative) e che debba pertanto includere una definizione chiara dei fondi propri che tenga conto delle particolari esigenze delle PMI;

46. si rammarica che il progetto di IFRS per le PMI non tenga adeguatamente conto del fatto che i destinatari dei conti delle PMI sono essenzialmente azionisti personali, creditori, partner commerciali e dipendenti piuttosto che investitori anonimi come nel caso delle società quotate in borsa, e che i predetti destinatari sono maggiormente interessati a un rapporto d'affari a lungo termine che non a un investimento a breve termine;

47. invita la Commissione a organizzare un'ampia procedura di consultazione su un quadro contabile per le PMI a livello di Unione europea sulla falsariga delle proposte legislative abituali e a revocare il proprio impegno ad attuare e ad adottare IFRS per le PMI, evitando in tal modo un'applicazione parallela di norme nell'Unione europea fino a quando tale processo interno all'Unione stessa non sarà stato concluso; incoraggia la Commissione a esaminare l'opportunità di ridurre l'onere amministrativo per le PMI nel settore della rendicontazione e della revisione contabile;

48. riconosce tuttavia che esiste una necessità generale di semplificare la contabilità e le misure di revisione contabile per le PMI e ricorda che le queste ultime creano posti di lavoro e costituiscono un motore di crescita economica;

Calendario per la convergenza e l'equivalenza

49. ricorda che l'obiettivo ultimo dell'insieme degli attori internazionali deve essere l'adozione degli IFRS; prende atto della tensione esistente tra l'intenzione di raggiungere una massima convergenza e il desiderio di preservare la piena competenza dell'Unione europea quanto alla possibilità di discostarsi dal consenso raggiungibile a livello globale; rileva che le deroghe ai principi globali andrebbero limitate al minimo necessario nell'Unione europea e in altre parti del mondo; ritiene che i paesi terzi dovrebbero trattare con l'Unione europea in quanto singola entità e non separatamente con i 27 Stati membri, e che i processi di convergenza avviati con sistemi preesistenti possono essere accettati soltanto delle tappe intermedie;

50. rileva l'importanza e l'opportunità di definire principi globali e di garantire la convergenza e riconosce che la convergenza globale dei principi contabili procede a ritmi sempre più serrati;

51. sostiene l'idea della convergenza e dell'equivalenza; sottolinea tuttavia che la convergenza con i principi di alcuni paesi terzi deve basarsi su una valutazione preliminare dei vantaggi e dell'impatto che tale cambiamento avrebbe sugli estensori e gli utilizzatori dei rendiconti finanziari dell'Unione europea, in particolare sulle PMI, e invita l'IASB a tenerne conto nella sua attività;

52. constata che i lavori sulla convergenza stanno avanzando e prevede il pericolo che in tale processo si tenga probabilmente conto soprattutto del contesto economico e del diritto societario dei grandi paesi terzi, mentre il contesto dell'Unione europea svolgerebbe un ruolo di secondo piano;

53. prende atto che il 20 giugno 2007 la SEC ha proposto di approvare i bilanci presentati da società emittenti straniere senza riconciliazioni, a condizione che essi fossero redatti sulla base della versione inglese degli IFRS quale adottata dall'IASB; sottolinea l'obiettivo è che gli IFRS incorporati dall'Unione europea nella legislazione in vigore siano approvati dalla SEC;

54. si compiace dei progressi compiuti nell'attuazione del calendario definito dall'Unione europea e dagli Stati Uniti in materia di contabilità e del recente annuncio da parte della SEC di autorizzare le società di emissione private straniere a presentare bilanci conformi agli IFRS senza riconciliazione con i GAAP statunitensi; appoggia l'approccio illustrato dalla Commissione nella sua lettera indirizzata alla SEC del 26 settembre 2007;

55. ricorda che la determinazione dell'Unione europea nell'esigere che tutte le società quotate in borsa redigano i loro conti consolidati conformemente agli IFRS, a decorrere dall'inizio del 2005, ha contribuito notevolmente ad accrescere l'interesse globale per gli IFRS;

56. ricorda che il 30 aprile 2007 il Presidente degli Stati Uniti d'America, la Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione europea hanno firmato una dichiarazione congiunta UE-USA a seguito del summit annuale, che sul tema dell'informativa finanziaria prevede: «Mercati finanziari. Promuovere e adoperarsi per garantire le condizioni per il riconoscimento, entro il 2009 o possibilmente prima, dei Principi contabili generalmente ammessi statunitensi e dei Principi internazionali di informativa finanziaria in entrambe le giurisdizioni, senza bisogno di riconciliazioni.»;

57. ricorda che la questione a tutt'oggi irrisolta dell'attribuzione della competenza in materia di interpretazione definitiva degli IFRS tra le diverse giurisdizioni che li applicano, con il conseguente rischio di interpretazioni contraddittorie; sottolinea che solo le autorità e i tribunali europei possono dare un'interpretazione definitiva degli IFRS comunitari e invita la Commissione a garantire che questa situazione rimanga immutata; ritiene che la Commissione debba sviluppare, in collaborazione con gli Stati membri e con il Parlamento europeo, un sistema che garantisca un'interpretazione e un'applicazione uniformi degli IFRS in tutta l'Unione europea;

*

* * *

58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, all'International Accounting Standards Committee Foundation e all'Organismo internazionale di normalizzazione contabile.

Zimbabwe

P6_TA(2008)0184

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sullo Zimbabwe

(2009/C 259 E/18)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue risoluzioni sullo Zimbabwe del 16 dicembre 2004 ⁽¹⁾, 7 luglio 2005 ⁽²⁾, 7 settembre 2006 ⁽³⁾ e 26 aprile 2007 ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 358.

⁽²⁾ GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 491.

⁽³⁾ GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 263.

⁽⁴⁾ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 791.

Giovedì 24 aprile 2008

- vista la posizione comune del Consiglio 2008/135/PESC del 18 febbraio 2008 (¹), che proroga fino al 20 febbraio 2009 le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, imposte con la posizione comune 2004/161/PESC,
 - visto il Vertice straordinario della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) tenutosi il 12 aprile 2008 a Lusaka,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che il 29 marzo 2008 hanno avuto luogo le elezioni per la Camera dei rappresentanti e il Senato dello Zimbabwe, per la Presidenza e per gli organi di governo locali,
- B. considerando che i risultati delle elezioni presidenziali non sono stati ancora comunicati e che quelli delle elezioni per il rinnovo del Parlamento dello Zimbabwe devono essere ancora annunciati ufficialmente,
- C. considerando che il 14 aprile 2008 la Corte Suprema dello Zimbabwe ha respinto l'urgente richiesta del gruppo di opposizione «Movimento per il cambiamento democratico» che la commissione elettorale dello Zimbabwe annunci i risultati delle elezioni presidenziali,
- D. considerando che il 12 aprile 2008 la commissione elettorale dello Zimbabwe ha annunciato che avrebbe proceduto a un nuovo conteggio dei voti per le elezioni presidenziali in 23 collegi elettorali nei quali il risultato era stato contestato dal partito al governo, Zanu-PF,
- E. considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, in occasione del suddetto Vertice SADC di Lusaka, ha chiesto che i risultati delle elezioni presidenziali siano resi noti quanto prima, sottolineando che è in pericolo il concetto stesso di democrazia in Africa,
- F. considerando che la SADC ha chiesto una verifica e una pubblicazione sollecite dei risultati elettorali, in conformità delle procedure di legge,
- G. considerando che il regime ha reagito ancora una volta con la violenza contro l'opposizione;
1. ribadisce la necessità di rispettare la volontà democratica del popolo dello Zimbabwe; esorta tutti coloro che intendono partecipare al futuro del paese a cooperare con le forze del cambiamento democratico;
 2. chiede alla commissione elettorale dello Zimbabwe di rendere immediatamente noti tutti i risultati elettorali originali, in quanto i ritardi stanno ora provocando ansia e speculazioni che compromettono la pace, la stabilità politica e le prospettive democratiche del paese;
 3. elogia l'enorme lavoro svolto dalla ONG «Rete di supporto elettorale dello Zimbabwe» a da migliaia di suoi osservatori in tutto il paese, con la pubblicazione dei dati delle proiezioni elettorali;
 4. esorta fermamente il governo dello Zimbabwe ad onorare i propri impegni a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello stato di diritto, quale firmatario del trattato SADC e dei relativi protocolli, dell'Atto costitutivo dell'Unione africana, della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e del nuovo partenariato per lo sviluppo africano;
 5. elogia la SADC per aver convocato il Vertice straordinario del 12 aprile 2008 ed esprime apprezzamento per il comunicato nel quale i leader del vertice chiedono la rapida pubblicazione dei risultati delle elezioni presidenziali;
 6. si compiace del fatto che il partito African National Congress al governo in Sudafrica abbia riconosciuto che lo Zimbabwe si trova ora in uno «stato di crisi» e confida in un'azione positiva;
 7. invita con urgenza l'Unione africana ad avvalersi dei suoi buoni uffici per contribuire ad individuare una soluzione rapida e positiva della crisi nello Zimbabwe;

(¹) GU L 43 del 19.2.2008, pag. 39.

Giovedì 24 aprile 2008

8. condanna con forza la violenza politica post-elettorale e le violazioni dei diritti dell'uomo a danno dei sostenitori dei partiti di opposizione;
9. deplora l'arresto di almeno una dozzina di giornalisti stranieri nelle ultime settimane e chiede l'immediata abrogazione di tutte le restrizioni alla libertà di stampa e di riunione nonché il libero ingresso delle agenzie di stampa estere nello Zimbabwe; chiede inoltre l'immediato rilascio dei 36 cittadini arrestati durante una pacifica manifestazione di protesta contro i ritardi nella pubblicazione dei risultati elettorali;
10. elogia i lavoratori portuali sudafricani che si sono rifiutati di scaricare armi dalla nave da carico cinese An Yue Jiang, armi destinate alle forze di sicurezza dello Zimbabwe; invita tutti i paesi aderenti alla SADC a rifiutarsi di scaricare detta nave nei loro porti;
11. chiede al governo cinese di sospendere le esportazioni di armi allo Zimbabwe e di ordinare l'immediato ritorno della An Yue Jiang nelle acque cinesi;
12. chiede al Consiglio di garantire che tutti gli Stati membri applichino con rigore le misure restrittive vigenti;
13. chiede al Consiglio e alla Commissione di accelerare la preparazione del pacchetto di misure, compresa l'assistenza economica urgente, che sarà predisposto non appena avvenuta la trasformazione democratica nello Zimbabwe e di coordinare tali misure con la più vasta comunità internazionale;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi dei paesi del G8, ai governi e ai parlamenti dello Zimbabwe e del Sudafrica, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai presidenti della Commissione e del Consiglio esecutivo dell'Unione africana, al parlamento panafricano nonché al Segretario generale e ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe.

Diritti delle donne in Iran

P6_TA(2008)0185

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sui diritti delle donne in Iran

(2009/C 259 E/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione del Consiglio del 25 febbraio 2008 sulla proposta legislativa relativa al diritto penale in Iran,
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle concernenti i diritti dell'uomo, e segnatamente le risoluzioni approvate il 25 ottobre 2007 ⁽¹⁾ e il 31 gennaio 2008 ⁽²⁾,
- vista la relazione ⁽³⁾ della commissione per gli affari esteri sulla relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo e sulla politica dell'UE in materia,

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0488.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0031.

⁽³⁾ A6-0153/2008.

Giovedì 24 aprile 2008

- viste le risoluzioni dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), in particolare la risoluzione 62/168, del 18 dicembre 2007, sulla situazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica islamica dell'Iran, e la risoluzione 62/149 del 18 dicembre 2007, su una moratoria relativa all'uso della pena di morte,
 - visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e la Convenzione sui diritti del bambino, di cui l'Iran è parte contraente,
 - viste la 2a riunione interparlamentare tra il Parlamento europeo e il Majlis (l'assemblea consultiva islamica) della repubblica islamica di Iran svoltasi a Teheran dal 7 al 9 dicembre 2007 e la relativa relazione,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che, dopo il varo della Campagna «Un milione di firme» per l'uguaglianza giuridica tra uomini e donne in Iran, il 27 agosto 2006, più di 70 attivisti sono stati arrestati o sono perseguitati in altro modo a motivo dei loro sforzi pacifici volti a sollecitare un cambiamento legislativo; considerando altresì che il sito web della Campagna è stato bloccato a più riprese dalle autorità,
- B. considerando che i militanti per i diritti delle donne in Iran si trovano a dover far fronte ad una repressione crescente e che negli ultimi due anni più di un centinaio di essi è stato arrestato, interrogato o condannato, mentre il governo iraniano ha percepito più di un milione EUR di cauzioni; considerando altresì che la stampa e le emittenti radiotelevisive che sostengono i diritti delle donne sono stati chiusi, così come il 28 gennaio 2008 è stata chiusa «Zanan», la principale rivista sostenitrice dei diritti delle donne, dopo 17 anni di esistenza,
- C. considerando che un'esponente di spicco della Campagna «Un milione di firme», l'attivista dei diritti dell'uomo dell'ambiente Khadijeh Moghaddam, è stata arrestata l' 8 aprile 2008 e rilasciata solo recentemente su pagamento di una cospicua cauzione di un miliardo IRR (circa 50 000 EUR),
- D. considerando che la situazione generale dei diritti dell'uomo in Iran ha continuato a deteriorarsi dal 2005 a questa parte, che le sole esecuzioni capitali sono pressoché raddoppiate nel 2007 facendo dell'Iran il paese che registra il più elevato tasso di esecuzioni per abitante dopo l'Arabia Saudita, e che l'Iran, l'Arabia Saudita e lo Yemen sono gli unici tre paesi in cui la pena capitale è pronunciata per reati commessi da persone di età inferiore ai 18 anni,
- E. considerando che almeno dieci donne — Iran, Khayrieh, Kobra N., Fatemeh, Ashraf Kalhori, Shama-meh Ghorbani, Leyla Ghomi, Hajar e le sorelle Zohreh e Azar Kabiriniat — rischiano ancora di essere lapidate a morte, così come due uomini, Abdollah Farivar e un cittadino afghano di cui non si conosce il nome,
- F. considerando che Mokarrameh Ebrahimi era stata condannata a morte per lapidazione insieme al suo compagno e padre dei suoi figli per il semplice fatto di aver intrattenuto una relazione extraconiugale, comportamento che non costituisce un reato ai sensi delle norme giuridiche internazionali; considerando che Mokarrameh Ebrahimi è stata perdonata dal Leader supremo l'Ayatollah Ali Khamenei dopo 11 anni di carcere ed è stata rilasciata il 17 marzo 2008 insieme al suo bambino più piccolo di cinque anni, purtroppo però solo dopo la lapidazione del suo compagno Ja'Far Kiani, avvenuta nel luglio 2007,
- G. considerando che recentemente, con un gesto importante, il capo dell'Autorità giudiziaria Ayatollah Seyyed Mahmoud Hashemi Shahroudi ha rovesciato la condanna per omicidio a carico di Shahla Jahed, una «moglie temporanea», dopo aver individuato «vizi di procedura» nell'inchiesta iniziale, che aveva dichiarato la donna colpevole di aver ucciso la «moglie permanente» del «marito temporaneo»,
- H. considerando che negli ultimi anni sono stati registrati alcuni miglioramenti in relazione ai diritti delle donne, vale a dire: l'età minima per il matrimonio delle giovani donne è passata da nove a tredici anni, le madri divorziate hanno la custodia dei loro figli fino a che questi non superino i sette anni (prima potevano tenerli solo fino al compimento da parte dei bambini dell'età di due anni) e le donne possono ormai diventare consulenti giudiziari, chiedere il divorzio o rifiutare che il marito prenda una seconda moglie,

- I. considerando tuttavia che di recente è stato presentato al Majlis iraniano un progetto di legge sulla «protezione della famiglia», che tenta di legittimare ulteriormente la poligamia, il matrimonio temporaneo e il diritto unilaterale ed arbitrario dell'uomo di poter divorziare e di ottenere la custodia dei figli;
- J. considerando che tuttora l'Iran non è parte contraente della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;
1. si compiace della liberazione di Khadijeh Moghaddam e di Mokarrameh Ebrahimi, e prende atto del ruolo che il Leader supremo iraniano e capo dell'Autorità giudiziaria ha svolto in questi casi; chiede la liberazione di Shahla Jahed;
2. condanna con fermezza la repressione attuata nei confronti di movimenti della società civile in Iran, anche nei confronti di difensori dei diritti delle donne come quelli coinvolti nella campagna; sollecita le autorità iraniane a porre fine alle vessazioni, alle intimidazioni e alle persecuzioni nei confronti di coloro che esercitano pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione, di associazione e di assemblea, e a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i prigionieri di coscienza; ricorda le sue risoluzioni del 25 ottobre 2007 e del 31 gennaio 2008;
3. riconosce il ruolo attivo e importante che le donne svolgono nella società iraniana nonostante il persistere di forti disuguaglianze giuridiche, e che ciò può essere fonte di ispirazione e di speranza per le donne in altri paesi della regione;
4. invita il parlamento e il governo dell'Iran a modificare la legislazione iraniana discriminatoria che, fra l'altro, esclude le donne dalle più alte cariche dello Stato e la nomina alla funzione di giudice, nega loro la parità dei diritti nel matrimonio, nel divorzio, nella custodia dei figli e nell'eredità, e stabilisce che qualsiasi prova esse forniscano dinanzi a un tribunale vale solo la metà della prova fornita da un uomo; ritiene che in determinate circostanze tale disuguaglianza può spingere le donne a commettere reati violenti;
5. ribadisce la propria energica condanna della pena di morte in generale e chiede una moratoria immediata sulle esecuzioni capitali in Iran; è costernato dinanzi al fatto che tale paese è, nel mondo, quello che continua a registrare il più elevato numero di esecuzioni di delinquenti minorenni e che la moratoria sulla lapidazione non è ancora pienamente applicata;
6. prende atto delle direttive recentemente emesse dal capo dell'Autorità giudiziaria Sharoudi riguardo al divieto delle esecuzioni pubbliche senza previa autorizzazione e delle detenzioni di lunga durata senza imputazioni;
7. invita i membri del Majlis recentemente eletto ad approvare rapidamente la riforma pendente del codice penale iraniano, volta segnatamente ad abolire la lapidazione e l'esecuzione di delinquenti minori, a procedere verso una moratoria sulla pena di morte, ad adeguare la legislazione iraniana agli obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo e a far ratificare la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;
8. invita il Consiglio e la Commissione a controllare da vicino la situazione dei diritti dell'uomo in Iran, a trattare di casi concreti di abusi dei diritti dell'uomo in Iran con le autorità del paese e a sottoporre al Parlamento, nella seconda metà del 2008, una relazione esauriente sulla questione, comprensiva di proposte relative a progetti che potrebbero essere finanziati nel quadro dello Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo nel mondo ⁽¹⁾ della UE;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, al capo dell'Autorità giudiziaria iraniana, come anche al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran.

⁽¹⁾ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

Giovedì 24 aprile 2008**Ciad**

P6_TA(2008)0186

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sulla situazione nel Ciad

(2009/C 259 E/20)

Il Parlamento europeo,

- viste le risoluzioni del Parlamento europeo del 27 settembre 2007 sull'operazione PESD in Ciad e nella Repubblica centrafricana ⁽¹⁾ e del 13 dicembre 2007 sul Ciad orientale ⁽²⁾,
 - vista la decisione 2008/101/PESC del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA) ⁽³⁾,
 - vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1778(2007) del 25 settembre 2007 che prevede lo schieramento di una presenza internazionale multidimensionale nel Ciad orientale e nella Repubblica centrafricana (RCA) nord orientale, inclusa la missione PESD EUFOR Tchad/RCA,
 - vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1769(2007) del 31 luglio 2007 che fissa per un periodo iniziale di dodici mesi un'operazione ibrida dell'Unione africana/Nazioni Unite (AU/NU) in Darfur (UNAMID),
 - visto l'accordo politico firmato tra la presidenza del Ciad e l'opposizione disarmata a N'Djamena il 13 agosto 2007 al fine di rafforzare il processo democratico in Ciad da parte di tutti i partiti politici ciadiani presenti nella maggioranza e nell'opposizione e per la preparazione delle elezioni legislative previste per il 2009,
 - visto l'accordo di non aggressione firmato il 13 marzo 2008 a Dakar tra i Capi di Stato del Ciad e del Sudan a latere del vertice dell'Organizzazione della conferenza islamica e sotto gli auspici del Presidente Abdoulaye Wade (Senegal) e del Presidente Omer Bongo (Gabon),
 - visto l'accordo di partenariato di Cotonou ACP-UE ⁽⁴⁾ in particolare il capitolo sull'aiuto umanitario e di emergenza,
 - viste le convenzioni e gli strumenti internazionali sui diritti umani,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando con preoccupazione che dal 3 febbraio non si hanno più notizie di Ibni Oumar Mahamat Saleh, porta parola del coordinamento dei partiti politici dell'opposizione democratica, e di altri prigionieri politici,
- B. preoccupato per l'arresto di semplici sostenitori dei partiti di opposizione e di leader dell'opposizione a seguito del tentativo dei ribelli di rovesciare il Presidente Idriss Déby Itno nel febbraio scorso,
- C. considerando che il Presidente Déby ha utilizzato l'attuale conflitto con l'opposizione armata come copertura per arrestare pacifici leader dell'opposizione civile,
- D. considerando che le forze di sicurezza del Ciad si sono macchiate di assassinii extragiudiziari, torture, arresti arbitrari rimasti impuniti e considerando che i difensori dei diritti umani e i giornalisti continuano a correre il rischio di essere imprigionati, sottoposti a processo e detenzione iniqui in violazione del diritto alla libertà di espressione,

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0419.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0630.

⁽³⁾ GU L 34 dell'8.2.2008, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

- E. considerando che il Presidente del Ciad ha approfittando dello stato di urgenza per abrogare con decreto la legge del 1994 sulla libertà di stampa e che i corrispondenti della stampa internazionale devono superare grandi difficoltà per assolvere al loro dovere di informazione,
- F. considerando che il decreto presidenziale di creazione della commissione di inchiesta sugli avvenimenti del 2 e 3 febbraio 2008 non ha garantito l'indipendenza di questa commissione,
- G. preoccupato della situazione della sicurezza nella regione orientale del Ciad che dal 2006 è peggiorata a seguito degli scontri tra le forze di sicurezza del Ciad e i ribelli e dalle incursioni delle milizie Janjaweed e dei gruppi armati dal Sudan, cui si aggiungono atti di banditismo e attacchi a organizzazioni umanitarie,
- H. considerando che la soluzione alla crisi rende necessario affrontare la situazione alla radice in un processo di riconciliazione politica senza esclusioni, sostenuto dal popolo per raggiungere la pace, la sicurezza e lo sviluppo,
- I. considerando che il nuovo Primo Ministro del Ciad, Youssouf Saleh Abbas, ha affermato di considerare prioritaria l'attuazione del summenzionato accordo del 13 agosto 2007, patrocinato dall'Unione europea,
- J. considerando che la Coalizione dei partiti politici dell'opposizione democratica ha risposto favorevolmente al principio di un governo di larga intesa,
- K. considerando i nuovi scontri di inizio aprile 2008 tra l'esercito governativo e le forze armate ribelli nella regione di Adé,
- L. considerando i negoziati avviati a Tripoli tra i rappresentanti del governo e i rappresentanti dei ribelli,
- M. considerando che vi sono già 250 000 profughi sudanesi che vivono in 12 campi nel Ciad orientale; considerando che nel febbraio di quest'anno quando la tensione è cresciuta nel Darfur vi è stato un ulteriore afflusso di almeno 12 000 nuovi profughi,
- N. considerando che in Ciad vivono oltre 57 000 profughi della Repubblica Centroafricana, la grande maggioranza dei quali vive in quattro campi nel sud del paese; considerando che oltre a questi profughi nel Ciad orientale si trovano attualmente circa 180 000 profughi interni (IDP), che hanno dovuto scappare e continuano a scappare nel paese per sfuggire alla violenza tra etnie; considerando che lo spiegamento di EUFOR può contribuire a creare le condizioni per il rientro degli IDP senza tuttavia forzare la situazione,
- O. considerando che tenuto conto dell'attuale situazione umanitaria e di sicurezza, lo spiegamento della missione EUFOR autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è diventata indispensabile senza dimenticare che l'ONU e l'Unione europea hanno la responsabilità di proteggere i civili in questa regione con tutti i mezzi necessari e di fornire aiuti umanitari nonché la sicurezza del personale umanitario,
- P. considerando che vari gruppi di ribelli continuano ad occupare parte del territorio del Ciad e si trovano sui due lati della frontiera Ciad-Sudan,
- Q. considerando che il Ciad ha accusato il Sudan di violare l'accordo di non aggressione, e di formare e armare i ribelli per lanciare nuovi attacchi contro il governo del Ciad; considerando che il governo sudanese nega qualsiasi coinvolgimento con i ribelli,
- R. considerando che il gruppo di contatto creato con l'accordo di pace firmato a Dakar il 13 marzo 2008 in occasione del Vertice dell'Organizzazione della Conferenza islamica ha dovuto già riunirsi per esaminare le accuse portate dal governo del Ciad contro il governo del Sudan di sostenere i ribelli contro il Ciad,

Giovedì 24 aprile 2008

- S. considerando che è stata manifestata la disponibilità della Unione europea di svolgere il ruolo di mediatore nel conflitto,
- T. considerando che oltre 4,5 milioni di persone nel Darfur e nel Ciad orientale attualmente hanno bisogno di aiuti umanitari e che le continue lotte stanno ostacolando le operazioni del Programma mondiale alimentare nel Ciad orientale, impedendo l'accesso a taluni campi profughi e ritardando le consegne di generi alimentari ad altri,
- U. considerando che appena i conflitti del Sudan si sono riversati nel Ciad, la popolazione civile del Ciad ha sofferto violazioni dei diritti umani quali l'incendio e il saccheggio dei villaggi nella zona orientale nonché violenze e stupri delle donne,
- V. considerando che l'instabilità della situazione politica e il conflitto armato nel Ciad aggrava la situazione dei profughi del Darfur, soprattutto dopo le recenti minacce del governo del Ciad di espellere altri profughi in arrivo dal Darfur,
- W. considerando che finora sono stati raccolti meno del 20 % dei 290 milioni di dollari chiesti nel 2008 con l'appello umanitario per il Ciad, proposto da otto agenzie dell'ONU e da 14 organizzazioni non governative,
- X. considerando che il Programma alimentare mondiale si trova confrontato alla difficile sfida di approvvigionare i campi di rifugiati e i siti degli IDP con generi alimentari necessari per sei mesi prima dell'inizio della stagione delle piogge,
- Y. considerando che il forte aumento dei prezzi dei generi alimentari rappresenta un'altra sfida per il Programma alimentare mondiale, così che questa agenzia avrà bisogno di un supporto ancora maggiore nei prossimi mesi per soddisfare le esigenze alimentari di questa regione,
- Z. considerando che la protezione dei bambini deve costituire una priorità essenziale e che i bambini del Ciad sono vittime di gravi violazioni dei diritti umani: coscrizione e sfruttamento da parte di forze e gruppi armati, rapimenti per fini multipli, traffico di esseri umani, stupri e altre violenze sessuali, soprattutto per quanto riguarda le bambine,
- AA. considerando che in Ciad soltanto il 20 % dei bambini va a scuola mentre si valuta tra 7 000 e 10 000 il numero di bambini soldato, ragazzi cioè di età inferiore ai 18 anni;
- garantisce la sua solidarietà al popolo del Ciad, in particolare alle vittime dell'attuale conflitto;
 - esprime la sua più grande preoccupazione sulla sorte di Ibni Oumar Mahamat Saleh, di cui non si hanno più notizie dal suo arresto il 3 febbraio 2008; ritiene come personalmente responsabili del suo stato di salute le autorità ciadiane cui chiede di prendere le misure necessarie perché sia messo immediatamente in libertà;
 - condanna la persecuzione e l'arresto arbitrario di politici e giornalisti dell'opposizione; invita il governo del Ciad a chiarire la situazione di qualsiasi politico dell'opposizione o giornalista ancora detenuto, e di trattarne la situazione conformemente ai principi a sostegno dello stato di diritto, a porre fine ad arresti arbitrari e portare in tribunale i responsabili ancora impuniti delle violazioni dei diritti umani;
 - ricorda che il governo del Ciad ha un obbligo internazionale di informare le rispettive famiglie del luogo dove sono detenuti i prigionieri politici;
 - chiede al governo del Ciad di rispettare tutti gli strumenti internazionali dei diritti umani di cui è firmatario;
 - ricorda che nessun membro del Parlamento dovrebbe essere imprigionato senza che ne sia prima stata revocata l'immunità;
 - sottolinea la necessità che la politica in Ciad diventi più rappresentativa in termini etnici e geografici; sottolinea che la crisi del Darfur non è responsabile di tutte le disgrazie del Ciad, in quanto è una situazione umanitaria emersa solo negli ultimi sei anni; sottolinea che il Ciad già da oltre quattro decenni soffre di problemi interni; denuncia qualsiasi tentativo da parte del governo del Ciad di usare il Sudan e il Darfur quale schermo per nascondere il dissenso politico all'interno del Ciad, prolungando il disordine politico nel paese;

8. invita tutti i partiti, in particolare il governo del Ciad, ad onorare i loro impegni di porre le basi per elezioni libere ed eque, in linea con gli standard internazionali, previste per il 2009;

9. ricorda che non è possibile trovare nessuna soluzione duratura senza un sincero processo di riconciliazione nazionale e dialogo globale, che associa tutti gli attori per una pace giusta e globale fondata sullo stato di diritto e su una vera democrazia; prende atto dell'intenzione espressa dal nuovo Primo ministro di attuare l'accordo del 13 agosto 2007;

10. ribadisce che un vero dialogo esauriente senza esclusioni all'interno del Ciad deve essere convocato quanto prima; sottolinea l'importanza di far confluire nel processo politico i gruppi di ribelli ed incoraggia tutte le parti, inclusi il governo del Ciad e l'Unione europea, a trovare il modo di negoziare con l'opposizione armata una volta che essa abbia accettato un cessate il fuoco pieno e incondizionato;

11. invita l'Unione africana ad agevolare un dialogo senza nessuna esclusione mirante a un processo di pace globale e alla preparazione di elezioni democratiche;

12. invita l'Unione europea a continuare a seguire l'attuazione dell'accordo del 13 agosto 2007 mirante ad una ripresa urgente di un processo di riconciliazione politico senza esclusioni che rispetti le regole democratiche;

13. ribadisce la sua opposizione di principio a qualsiasi tentativo di prendere il potere con le armi; condanna fermamente il continuare delle attività armate dei gruppi di ribelli in Ciad;

14. riconosce l'utilità della missione PESD EUFOR TCHAD/RCA per garantire con imparzialità e nella più rigida neutralità, la sicurezza dei campi profughi e rifugiati nonché delle organizzazioni umanitarie; si rammarica in termini della composizione delle truppe, EUFOR non riflette sufficientemente la diversità dell'Unione europea e invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a dare il proprio contributo mettendo a disposizione truppe e materiali necessari, in modo da garantire il suo carattere europeo; invita gli Stati membri e il Consiglio a prendere in considerazione le prospettive di genere e dei diritti umani nell'attuazione della missione;

15. sottolinea che queste forze devono disporre e utilizzare tutti i mezzi necessari in piena osservanza dei diritti umani e del diritto umanitario internazionali, per proteggere la popolazione civile a rischio; invita tutte le forze coinvolte nel conflitto a osservare i diritti umani e il diritto umanitario, a far cessare tutti gli attacchi ai profughi, agli IDP e ai civili nelle zone interessate e a consentire alle agenzie umanitarie di aiutare la popolazione civile sofferente;

16. ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'aggravarsi della seria situazione umanitaria e di sicurezza in Ciad ed invita la comunità internazionale ad aumentare i suoi aiuti in risposta all'appello umanitario del 2008 per il Ciad; sottolinea che i contributi dei donatori sono necessari con urgenza per garantire di completare gli acquisti nei prossimi mesi perché i generi alimentari raggiungano tempestivamente il Ciad orientale; sottolinea che questi fondi sono necessari almeno un anno in anticipo per venire incontro alle necessità urgenti;

17. è profondamente preoccupato dall'impatto negativo di questa crisi umanitaria sulla stabilità regionale; propone di convocare quanto prima una conferenza regionale internazionale per affrontare la complessità delle relazioni del Ciad con i suoi vicini;

18. in questo contesto invita i governi del Ciad e del Sudan a rispettare e a mantenere il loro accordo di non aggressione del 13 marzo 2008;

19. invita i governi del Ciad e del Sudan a far cessare immediatamente tutti gli aiuti ai gruppi armati nel Darfur e nel Ciad orientale, ad adempiere ai propri impegni impedendo ai gruppi armati di traversare la frontiera comune, a risolvere le divergenze con il dialogo politico prendendo tutte le misure necessarie per stabilizzare la situazione corrente;

20. chiede che conformemente alle disposizioni internazionali sui diritti dell'uomo vengano identificate, riferite, perseguite e punite le violazioni dei diritti dell'uomo, i crimini contro l'umanità, le violenze sessuali contro le donne e i bambini e la coscrizione forzata di uomini e bambini nei campi profughi e nei siti IDP;

Giovedì 24 aprile 2008

21. sostiene la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana e in Ciad (MINURCAT) incaricata di appoggiare il sistema giudiziario e penitenziario del Ciad e di formare la polizia del Ciad per la Protezione umanitaria incaricata di mantenere l'ordine nei campi dei rifugiati e nei siti IDP;
22. sottolinea l'importanza di una campagna di informazione pubblica che invii messaggi chiari perché l'EUFOR possa sensibilizzare non solo la popolazione locale ma anche le organizzazioni non governative al significato della sua presenza nella regione;
23. si dichiara deluso per il fatto che le truppe EUFOR non siano state inviate nella zona di Guereda che è una delle regioni più complicate dal punto di vista delle liti etniche e dell'afflusso dei profughi; si preoccupa che questa zona sia stata lasciata in un certo modo scoperta e chiede che le truppe EUFOR vi siano assegnate quanto prima per fornire sicurezza in questa zona pericolosa;
24. sottolinea che tutte le soluzioni al problema degli IDP nel Ciad deve tenere conto della popolazione locale stessa nonché del governo; suggerisce che i progetti di riconciliazione includano gli IDP e le popolazioni locali;
25. si compiace che la ricostruzione e la riabilitazione delle zone che accolgono i profughi e i rifugiati siano previste dal 10° Fondo europeo sviluppo;
26. sottolinea che i diritti umani devono essere incorporati nei sistemi educativi del Ciad e che piani di azione sull'educazione ai diritti umani per le scuole primarie e secondarie devono essere attuati quanto prima; nota che EUFOR potrebbe svolgere un ruolo per impedire la coscrizione dei bambini da parte dei ribelli, operando con i leader delle comunità per sensibilizzarli al pericolo che corrono i loro figli;
27. chiede che vengano smobilitati tutti i ragazzi di età inferiore ai 18 anni dall'esercito nazionale del Ciad, ad inclusione delle milizie di autodifesa e di tutti gli altri gruppi paramilitari che ricevono il sostegno del governo del Ciad, facendoli rientrare nelle loro famiglie o trasferendoli in opportune agenzie per la protezione dei minori;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare congiunta ACP-UE e ai Presidenti, ai governi e ai parlamenti del Ciad, della Repubblica centrafricana e del Sudan.

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera *

P6_TA(2008)0128

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))

(2009/C 259 E/21)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania (11563/2007 e 11045/1/2007),
 - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0409/2007),
 - visti l'articolo 93, l'articolo 51 e l'articolo 41, paragrafo 4, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0099/2008);
1. approva l'iniziativa della Repubblica federale di Germania quale emendata;
 2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
 3. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
 4. è determinato a esaminare mediante procedura d'urgenza qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

Martedì 22 aprile 2008

5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica federale di Germania;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica federale di Germania.

TESTO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) È necessario che il Consiglio adotti al più presto la decisione quadro in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea in modo da definire alcune norme minime sulla disponibilità di assistenza giudiziaria alle persone fisiche negli Stati membri;

Emendamento 2

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) Le norme in materia di protezione dei dati ai sensi della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, devono essere messe a punto in assenza di un adeguato strumento giuridico del terzo pilastro sulla protezione dei dati. Una volta approvato, tale strumento giuridico generale dovrebbe essere applicato a tutto il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, a condizione che il suo livello di protezione dei dati sia adeguato e, comunque, non inferiore a quello stabilito nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 e nel suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati.

Emendamento 3

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 quater (nuovo)

(3 quater) Categorie speciali di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, il credo religioso o filosofico, l'appartenenza a partiti o sindacati, l'orientamento sessuale o la salute dovrebbero essere trattate solo se assolutamente necessario e in proporzione all'obiettivo del caso specifico nonché conformemente a garanzie specifiche.

Emendamento 4**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Considerando 3 quinquies (nuovo)**

(3 quinquies) Si dovrebbe poter procedere rapidamente e senza troppi ostacoli burocratici alla costituzione di gruppi operativi comuni ai fini di un'efficiente cooperazione delle forze di polizia.

Emendamento 5**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Considerando 4 bis (nuovo)**

(4 bis) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Garante europeo della protezione dei dati del 19 dicembre 2007.

Emendamento 6**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Articolo 2 — lettera -a (nuova)**

-a) «dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persone interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

Emendamento 11**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Articolo 2 — lettera e**

- e) «parte non codificante del DNA», **regioni** cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono **alcuna proprietà funzionale di un organismo**;
- e) «parte non codificante del DNA», **zone** cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono **informazioni in merito a caratteristiche ereditarie specifiche; fatti salvi i progressi scientifici, nessuna ulteriore informazione è rivelata dalla parte non codificante del DNA**;

Emendamento 18**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Articolo 3 bis (nuovo)****Articolo 3 bis****Richieste riguardanti persone assolte o prosciolte**

Conformemente ai capi 3 e 4 della presente decisione, le relazioni che effettuano la concordanza del profilo del DNA o dei dati dattiloscopici di persone assolte o prosciolte sono scambiate solo se la banca dati è esattamente circoscritta e se la categoria di dati soggetti all'indagine è chiaramente definita dal diritto nazionale

Martedì 22 aprile 2008

TESTO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

EMENDAMENTO

Emendamento 19**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera a**

- a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente; a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente *e il codice dell'autorità nazionale che procede alla consultazione;*

Emendamento 20**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera i**

- i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione;

- i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione; *fra tali poteri rientrano in particolare i diritti di osservazione, d'inseguimento, di arresto e di interrogatorio;*

Emendamento 21**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Articolo 18 — paragrafo 1**

1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/.../GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2008/.../GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata *previa consultazione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea.*

Emendamento 22**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Articolo 20 — paragrafo 1**

1. Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2007/.../GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo 4 dell'allegato della presente decisione.

1. Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2008/.../GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo 4 dell'allegato della presente decisione. *Le autorità indipendenti di protezione dei dati dello Stato membro o degli Stati membri interessati sono pienamente coinvolte nella procedura di valutazione di cui al capitolo 4 dell'allegato della presente decisione.*

Emendamento 23**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Articolo 21 — paragrafo 1**

1. Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2007/.../GAI è effettuata su base annuale. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2007/.../GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.

1. Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2008/.../GAI è effettuata su base annuale. *Siffatta valutazione comprende un esame delle conseguenze delle differenze a livello di tecniche e criteri per la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi al DNA negli Stati membri. La valutazione comprende altresì un esame dei risultati connessi con la proporzionalità e l'efficacia dello scambio transfrontaliero dei vari tipi di dati relativi al DNA.* La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2008/.../GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.

Emendamento 24**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

2 bis. *Il Segretariato generale del Consiglio trasmette al Parlamento europeo e alla Commissione, su base regolare, i risultati della valutazione dello scambio di dati in forma di relazione, come previsto al capitolo 4, punto 2.1, dell'allegato alla presente decisione.*

Emendamento 25**Iniziativa della Repubblica federale di Germania****Addendum all'iniziativa — Capitolo 1 — punto 1.1 — comma 3**

Norma di inclusione:

I profili DNA messi a disposizione dagli Stati membri a fini di consultazione e raffronto ed i profili DNA trasmessi per consultazione e raffronto devono contenere almeno sei loci **e possono contenere altri** loci o controlli negativi a seconda della loro disponibilità. I profili DNA indicizzati devono contenere almeno sei dei sette loci ESS/ISSOL. Per aumentare l'accuratezza delle concordanze **si raccomanda che** tutti gli alleli disponibili **siano** memorizzati nella banca **di** dati del profilo DNA indicizzato.

Norma di inclusione:

I profili DNA messi a disposizione dagli Stati membri a fini di consultazione e raffronto ed i profili DNA trasmessi per consultazione e raffronto devono contenere almeno sei loci **nonché** loci **supplementari** o controlli negativi a seconda della loro disponibilità. I profili DNA indicizzati devono contenere almeno sei dei sette loci ESS/ISSOL. Per aumentare l'accuratezza delle concordanze tutti gli alleli disponibili **sono** memorizzati nella banca dati del profilo DNA indicizzato **e sono utilizzati a fini di ricerca e raffronto. Ciascuno Stato membro attua non appena possibile eventuali nuovi ESS di loci adottati dall'Unione europea.**

Martedì 22 aprile 2008

Statuto del mediatore europeo

P6_TA(2008)0129

Progetto di decisione del Parlamento europeo adottato il 22 aprile 2008, che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (2006/2223(INI))

(2009/C 259 E/22)

Il seguente progetto di decisione è stato adottato ⁽¹⁾ e trasmesso al Consiglio e alla Commissione in conformità dell'articolo 195, paragrafo 4 del trattato CE, e dell'articolo 107 D, paragrafo 4 del trattato Euratom:

⁽¹⁾ Il voto sulla proposta di risoluzione (A6-0076/2008) è stato rinvia ad altra data in attesa della conclusione della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 4 del Trattato CE e all'articolo 107 D, paragrafo 4 del trattato Euratom.

Decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 D, paragrafo 4,

vista la sua risoluzione del ... su una proposta di decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore,

visto il parere della Commissione,

con l'approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

- (1) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾ riconosce il diritto ad una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione.
- (2) La fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione è fondamentale per il successo dell'azione del mediatore.
- (3) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di eliminare eventuali incertezze riguardo alla capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione.
- (4) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di consentire un'eventuale evoluzione delle disposizioni giuridiche o della giurisprudenza concernenti l'intervento degli organi, uffici e agenzie dell'Unione europea nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia.

⁽¹⁾ GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

- (5) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nella lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, segnatamente l'istituzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in modo tale che il mediatore possa comunicare a tali istituzioni e organi qualsiasi informazione di loro competenza.
- (6) È auspicabile adottare misure per consentire al mediatore di rafforzare la sua cooperazione con istituzioni analoghe a livello nazionale e internazionale, come pure con istituzioni nazionali o internazionali, anche se il loro ambito di attività è più ampio rispetto a quello del Mediatore europeo – come ad esempio la protezione dei diritti umani –, in quanto tale cooperazione può contribuire a rendere più efficiente l'azione del mediatore.
- (7) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è giunto a scadenza nel 2002,

DECIDE:

Articolo 1

Il primo visto, il considerando 3, l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, primo e quinto comma, l'articolo 4 e l'articolo 5 della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sono modificati nel modo seguente:

STATUTO DEL MEDIATORE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Visto 1

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, **20 D, paragrafo 4 del trattato CECA** e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,

Emendamento 2

Considerando 3

considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, **purché non ostino motivi di segreto professionale debitamente giustificati** e fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgare; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgare **e di trattare le informazioni e i documenti classificati secondo norme rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nelle istituzioni o negli organi in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono informazioni o documenti classificati informano il mediatore di tale classificazione; che il mediatore e le istituzioni e gli organi in questione dovrebbero concordare le modalità operative per la trasmissione di informazioni o documenti classificati**; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

Martedì 22 aprile 2008

STATUTO DEL MEDIATORE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 1

1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, **20 D, paragrafo 4 del trattato CECA** e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.

1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 2, comma 1

2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. **Essi possono rifiutarvi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.**

2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. **L'accesso a informazioni o documenti classificati, in particolare documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), è soggetto all'osservanza, da parte del mediatore, di norme rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nell'istituzione o nell'organo in questione.**

Le istituzioni e gli organi che trasmettono informazioni o documenti classificati quali indicati al primo comma informano il mediatore di tale classificazione.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore può concordare con le istituzioni e gli organi le modalità operative per l'accesso a informazioni classificate e ad altre informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale.

(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 2, comma 5

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi **rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste** e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi restano vincolati dalle **pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente** dall'obbligo del segreto professionale.

STATUTO DEL MEDIATORE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 6

Articolo 4

1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze — ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato CE, **47, paragrafo 2 del trattato CECA** e 194 del trattato CEEA — sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo **della riservatezza nei confronti di** informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze — ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato CE e 194 del trattato CEEA — sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo **di non divulgare informazioni classificate, né documenti trasmessi al mediatore come documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, o come documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né** informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di terzi per l'accesso ai documenti ottenuti dal mediatore durante le indagini conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare l'articolo 4.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti avenuti, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee **nonché**, se del caso, **all'istituzione comunitaria** da cui dipende il funzionario o l'agente interessato; **quest'ultima potrebbe** eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti avenuti, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee **oppure alle istituzioni o agli organi comunitari competenti**; se del caso, **il mediatore informa anche l'istituzione o l'organo comunitario** da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, **che potrebbero** eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

Emendamento 7

Articolo 5

Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3. **Il mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con altre istituzioni per promuovere e proteggere i diritti fondamentali.**

Martedì 22 aprile 2008

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia ***

P6_TA(2008)0164

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (16731/2007 — COM(2007)0623 — C6-0093/2008 — 2007/0218(AVC))

(2009/C 259 E/23)

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0623 — 16731/2007),
 - vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0093/2008),
 - visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0078/2008);
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (versione codificata) *

P6_TA(2008)0165

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (versione codificata) (COM(2007)0753 — C6-0475/2007 — 2007/0265(CNS))

(2009/C 259 E/24)

(Procedura di consultazione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0753),
- visto l'articolo 83 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0475/2007),

Mercoledì 23 aprile 2008

- visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (¹),
 - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0089/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale adeguata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(¹) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Mediazione in materia civile e commerciale ***II

P6_TA(2008)0166

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (15003/5/2007 — C6-0132/2008 — 2004/0251(COD))

(2009/C 259 E/25)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15003/5/2007 — C6-0132/2008),
 - vista la sua posizione in prima lettura (¹) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0718),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A6-0150/2008),
1. approva la posizione comune;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(¹) GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 129.

Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) ***I

P6_TA(2008)0167

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) (COM(2007)0535 — C6-0345/2007 — 2004/0156(COD))

(2009/C 259 E/26)

(Procedura di codecisione: prima lettura — nuova presentazione della proposta)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0535),
 - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0477),
 - vista la sua posizione definita in prima lettura il 6 settembre 2005 ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0345/2007),
 - vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul finanziamento del programma europeo di radionavigazione via satellite (GALILEO) in conformità dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 ⁽²⁾,
 - visto l'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII), quale modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007 ⁽⁴⁾, con riguardo al quadro finanziario pluriennale,
 - visti l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0144/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che la dotazione finanziaria che figura nella proposta legislativa sia compatibile con il massimale per gli stanziamenti d'impegno della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, quale rivisto con la decisione 2008/29/CE, e fa notare che l'importo annuo sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'AII;
 3. approva la dichiarazione comune ivi allegata, che sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;
 4. richiama l'attenzione sulle dichiarazioni della Commissione ivi allegate;
 5. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 61.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0272.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7.

Mercoledì 23 aprile 2008

P6_TC1-COD(2004)0156

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 683/2008)

ALLEGATO

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
SUL GRUPPO INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)

1. Data l'importanza, l'unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà comunitaria dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico della Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.
2. Un gruppo interistituzionale GALILEO (GIG) si riunirà con l'obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all'ESA;
 - b) gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell'articolo 300 del trattato;
 - c) la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;
 - d) l'efficacia delle modalità di gestione; nonché
 - e) la revisione annuale del programma di lavoro.
3. Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l'esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.
4. La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.
5. Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:
 - 3 del Consiglio
 - 3 del Parlamento europeo
 - 1 della Commissione,e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l'anno).
6. Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.

**Dichiarazione della Commissione europea
sul coinvolgimento del GIG negli accordi internazionali**

In merito agli accordi internazionali, la Commissione informerà il GIG in modo che questi possa seguire da vicino quelli con i paesi terzi conformemente all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione del 26 maggio 2005 nonché i futuri accordi connessi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

**Dichiarazione della Commissione europea
sull'avvio di studi relativi alla fase operativa del sistema GALILEO**

A seguito dell'invito del Consiglio a presentare, nel 2010, la proposta di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla fase operativa di tali programmi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, la politica tariffaria e il meccanismo di ripartizione degli introiti, la Commissione avvierà gli studi preliminari necessari a partire dal 2008 e nel corso del 2009, conformemente alle conclusioni del Consiglio «Trasporti» del 29-30 novembre 2007.

Tali studi prepareranno in particolare un'analisi delle possibilità di coinvolgere il settore privato nella gestione della fase operativa dei programmi dopo il 2013, con le relative modalità di questo potenziale coinvolgimento, in particolare par quanto riguarda un partenariato pubblico-privato.

**Dichiarazione della Commissione europea
relativa alla creazione di un gruppo di esperti di sicurezza («consiglio di sicurezza del GNSS»)**

Al fine di dare esecuzione alle disposizioni dell'*articolo 13*, paragrafo 1 del regolamento e per esaminare le questioni relative alla sicurezza dei sistemi, la Commissione intende creare un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.

La Commissione provvederà affinché tale gruppo di esperti:

- sia composto da un rappresentante per ciascun Stato membro e un rappresentante della Commissione;
- sia presieduto dal rappresentante della Commissione;
- adotti il proprio regolamento interno che preveda, tra l'altro, l'adozione di pareri per consenso e la possibilità per gli esperti di sollevare qualsiasi questione pertinente in ordine alla sicurezza dei sistemi.

Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione terrà pienamente conto dei pareri del gruppo di esperti e si impegna a consultarlo, tra l'altro, prima di definire i principali requisiti di sicurezza dei sistemi come indicato nell'*articolo 13* del regolamento.

La Commissione ritiene inoltre che:

- i rappresentanti dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, l'Agenzia spaziale europea e il Segretario generale/Alto rappresentante debbano essere coinvolti come osservatori ai lavori del gruppo di esperti alle condizioni stabilite dal regolamento interno;
- gli accordi conclusi dalla Comunità europea possano prevedere la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi ai lavori del gruppo di esperti alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

Mercoledì 23 aprile 2008

**Dichiarazione della Commissione europea
relativa al ricorso ad un gruppo di esperti indipendenti**

Per applicare propriamente le disposizioni dell'*articolo 12*, paragrafo 3, del regolamento, la Commissione intende:

- ricorrere ad un gruppo di esperti indipendenti in materia di gestione del progetto;
- inserire tra i compiti di tale gruppo il riesame dell'attuazione dei programmi al fine di presentare opportune raccomandazioni con particolare riguardo alla gestione dei rischi;
- comunicare regolarmente tali raccomandazioni al comitato istituito dal regolamento.

**Dichiarazione della Commissione europea
relativa all'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c)**

L'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), sancisce il principio secondo il quale occorre subappaltare, mediante bando di gara competitivo a vari livelli, almeno il 40 % del valore aggregato delle attività a società non appartenenti ai gruppi cui fanno capo i committenti principali di uno qualsiasi dei pacchetti principali di lavoro.

Durante l'intera procedura di gara la Commissione terrà questo aspetto sotto stretto controllo e riesame, informando il GIG e il comitato GNSS in merito al rispetto di tale requisito e al suo impatto generale sul programma.

Se, durante la procedura, emerge dalle proiezioni che non è possibile raggiungere il 40 %, la Commissione adotterà misure adeguate, secondo la procedura di cui all'*articolo 17*, paragrafo 3, lettera c).

Estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale *

P6_TA(2008)0168

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2007)0298 — C6-0196/2007 — 2007/0112(CNS))

(2009/C 259 E/27)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0298),
 - visto l'*articolo 63*, paragrafi 3 e 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0196/2007),
 - visto l'*articolo 51* del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0148/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'*articolo 250*, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1
Proposta di direttiva — atto modificativo
Considerando 5

(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal secondo Stato membro.

(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal secondo Stato membro. **Tuttavia, il secondo Stato membro non può utilizzare questa indicazione, direttamente o indirettamente, quale pretesto per rifiutarsi di conferire uno status di soggiornante di lungo periodo sul suo territorio.**

Emendamento 2
Proposta di direttiva — atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) *Ai sensi della presente direttiva, il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo non dovrebbe comportare la revoca o il ritiro dei diritti spettanti ai rifugiati, ai beneficiari di protezione sussidiaria e ai loro familiari ai sensi della direttiva 2004/83/CE.*

Emendamento 3
Proposta di direttiva — atto modificativo
Articolo 1 — punto 1
Direttiva 2003/109/CE
Articolo 2 — lettera f

1. L'articolo 2, lettera **f**), è sostituito dal testo seguente:
 1. All'articolo 2 è inserita la lettera seguente:
 - f bis**) «protezione internazionale», la protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

Mercoledì 23 aprile 2008

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 4**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 3**

Direttiva 2003/109/CE

Articolo 4 — paragrafo 2

«Per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1.»

«Per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di presentazione della **prima** domanda di protezione internazionale, **anche ove tale prima domanda sia una domanda di protezione temporanea perché precedente l'accesso alla protezione internazionale**, e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1.»

Emendamento 5**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/109/CE

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

3 bis. All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tali requisiti non si applicano ai beneficiari di protezione internazionale che non hanno accesso al lavoro.».

Emendamento 6**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)**

Direttiva 2003/109/CE

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

3 ter. All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Le condizioni nazionali di integrazione possono essere imposte ai beneficiari di una protezione internazionale solo previo esame individuale, tenendo conto della loro situazione particolarmente vulnerabile, mediante una decisione motivata e conformemente all'articolo 33 della direttiva 2004/83/CE.»

Emendamento 7**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 6**

Direttiva 2003/109/CE

Articolo 12 — paragrafo 3 bis

3 bis. Quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, **consulta** lo Stato membro **indicato nella menzione**.

3 bis. Quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, **contatta** lo Stato membro **che ha concesso la protezione internazionale per confermare lo status di soggiornante di lungo periodo**.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale deve rispondere per iscritto allo Stato richiedente entro un termine massimo di un mese. La decisione di allontanamento può essere presa solo dopo aver ricevuto la risposta dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale.

Salvo che nel frattempo la protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari.

Salvo che nel frattempo la protezione internazionale sia stata revocata, **nel rispetto del principio di non respingimento**, il soggiornante di lungo periodo **può essere** allontanato **solo** verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari.

Emendamento 8**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 8***Direttiva 2003/109/CE**Articolo 25 — alinea 1 bis (nuovo)*

La Commissione redige l'elenco dei punti di contatto, lo aggiorna periodicamente e lo trasmette agli Stati membri.

Quadro finanziario pluriennale

P6_TA(2008)0170

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (COM(2008)0152 — C6-0148/2008 — 2008/2083(ACI))

(2009/C 259 E/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0152),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 48,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0157/2008);
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 2. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

Mercoledì 23 aprile 2008

ALLEGATO I

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2008 RECANTE
MODIFICA DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE DEL 17 MAGGIO 2006 SULLA DISCIPLINA DI
BILANCIO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA CON RIGUARDO AL QUADRO FINANZIARIO
PLURIENNALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (¹), in particolare il punto 48,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito di ritardi nell'adozione di alcuni programmi operativi delle rubriche 1b e 2, un importo di 2 034 milioni EUR a prezzi correnti della dotazione prevista per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca non ha potuto essere impegnato nel 2007 né riportato al 2008. In applicazione del punto 48 dell'Accordo interistituzionale, quest'importo deve essere trasferito sugli anni successivi, aumentando i corrispondenti massimali di spesa degli stanziamenti d'impegno.
- (2) L'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza (²),

DECIDONO:

Articolo unico

L'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(¹) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

(²) A tal fine, le cifre indicate a prezzi correnti sono convertite in prezzi 2004.

ALLEGATO II

QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

(milioni di euro — a prezzi costanti 2004)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale 2007-2013
1 Crescita sostenibile	50 865	53 262	54 071	54 860	55 400	56 866	58 256	383 580
1a Competitività per la crescita e l'occupazione	8 404	9 595	10 209	11 000	11 306	12 122	12 914	75 550
1b Coesione per la crescita e l'occupazione	42 461	43 667	43 862	43 860	44 094	44 744	45 342	308 030
2 Preservazione e gestione delle risorse naturali	51 962	54 685	54 017	53 379	52 528	51 901	51 284	369 756
compresi spese connesse al mercato e pagamenti diretti	43 120	42 697	42 279	41 864	41 453	41 047	40 645	293 105
3 Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	1 199	1 258	1 380	1 503	1 645	1 797	1 988	10 770
3a Libertà, sicurezza e giustizia	600	690	790	910	1 050	1 200	1 390	6 630
3b Cittadinanza	599	568	590	593	595	597	598	4 140
4 L'UE quale attore globale	6 199	6 469	6 739	7 009	7 339	7 679	8 029	49 463
5 Amministrazione (¹)	6 633	6 818	6 973	7 111	7 255	7 400	7 610	49 800
6 Compensazioni	419	191	190					800
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	117 277	122 683	123 370	123 862	124 167	125 643	127 167	864 169
in percentuale del RNL	1,08 %	1,09 %	1,07 %	1,05 %	1,03 %	1,02 %	1,01 %	1,048 %
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	115 142	119 805	112 182	118 549	116 178	119 659	119 161	820 676
in percentuale del RNL	1,06 %	1,06 %	0,97 %	1,00 %	0,97 %	0,97 %	0,95 %	1,00 %
Margine disponibile	0,18 %	0,18 %	0,27 %	0,24 %	0,27 %	0,27 %	0,29 %	0,24 %
Massimale delle risorse proprie in percentuale del RNL	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %

(¹) La spesa per le pensioni compresa nel massimale per questa rubrica è calcolata al netto dei contributi del personale al relativo regime, entro il limite di 500 milioni di euro ai prezzi del 2004 per il periodo 2007-2013.

Giovedì 24 aprile 2008

Bilancio 2009 — Sezione III Commissione: quadro di bilancio e priorità per il 2009

P6_TA(2008)0175

**Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sul quadro di bilancio e le priorità per il 2009
(2008/2024(BUD))**

(2009/C 259 E/29)

Il Parlamento europeo,

- vista la programmazione finanziaria aggiornata 2007-2013 della Commissione, presentata il 31 gennaio 2008 in conformità del punto 46 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (¹),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia politica annuale per il 2009 (COM(2008)0072), in particolare la parte II,
 - visto il summenzionato accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006,
 - visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
 - visto l'articolo 112, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0084/2008),
- A. considerando che il 2008 è l'anno della ratifica del trattato di Lisbona, che dovrebbe entrare in vigore nel 2009, e che tale trattato prevede il trasferimento di importanti settori dall'ambito intergovernativo al quadro comunitario e l'attribuzione di nuove competenze all'Unione europea, con importanti ripercussioni sul bilancio dell'UE,
- B. considerando che dopo la ratifica del trattato di Lisbona il Parlamento europeo sarà finalmente posto su un piano di parità con il Consiglio nei settori legislativo e di bilancio; considerando che la distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie sarà abbandonata e che la procedura di bilancio annuale nel suo insieme subirà importanti cambiamenti a seguito dell'applicazione delle disposizioni del nuovo trattato,
- C. considerando che nel 2009 vi sarà il rinnovo del Parlamento europeo e della Commissione europea;
1. sottolinea che, in vista dell'attuazione del nuovo trattato, nel 2008 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovranno concordare le modifiche ai pertinenti strumenti legislativi e di bilancio, così come una nuova regolamentazione per garantire un agevole svolgimento della nuova procedura di bilancio, nel pieno rispetto del nuovo equilibrio interistituzionale fra le tre istituzioni previsto dal trattato di Lisbona; è convinto dell'assoluta necessità di avviare i preparativi non appena possibile parallelamente alla procedura di bilancio 2009, per essere in grado di attuare la nuova procedura per il bilancio 2010;
 2. rileva che nel 2008 occorrerà intensificare i preparativi per una revisione generale approfondita che copra tutti gli aspetti delle spese dell'Unione europea, compresa la politica agricola comune, e delle sue risorse, inclusi la correzione per il Regno Unito e i rimborsi per la riscossione dei dazi doganali cui gli Stati membri provvedono per conto dell'Unione europea, al fine di consentire alla Commissione di riferire a tale riguardo entro il 2009; ricorda che l'AII del 17 maggio 2006 prevede l'obbligo di associare il Parlamento europeo alla revisione in tutte le fasi della procedura e di tenere debitamente conto delle sue posizioni;

(¹) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

3. sottolinea che il principio di solidarietà deve rimanere uno dei principi guida dell'Unione europea e che la solidarietà con le regioni è considerata di massima importanza al pari dell'indispensabile finanziamento che esprime tale solidarietà; ribadisce la sua intenzione di monitorare attentamente i progressi realizzati dalle regioni in materia di sviluppo; sottolinea che i pagamenti in sospeso in tale contesto danno adito a grandi preoccupazioni in quanto potrebbero causare problemi di bilancio nel prossimo futuro;

4. ribadisce la propria convinzione che le reali sfide alla quali l'Unione europea e i suoi cittadini saranno confrontati in futuro richiedano un approccio flessibile e sottolinea la necessità di trasparenza e di coerenza tra le priorità legislative e le decisioni di bilancio; chiede pertanto alla Commissione di fornire una ripartizione più dettagliata delle modifiche alla programmazione finanziaria sintetizzate nella parte II della strategia politica annuale, indicando le linee di bilancio interessate;

5. osserva che la Commissione, nella comunicazione sulla strategia politica annuale per il 2009, ha presentato le sue priorità politiche che sono chiaramente incentrate sulla crescita e l'occupazione, sul cambiamento climatico e su un'Europa sostenibile; sottolinea che dette priorità politiche dovrebbero essere supportate da nuove priorità di bilancio, affinché l'Unione europea possa svolgere un ruolo concreto; ricorda e si rammarica tuttavia del fatto che i margini disponibili al di sotto dei diversi massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale (QFP) riducono il margine di manovra per finanziare nuove priorità, come quelle proposte dalla Commissione, senza pregiudicare le priorità precedenti; invita la Commissione a fornire dati più dettagliati in relazione alle difficoltà finanziarie di cui sopra;

6. ritiene che la legge sulle piccole imprese che la Commissione sta elaborando (COM(2007)0724) costituisca una strategia molto importante a sostegno delle piccole e medie imprese; constata che, per sostenere le PMI nel modo più opportuno, sono altresì necessari un quadro finanziario e atti legislativi;

7. è profondamente preoccupato per il fatto che per il 2009 la Commissione ha già avviato un processo di ridefinizione delle priorità, in particolare all'interno di quelle rubriche del QFP che dispongono di un margine particolarmente limitato; è consapevole del fatto che, a lungo termine, potrebbe diventare necessario rivalutare le attività dell'Unione europea, sulla base di un'analisi adeguata, in quanto, in un contesto in cui vi è scarsità di risorse, potrebbe non essere più fattibile definire semplicemente nuove priorità senza stanziamenti supplementari e una valutazione preliminare di quelle vecchie; sottolinea tuttavia che qualsiasi decisione relativa alla ridefinizione delle priorità deve essere adottata dal Parlamento e dal Consiglio e non può essere anticipata dalla Commissione;

8. sottolinea che il Parlamento utilizzerà tutti gli strumenti previsti dall'AII del 17 maggio 2006, compreso tra l'altro l'uso della flessibilità legislativa del 5 % negli anni 2007-2013 del QFP, al fine di garantire la realizzazione delle sue priorità politiche; invita la Commissione, nel quadro della preparazione del progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 2009, a elaborare schede di attività chiare, coerenti e affidabili per ciascun settore, onde consentire a tutte le commissioni parlamentari competenti di controllare attentamente l'esecuzione e i progressi previsti dei diversi programmi e delle diverse politiche dell'Unione europea;

9. sottolinea l'importanza del principio di una «buona elaborazione del bilancio» e ricorda che il raggiungimento di un buon rapporto costi-benefici e di un bilancio per risultati rimane un obiettivo da conseguire; invita la Commissione a predisporre un PPB che fornisca un quadro realistico dell'insieme dei fabbisogni finanziari per il 2009, in particolare all'interno della rubrica 4 del QFP, e a informare l'autorità di bilancio in merito al fabbisogno finanziario previsto a lungo termine; desidera ricordare che lo strumento di flessibilità è destinato al finanziamento di sfide politiche impreviste e non dovrebbe essere utilizzato indebitamente nel corso della procedura di bilancio per finanziare politiche e attività dell'Unione europea che sono già prevedibili;

10. è determinato a utilizzare la totalità degli importi stanziati per i progetti pilota e le azioni preparatorie di cui all'allegato II, parte D, dell'AII del 17 maggio 2006, qualora ciò sia reso necessario dal numero e dal volume dei progetti e delle azioni proposti; ritiene che i progetti pilota e le azioni preparatorie costituiscano per il Parlamento uno strumento indispensabile per preparare la strada a nuove politiche e attività nell'interesse dei cittadini europei; ritiene essenziale porre l'accento sul sostegno ai progetti la cui realizzazione è già in corso con successo; sottolinea che per consentire al Parlamento di utilizzare pienamente questo strumento nel quadro dell'AII del 17 maggio 2006 devono essere disponibili margini sufficienti; intende informare la Commissione delle sue intenzioni per quanto concerne i progetti pilota e le azioni preparatorie prima della pausa estiva del Parlamento;

Giovedì 24 aprile 2008

11. ritiene che una presentazione chiara e trasparente del bilancio dell'Unione europea sia indispensabile anche per quanto riguarda la necessità di informare i cittadini europei sul modo in cui viene speso il denaro dell'Unione europea; è consapevole del fatto che il bilancio per attività mira ad adeguare le risorse umane e finanziarie agli obiettivi politici in funzione dei settori di spesa della Commissione; è tuttavia preoccupato per il fatto che è sempre più difficile distinguere tra le spese operative e le spese amministrative della Commissione e che una quota consistente di spese che sono in realtà amministrative è già finanziata con stanziamenti operativi;

12. prende atto con preoccupazione che anche nel campo delle risorse umane la tendenza della Commissione all'esternalizzazione e le ultime modifiche dello statuto dei funzionari hanno creato una situazione in cui un numero crescente di personale dell'Unione europea non figura negli organigrammi delle istituzioni approvati dall'autorità di bilancio e la relativa retribuzione non è imputata alla rubrica 5 del QFP; si rammarica profondamente di questa mancanza di trasparenza; invita a organizzare un dibattito pubblico esaustivo tra tutte le parti interessate sul futuro della governance europea;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Significato dei simboli utilizzati

- * procedura di consultazione
- **I procedura di cooperazione, prima lettura
- **II procedura di cooperazione, seconda lettura
- *** parere conforme
- ***I procedura di codecisione, prima lettura
- ***II procedura di codecisione, seconda lettura
- ***III procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo **■**.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo **||**.

IT

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero:
– fino a 32 pagine: 6 EUR
– da 33 a 64 pagine: 12 EUR
– oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

